

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B **REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE**
del 25 febbraio 2011

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione del 29 luglio 2011	L 198	3	30.7.2011
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione del 13 novembre 2012	L 314	5	14.11.2012
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 della Commissione del 23 novembre 2012	L 326	3	24.11.2012
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione del 14 marzo 2013	L 98	1	6.4.2013
► <u>M5</u>	Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione del 14 giugno 2013	L 164	11	18.6.2013
► <u>M6</u>	Regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione del 25 luglio 2013	L 201	31	26.7.2013
► <u>M7</u>	Regolamento (UE) n. 185/2014 della Commissione del 26 febbraio 2014	L 57	21	27.2.2014
► <u>M8</u>	Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione del 3 giugno 2014	L 165	33	4.6.2014
► <u>M9</u>	Regolamento (UE) 2015/9 della Commissione del 6 gennaio 2015	L 3	10	7.1.2015
► <u>M10</u>	Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione del 1° febbraio 2017	L 28	1	2.2.2017
► <u>M11</u>	Regolamento (UE) 2017/786 della Commissione dell'8 maggio 2017	L 119	1	9.5.2017
► <u>M12</u>	Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione del 24 maggio 2017	L 138	92	25.5.2017
► <u>M13</u>	Regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione del 12 luglio 2017	L 182	31	13.7.2017
► <u>M14</u>	Regolamento (UE) 2017/1262 della Commissione del 12 luglio 2017	L 182	34	13.7.2017
► <u>M15</u>	Regolamento (UE) 2019/319 della Commissione del 6 febbraio 2019	L 61	1	28.2.2019
► <u>M16</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione del 25 giugno 2019	L 171	100	26.6.2019
► <u>M17</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 della Commissione del 10 luglio 2019	L 185	26	11.7.2019
► <u>M18</u>	Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019	L 321	45	12.12.2019
► <u>M19</u>	Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione del 10 ottobre 2019	L 321	73	12.12.2019



REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le misure di attuazione:

- a) per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) relative a taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 97/78/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti derivati

I seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati, possono essere immessi sul mercato senza restrizioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009:

- a) biodiesel conforme alle disposizioni per lo smaltimento e per l'uso dei prodotti derivati di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera b);
- b) alimenti per animali da compagnia conformi alle disposizioni specifiche per i mangimi trasformati di cui all'allegato XIII, capo II, punto 7, lettera a);
- c) articoli da masticare conformi alle disposizioni specifiche per tali articoli di cui all'allegato XIII, capo II, punto 7, lettera b);
- d) pelli di ungulati conformi alle disposizioni relative al punto finale per tali prodotti di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C;

▼ B

- e) lana e peli conformi alle disposizioni specifiche relative al punto finale per tali prodotti di cui all'allegato XIII, capo VII, lettera B;
- f) piume e piumino conformi alle disposizioni specifiche relative al punto finale per tali prodotti di cui all'allegato XIII, capo VII, lettera C;

▼ M1

- g) pellicce che soddisfano i requisiti particolari per il punto finale per il prodotto di cui al capo VIII dell'allegato XIII;
- h) olio di pesce per la produzione di prodotti medicinali che soddisfa i requisiti particolari per il punto finale per il prodotto di cui al capo XIII dell'allegato XIII;

▼ M4

- i) benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c);
- j) prodotti oleochimici derivati da grassi fusi e che soddisfano le prescrizioni dell'allegato XIII, capo XI;

▼ M13

- k) diesel rinnovabile, combustibile jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile che soddisfano le prescrizioni specifiche per i prodotti ottenuti da idrotattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera f).

▼ B*Articolo 4***Malattie trasmissibili gravi**

Le malattie di cui all'articolo 1.2.3 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione del 2010, e di cui al capo 1.3 del codice sanitario per gli animali acquatici, edizione del 2010, sono considerate malattie trasmissibili gravi ai fini delle restrizioni di polizia sanitaria generali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

CAPO II

SMALTIMENTO E IMPIEGO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DERIVATI*Articolo 5***Restrizioni dell'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati**

1. Negli Stati membri di cui all'allegato II, capo I, gli operatori ottemperano alle condizioni di cui allo stesso capo relative all'alimentazione di animali da pelliccia con taluni materiali ottenuti da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie.

2. Gli operatori ottemperano alle restrizioni stabilite nell'allegato II, capo II riguardanti l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti.

▼ M8*Articolo 6***Smaltimento mediante incenerimento, smaltimento o recupero mediante coincenerimento e uso come combustibile****▼ B**

1. L'autorità competente garantisce che l'incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati siano effettuati esclusivamente:

- a) in impianti di incenerimento e coincenerimento che abbiano ottenuto un'autorizzazione a norma della direttiva 2000/76/CE; oppure
- b) per gli impianti non sottoposti all'obbligo del riconoscimento a norma della direttiva 2000/76/CE, in impianti di incenerimento e coincenerimento riconosciuti dall'autorità competente e autorizzati ad effettuare lo smaltimento mediante incenerimento oppure lo smaltimento o il recupero dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. L'autorità competente riconosce gli impianti di incenerimento e di coincenerimento di cui al paragrafo 1, lettera b), conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

3. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ottemperano alle prescrizioni generali sull'incenerimento e coincenerimento di cui all'allegato III, capo I.

4. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ad alta capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, capo II.

5. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento a bassa capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, capo III.

▼ M8

6. Gli operatori garantiscono che gli impianti di combustione sotto il loro controllo, diversi da quelli di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, in cui sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati sono utilizzati come combustibile soddisfino le condizioni generali e le prescrizioni specifiche di cui, rispettivamente, ai capi IV e V dell'allegato III e siano riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

7. L'autorità competente riconosce gli impianti di combustione di cui al paragrafo 6 destinati all'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come combustibile solamente a condizione che:

- a) gli impianti di combustione rientrino nel campo di applicazione dell'allegato III, capo V, del presente regolamento;
- b) gli impianti di combustione soddisfino tutte le pertinenti condizioni generali e prescrizioni specifiche di cui all'allegato III, capi IV e V, del presente regolamento;
- c) esistano procedure amministrative intese a garantire che le prescrizioni relative al riconoscimento degli impianti di combustione siano verificate ogni anno.

▼ M14

8. Per l'uso del letame di animali d'allevamento come combustibile secondo quanto stabilito nell'allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:

- a) la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore all'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall'autorità competente o da un'organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l'impianto di combustione in cui il letame di animali d'allevamento è utilizzato come combustibile rispetta pienamente le prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, del presente regolamento, fatta salva la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di concedere una deroga al rispetto di determinate disposizioni in conformità all'allegato III, capo V, lettera C, punto 4;
- b) la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell'impianto di combustione, l'autorità competente o un'organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, nonché, ove applicabile, lettera C, punto 4, del presente regolamento.

▼ B*Articolo 7***Deposito in discarica di taluni materiali di categoria 1 e 3**

In deroga all'articolo 12 e all'articolo 14, lettera c) del regolamento (CE) n. 1069/2009 l'autorità competente può autorizzare lo smaltimento dei seguenti materiali di categoria 1 e 3 in una discarica autorizzata:

- a) alimenti per animali da compagnia importati o prodotti da materiali importati di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché:
 - i) tali materiali non siano entrati in contatto con i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 8, all'articolo 9 e all'articolo 10, lettere da a) ad e) e da h) a p) del suddetto regolamento;
 - ii) al momento in cui vengono destinati allo smaltimento i materiali:
 - di cui all'articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento siano stati trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) n. 852/2004; e
 - di cui all'articolo 10, lettera g) del suddetto regolamento siano stati trasformati conformemente all'allegato X, capo II del presente regolamento oppure conformemente alle prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II del presente regolamento; e
 - iii) lo smaltimento di tali materiali non presenti rischi per la salute pubblica o animale.

▼B*Articolo 8***Prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti**

1. Gli operatori garantiscono che gli impianti di trasformazione e altri stabilimenti sotto il loro controllo siano conformi alle seguenti prescrizioni di cui all'allegato IV, capo I:

- a) le condizioni generali di trasformazione di cui alla sezione 1;
- b) le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui alla sezione 2;
- c) le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiale di categoria 1 e 2 di cui alla sezione 3;
- d) le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiale di categoria 3 di cui alla sezione 4.

2. L'autorità competente riconosce solo gli impianti di trasformazione e gli altri stabilimenti se essi soddisfano le condizioni di cui all'allegato IV, capo I.

*Articolo 9***Prescrizioni in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti**

Gli operatori garantiscono che gli impianti e gli stabilimenti sotto il loro controllo siano conformi alle seguenti prescrizioni di cui all'allegato IV:

- a) le prescrizioni in materia di igiene e trasformazione di cui al capo II;
- b) i metodi di trasformazione standard di cui al capo III, a condizione che tali metodi siano utilizzati nello stabilimento o nell'impianto;
- c) i metodi di trasformazione alternativi di cui al capo IV, a condizione che tali metodi siano utilizzati nello stabilimento o nell'impianto.

*Articolo 10***Prescrizioni applicabili alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas o compost**

1. Gli operatori garantiscono che gli impianti e gli stabilimenti sotto il loro controllo siano conformi alle seguenti prescrizioni per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati in biogas o compost di cui all'allegato V:

- a) le prescrizioni applicabili agli impianti di fabbricazione di biogas e di compost di cui al capo I;
- b) le prescrizioni in materia di igiene applicabili agli impianti di fabbricazione di biogas e di compost di cui al capo II;
- c) i parametri standard di trasformazione di cui al capo III, sezione 1;
- d) gli standard per i residui della digestione e per il compost di cui al capo III, sezione 3.

2. L'autorità competente approva solo gli impianti di fabbricazione di biogas e compost che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V.

▼B

3. L'autorità competente può autorizzare l'uso di parametri di trasformazione alternativi per gli impianti di biogas e di compostaggio sottoposti alle prescrizioni di cui all'allegato V, capo III, sezione 2.

CAPO III

DEROGA A TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009*Articolo 11***Norme particolari per i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici**

1. L'autorità competente può autorizzare il trasporto, l'uso e lo smaltimento di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.

L'autorità competente garantisce in particolare che gli operatori si conformino alle prescrizioni dell'allegato VI, capo I.

2. Gli operatori si conformano alle norme particolari riguardanti i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici di cui all'allegato VI, capo I.

3. Gli operatori possono spedire campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici che consistono dei seguenti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati a un altro Stato membro senza informare l'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, senza informare l'autorità competente dello Stato membro di destinazione mediante il sistema TRACES e senza l'accordo dello Stato membro di destinazione di accettare la partita conformemente all'articolo 48, paragrafi 1 e 3, del suddetto regolamento:

- a) materiali di categoria 1 e 2, farine di carne e ossa e grasso animale ottenuto da materiali di categoria 1 e 2;
- b) proteine animali trasformate.

*Articolo 12***Norme particolari applicabili ai campioni commerciali e agli articoli da esposizione**

1. L'autorità competente può autorizzare il trasporto, l'uso e lo smaltimento di campioni commerciali e articoli da esposizione in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.

L'autorità competente garantisce in particolare che gli operatori si conformino alle prescrizioni dell'allegato VI, capo I, sezione 1, punti 2, 3 e 4.

2. Gli operatori si conformano alle norme particolari riguardanti i campioni commerciali e gli articoli da esposizione di cui all'allegato VI, capo I, sezione 2.

▼B

3. Gli operatori possono spedire campioni commerciali e articoli da esposizione che consistono dei seguenti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati a un altro Stato membro senza informare l'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, senza informare l'autorità competente dello Stato membro di destinazione mediante il sistema TRACES e senza l'accordo dello Stato membro di destinazione di accettare la partita conformemente all'articolo 48, paragrafi 1 e 3 del suddetto regolamento:

- a) materiali di categoria 1 e 2, farine di carne e ossa e grasso animale ottenuto da materiali di categoria 1 e 2;
- b) proteine animali trasformate.

*Articolo 13***Norme particolari sui mangimi**

1. Gli operatori possono utilizzare materiali di categoria 2 come mangimi per gli animali elencati qui di seguito, se provengono da animali che non sono stati abbattuti o non sono morti a seguito della presenza o del sospetto di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, purché rispettino le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, e ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente:

- a) animali da giardino zoologico;
- b) animali da pelliccia;
- c) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;
- d) cani e gatti in rifugi;

▼M4

- e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;
- f) animali da circo.

▼B

2. Gli operatori possono utilizzare materiali di categoria 3 come mangimi per gli animali elencati qui di seguito, purché rispettino le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, e ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente:

- a) animali da giardino zoologico;
- b) animali da pelliccia;
- c) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;
- d) cani e gatti in rifugi;

▼M4

- e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;
- f) animali da circo.

▼B*Articolo 14***Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo**

1. L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale specifico a rischio per l'alimentazione:

- a) in stazioni di alimentazione, di specie minacciate di estinzione o protette di uccelli necrofagi e altre specie che vivono nel loro habitat naturale, al fine di promuovere la biodiversità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato VI, capo II, sezione 2;

▼B

b) all'esterno di stazioni di alimentazione, se del caso senza una precedente raccolta degli animali morti, di animali selvatici di cui all'allegato VI, sezione II, capo II, punto 1, lettera a), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione 3 del suddetto capo.

2. L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale specifico a rischio e l'uso di materiali ottenuti da animali da zoo per l'alimentazione di animali da zoo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato VI, capo II, sezione 4.

*Articolo 15***Norme particolari applicabili alla raccolta e allo smaltimento****▼M4**

Se l'autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento deve essere conforme alle seguenti norme particolari di cui all'allegato VI, capo III:

▼B

- a) le norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di cui alla sezione 1;
- b) le norme per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale in zone isolate di cui alla sezione 2;
- c) le norme per la combustione e il sotterramento di api e sottoprodotti apicoli di cui alla sezione 3.

▼M9

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento mediante i mezzi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante altri mezzi di cui all'allegato VI, capo IV del presente regolamento.

▼B

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI METODI ALTERNATIVI*Articolo 16***Formato standard per le domande di autorizzazione di metodi alternativi**

1. Le domande di autorizzazione di metodi alternativi per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono presentate dagli Stati membri, o dalle parti interessate, conformemente alle prescrizioni e al formato standard per le domande di autorizzazione di metodi alternativi di cui all'allegato VII.

2. Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali per fornire informazioni sull'autorità competente per la valutazione delle domande di autorizzazione di metodi alternativi di utilizzo o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

▼B

3. La Commissione pubblica un elenco di punti di contatto nazionali sul suo sito web.

CAPO V

RACCOLTA, TRASPORTO, IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ*Articolo 17***Prescrizioni applicabili ai documenti commerciali, ai certificati sanitari, all'identificazione, alla raccolta e al trasporto di sottoprodotti di origine animale e alla tracciabilità**

1. Gli operatori garantiscono che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano:

- a) conformi alle prescrizioni per la raccolta, il trasporto e l'identificazione di cui all'allegato VIII, capi I e II;
- b) accompagnati durante il trasporto da documenti commerciali e certificati sanitari conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capo III.

2. Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati mantengono registrazioni delle spedizioni e dei relativi documenti commerciali o certificati sanitari a norma delle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capo IV.

3. Gli operatori ottemperano alle prescrizioni applicabili alla marcatura di taluni prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo V.

CAPO VI

REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DI STABILIMENTI E IMPIANTI*Articolo 18***Prescrizioni applicabili al riconoscimento di uno o più stabilimenti e impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito**

L'autorità competente può concedere il riconoscimento a diversi stabilimenti o impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito, a condizione che sia esclusa la trasmissione di rischi per la salute pubblica e animale tra impianti o stabilimenti grazie alla disposizione e alla manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati al loro interno.

*Articolo 19***Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti riconosciuti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati**

Gli operatori garantiscono che gli stabilimenti e gli impianti sotto il loro controllo, riconosciuti dall'autorità competente, siano conformi alle prescrizioni dei seguenti capi dell'allegato IX, qualora esercitino una o più delle seguenti attività di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009:

- a) capo I, se producono alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e) del suddetto regolamento;

▼B

- b) capo II, se immagazzinano sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i) del suddetto regolamento e trattano sottoprodotti di origine animale dopo la raccolta mediante una delle operazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento:
- i) cernita;
 - ii) taglio;
 - iii) refrigerazione;
 - iv) congelamento;
 - v) salagione;
 - vi) conservazione mediante altri processi;
 - vii) rimozione delle pelli o di materiali specifici a rischio;
 - viii) operazioni che comprendono il trattamento di sottoprodotti di origine animale effettuato in conformità degli obblighi imposti dalla normativa veterinaria dell'Unione;
 - ix) igienizzazione/pastorizzazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in biogas/compost, prima della trasformazione o del compostaggio in un altro stabilimento o impianto a norma dell'allegato V;
 - x) setacciamento;

▼M9

- c) capo III, se immagazzinano prodotti derivati destinati a taluni scopi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j) di tale regolamento;
- d) capo V, se immagazzinano all'interno dell'allevamento sottoprodotti di origine animale destinati al successivo smaltimento di cui all'articolo 4 di tale regolamento.

▼B*Articolo 20***Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati**

1. Gli operatori di impianti o stabilimenti registrati o gli altri operatori registrati trattano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato IX, capo IV.
2. Gli operatori registrati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tra luoghi diversi, che non siano i siti dello stesso operatore, soddisfano le condizioni di cui all'allegato IX, capo IV, punto 2.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
 - a) agli operatori autorizzati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come attività ausiliaria;
 - b) agli operatori che sono registrati per le attività di trasporto a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.

▼M2

4. L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009:
 - a) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali;

▼ M2

- b) gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;

▼ M3

- c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;

▼ M9

- d) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all'interno della regione all'utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l'autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia;
- e) gli utenti di fertilizzanti organici o ammendanti in aziende in cui non sono detenuti animali d'allevamento;
- f) gli operatori che trattano e distribuiscono fertilizzanti organici o ammendanti esclusivamente in imballaggi pronti per la vendita al dettaglio di peso uguale o inferiore a 50 kg per usi esterni alla catena dei mangimi e degli alimenti.

▼ M16*Articolo 20 bis***Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri**

L'autorità competente di uno Stato membro assicura che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 siano:

- a) redatti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate sul sito web della Commissione ⁽¹⁾;
- b) inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema a decorrere al più tardi dal 31 ottobre 2021.;

▼ B

CAPO VII

IMMISSIONE SUL MERCATO*Articolo 21***Trasformazione e immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali d'allevamento, ad esclusione degli animali da pelliccia**

1. Gli operatori si conformano alle seguenti prescrizioni di cui all'allegato X riguardanti l'immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, diversi da quelli importati, destinati all'alimentazione di animali d'allevamento, ad esclusione degli animali da pelliccia, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009:

- a) le prescrizioni generali applicabili alla trasformazione e all'immissione sul mercato di cui al capo I;

⁽¹⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf

▼B

b) le prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati di cui al capo II;

c) le prescrizioni applicabili a taluni mangimi per pesci e esche da pesca di cui al capo III.

2. L'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, diversi da quelli importati, classificati come materiali di categoria 3 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, articolo 10, lettere e), f) e h), e che non sono stati trasformati a norma delle prescrizioni generali di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, purché tali materiali siano conformi alle prescrizioni di deroga per l'immissione sul mercato di latte trasformato conformemente agli standard nazionali di cui alla parte II di tale sezione.

*Articolo 22***Immissione sul mercato e impiego di fertilizzanti organici e ammendanti**

1. Gli operatori si conformano alle prescrizioni di cui all'allegato XI riguardanti l'immissione sul mercato di fertilizzanti organici e ammendanti, diversi da quelli importati, e l'impiego di tali prodotti, in particolare la loro applicazione sul terreno, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera i) e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

▼M9

2. L'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non è soggetta a condizioni di polizia sanitaria:

a) guano di uccelli marini selvatici, raccolto nell'Unione oppure importato da paesi terzi;

b) substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore al:

i) 5 % del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico trasformato;

ii) 50 % del volume di stallatico trasformato.

▼B

3. In base ai criteri stabiliti nell'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3 del presente regolamento l'autorità competente dello Stato membro in cui un fertilizzante organico o un ammendante, prodotto da farine di carne e ossa ottenute da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate, è destinato all'applicazione sul terreno, autorizza uno o più componenti da miscelare a tali materiali conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

4. In deroga all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, le autorità competenti dello Stato membro di origine e di uno Stato membro di destinazione, che condividono una frontiera comune, possono autorizzare la spedizione di stallatico tra aziende ubicate nelle regioni frontaliere di questi due Stati membri, a condizione di fissare in un accordo bilaterale e applicare le condizioni appropriate per controllare i possibili rischi per la salute pubblica o animale, come ad esempio l'obbligo per gli operatori di mantenere registri adeguati.

5. A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, le autorità competenti degli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo, la diffusione e l'impiego di guide nazionali sulle buone pratiche agricole per l'applicazione di fertilizzanti organici e ammendanti sul terreno.

▼B*Articolo 23***Prodotti intermedi**

1. I prodotti intermedi importati o in transito nell'Unione soddisfano le condizioni per il controllo di potenziali rischi per la salute pubblica e animale di cui all'allegato XII del presente regolamento.
2. I prodotti intermedi che sono stati trasportati ad uno stabilimento o impianto di cui all'allegato XII, punto 3, del presente regolamento, possono essere trattati senza ulteriori restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento purché:
 - a) lo stabilimento o l'impianto disponga di attrezzature adeguate per il ricevimento di prodotti intermedi che impediscono la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - b) i prodotti intermedi non presentino rischi di propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, grazie alla purificazione o ad altri trattamenti cui sono stati sottoposti i sottoprodotti di origine animale contenuti nei prodotti intermedi, alla concentrazione dei sottoprodotti di origine animale nei prodotti intermedi o alle adeguate misure di biosicurezza applicate per il trattamento di prodotti intermedi;
 - c) lo stabilimento o l'impianto mantenga registri delle quantità di materiali ricevuti, della loro categoria e, se applicabile, dell'impianto, dello stabilimento o dell'operatore cui hanno fornito i loro prodotti; e
 - d) i prodotti intermedi non utilizzati o altri materiali in eccedenza dello stabilimento o impianto, ad esempio i prodotti scaduti, siano smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

▼M9

3. L'operatore o il proprietario dello stabilimento o impianto di destinazione dei prodotti intermedi, o il suo rappresentante, usano e/o spediscono i prodotti intermedi esclusivamente per l'utilizzo nella fabbricazione secondo la definizione di prodotti intermedi di cui all'allegato I, punto 35.

▼B*Articolo 24***Alimenti per animali da compagnia e altri prodotti derivati**

1. È vietato l'uso di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la fabbricazione di prodotti derivati destinati ad essere ingeriti da o applicati all'uomo o agli animali, ad eccezione dei prodotti derivati di cui agli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. Se un sottoprodotto di origine animale o un prodotto derivato può essere utilizzato per l'alimentazione di animali d'allevamento e per altri scopi di cui all'articolo 36, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, il sottoprodotto o prodotto derivato è immesso sul mercato per tali altri scopi conformemente alle prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati di cui all'allegato X, capo II del presente regolamento, a condizione che l'allegato XIII non preveda prescrizioni specifiche per tali prodotti.
3. Gli operatori si conformano alle prescrizioni di cui all'allegato XIII, capi I e II, del presente regolamento applicabili all'immissione sul mercato degli alimenti per animali da compagnia e di altri prodotti derivati, diversi da quelli importati, di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
4. Gli operatori si conformano alle prescrizioni di cui all'allegato XIII, capo I e capi da III a XII, del presente regolamento applicabili all'immissione sul mercato degli alimenti per animali da compagnia e di altri prodotti derivati, diversi da quelli importati, di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

▼B

CAPO VIII

IMPORTAZIONE, TRANSITO ED ESPORTAZIONE*Articolo 25***Importazione, transito ed esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati**

1. Sono vietati l'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale:

- a) stallatico non trasformato;
- b) piume, parti di piume e piumino non trattati;
- c) cera d'api sotto forma di favi.

▼M2

2. L'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria:

- a) lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili;
- b) pellicce sottoposte a essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per almeno due giorni con un'umidità del 55 %;
- c) lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina trattati con lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio;
- d) Lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e dai peli per l'industria tessile e che sono stati trattati mediante almeno uno dei seguenti metodi:
 - depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - lavaggio industriale consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;
- e) Lana e peli, asciutti e saldamente chiusi in imballaggi, prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati alla spedizione verso un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e peli per l'industria tessile e che soddisfino tutti i requisiti seguenti:
 - i) prodotti almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione e tenuti in un paese terzo o sua regione, che sia
 - elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate,

▼ M2

- indenni da afta epizootica, e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE;
- ii) sono accompagnati da una dichiarazione degli importatori secondo quanto prescritto al capo 21 dell'allegato XV;
- iii) presentati dall'operatore ad uno dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, dove abbia superato con esito positivo il controllo documentale effettuato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE.

▼ B

3. Gli operatori si conformano alle seguenti prescrizioni specifiche, di cui all'allegato XIV del presente regolamento, applicabili all'importazione e al transito nell'Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, e all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009:

- a) le prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito di materiali di categoria 3 e di prodotti derivati destinati ad usi nella catena dei mangimi, diversi dagli alimenti per animali da compagnia o animali da pelliccia, di cui al capo I del suddetto allegato;
- b) le prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati ad usi all'esterno della catena dei mangimi di cui al capo II del suddetto allegato.

▼ M10

4. Le norme stabilite nell'allegato XIV, capo V, si applicano alle esportazioni dall'Unione dei prodotti derivati ivi specificati.

▼ B*Articolo 26***Immissione sul mercato, importazione ed esportazione di taluni materiali di categoria 1**

L'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, e l'esportazione di pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio purché:

- a) tali materiali non siano classificati come materiali di categoria 1 ottenuti dai seguenti animali:
 - i) animali sospettati di essere affetti da TSE ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) animali nei quali è stata confermata ufficialmente la presenza di TSE;
 - iii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
- b) tali materiali non siano destinati a uno degli impieghi seguenti:
 - i) alimentazione di animali;
 - ii) applicazione sul terreno dal quale si alimentano gli animali d'allevamento;
 - iii) produzione di:
 - prodotti cosmetici, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE;

▼B

- dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;
 - dispositivi medici, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE;
 - dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;
 - medicinali veterinari, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE;
 - medicinali, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE;
- c) i materiali siano importati con un'etichetta e siano conformi alle prescrizioni specifiche applicabili a taluni spostamenti di sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato XIV, capo IV, sezione 1 del presente regolamento;
- d) i materiali siano importati conformemente alle prescrizioni di certificazione sanitaria di cui alla legislazione nazionale.

*Articolo 27***Importazione e transito di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici**

1. L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.

Tali condizioni precisano almeno quanto segue:

- a) l'introduzione della partita deve essere stata previamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione; e
- b) la partita deve essere trasportata direttamente dal punto di ingresso nell'Unione all'utilizzatore autorizzato.

▼M18**▼B**

3. Gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici ottemperano alle prescrizioni particolari applicabili allo smaltimento di campioni per la ricerca o campioni diagnostici di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 1 del presente regolamento.

▼B*Articolo 28***Importazione e transito di campioni commerciali e articoli da esposizione**

1. L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di campioni commerciali conformemente alle norme particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punto 1 del presente regolamento.
2. Gli operatori che trattano campioni commerciali si conformano alle norme particolari applicabili al trattamento e allo smaltimento di campioni commerciali di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3 del presente regolamento.
3. L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di articoli da esposizione conformemente alle norme particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3 del presente regolamento.
4. Gli operatori che trattano articoli da esposizione ottemperano alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di articoli da esposizione di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3 del presente regolamento.

*Articolo 29***Prescrizioni specifiche applicabili a taluni movimenti di sottoprodotti di origine animale tra territori della Federazione russa**

1. L'autorità competente autorizza il transito specifico su strada o ferrovia nell'Unione tra i posti d'ispezione frontaliere di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa, direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché:
 - a) la partita venga sigillata presso il posto di ispezione frontaliere di ingresso nell'Unione dai servizi veterinari dell'autorità competente con un sigillo numerato progressivamente.

▼M19

▼M5*Articolo 29 bis***Prescrizioni specifiche relative al transito in Croazia di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi**

1. È autorizzato il transito su strada nell'Unione, direttamente tra i posti d'ispezione frontaliere di Nova Sela e Ploče, di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, alle seguenti condizioni:

▼ M5

- a) la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

▼ M19

▼ B*Articolo 30***Elenchi di stabilimenti e impianti di paesi terzi**

Gli elenchi degli stabilimenti e impianti di paesi terzi sono introdotti nel sistema TRACES conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito web.

Gli elenchi sono aggiornati regolarmente.

▼ M16

Il presente articolo non si applica al transito specifico di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa di cui all'articolo 29, e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi di cui all'articolo 29 *bis*.

▼ B*Articolo 31***Modelli di certificati sanitari e dichiarazioni per l'importazione e il transito**

Le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all'importazione o al transito nell'Unione sono accompagnate da certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui all'allegato XV del presente regolamento, al punto d'ingresso nell'Unione dove vengono effettuati i controlli veterinari conformemente alla direttiva 97/78/CE.

CAPO IX

CONTROLLI UFFICIALI*Articolo 32***Controlli ufficiali**

1. L'autorità competente prende le misure necessarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 per controllare l'intera catena di raccolta, trasporto, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.

Tali misure sono applicate secondo i principi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 relativi ai controlli ufficiali.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 includono il controllo del mantenimento dei registri e dei altri documenti prescritti dal presente regolamento.

▼B

3. L'autorità competente effettua i seguenti controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato XVI del presente regolamento:

- a) controlli ufficiali negli impianti di trasformazione di cui al capo I;
- b) controlli ufficiali di altre attività che comportano la manipolazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati conformemente al capo III, sezioni da 1 a 9.

4. L'autorità competente effettua i controlli dei sigilli applicati alle partite di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati.

Qualora l'autorità competente apponga un sigillo a una partita destinata al trasporto, ne informa l'autorità omologa del luogo di destinazione.

5. L'autorità competente redige gli elenchi degli stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, conformemente al formato di cui all'allegato XVI, capo II del presente regolamento.

6. Su presentazione di una domanda da parte di un operatore l'autorità competente dello Stato decide di accettare o rifiutare taluni materiali di categoria 1, materiali di categoria 2 e farine di carne e ossa o grassi animali derivati da materiali di categoria 1 e 2, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata in una delle lingue ufficiali dell'autorità competente di tale Stato membro.

▼M16

7. Gli operatori presentano le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 6 conformemente al formato standard stabilito nell'allegato XVI, capo III, sezione 10, del presente regolamento, attraverso il sistema TRACES.

▼B*Articolo 33***Riconoscimento di impianti e stabilimenti dopo la concessione di un riconoscimento temporaneo**

1. Se un impianto o stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiali di categoria 3 viene successivamente autorizzato temporaneamente a trasformare materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, tale impianto o stabilimento non può riavviare la trasformazione di materiali di categoria 3 senza prima ottenere il riconoscimento da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 44 del suddetto regolamento.

▼B

2. Se un impianto o stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiali di categoria 2 viene successivamente autorizzato temporaneamente a trasformare materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, tale impianto o stabilimento non può riavviare la trasformazione di materiali di categoria 2 senza prima ottenere il riconoscimento da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 44 del suddetto regolamento.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 34***Restrizioni dell'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per motivi di salute pubblica e animale**

L'autorità competente non vieta né limita l'immissione sul mercato dei seguenti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per motivi di tutela della salute pubblica o animale diversi da quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1069/2009 e il presente regolamento:

- a) proteine animali trasformate e altri prodotti derivati di cui all'allegato X, capo II del presente regolamento;
- b) alimenti per animali da compagnia e altri prodotti derivati di cui all'allegato XIII del presente regolamento;
- c) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati importati o in transito nell'Unione di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

*Articolo 35***Abrogazione**

1. Sono abrogati i seguenti atti:

- a) regolamento (CE) n. 811/2003;
- b) decisione 2003/322/CE;
- c) decisione 2003/324/CE;
- d) regolamento (CE) n. 878/2004;
- e) decisione 2004/407/CE;
- f) regolamento (CE) n. 79/2005;
- g) regolamento (CE) n. 92/2005;
- h) regolamento (CE) n. 181/2006;
- i) regolamento (CE) n. 197/2006;
- j) regolamento (CE) n. 1192/2006;
- k) regolamento (CE) n. 2007/2006.

2. I riferimenti agli atti abrogati s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

▼ B*Articolo 36***Misure transitorie**

1. Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2011 gli operatori possono immettere sul mercato fertilizzanti organici e ammendanti prodotti prima del 4 marzo 2011 a norma dei regolamenti (CE) nn. 1774/2002 e 181/2006:

- a) purché siano stati prodotti da:
 - i) farine di carne e ossa derivati da materiali di categoria 2;
 - ii) proteine animali trasformate;
- b) anche se non sono stati miscelati con un componente per escludere l'uso successivo della miscela come mangime.

2. Per un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2012 le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnati da un certificato sanitario, una dichiarazione o un documento commerciale, compilato e firmato conformemente al modello appropriato di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato X, continuano ad essere ammessi all'importazione nell'Unione a condizione che tali certificati, dichiarazioni o documenti siano stati compilati e firmati prima del 30 novembre 2011.

▼ M9

▼ B*Articolo 37*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I***DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «**animali da pelliccia**»: animali detenuti o allevati per la produzione di pellicce e non destinati al consumo umano;
2. «**sangue**»: sangue fresco intero;
3. «**materie prime per mangimi**»: materie prime per mangimi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, di origine animale, comprendenti proteine animali trasformate, prodotti sanguigni, grassi fusi, prodotti a base di uova, olio di pesce, derivati lipidici, collagene, gelatina e proteine idrolizzate, fosfato bicalcico, fosfato tricalcico, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro e fanghi di centrifugazione o di separazione;
4. «**prodotti sanguigni**»: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, ad esclusione delle farine di sangue; si tratta, fra l'altro, di plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/-congelati/liquidi o componenti o miscele di tali prodotti;
5. «**proteine animali trasformate**»: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, del presente regolamento (incluse le farine di sangue e di pesce), in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; tuttavia non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro, i fanghi di centrifugazione o di separazione, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;
6. «**farina di sangue**»: proteine animali trasformate ottenute dal trattamento termico del sangue o dei componenti del sangue conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1;

▼M11

7. «**farina di pesce**»: proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e le stelle marine della specie *Asterias rubens*, che vengono raccolte in una zona di produzione di molluschi;

▼B

8. «**grassi fusi**»: grassi derivati dalla trasformazione di:
 - a) sottoprodotti di origine animale; oppure
 - b) prodotti destinati al consumo umano che un operatore ha destinato a altri scopi;

▼M11

9. «**olio di pesce**»: olio derivato dalla trasformazione di animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE, e le stelle marine della specie *Asterias rubens*, che vengono

⁽¹⁾ Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

▼ M11

raccolte in una zona di produzione di molluschi, od olio ottenuto dalla trasformazione di pesce per il consumo umano che un operatore ha destinato a fini diversi dal consumo umano;

▼ B

10. «**sottoprodotti apicoli**»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano;
11. «**collagene**»: prodotti a base di proteine ottenuti da pelli, ossa e tendini di animali;
12. «**gelatina**»: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali;
13. «**ciccioli**»: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;
14. «**proteine idrolizzate**»: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;
15. «**acque bianche**»: una miscela di latte, prodotti a base di latte o prodotti derivati con acqua che è raccolta durante il risciacquo di apparecchiature e attrezzi per i prodotti lattieri, inclusi i contenitori utilizzati per i prodotti lattieri, prima della pulizia e della disinfezione.
16. «**alimenti in conserva per animali da compagnia**»: alimenti per animali da compagnia sottoposti a trattamento termico e condizionati in recipienti ermeticamente chiusi;
17. «**articoli da masticare**»: prodotti destinati ad essere masticati da animali da compagnia ed elaborati a partire da pelli di ungulati non conciate o da altre materie di origine animale;
18. «**interiora aromatizzanti**»: prodotti derivati liquidi o disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia;

▼ M4

19. «**alimenti per animali da compagnia**»: alimenti, diversi dai materiali di cui all'articolo 24, paragrafo 2, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia, e articoli da masticare costituiti da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati che
 - a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
 - b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;

▼ B

20. «**alimenti trasformati per animali da compagnia**»: alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, trasformati conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II, punto 3;
21. «**alimenti greggi per animali da compagnia**»: alimenti per animali da compagnia contenenti taluni materiali di categoria 3 che non sono stati sottoposti a trattamenti di conservazione diversi dalla refrigerazione o dal congelamento;
22. «**rifiuti di cucina e ristorazione**»: tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche;

▼ M4

23. «**residui della digestione**»: residui, comprese le frazioni liquide, risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas;

▼ B

24. «**contenuto del tubo digerente**»: contenuto del tubo digerente di mammiferi e ratiti;
25. «**derivati lipidici**»: prodotti derivati da grassi fusi che, per quanto riguarda i grassi fusi di categoria 1 o 2, sono stati trasformati conformemente all'allegato XIII, capo XI;
26. «**guano**»: un prodotto naturale raccolto dagli escrementi di pipistrelli o uccelli marini selvatici e che non è mineralizzato;
27. «**farina di carne e ossa**»: proteine animali derivate dalla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 conformemente a uno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III;
28. «**pelli trattate**»: prodotti derivati da pelli non trattate, diversi dagli articoli da masticare, che sono stati:
- essiccate;
 - salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;
 - sottoposte a salatura per almeno sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;
 - sottoposte a essiccazione per almeno 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C; oppure
 - sottoposte a un processo di conservazione diverso dalla concia;
29. «**pelli non trattate**»: tutti i tessuti cutanei e sottocutanei non sottoposti a trattamenti diversi dal sezionamento, dalla refrigerazione o dal congelamento;
30. «**piume e parti di piume non trattate**»: piume e parti di piume diverse da quelle sottoposte a trattamento mediante:
- getto di vapore; oppure
 - un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;

▼ M2

31. «**lana non trattata**»: significa lana che non è stata:
- sottoposta a lavaggio industriale;
 - ottenuta dalla concia;
 - trattata con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
 - prodotta da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposta a lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
 - prodotta da animali diversi da quelli della specie suina, destinata ad essere spedita direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposta ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - lavaggio industriale, consistente nell'immersione della lana in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;
32. «**peli non trattati**»: significa peli che non sono stati:
- sottoposti a lavaggio industriale;
 - ottenuti dalla concia;

▼ M2

- c) trattati con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
- d) prodotti da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposti a lavaggio industriale consistente nell'immersione dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
- e) prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati ad essere spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione dei peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;

▼ B

33. «**setole di suino non trattate**»: setole di suino che non sono state:
- a) sottoposte a lavaggio industriale;
 - b) ottenute dalla concia; oppure
 - c) trattate con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
34. «**articolo da esposizione**»: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a esposizioni o attività artistiche;

▼ M9

35. «**prodotto intermedio**»: un prodotto derivato:
- a) destinato a usi nell'ambito della fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici come segue:
 - i) come materiale in un processo di fabbricazione o nella produzione finale di un prodotto finito;
 - ii) nella convalida o verifica nel corso di un processo di fabbricazione;
o
 - iii) nel controllo di qualità del prodotto finito;
 - b) le cui fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione sono state sufficientemente completate da essere considerato un prodotto derivato e da qualificare il materiale direttamente o da essere considerato un componente di un prodotto ai fini di cui alla lettera a);
 - c) che richiede comunque ulteriori fabbricazioni o trasformazioni, ad esempio la miscelazione, il rivestimento, l'assemblaggio, l'imballaggio o l'etichettatura, per renderlo adatto all'immissione sul mercato o alla messa in servizio, a seconda dei casi, come medicinale, medicinale veterinario, dispositivo medico per scopi medici e veterinari, dispositivo medico impiantabile attivo, dispositivo medico-diagnostico in vitro per scopi medici e veterinari, reagente di laboratorio o prodotto cosmetico;

▼ B

36. «**reagente di laboratorio**»: prodotto confezionato, pronto all'uso, contenente sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e destinato al specifico uso di laboratorio, da solo o in combinazione con altre sostanze non di origine animale, come reagente o prodotto reagente, calibratore o materiale per individuare, misurare, esaminare o produrre altre sostanze;

▼ B

37. «**prodotto utilizzato per la diagnosi in vitro**»: un prodotto confezionato, pronto per l'uso, contenente un prodotto sanguigno o un altro sottoprodotto di origine animale, e utilizzato solo o in combinazione con altri prodotti come reagente, prodotto reagente, calibratore, kit o qualsiasi altro sistema, destinato all'utilizzazione in vitro per analisi di campioni di origine umana o animale, solo o principalmente al fine di diagnosticare uno stato fisiologico, uno stato di salute, una malattia o un'anomalia genetica, o per determinare la sicurezza e la compatibilità con eventuali reagenti; non include organi donati o sangue;
38. «**campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici**»: sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ai fini seguenti: esame nel contesto di attività diagnostiche o analisi per la promozione del progresso scientifico e tecnologico, nel contesto di attività educative o di ricerca;

▼ M9

39. «**campioni commerciali**»: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a studi o analisi particolari autorizzati dall'autorità competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di un processo di produzione, compresi il trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, lo sviluppo di mangimi, alimenti per animali da compagnia o prodotti derivati, o la sperimentazione di macchinari o apparecchiature;

▼ B

40. «**coincenerimento**»: il recupero o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, classificati come rifiuti, in un impianto di coincenerimento;
41. «**combustione**»: processo che comporta l'ossidazione del combustibile in modo da utilizzare il valore energetico dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, se non sono rifiuti;
42. «**incenerimento**»: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE;
43. «**residui dell'incenerimento e del coincenerimento**»: i residui di cui all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2000/76/CE, generati da impianti di incenerimento o di coincenerimento che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati;
44. «**codice colore**»: impiego sistematico dei colori conformemente all'allegato VIII, capo II, punto 1, lettera c), al fine di presentare le informazioni di cui al presente regolamento sulla superficie, o su parte della superficie, di un imballaggio, un contenitore o un veicolo, o su un'etichetta o un simbolo ad essi applicati;
45. «**operazioni intermedie**»: le operazioni diverse dall'immagazzinaggio di cui all'articolo 19, lettera b);
46. «**concia**»: processo di indurimento delle pelli mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici;
47. «**tassidermia**»: la preparazione, l'imbottitura e il montaggio di pelli di animali con un effetto realistico in modo che non siano trasmissibili rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale attraverso le pelli;
48. «**commercio**»: commercio di beni tra Stati membri conformemente all'articolo 28 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
49. «**metodi di trasformazione**»: i metodi elencati nell'allegato IV, capi III e IV;

▼ B

50. «**partita**»: unità di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi, quali l'origine dei materiali, o una serie di tali unità, se fabbricate in ordine continuo in un solo impianto e immagazzinate insieme come unità di spedizione;
51. «**recipiente ermeticamente chiuso**»: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di microrganismi;
52. «**impianto di produzione di biogas**»: impianto in cui i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati costituiscono parte del materiale sottoposto al degrado biologico in condizioni anaerobiche;
53. «**centri di raccolta**»: luoghi diversi dagli impianti di trasformazione in cui i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono raccolti per essere utilizzati come mangimi per gli animali di cui allo stesso articolo;
54. «**impianto di compostaggio**»: impianto in cui i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati costituiscono parte del materiale sottoposto al degrado biologico in condizioni aerobiche;
55. «**impianto di coincenerimento**»: qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/76/CE;
56. «**impianto di incenerimento**»: qualsiasi unità tecnica fissa o mobile e le apparecchiature dedicate al trattamento termico dei rifiuti, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE;
57. «**impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia**»: impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o interiora aromatizzanti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

▼ M9

58. «**impianto di trasformazione**»: impianto adibito alla fabbricazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, nel quale tali sottoprodotti vengono trasformati a norma dell'allegato IV e/o dell'allegato X;
59. «**substrati di coltivazione**»: materiali, compreso il terriccio, diversi dai suoli in situ, dove vengono coltivati vegetali e che sono utilizzati in modo indipendente dai suoli in situ.

▼B*ALLEGATO II***RESTRIZIONI DI IMPIEGO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE****CAPO I****Riciclaggio intraspecie di animali da pelliccia**

1. In Estonia, Finlandia e Lettonia si possono alimentare i seguenti animali da pelliccia con farine di carne e ossa o altri prodotti trasformati conformemente alle disposizioni dell'allegato IV, capo III, ottenuti da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie:

▼M1

- a) volpi (*Vulpes vulpes* e *Alopex lagopus*);

▼B

- b) cani procioni (*Nyctereutes procyonides*).

2. In Estonia e Lettonia si possono alimentare gli animali della specie visone americano (*Mustela vison*) con farina di carne e ossa o altri prodotti trasformati conformemente ai metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III, e che sono stati ottenuti da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie.

3. L'alimentazione di cui ai punti 1 e 2 avviene nelle condizioni seguenti:

- a) l'alimentazione avviene solo nelle aziende:

- i) che sono state registrate dall'autorità competente in seguito alla presentazione di una domanda corredata della documentazione comprovante che non vi sono sospetti di presenza dell'agente delle TSE nella popolazione della specie oggetto della domanda;

- ii) in cui viene applicato un appropriato sistema di sorveglianza per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali da pelliccia che include un'analisi di laboratorio periodica di campioni per la TSE;

- iii) che hanno fornito le dovute garanzie che nessun sottoprodotto di origine animale o farina di carne e ossa o altri prodotti trasformati ai sensi dell'allegato IV, capo III, e che derivano da tali animali o dalla loro progenie, possano entrare la catena alimentare umana o la catena alimentare di animali diversi dagli animali da pelliccia;

- iv) che non hanno avuto alcun contatto noto con aziende in cui è sospettato o confermato un focolaio di TSE;

- v) in cui l'operatore dell'azienda registrata garantisce che:

— le carcasse di animali da pelliccia destinate all'alimentazione di animali della stessa specie sono trattate e trasformate separatamente dalle carcasse non autorizzate per tale scopo;

— gli animali da pelliccia alimentati con farina di carne e ossa o altri prodotti trasformati ai sensi dell'allegato IV, capo III, e che derivano da animali della stessa specie, sono mantenuti separati dagli animali non alimentati con prodotti ottenuti da animali della stessa specie;

— l'azienda soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, punto 2, e all'allegato VIII, capo II, punto 2, lettera b), punto ii).

▼B

- b) l'operatore dell'azienda garantisce che la farina di carne e ossa o gli altri prodotti ottenuti da una specie e destinati all'alimentazione della stessa specie:
 - i) sono stati trasformati in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, articolo 24, paragrafo 1, lettera a), utilizzando esclusivamente i metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III, del presente regolamento;
 - ii) sono stati prodotti da animali sani abbattuti per la produzione di pellicce.
- c) nel caso di un contatto noto o sospettato con un'azienda in cui è stato confermato o è sospettato un focolaio di TSE l'operatore:
 - i) informa immediatamente l'autorità competente di tale contatto;
 - ii) cessa la spedizione di animali da pelliccia a qualsiasi destinazione senza un'autorizzazione scritta dell'autorità competente.

CAPO II**Alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee**

Le seguenti condizioni si applicano all'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, se provengono da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti:

- a) deve essere rispettato il periodo di attesa di almeno 21 giorni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) sono stati impiegati solo fertilizzanti organici e ammendanti conformi all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e all'allegato XI, capo II, del presente regolamento.

Tuttavia, tali condizioni non sono applicabili se sono stati applicati sul terreno solo i seguenti fertilizzanti organici o ammendanti:

- a) stallatico e guano;
- b) contenuto del tubo digerente, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di propagazione di malattie veterinarie gravi.

▼M8*ALLEGATO III***SMALTIMENTO, RECUPERO E USO COME COMBUSTIBILE****▼B**

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI APPLICABILI ALL'INCENERIMENTO E AL COINCENERIMENTO*Sezione I***Condizioni generali**

1. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni igieniche negli impianti sotto il loro controllo.
 - a) I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati vanno smaltiti il più presto possibile dopo il loro arrivo, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente. Essi sono immagazzinati correttamente fino allo smaltimento conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente.
 - b) Gli impianti applicano disposizioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei container e dei veicoli in un'area dedicata in cui le acque reflue sono smaltite conformemente alla normativa dell'Unione, in modo da evitare rischi di contaminazione.
 - c) Gli impianti sono ubicati su un terreno duro e ben drenato.
 - d) Gli impianti sono dotati di dispositivi appropriati di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli. A tal fine dev'essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi.
 - e) Il personale ha accesso ad adeguate strutture per l'igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi, se necessari per prevenire i rischi di contaminazione.
 - f) Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia dei locali devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.
 - g) Il controllo dell'igiene include regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni.
2. L'operatore di un impianto di incenerimento o coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo al ricevimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati per evitare, o limitare per quanto possibile, i rischi diretti per la salute umana o animale.
3. Gli animali non hanno accesso agli impianti, ai sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati in attesa di incenerimento o coincenerimento o alle ceneri risultanti dall'incenerimento o dal coincenerimento di sottoprodotti di origine animale.
4. Se l'impianto di incenerimento è situato in un allevamento di bestiame, sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) vi deve essere totale separazione fisica tra le apparecchiature di incenerimento o coincenerimento, da un lato, e il bestiame, il mangime e le lettiere, dall'altro, se necessario mediante recinzioni;

▼ B

- b) le apparecchiature devono essere dedicate esclusivamente al funzionamento dell'inceneritore e non vanno utilizzate altrove nell'allevamento o, in alternativa, pulite e disinfettate prima di un tale uso;
 - c) il personale che lavora nell'impianto deve cambiarsi gli indumenti esterni e le scarpe prima di toccare il bestiame o il mangime.
5. L'immagazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati in attesa di incenerimento o coincenerimento e delle ceneri è effettuata in contenitori coperti, correttamente identificati e, se del caso, a tenuta stagna.
6. I sottoprodotti di origine animale non inceneriti completamente vengono inceneriti nuovamente o smaltiti con altri mezzi, ad eccezione dello smaltimento mediante deposito in una discarica autorizzata, conformemente agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Sezione 2***Condizioni operative**

Gli impianti di incenerimento o coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi o a una temperatura di 1 100 °C per 0,2 secondi. La temperatura è misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di incenerimento o coincenerimento, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.

*Sezione 3***Residui dell'incenerimento e del coincenerimento**

1. I residui dell'incenerimento o del coincenerimento, nonché gli inerenti rischi, devono essere ridotti al minimo. Tali residui sono recuperati, se del caso, direttamente all'interno dell'impianto o al suo esterno conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione o smaltiti in una discarica autorizzata.
2. Il trasporto e l'immagazzinaggio intermedio di residui secchi, anche sotto forma di polvere, sono realizzati in modo tale da impedire la dispersione nell'ambiente (ad esempio, in contenitori chiusi).

*Sezione 4***Misurazione della temperatura e altri parametri**

1. Occorre adottare tecniche di monitoraggio dei parametri e delle condizioni del processo di incenerimento o coincenerimento.
2. Il riconoscimento rilasciato dall'autorità competente o le condizioni ad esso annesso specificano le prescrizioni riguardanti la misurazione della temperatura.
3. Il funzionamento delle attrezzature di monitoraggio automatiche è sottoposto a un controllo e a un test di verifica annuale.
4. I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento previste nel presente regolamento, secondo le procedure decise dall'autorità in questione.

▼B*Sezione 5***Funzionamento anomalo**

In caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomalo di un impianto di incenerimento o coincenerimento l'operatore riduce o blocca le attività appena possibile, finché non viene ripreso il normale funzionamento.

CAPO II

IMPIANTI AD ALTA CAPACITÀ DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO*Sezione 1***Condizioni di funzionamento specifiche**

Gli impianti di incenerimento o coincenerimento che trattano solo sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, che dispongono di una capacità di oltre 50 kg all'ora (impianti ad alta capacità) e la cui attività non è sottoposta al rilascio di un'autorizzazione secondo la direttiva 2000/76/CE si conformano alle seguenti condizioni.

- a) Ogni linea dell'impianto è attrezzata con almeno un bruciatore ausiliario. Il bruciatore entra in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima iniezione di aria di combustione, scende al di sotto di 850 °C o 1 100 °C, secondo il caso. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire una temperatura costante di 850 °C o di 1 100 °C, secondo il caso, durante tali operazioni e fintantoché vi siano materiali incombusti nella camera di incenerimento o coincenerimento.
- b) Quando i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono introdotti nella camera in cui l'incenerimento o il coincenerimento è effettuato con processo continuo, nell'impianto deve essere in funzione un sistema automatico per impedire l'introduzione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati all'avvio dell'impianto, finché non viene raggiunta la temperatura di 850 °C o di 1 100 °C, secondo il caso, e ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto del livello prescritto.
- c) L'operatore gestisce l'impianto di incenerimento in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3 % o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5 % del peso a secco del materiale. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento.

*Sezione 2***Acque reflue**

1. I siti degli impianti ad alta capacità, incluse le aree per l'immagazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale, sono progettati in modo da prevenire il rilascio non autorizzato e accidentale di ogni sostanza inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
2. Inoltre va prevista la possibilità di immagazzinare la fuoriuscita dall'impianto di acqua piovana contaminata oppure di acqua contaminata proveniente da traboccamento accidentale o operazioni antincendio.

All'occorrenza, l'operatore garantisce che le acque piovane e le acque reflue siano analizzate e trattate prima del rilascio.

▼B

CAPO III

IMPIANTI A BASSA CAPACITÀ DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO

Gli impianti di incenerimento o coincenerimento che trattano solo sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, che dispongono di una capacità inferiore a 50 kg all'ora o per lotto (impianti a bassa capacità) e la cui attività non è sottoposta al rilascio di un'autorizzazione secondo la direttiva 2000/76/CE:

▼M9

- a) possono essere utilizzati solo per lo smaltimento di:
- i) carcasse di animali da compagnia di cui all'articolo 8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - ii) materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), e) ed f), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9 o materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10 del detto regolamento; e
 - iii) carcasse di equidi identificati individualmente provenienti da aziende non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, o all'articolo 5 della direttiva 2009/156/CE, se autorizzati dallo Stato membro;

▼B

- b) devono essere dotati di un bruciatore ausiliario qualora siano introdotti nell'impianto a bassa capacità materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- c) hanno modalità di funzionamento che riducono i sottoprodotti di origine animale completamente in cenere.

▼M8

CAPO IV

PRESCRIZIONI GENERALI PER L'USO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DERIVATI COME COMBUSTIBILE*Sezione 1***Prescrizioni generali relative alla combustione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile**

1. Gli operatori degli impianti di combustione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni negli impianti di combustione sotto il loro controllo:
- a) i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come combustibile devono essere utilizzati a tale scopo quanto prima o immagazzinati in condizioni di sicurezza fino al loro uso;
 - b) gli impianti di combustione devono applicare misure appropriate per garantire che la pulizia e la disinfezione dei container e dei veicoli siano effettuate in un'area dedicata dei loro locali da cui le acque reflue possono essere raccolte e smaltite conformemente alla legislazione dell'Unione, in modo da evitare rischi di contaminazione dell'ambiente.

In deroga alle prescrizioni di cui al primo comma, i container e i veicoli utilizzati per il trasporto di grassi fusi possono essere puliti e disinfettati presso l'impianto di carico o qualsiasi altro impianto riconosciuto o registrato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;

- c) gli impianti di combustione devono essere ubicati su un terreno duro e ben drenato;

▼M8

- d) gli impianti di combustione devono applicare misure appropriate di protezione contro gli organismi nocivi. A tal fine deve essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi;
 - e) il personale deve avere accesso ad adeguate strutture per l'igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi, se necessari per prevenire i rischi di contaminazione delle attrezzature per la manipolazione degli animali d'allevamento o degli alimenti per tali animali;
 - f) per tutte le parti dell'impianto di combustione devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia e disinfezione. Per la pulizia devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti;
 - g) il controllo dell'igiene deve comprendere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni;
 - h) se si utilizzano grassi fusi come combustibile in motori fissi a combustione interna situati in impianti di trasformazione di alimenti o mangimi riconosciuti o registrati, la trasformazione degli alimenti o dei mangimi nello stesso sito deve avvenire in condizioni di assoluta separazione.
2. Gli operatori degli impianti di combustione adottano tutte le precauzioni necessarie riguardo al ricevimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati per evitare o limitare per quanto possibile i rischi per la salute umana o degli animali e per l'ambiente.
3. Gli animali non possono avere accesso all'impianto di combustione né ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati in attesa della combustione o alle ceneri risultanti dalla combustione.
4. Se l'impianto di combustione è ubicato in un'azienda che detiene animali appartenenti a specie da produzione alimentare:
- a) vi deve essere totale separazione fisica tra le apparecchiature di combustione e gli animali, compresi i mangimi e le lettiere;
 - b) le apparecchiature devono essere dedicate esclusivamente al funzionamento dell'impianto di combustione e non vanno utilizzate altrove nell'azienda tranne qualora siano state pulite e disinfettate efficacemente prima di tale uso;
 - c) il personale che lavora nell'impianto di combustione deve cambiarsi gli indumenti esterni e le scarpe e adottare misure di igiene personale prima di manipolare gli animali in questa o in qualsiasi altra azienda, i mangimi o il materiale da lettiera.
5. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati in attesa della combustione come combustibili e i residui della combustione devono essere immagazzinati in un'area dedicata chiusa e coperta o in contenitori coperti e a tenuta stagna.
6. La combustione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati è effettuata in condizioni che evitano la contaminazione incrociata del mangime.

▼M8*Sezione 2***Condizioni di funzionamento degli impianti di combustione**

1. Gli impianti di combustione devono essere progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in modo che, anche nelle condizioni più sfavorevoli, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano trattati per almeno 2 secondi a una temperatura di 850 °C o per almeno 0,2 secondi a una temperatura di 1 100 °C.
2. I gas prodotti dal processo sono portati, in modo controllato e omogeneo, per 2 secondi ad una temperatura di 850 °C o per 0,2 secondi ad una temperatura di 1 100 °C.

La temperatura deve essere misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.

3. Per monitorare i parametri e le condizioni del processo di combustione sono utilizzate tecniche automatizzate.
4. I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati automaticamente e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento autorizzate di cui ai punti 1 e 2, secondo le procedure decise dall'autorità pertinente.
5. L'operatore di un impianto di combustione assicura che il combustibile sia bruciato in modo tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3 % o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5 % del peso a secco del materiale.

*Sezione 3***Residui della combustione**

1. La quantità e la nocività dei residui della combustione sono ridotte al minimo. Tali residui devono essere recuperati o, qualora ciò non sia opportuno, smaltiti o utilizzati in conformità alla legislazione pertinente dell'Unione.
2. Il trasporto e l'immagazzinaggio intermedio di residui secchi, anche sotto forma di polveri, sono realizzati in contenitori chiusi o in un altro modo che impedisca la dispersione nell'ambiente.

*Sezione 4***Guasto o condizioni di funzionamento anomale**

1. L'impianto di combustione è dotato di dispositivi che bloccano automaticamente le attività in caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomale finché non viene ripreso il normale funzionamento.
2. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non interamente bruciati devono essere sottoposti a una nuova combustione o smaltiti mediante i mezzi di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad eccezione dello smaltimento in una discarica autorizzata.

▼M8

CAPO V

**TIPI DI IMPIANTI E DI COMBUSTIBILI CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATI PER LA COMBUSTIONE E PRESCRIZIONI
SPECIFICHE PER DETERMINATI TIPI DI IMPIANTI**

A. Motori fissi a combustione interna

1. Materie prime:

per questo processo si può utilizzare la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale di qualsiasi categoria purché soddisfi le seguenti condizioni:

a) se non viene utilizzato olio di pesce o grasso fuso prodotto a norma dell'allegato III, sezioni VIII o XII, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004, la parte grassa derivata da sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:

i) nel caso della parte grassa di materiali di categoria 1 e 2, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III.

Se tale grasso è trasportato dall'impianto di trasformazione per essere destinato alla combustione diretta immediata mediante un sistema di convoglio chiuso che non può essere aggirato, e a condizione che tale sistema sia stato autorizzato dall'autorità competente, la marcatura permanente con trieptanoato di glicerina (GHT) di cui all'allegato VIII, capo V, punto 1, non è richiesta;

ii) nel caso della parte grassa di materiali di categoria 3, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 di cui all'allegato IV, capo III;

iii) nel caso di materiali ottenuti da pesci, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III;

b) la parte grassa deve essere separata dalle proteine e nel caso di grasso proveniente da ruminanti destinato alla combustione in un altro impianto, vanno rimosse le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso.

2. Metodologia:

la combustione di grasso animale come combustibile in un motore fisso a combustione interna è effettuata nel seguente modo:

a) le parti grasse di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere bruciate:

i) alle condizioni previste nel capo IV, sezione 2, punto 1; oppure

ii) utilizzando parametri di processo che consentano di conseguire un risultato equivalente a quello delle condizioni di cui al punto i) e che siano autorizzati dall'autorità competente;

b) non è consentita la combustione di materiale di origine animale diverso dal grasso animale;

▼M8

- c) il grasso animale derivato da materiali di categoria 1 o 2 che è stato sottoposto a combustione in locali riconosciuti o registrati in conformità ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 183/2005 o in luoghi pubblici deve essere stato trasformato con il metodo di trasformazione 1 di cui all'allegato IV, capo III;
- d) la combustione di grasso animale deve essere effettuata conformemente alla legislazione dell'Unione per la tutela dell'ambiente, tenendo conto in particolare delle norme e delle prescrizioni di tale legislazione come pure delle prescrizioni riguardanti le migliori tecniche disponibili per il controllo e il monitoraggio delle emissioni.

3. Condizioni di funzionamento:

in deroga alle prescrizioni di cui al capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma, le prescrizioni basate su altri parametri di processo che garantiscono un risultato ambientale equivalente possono essere autorizzate dall'autorità competente responsabile per le questioni ambientali.

B. Impianti di combustione in azienda nei quali è utilizzato come combustibile il letame di pollame

1. Tipo di impianto:

impianto di combustione in azienda avente una potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW.

2. Materie prime e campo di applicazione:

esclusivamente letame di pollame (stallatico) non trasformato, quale menzionato all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, che deve essere utilizzato come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 3 a 5.

Negli impianti di combustione in azienda di cui al punto 1 non è autorizzato l'uso come combustibile di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati né di letame di altre specie o generato al di fuori dell'azienda.

3. Prescrizioni specifiche per il letame di pollame utilizzato come combustibile:

a) il letame deve essere conservato in modo sicuro in una zona di immagazzinaggio chiusa per ridurre al minimo la necessità di ulteriori manipolazioni e per evitare la contaminazione incrociata con altre zone di un'azienda che detiene animali appartenenti a specie da produzione alimentare;

b) l'impianto di combustione in azienda deve essere dotato di:

i) un sistema automatico di gestione del combustibile per immettere il combustibile direttamente nella camera di combustione senza ulteriori manipolazioni;

ii) un bruciatore ausiliario che deve essere utilizzato durante le operazioni di avvio e di arresto per garantire che le prescrizioni relative alla temperatura di cui al capo IV, sezione 2, punto 2, siano soddisfatte in qualsiasi momento durante tali operazioni e fintantoché vi siano materiali incombusti nella camera di combustione.

▼M8

4. Valori limite di emissione e prescrizioni in materia di monitoraggio:

- a) le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto (vale a dire la somma di monossido di azoto e di diossido di azoto, espressi in diossido di azoto) e particolato non superano i seguenti valori limite di emissione espressi in mg/Nm³ ad una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e ad un tenore di ossigeno dell'11 %, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi:

Inquinante	Valore limite di emissione in mg/Nm ³
anidride solforosa	50
ossidi di azoto (come NO ₂)	200
particolato	10

- b) l'operatore dell'impianto di combustione in azienda effettua almeno misurazioni annuali dell'anidride solforosa, degli ossidi di azoto e del particolato.

In alternativa alle misurazioni di cui al primo comma, per determinare le emissioni di anidride solforosa possono essere utilizzate altre procedure, verificate ed approvate dall'autorità competente.

Il monitoraggio è effettuato da o per conto dell'operatore conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente;

- c) tutti i risultati sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione;
- d) per gli impianti di combustione in azienda che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il funzionamento effettivo di tale dispositivo è monitorato in modo continuativo e i risultati vengono registrati;
- e) in caso di mancata conformità ai valori limite di emissione di cui alla lettera a) o qualora un impianto di combustione in azienda non soddisfi le prescrizioni di cui al capo IV, sezione 2, punto 1, gli operatori informano immediatamente l'autorità competente e adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Se la conformità non può essere ripristinata, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'impianto e ne revoca il riconoscimento.

5. Modifiche di funzionamento e guasti:

- a) l'operatore notifica all'autorità competente qualsiasi modifica prevista dell'impianto di combustione in azienda che possa modificare le sue emissioni almeno un mese prima della data in cui avviene la modifica;
- b) l'operatore adotta le misure necessarie per garantire che i periodi di avvio e di arresto dell'impianto di combustione in azienda e di eventuale malfunzionamento siano della durata più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di abbattimento secondario, l'operatore informa immediatamente l'autorità competente.

▼ M14

C. Impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B

1. Tipo di impianto:

impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW.

2. Materie prime:

esclusivamente letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B, che deve essere utilizzato come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui al punto 3.

Negli impianti di combustione di cui al punto 1 non è autorizzato l'uso come combustibile di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. Il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B generato al di fuori dell'azienda non deve entrare in contatto con gli animali d'allevamento.

3. Metodologia:

gli impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B rispettano le prescrizioni di cui alla lettera B, punti 3, 4 e 5.

4. Deroga e periodo transitorio:

l'autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può:

- a) in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto ii), concedere agli impianti di combustione in funzione al 2 agosto 2017 un ulteriore termine massimo di 6 anni per ottemperare all'allegato III, capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma, del presente regolamento;
- b) in deroga alla lettera B, punto 4, autorizzare le emissioni di particolato inferiori o uguali a 50 mg/m³, purché la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione non superi 5 MW;
- c) in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto i), autorizzare l'immissione manuale di letame equino come combustibile nella camera di combustione quando la potenza termica nominale totale non supera 0,5 MW.

*ALLEGATO IV***TRASFORMAZIONE****CAPO I****PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E A TALUNI ALTRI IMPIANTI E STABILIMENTI***Sezione 1***Condizioni generali**

1. Gli impianti di trasformazione rispettano le seguenti prescrizioni riguardanti la trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione o i metodi di trasformazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009:

a) gli impianti di trasformazione non vanno situati nello stesso sito di macelli o di altri stabilimenti riconosciuti o registrati a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quando i rischi per la salute pubblica e animale risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale che provengono da tali macelli o altri stabilimenti sono attenuati mediante l'applicazione delle seguenti condizioni:

i) l'impianto di trasformazione è fisicamente separato dal macello o dall'altro stabilimento, se del caso ubicando l'impianto di lavorazione in un edificio completamente separato dal macello o dall'altro stabilimento;

ii) sono messi in opera i seguenti accorgimenti nell'impianto di trasformazione:

— è installato un sistema di convoglio che collega l'impianto di trasformazione al macello o all'altro stabilimento che non può essere aggirato,

— sia l'impianto di trasformazione che il macello o altro stabilimento dispongono di entrate, zone di ricevimento, attrezzature ed uscite distinte;

iii) vengono prese misure per prevenire la propagazione dei rischi mediante le attività del personale dell'impianto di trasformazione e del macello o altro stabilimento;

iv) è vietato l'accesso all'impianto di trasformazione a persone non autorizzate o ad animali.

In deroga ai punti da i) a iv), nel caso degli impianti di trasformazione che lavorano materiali di categoria 3, l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle stabilite nei punti suddetti, miranti ad attenuare i rischi per la salute pubblica e animale, inclusi quelli connessi alla lavorazione di materiali di categoria 3, derivanti dagli stabilimenti esterni riconosciuti o registrati a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004.

In caso di applicazione della deroga da parte delle loro autorità competenti, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009;

▼B

- b) l'impianto di trasformazione dispone di una zona «pulita» e di una zona «sporca», adeguatamente separate. La zona sporca comprende una parte coperta per il ricevimento dei sottoprodotti di origine animale ed è costruita in modo da poter essere facilmente pulita e disinfettata. I pavimenti vanno concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;
 - c) l'impianto di trasformazione dispone servizi adeguati per il personale, tra cui gabinetti, spogliatoi e lavabi;
 - d) l'impianto di trasformazione dispone di una capacità di produzione di acqua calda e di vapore sufficiente per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale;
 - e) la zona sporca è munita, se del caso, di un impianto di compressione dei sottoprodotti di origine animale e di dispositivi di carico dei sottoprodotti compressi nell'unità di trasformazione;
 - f) nel caso in cui sia necessario un trattamento termico, gli impianti devono essere attrezzati di:
 - i) dispositivi di misurazione e di controllo della temperatura nel tempo e, se applicabile al metodo di trasformazione, della pressione nei punti critici;
 - ii) dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni in modo che essi siano accessibili ai fini delle ispezioni e dei controlli ufficiali;
 - iii) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente;
 - g) per prevenire la ricontaminazione del prodotto derivato mediante l'introduzione di sottoprodotti di origine animale, deve esistere una netta separazione tra la zona dell'impianto in cui i materiali destinati alla trasformazione vengono scaricati e le zone riservate alla trasformazione del prodotto e all'immagazzinaggio del prodotto trasformato.
2. L'impianto di trasformazione è munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori o recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale, nonché dei mezzi di trasporto diversi dalle navi.
 3. Adeguate strutture sono previste per la disinfezione delle ruote dei veicoli e di altre parti dei veicoli in uscita dalla zona sporca dell'impianto di trasformazione.
 4. Tutti gli impianti di trasformazione dispongono di un sistema di smaltimento delle acque reflue conforme alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente in base alla legislazione dell'Unione.
 5. L'impianto di trasformazione dispone di un laboratorio proprio o ricorre ai servizi di un laboratorio esterno. Il laboratorio è attrezzato per l'esecuzione delle analisi necessarie ed è riconosciuto dall'autorità competente in base alla valutazione della capacità del laboratorio di effettuare tali analisi. Il laboratorio è inoltre accreditato in base a norme riconosciute a livello internazionale oppure è sottoposto a controlli periodici da parte dell'autorità competente al fine di valutare la capacità del laboratorio di effettuare le analisi necessarie.

▼B

6. Se in base alla valutazione dei rischi la quantità di prodotti trattati rende necessaria la presenza regolare o permanente dell'autorità competente, l'impianto di trasformazione dispone di un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio d'ispezione.

*Sezione 2***Trattamento delle acque reflue**

1. Gli impianti che trasformano materiali di categoria 1 e gli altri locali in cui vengono rimossi materiali specifici a rischio, i macelli e gli impianti di trasformazione che trasformano materiali di categoria 2 applicano un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere i materiali di origine animale nella fase iniziale del trattamento delle acque reflue.

L'attrezzatura utilizzata nel processo di pretrattamento consta di sifoni intercettatori o vagli di scolo con aperture dei pori o maglie di non oltre 6 mm nell'estremità a valle del processo oppure di sistemi equivalenti che consentono il passaggio delle sole particelle solide presenti nelle acque reflue che non superino i 6 mm.

2. Le acque reflue dei locali di cui al paragrafo 1 subiscono il processo di pretrattamento in modo che tutte le acque reflue siano state filtrate attraverso il processo prima di essere scaricate dai locali. Non è ammissibile ricorrere a tritramento, macerazione o ad altre trasformazioni o applicazioni di pressione che potrebbero facilitare il passaggio di materiali di origine animale solidi attraverso i dispositivi del processo di pretrattamento.
3. Tutti i materiali di origine animale trattenuti nel processo di pretrattamento effettuato nei locali di cui al paragrafo 1 sono raccolti e trasportati, a seconda dei casi, come materiali di categoria 1 o 2 e smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.
4. Le acque reflue che sono state sottoposte al processo di pretrattamento in loco di cui al paragrafo 1 e le acque reflue provenienti da altri siti che trattano o trasformano sottoprodotti di origine animale sono trattate a norma della legislazione dell'Unione e non sono soggette a restrizioni ai sensi al presente regolamento.
5. Oltre alle prescrizioni di cui al paragrafo 4, l'autorità competente può imporre agli operatori di trattare le acque reflue provenienti dal settore sporco dell'impianto di trasformazione o da impianti o stabilimenti che effettuano operazioni intermedie o immagazzinano materiali di categoria 1 o 2, in modo da garantire l'attenuazione del rischio patogeno.
6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, è vietato lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, inclusi sangue e latte, o prodotti derivati nel flusso delle acque reflue.

Tuttavia, i materiali di categoria 3 che constano di fanghi di centrifugazione o di separazione possono essere smaltiti nel flusso delle acque reflue a condizione che siano stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte III.

*Sezione 3***Prescrizioni specifiche applicabili alla trasformazione dei materiali di categoria 1 e 2**

La struttura degli impianti di trasformazione che trattano materiali di categoria 1 e 2 garantisce la totale separazione dei materiali di categoria 1 dai materiali di categoria 2, a partire dal ricevimento delle materie prime sino alla spedizione del prodotto trasformato, tranne nel caso in cui una miscela di materiali di categoria 1 e 2 non sia trasformata come materiale di categoria 1.

▼B*Sezione 4***Prescrizioni specifiche applicabili alla trasformazione di materiali di categoria 3**

Oltre alle condizioni generali di cui alla sezione 1, si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Gli impianti di trasformazione di materiali di categoria 3 non possono essere ubicati nello stesso sito degli impianti di trasformazione di materiali di categoria 1 o 2, salvo i casi in cui siano situati in un edificio completamente separato.
2. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare la trasformazione di materiali di categoria 3 in un sito in cui vengono trattati o trasformati materiali di categoria 1 o 2 se si previene la contaminazione incrociata mediante:
 - a) la struttura del sito, in particolare le disposizioni per il ricevimento e l'ulteriore trattamento delle materie prime;
 - b) la struttura e la gestione delle attrezzature utilizzate per la trasformazione, incluse la struttura e la gestione di linee di trasformazione separate o di procedure di pulizia che escludono la propagazione di eventuali rischi per la salute pubblica e animale; e
 - c) la struttura e la gestione delle aree per l'immagazzinaggio temporaneo dei prodotti finali.
3. Gli impianti di trasformazione di materiale di categoria 3 dispongono di un'installazione che consente di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da imballaggio o pezzi di metallo nei sottoprodotti di origine animale o nei prodotti derivati destinati ai mangimi. Tali corpi estranei vengono rimossi prima o durante la trasformazione.

CAPO II

PRESCRIZIONI APPLICABILI ALL'IGIENE E ALLA TRASFORMAZIONE*Sezione 1***Prescrizioni generali in materia di igiene**

Oltre alle prescrizioni generali in materia di igiene di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli impianti di trasformazione applicano un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi che predispone la tutela contro organismi nocivi quali insetti, roditori e volatili, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) del suddetto regolamento.

*Sezione 2***Prescrizioni generali in materia di trasformazione**

1. Occorre impiegare dispositivi di misurazione e registrazione correttamente tarati per sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È necessario conservare i registri attestanti le date di taratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione.
2. Il materiale che non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (a seguito, ad esempio, dello scarico di materiale in fase d'avvio del processo o di perdite dagli apparecchi riscaldanti) deve essere reintrodotta all'inizio del circuito di trattamento termico, raccolto e sottoposto a nuova trasformazione oppure smaltito conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Sezione 3***Metodi di trasformazione dei materiali di categoria 1 e di categoria 2**

Se l'autorità competente non richiede l'applicazione della sterilizzazione sotto pressione (metodo 1), i materiali di categoria 1 e di categoria 2 sono trasformati conformemente ai metodi 2, 3, 4 o 5 di cui al capo III.

▼B*Sezione 4***Trasformazione di materiali di categoria 3**

1. I punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione includono per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui al capo III:
 - a) la dimensione delle particelle di materia prima;
 - b) la temperatura raggiunta nel corso del processo di trattamento termico;
 - c) la pressione, se applicata alla materia prima;
 - d) la durata del processo di trattamento termico o la frequenza di ricarica del sistema continuo. Per ciascun punto critico di controllo applicabile vengono specificate norme minime di trattamento.
2. Nel caso dei trattamenti chimici autorizzati dall'autorità competente come metodo di trasformazione 7 in conformità del capo III, lettera G, i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti chimici applicati includono la regolazione pH raggiunta.
3. Le registrazioni che dimostrano il rispetto dei valori minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo vengono conservate per almeno due anni.
4. I materiali di categoria 3 sono trasformati conformemente ai metodi da 1 a 5 e 7 oppure, nel caso di materiali provenienti da animali acquatici, conformemente ai metodi da 1 a 7 di cui al capo III.

CAPO III**METODI DI TRASFORMAZIONE STANDARD****A. Metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione)****Riduzione**

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare sono superiori a 50 millimetri, i sottoprodotti di origine animale sono ridotti utilizzando un'adeguata attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 50 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura è controllata quotidianamente e le sue condizioni sono annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 50 millimetri il processo viene arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Durata, temperatura e pressione

2. I sottoprodotti di origine animale con particelle di dimensione pari o inferiore a 50 millimetri sono scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 133 °C per almeno 20 minuti ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar. La pressione è prodotta mediante l'evacuazione di tutta l'aria nella camera di sterilizzazione e la sostituzione dell'aria con vapore («vapore saturo»); il procedimento termico può essere applicato quale trattamento unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione.

▼B

3. La trasformazione può essere effettuata con sistema continuo o discontinuo.

B. Metodo di trasformazione 2**Riduzione**

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare sono superiori a 150 millimetri, i sottoprodotti di origine animale sono ridotti utilizzando un'adeguata attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 150 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura è controllata quotidianamente e le sue condizioni sono annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 150 millimetri il processo viene arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Durata, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale sono scaldati in modo da garantire che la temperatura al centro della massa sia portata a oltre 100 °C per almeno 125 minuti, a oltre 110 °C per almeno 120 minuti e infine a oltre 120 °C per almeno 50 minuti.

Le temperature al centro della massa possono essere raggiunte consecutivamente o mediante una combinazione dei periodi di tempo indicati.

3. La trasformazione è eseguita con un sistema discontinuo.

C. Metodo di trasformazione 3**Riduzione**

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare sono superiori a 30 millimetri, i sottoprodotti di origine animale sono ridotti utilizzando un'adeguata attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 30 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura è controllata quotidianamente e le sue condizioni sono annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 30 millimetri il processo viene arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Durata, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale sono scaldati in modo da garantire che la temperatura al centro della massa sia portata a oltre 100 °C per almeno 95 minuti, a oltre 110 °C per almeno 55 minuti e infine a oltre di 120 °C per almeno 13 minuti.

Le temperature al centro della massa possono essere raggiunte consecutivamente o mediante una combinazione dei periodi di tempo indicati.

3. La trasformazione può essere effettuata con sistema continuo o discontinuo.

D. Metodo di trasformazione 4**Riduzione**

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare sono superiori a 30 millimetri, i sottoprodotti di origine animale sono ridotti utilizzando un'adeguata attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 30 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura è controllata quotidianamente e le sue condizioni sono annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 30 millimetri il processo viene arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

▼B

Durata, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale sono posti in un recipiente in cui è stato aggiunto grasso e scaldati in modo da garantire che la temperatura al centro della massa sia portata a oltre 100 °C per almeno 16 minuti, a oltre 110 °C per almeno 13 minuti, a oltre 120 °C per almeno 8 minuti e infine a oltre 130 °C per almeno 3 minuti.

Le temperature al centro della massa possono essere raggiunte consecutivamente o mediante una combinazione dei periodi di tempo indicati.

3. La trasformazione può essere effettuata con sistema continuo o discontinuo.

E. Metodo di trasformazione 5

Riduzione

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare sono superiori a 20 millimetri, i sottoprodotti di origine animale sono ridotti utilizzando un'ideale attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 20 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura è controllata quotidianamente e le sue condizioni sono annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 20 millimetri il processo viene arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Durata, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati sino a coagulazione degli stessi e quindi pressati per eliminare grasso e acqua dal materiale proteinico. Quest'ultimo deve poi essere scaldato portando la temperatura al centro della massa a più di 80 °C per almeno 120 minuti e a più di 100 °C per almeno 60 minuti.

Le temperature al centro della massa possono essere raggiunte consecutivamente o mediante una combinazione dei periodi di tempo indicati.

3. La trasformazione può essere effettuata con sistema continuo o discontinuo.

F. Metodo di trasformazione 6 (solo per i sottoprodotti di origine animale di categoria 3 provenienti da animali acquatici o invertebrati acquatici)

Riduzione

1. I sottoprodotti di origine animale sono ridotti in modo che la dimensione delle particelle non sia superiore a:
 - a) 50 millimetri nel caso del trattamento termico di cui al punto 2, lettera a); oppure
 - b) 30 millimetri nel caso del trattamento termico di cui al punto 2, lettera b);

Essi sono poi mescolati con acido formico per ridurre e mantenere il pH a 4,0 o meno. La miscela deve essere immagazzinata per almeno 24 ore in attesa del trattamento successivo.

Durata, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione, la miscela viene scaldata in modo da:
 - a) portare la temperatura al centro della massa ad almeno 90 °C per almeno 60 minuti; oppure

▼B

- b) portare la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti.

Se è utilizzato un sistema continuo, la progressione del prodotto nel convertitore termico deve essere controllata mediante comandi meccanici che ne limitino lo spostamento in modo che alla fine dell'operazione di trattamento termico il prodotto sia stato sottoposto ad un ciclo sufficiente dal punto di vista del tempo e della temperatura.

3. La trasformazione può essere effettuata con sistema continuo o discontinuo.

G. Metodo di trasformazione 7

1. Ogni metodo di trasformazione autorizzato dall'autorità competente per il quale è stato dimostrato dall'operatore a tale autorità:

- a) l'identificazione dei rischi pertinenti nella materia prima, tenendo conto dell'origine del materiale e dei rischi potenziali viste le condizioni sanitarie degli animali nello Stato membro, dell'area o della zona in cui il metodo sarà impiegato;

- b) la capacità del metodo di trasformazione di ridurre tali rischi a un livello significativo per la salute pubblica e animale;

- c) il campionamento del prodotto finale su base giornaliera per un periodo di 30 giorni di produzione in conformità dei seguenti standard microbiologici:

- i) campioni di materiale prelevati direttamente dopo il trattamento termico:

assenza di *Clostridium perfringens* in 1 g di prodotto

- ii) campioni di materiale prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinaggio:

Salmonella: assenza in 25 g; n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2; m = 10; M = 300 in 1 g

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

2. I dati relativi ai punti critici di controllo sulla base dei quali ogni impianto di trasformazione opera nel rispetto delle norme microbiologiche devono essere registrati e conservati in modo da consentire all'operatore e all'autorità competente di vigilare sul funzionamento dell'impianto di trasformazione. I dati da registrare e controllare devono includere le dimensioni delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, l'andamento della pressione, la frequenza di ricarica di materie prime e la frequenza di riciclo dei grassi.

▼B

3. In deroga al punto 1 l'autorità competente può autorizzare l'uso di metodi di trasformazione che sono stati autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato V, capo III.
4. L'autorità competente sospende in modo permanente o temporaneo l'applicazione dei metodi di trasformazione di cui ai punti 1 e 3 se vengono in suo possesso prove che siano cambiate sostanzialmente una qualunque delle condizioni specificate al punto 1, lettera a) o b).
5. L'autorità competente trasmette all'autorità competente di un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultima, le informazioni a sua disposizione riguardanti i punti 1 e 2 in relazione ad un metodo di trasformazione autorizzato.

CAPO IV

METODI DI TRASFORMAZIONE ALTERNATIVI*Sezione 1***Disposizioni generali****▼M1**

1. I materiali risultanti dalla trasformazione dei materiali delle categorie 1 e 2 sono marcati in modo permanente conformemente alle prescrizioni applicabili alla marcatura di taluni prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo V.

Tale marcatura non è tuttavia richiesta per i seguenti materiali di cui alla sezione 2:

- a) biodiesel prodotto conformemente alla lettera D;
- b) materiali idrolizzati di cui alla lettera H;
- c) miscele di letame di suini e pollame con calce viva ottenute in conformità al punto I;

▼M13

- d) combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 1 e della categoria 2 in conformità alle lettere J e L.

▼B

2. L'autorità competente trasmette all'autorità competente di un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultima, i risultati dei controlli ufficiali quando un metodo alternativo viene impiegato per la prima volta in tale Stato membro in modo da facilitare l'introduzione del nuovo metodo alternativo.

*Sezione 2***Norme di trasformazione**

A. Processo d'idrolisi alcalina

1. Materie prime

Con questo processo si possono utilizzare i sottoprodotti di origine animale di qualsiasi categoria.

▼B

2. Metodo di trasformazione

L'idrolisi alcalina è applicata in base alle seguenti norme di trasformazione:

- a) viene impiegata una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) o di idrossido di potassio (KOH) (oppure una combinazione di tali soluzioni) in una quantità che assicuri l'equivalenza molare approssimativa al peso, al tipo e alla composizione dei sottoprodotti di origine animale da digerire.

Nel caso in cui nei sottoprodotti di origine animale vi sia un'elevata percentuale di grassi che neutralizza la base, la base aggiunta è adeguata in modo da raggiungere l'equivalenza molare;

- b) i sottoprodotti di origine animale sono collocati in un recipiente in lega d'acciaio. La quantità misurata d'alcali è aggiunta in forma solida o come soluzione secondo quanto previsto dal precedente punto 1, lettera a);
- c) il contenitore viene chiuso e i sottoprodotti di origine animale e la miscela alcalina sono riscaldati a una temperatura al centro della massa di almeno 150 °C e a una pressione (assoluta) minima 4 bar per almeno:
- i) tre ore senza interruzione;
 - ii) sei ore senza interruzione nel caso di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Tuttavia, i materiali ottenuti da materiali di categoria 1 comprendenti animali abbattuti nel contesto di misure di eradicazione delle TSE e che sono ruminanti non sottoposti ai test TSE o ruminanti testati con esito negativo a norma del regolamento (CE) n. 999/2001, articolo 6, paragrafo 1, possono essere trasformati conformemente al punto 2, lettera c), punto i), della presente sezione; oppure

- iii) un'ora senza interruzione in caso di sottoprodotti di origine animale costituiti da materiali derivanti da pesci o pollame;
- d) il processo deve essere applicato con un sistema discontinuo e il materiale nel contenitore viene mescolato continuamente in modo da facilitare il processo di digestione finché non vengono dissolti i tessuti e ammorbiditi le ossa e i denti; e
- e) i sottoprodotti di origine animale devono essere trattati in modo tale che le condizioni di tempo, temperatura e pressione siano realizzate contemporaneamente.

B. Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione

1. Materie prime

Con questo processo si possono utilizzare i materiali di categoria 2 e 3.

2. Metodo di trasformazione

L'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione è applicata in base alle seguenti norme di trasformazione:

- a) i sottoprodotti di origine animale sono riscaldati a una temperatura al centro della massa di almeno 180 °C per almeno 40 minuti senza interruzione a una pressione (assoluta) di almeno 12 bar. Il riscaldamento è effettuato mediante applicazione indiretta di vapore al reattore biolitico;

▼B

- b) il processo è effettuato in modo discontinuo e il materiale nel recipiente è costantemente mescolato; e
- c) i sottoprodotti di origine animale sono trattati in modo tale che le condizioni di tempo, temperatura e pressione siano realizzate contemporaneamente.

C. Processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione**1. Materie prime**

Con questo processo si possono utilizzare i sottoprodotti di origine animale di qualsiasi categoria.

2. Metodo di trasformazione

L'idrolisi ad alta pressione per la produzione di biogas è applicata in base alle seguenti norme di trasformazione:

- a) i sottoprodotti di origine animale sono trasformati dapprima usando il metodo 1 (sterilizzazione sotto pressione) conformemente al capo III in un impianto di trasformazione riconosciuto;
- b) in seguito al processo di cui alla lettera a), i materiali sgrassati sono trattati a una temperatura di almeno 220 °C per almeno 20 minuti a una pressione (assoluta) minima di 25 bar. Il riscaldamento è effettuato in due fasi mediante iniezione di vapore, dapprima diretta poi indiretta, in uno scambiatore termico coassiale;
- c) il processo è effettuato in modo discontinuo o in un sistema continuo e il materiale è costantemente mescolato;
- d) i sottoprodotti di origine animale sono trattati in modo tale che le condizioni di tempo, temperatura e pressione siano realizzate contemporaneamente;
- e) il materiale di risulta è poi mescolato con acqua e fatto fermentare anaerobicamente (trasformazione generatrice di biogas) in un reattore;
- f) nel caso di materie prime di categoria 1, tutto il processo deve essere svolto nello stesso sito e in un sistema chiuso; il biogas prodotto durante il processo deve essere bruciato rapidamente nello stesso impianto a una temperatura minima di 900 °C e poi raffreddato rapidamente («quenching»).

D. Processo di produzione di biodiesel**1. Materie prime**

Per questo processo si può utilizzare la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale di qualsiasi categoria.

2. Metodo di trasformazione

La produzione di biodiesel è eseguita in base alle seguenti norme di trasformazione:

- a) se non viene utilizzato olio di pesce o grasso fuso prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni VIII o XII, rispettivamente, la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:
 - i) il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) nel caso di materiali di categoria 1 o 2, conformemente al capo III; e

▼B

- ii) uno dei metodi di trasformazione da 1 o 5 o 7 nel caso di materiali di categoria 3 oppure, nel caso di materiali ottenuti da pesci, metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III;
- b) il grasso trasformato è poi ulteriormente lavorato utilizzando uno dei seguenti metodi:
- i) un processo in cui il grasso trasformato viene separato dalle proteine e per i grassi ottenuti da ruminanti, vengono rimosse le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso; il grasso trasformato deve poi essere sottoposto a esterificazione e a transesterificazione.

Tuttavia l'esterificazione non è prescritta per i grassi trasformati ottenuti da materiali di categoria 3. Per l'esterificazione il pH deve essere ridotto a meno di 1 mediante l'aggiunta di acido solforico (H_2SO_4) o un acido equivalente e la miscela deve essere portata a una temperatura di 72 °C per almeno due ore, durante le quali deve essere mescolato intensamente.

La transesterificazione deve essere effettuata aumentando il pH a circa 14 con idrossido di potassio o con una base equivalente, ad una temperatura tra 35 °C e 50 °C per almeno 15 minuti. La transesterificazione va effettuata due volte nelle condizioni descritte in questo punto utilizzando una nuova soluzione basica. Questo processo è seguito dalla raffinazione dei prodotti, inclusa la distillazione sotto vuoto a 150 °C, in esito alla quale si ottiene il biodiesel;

- ii) un processo che usa parametri di processo equivalenti autorizzato dall'autorità competente.

E. Processo di gassificazione Brookes**1. Materie prime**

Con questo processo si possono utilizzare i materiali di categoria 2 e 3.

2. Metodo di trasformazione

La gassificazione Brookes è eseguita in base alle seguenti norme di trasformazione:

- a) la camera del postcombustore è riscaldata utilizzando gas naturale;
- b) i sottoprodotti di origine animale sono caricati nella camera primaria del gassificatore e la porta viene chiusa. La camera primaria è priva di bruciatori ed è invece riscaldata grazie al trasferimento di calore per conduzione dal postcombustore, collocato al di sotto della camera primaria. La sola aria che si trova nella camera primaria è quella che entra attraverso tre valvole d'ammissione montate sulla porta principale per migliorare l'efficienza del processo;
- c) i sottoprodotti di origine animale sono volatilizzati in idrocarburi complessi e i gas risultanti passano, attraverso un'apertura stretta situata in cima alla parete posteriore, dalla camera primaria ai settori di miscelazione e di piroschissione dove vengono scomposti nei loro elementi costituenti. Infine, i gas passano nella camera del postcombustore dove vengono bruciati alla fiamma di un bruciatore a gas naturale in condizioni di iperaerazione;

▼B

- d) ogni unità del processo ha due bruciatori e due ventilatori secondari di riserva per il caso di guasto di un bruciatore o di un ventilatore. La camera secondaria è progettata in modo tale da assicurare un tempo di soggiorno minimo di due secondi a una temperatura di almeno 950 °C in tutte le condizioni di combustione;
- e) quando escono dalla camera secondaria i gas di scarico attraversano un umidificatore barometrico, posto alla base del camino, che li raffredda e diluisce con aria ambiente, mantenendo una pressione costante nelle camere primaria e secondaria;
- f) il processo si svolge in un ciclo di 24 ore comprendente il carico, la trasformazione, il raffreddamento e l'eliminazione delle ceneri. Alla fine del ciclo, le ceneri residue sono rimosse dalla camera primaria mediante un sistema d'estrazione sotto vuoto e collocate in sacchi chiusi e sigillati prima di essere trasportati;
- g) non è consentita la gassificazione di materiali diversi dai sottoprodotti di origine animale.

F. Processo di combustione di grasso animale in una caldaia**1. Materie prime**

Per questo processo si può utilizzare la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale di qualsiasi categoria.

2. Metodo di trasformazione

La combustione di grasso animale in una caldaia è effettuata in base alle seguenti norme di trasformazione:

- a) se non viene utilizzato olio di pesce o grasso fuso prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni VIII o XII, rispettivamente, la parte grassa ottenuta dai sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:
 - i) nel caso della parte grassa di materiali di categoria 1 e 2 destinata alla combustione in un altro impianto,
 - per la parte grassa proveniente dalla trasformazione di ruminanti che sono stati sottoposti a test con esito negativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, e dalla trasformazione di animali diversi dai ruminanti per i quali sono prescritti test per le TSE, uno dei metodi da 1 a 5 di cui al capo III del presente allegato;
 - per la parte grassa ottenuta dalla trasformazione di altri ruminanti, il metodo di trasformazione 1 conformemente al capo III; e
 - ii) nel caso di materiali di categoria 1 e 2 destinati alla combustione all'interno dello stesso impianto e nel caso di materiali di categoria 3, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7; nel caso di materiali ottenuti dai pesci, i metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III;
- b) la parte grassa viene separata dalle proteine; nel caso di grasso proveniente da ruminanti destinati alla combustione in un altro impianto, vanno rimosse le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso;

▼B

- c) successivamente al processo di cui alle lettere a) e b) il grasso:
 - i) viene vaporizzato in una caldaia e bruciato a una temperatura di almeno 1 100 °C per almeno 0,2 secondi; oppure
 - ii) trasformato mediante un processo che usa parametri di processo equivalenti autorizzato dall'autorità competente.
- d) non è consentita la combustione di materiale di origine animale diverso dal grasso animale;
- e) La combustione del grasso derivante da materiali di categoria 1 e 2 ha luogo nello stesso impianto in cui il grasso è fuso allo scopo di utilizzare l'energia generata per i processi di fusione. Tuttavia l'autorità competente può autorizzare lo spostamento di tale grasso ad altri impianti ai fini della combustione purché:
 - i) l'impianto di destinazione sia riconosciuto per la combustione;
 - ii) la trasformazione di alimenti o mangimi in un impianto riconosciuto nello stesso sito avvenga in condizioni di assoluta separazione;
- f) La combustione è effettuata conformemente alla legislazione dell'Unione per la tutela dell'ambiente, in particolare le norme riguardanti le migliori tecniche disponibili per il controllo e il monitoraggio delle emissioni.

G. Processo di produzione termo-meccanico di biocombustibile**1. Materie prime**

Per questo processo si possono utilizzare stallatico, contenuti del tubo digerente e materiali di categoria 3.

2. Metodo di trasformazione

La produzione termo-meccanica di biocombustibile è eseguita in base alle seguenti norme di trasformazione:

- a) i sottoprodotti di origine animale sono caricati in un convertitore e poi trattati ad una temperatura 80 °C per un periodo di otto ore. In questo periodo il materiale deve essere conseguentemente ridotto utilizzando un'idonea attrezzatura di abrasione meccanica;
- b) in seguito il materiale è trattato a una temperatura di 100 °C per almeno due ore;
- c) la dimensione delle particelle del materiale risultante non deve essere superiore a 20 millimetri;
- d) i sottoprodotti di origine animale sono trattati in maniera tale che le condizioni di tempo, temperatura e pressione di cui alle lettere a) e b) siano raggiunte simultaneamente;
- e) durante il trattamento termico del materiale l'acqua evaporata va estratta in modo continuo dallo spazio aereo sopra il biocombustibile e passata attraverso un condensatore in acciaio inossidabile. La condensa è mantenuta a una temperatura di almeno 70 °C per almeno un ora prima di essere scaricata come acqua reflua;

▼B

- f) successivamente al trattamento termico del materiale il biocombustibile risultante è scaricato dal convertitore e automaticamente trasportato all'impianto di incenerimento o coincenerimento sullo stesso sito da un sistema trasportatore completamente coperto e interconnesso;
- g) Il processo è eseguito in modo discontinuo.

▼M9**▼M1**

I. Trattamento con calce per letame di suini e pollame

1. Materie prime

Per questo processo si può usare letame di suini e pollame, come definito all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. Metodo di trasformazione

- a) Il tenore in sostanza secca del letame deve essere determinato mediante il metodo BS EN 12880:2000 ⁽¹⁾ *Characterization of sludges. Determination of dry residue and water content*.

Il tenore in sostanza secca per questo processo deve essere compreso tra il 15 % e il 70 %.

- b) La quantità di calce da aggiungere deve essere determinata in modo tale da ottenere una delle combinazioni di tempo e temperatura indicate al punto f).

- c) La dimensione delle parti dei sottoprodotti di origine animale da trasformare non deve superare i 12 mm.

Se necessario le parti di letame vanno ridotte fino al raggiungimento della dimensione massima consentita.

- d) Il letame deve essere mescolato con calce viva (CaO), la quale presenta una reattività medio-alta corrispondente a meno di sei minuti per raggiungere un aumento di 40 °C della temperatura secondo i criteri del test di reattività 5.10 nel metodo CEN EN 459-2:2002 ⁽²⁾.

La miscela deve essere realizzata con due miscelatori che operano allineati e aventi due pale ciascuno.

Entrambi i miscelatori devono:

- i) avere pale del diametro di 0,55 m e lunghe 3,5 m;
- ii) operare ad una potenza di 30 kW e con una velocità di rotazione delle pale di 156 giri al minuto;
- iii) avere una capacità di trattamento di 10 t/ora.

La miscelatura deve durare in media circa due minuti.

- e) La miscela deve essere mescolata per almeno sei ore fino a formare una massa di almeno due tonnellate.

⁽¹⁾ BS EN 12880:2000, *Characterization of sludges. Determination of dry residue and water content*. Comitato europeo di normalizzazione.

⁽²⁾ CEN EN 459-2:2002 method CEN/TC 51 - *Cement and building limes*. Comitato europeo di normalizzazione.

▼ M1

- f) In diversi punti di monitoraggio della massa, occorre effettuare misurazioni periodiche volte a verificare che la miscela raggiunga un pH di almeno 12 in uno dei periodi di tempo seguenti, durante i quali la temperatura corrispondente deve essere raggiunta:
- i) 60 °C per 60 minuti; o
 - ii) 70 °C per 30 minuti.
- g) Il processo è eseguito per partita.
- h) Deve essere messa in atto una procedura scritta permanente basata sui principi HACCP.
- i) Gli operatori possono dimostrare all'autorità competente, mediante convalida secondo i seguenti requisiti, che il processo realizzato con l'impiego di un miscelatore diverso da quello di cui alla lettera d) o utilizzando calce dolomitica (CaOMgO) in sostituzione della calce viva è efficiente almeno quanto il processo descritto dalla lettera a) alla lettera h).

La convalida deve:

- dimostrare che mediante l'utilizzo di miscelatori diversi da quello di cui alla lettera d) o di calce dolomitica, se del caso, è possibile ottenere una miscela di letame che soddisfi i parametri di pH, tempo e temperatura di cui alla lettera f);
- basarsi sul monitoraggio di tempo e temperatura alla base, al centro e al limite superiore della massa, con un numero rappresentativo di punti di monitoraggio (un minimo di quattro punti di monitoraggio nella zona della base, situati a non oltre 10 cm al di sopra del limite inferiore e a non oltre 10 cm al di sotto del limite superiore di tale zona, un punto di monitoraggio al centro equidistante da base e cima della massa, e quattro punti di monitoraggio nella zona superiore della massa, situati a non oltre 10 cm al di sotto della superficie e a non oltre 10 cm al di sotto del limite superiore della massa);
- essere effettuata in due periodi di almeno 30 giorni, di cui durante la stagione fredda dell'anno nel luogo geografico in cui il miscelatore sarà impiegato.

J. Processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili

1. Materie prime

- a) Per questo processo è possibile utilizzare i seguenti materiali:
- i) grassi fusi derivati dai materiali della categoria 2 che sono stati trasformati utilizzando il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione);
 - ii) olio di pesce o grassi fusi derivati dai materiali della categoria 3 che sono stati trasformati mediante:
 - un metodo di trasformazione qualsiasi tra quelli da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7; o
 - in caso di materiali derivati da olio di pesce, uno qualsiasi tra i metodi di trasformazione da 1 a 7;
 - iii) olio di pesce o grassi fusi prodotti a norma dell'allegato III, sezioni VIII o XII, rispettivamente del regolamento (CE) n. 853/2004.

▼ M1

- b) Per questo processo si vieta l'uso di grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1.

2. Metodo di trasformazione

- a) I grassi fusi devono essere sottoposti a un trattamento preliminare che comprende le seguenti operazioni:
 - i) sbiancare i materiali centrifugati facendoli passare attraverso un filtro d'argilla;
 - ii) rimuovere le impurità insolubili rimaste mediante filtrazione.
- b) I materiali preliminarmente trattati devono essere sottoposti a un processo catalitico a più fasi che consiste in una fase di idrodeossigenazione seguita da una fase di isomerizzazione.

I materiali devono essere sottoposti a una pressione minima di 20 bar a una temperatura minima di 250 °C per almeno 20 minuti.

▼ M9

K. Insilaggio di materiali di origine ittica

1. Materie prime

Per questo metodo è possibile utilizzare esclusivamente i seguenti sottoprodotti ottenuti da animali acquatici:

- a) materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera f), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) materiali di categoria 3.

2. Metodo di trasformazione

- 2.1. Le materie da trattare sono raccolte presso le imprese acquicole e gli stabilimenti di trasformazione alimentare quotidianamente e senza indebiti ritardi, triturate o tagliate, e successivamente sottoposte all'insilamento a pH uguale o inferiore a 4, con acido formico o altri acidi organici autorizzati conformemente alla legislazione sui mangimi. L'insilato di pesce risultante deve essere una sospensione di parti di animali acquatici liquefatti dall'azione degli enzimi endogeni in presenza dell'acido aggiunto. Le proteine di animali acquatici devono essere ridotte dagli enzimi e dall'acido in unità solubili più piccole al fine di prevenire il deterioramento microbico. Il materiale insilato è trasportato verso lo stabilimento di trasformazione.
- 2.2. Nello stabilimento di trasformazione il materiale insilato di animali acquatici deve essere trasferito in cisterne di stoccaggio chiuse. Il tempo di incubazione deve essere almeno di 24 ore a un pH uguale o inferiore a 4 prima di poter effettuare il trattamento termico. Prima del trattamento termico l'insilamento di animali acquatici deve avere un pH uguale o inferiore a 4 e particelle di dimensioni inferiori a 10 mm a seguito di filtrazione o macerazione all'interno dello stabilimento. Durante il trattamento deve essere sottoposto a una temperatura superiore a 85 °C per il preriscaldamento, seguita da incubazione in un contenitore isolato per tenere tutto il materiale a 85 °C per 25 minuti. Il processo deve svolgersi in una linea di produzione chiusa con cisterne e condutture.
- 2.3. Prima che venga concessa l'autorizzazione, la procedura scritta permanente dell'operatore di cui all'articolo 29, paragrafi 1 da a 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve essere valutata dall'autorità competente.

▼ M13

L. Idrottrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili

1. Materie prime

Per questo processo è possibile utilizzare i seguenti materiali:

- a) grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1 che sono stati trasformati utilizzando il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione);
- b) grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a), della presente sezione.

2. Metodo di trasformazione

- a) I grassi fusi devono essere sottoposti a un trattamento preliminare che comprende almeno uno sbiancamento delle materie prime, inclusi i grassi fusi, con acido in presenza di argilla sbiancante e successiva rimozione dell'argilla sbiancante utilizzata e delle impurità insolubili mediante filtrazione;

prima di questo trattamento i grassi fusi possono essere degommati con acido e/o soluzione caustica al fine di rimuoverne le impurità formando gomme e separando successivamente le gomme mediante centrifugazione;

- b) i materiali preliminarmente trattati devono essere sottoposti a un processo di idrottrattamento che consiste in una fase di idrottrattamento catalitico, una fase di estrazione seguita da una fase di isomerizzazione.

I materiali devono essere sottoposti a una pressione minima di 30 bar a una temperatura minima di 265 °C per almeno 20 minuti;

▼ B*Sezione 3***Smaltimento e uso dei prodotti derivati**

1. I prodotti derivanti dalla trasformazione di:

- a) materiali di categoria 1 sono:
 - i) smaltiti ai sensi dell'articolo 12, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - ii) smaltiti mediante sotterramento in una discarica autorizzata;

▼ M4

- iii) trasformati in biogas. In tal caso i residui della digestione sono smaltiti conformemente ai punti i) o ii), eccetto nei casi in cui i materiali derivano da una trasformazione conformemente al punto 2, lettere a) o b), se i residui possono essere utilizzati in conformità alle condizioni di cui al punto 2, lettera a) o al punto 2, lettera b), punto iii) a seconda dei casi, oppure;

▼ B

- iv) ulteriormente trasformati in derivati lipidici destinati a usi diversi dall'alimentazione animale.

b) materiali di categoria 2 o 3 sono:

▼ M4

- i) smaltiti conformemente al punto 1, lettera a), punti i) o ii), con o senza previa trasformazione conformemente all'articolo 13, lettere a) e b), e all'articolo 14, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

▼ B

- ii) ulteriormente trasformati in derivati lipidici destinati a usi diversi dall'alimentazione animale;

▼ B

- iii) utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti; oppure
 - iv) compostati o trasformati in biogas.
2. I materiali risultanti dalla trasformazione in base a:
- a) il processo d'idrolisi alcalina di cui alla lettera A della sezione 2 possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas e successivamente bruciati rapidamente a una temperatura minima di 900 °C e raffreddati rapidamente (quenching); se i materiali di cui all'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono stati utilizzati come materie prime, la trasformazione in biogas deve essere effettuata nello stesso sito della trasformazione e in un sistema chiuso;
 - b) il processo di produzione di biodiesel possono:
 - i) essere utilizzati come combustibile senza restrizioni a norma del presente regolamento (punto finale) nel caso del biodiesel e dei residui risultanti dalla distillazione di biodiesel;

▼ M4

- ii) nel caso del solfato di potassio, essere utilizzati per l'applicazione diretta sul terreno o per la produzione di prodotti derivati per l'applicazione sul terreno;
- iii) nel caso della glicerina derivante da materiali di categoria 1 o 2 trasformati conformemente al metodo di trasformazione 1 di cui al capo III:
 - essere utilizzati per scopi tecnici,
 - essere trasformati in biogas, nel qual caso i residui della digestione possono essere applicati sul terreno nel territorio nazionale dello Stato membro produttore, purché l'autorità competente adotti la decisione, oppure
 - essere utilizzati per la denitrificazione in un impianto di trattamento delle acque reflue, nel qual caso i residui della denitrificazione possono essere applicati sul terreno conformemente alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- iv) nel caso della glicerina derivante da materiali di categoria 3:
 - essere utilizzati per scopi tecnici,
 - essere trasformati in biogas, nel qual caso i residui della digestione possono essere applicati sul terreno, oppure
 - essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché la glicerina non derivi dai materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

▼ M1

- c) il processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili può essere:
 - i) utilizzato come combustibile senza restrizioni a norma del presente regolamento (punto finale) nel caso di benzina e altri combustibili ottenuti dal processo;
 - ii) nel caso di argilla usata per lo sbiancamento e liquame proveniente dal trattamento preliminare di cui alla sezione 2, lettera J punto 2, lettera a):
 - smaltito mediante incenerimento o coincenerimento;
 - trasformato in biogas;
 - trasformato in compost o impiegato per la produzione di prodotti derivati di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

▼ M9

- d) la miscela di stallatico di suini e pollame trattata con calce può essere applicata al terreno come stallatico trasformato;
- e) il prodotto finale derivante dall'insilaggio dei materiali di origine ittica può:
 - i) per i materiali di categoria 2, essere utilizzato per i fini di cui all'articolo 13, lettere da a) a d) e da g) a i) del regolamento (CE) n. 1069/2009 senza ulteriore trasformazione o come mangimi per animali di cui all'articolo 18 o all'articolo 36, lettera a), punto ii), di tale regolamento; o
 - ii) per i materiali di categoria 3, essere utilizzato per i fini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

▼ M13

- f) l'idrotattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili può essere:
 - i) utilizzato come combustibile senza restrizioni a norma del presente regolamento (punto finale) nel caso di diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile ottenuti dal processo;
 - ii) nel caso di liquame gommoso e argilla usata per lo sbiancamento proveniente dal trattamento preliminare di cui alla sezione 2, lettera L, punto 2, lettera a):
 - smaltiti a norma dell'articolo 12, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - smaltiti mediante sotterramento in una discarica autorizzata;
 - trasformati in biogas, a condizione che i residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas vengano eliminati mediante incenerimento, coincenerimento o sotterramento in una discarica autorizzata;
 - impiegati ai fini tecnici di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

▼ M4

- 3. I rifiuti diversi di sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui al punto 2, risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale conformemente alla presente sezione, quali fanghi, contenuti dei filtri, ceneri e residui della digestione, sono smaltiti a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.

▼B*ALLEGATO V***TRASFORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DERIVATI IN BIOGAS O COMPOST****CAPO I****PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI IMPIANTI***Sezione 1***Impianti di produzione di biogas**

1. L'impianto di produzione di biogas è attrezzato di un'unità di pastorizzazione/igienizzazione che non può essere aggirata dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati introdotti che hanno una dimensione massima delle particelle di 12 mm prima di entrare l'unità; l'impianto è inoltre dotato di:
 - a) apparecchiature di monitoraggio che sorvegliano se la temperatura di 70 °C viene raggiunta entro un'ora;
 - b) dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni di cui alla lettera a); e
 - c) un adeguato sistema che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente.
 2. In deroga al punto 1, un'unità di pastorizzazione/igienizzazione non è obbligatoria per gli impianti di produzione di biogas che trasformano unicamente:
 - a) materiali di categoria 2 trasformati conformemente al metodo di trasformazione 1 di cui all'allegato IV, capo III;
 - b) materiali di categoria 3 trasformati conformemente ai metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, oppure nel caso di materiali provenienti da animali acquatici, conformemente ai metodi da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III;
 - c) materiali di categoria 3 sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione in un altro impianto riconosciuto;
- ▼M4**
- d) i sottoprodotti di origine animale che possono essere applicati sul terreno senza trasformazione conformemente all'articolo 13, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento, se l'autorità competente non ritiene che presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;
- ▼B**
- e) sottoprodotti di origine animale sottoposti al processo di idrolisi alcalina di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera A;
 - f) i seguenti sottoprodotti di origine animale, se autorizzati dall'autorità competente:
 - i) i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, che sono stati trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 al momento in cui sono stati destinati a fini diversi dal consumo umano;
 - ii) i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009; oppure
 - iii) i sottoprodotti di origine animale trasformati in biogas, se i residui della digestione sono successivamente compostati, trasformati o smaltiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

▼B

3. Se l'impianto di biogas è situato in o accanto a un sito in cui si tengono animali d'allevamento e l'impianto non usa solo lo stallatico, il latte o il colostro ottenuto da tali animali, esso deve essere ubicato a una certa distanza dal luogo in cui sono tenuti tali animali.

Tale distanza è determinata in modo da escludere rischi inaccettabili di propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali dall'impianto di biogas.

In ogni caso vi deve essere una totale separazione fisica tra l'impianto di biogas, da un lato, e il bestiame, il mangime e le lettiere, dall'altro, se necessario mediante recinzioni.

4. Ogni impianto di biogas dispone di un laboratorio proprio o ricorre ad un laboratorio esterno. Il laboratorio è attrezzato per eseguire le analisi necessarie ed è riconosciuto dall'autorità competente. Esso è inoltre accreditato in base a norme riconosciute a livello internazionale oppure è sottoposto a controlli periodici da parte dell'autorità competente.

*Sezione 2***Impianto di compostaggio**

1. L'impianto di compostaggio è dotato di un reattore di compostaggio chiuso o un'area chiusa che non può essere aggirato per i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati introdotti nell'impianto ed è attrezzato con:
 - a) installazioni per il controllo dell'andamento della temperatura nel tempo;
 - b) dispositivi per la registrazione, eventualmente continua, dei risultati delle misurazioni di cui alla lettera a);
 - c) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente.
2. In deroga al punto 1, altri tipi di sistemi di compostaggio possono essere consentiti purché:
 - a) siano gestiti in modo che tutto il materiale all'interno del sistema raggiunga i parametri di tempo e di temperatura previsti, effettuando, se del caso, un loro controllo continuo; oppure
 - b) trasformino solo i materiali di cui alla sezione 1, punto 2; e
 - c) soddisfino tutte le altre prescrizioni pertinenti del presente regolamento.
3. Se l'impianto di compostaggio è situato in o accanto a un sito in cui si tengono animali d'allevamento e l'impianto non usa solo lo stallatico, il latte o il colostro ottenuto da tali animali, esso deve essere ubicato a una certa distanza dal luogo in cui sono tenuti tali animali.

Tale distanza è determinata in modo da escludere rischi inaccettabili di propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali dall'impianto di compostaggio.

In ogni caso vi deve essere una totale separazione fisica tra l'impianto di compostaggio, da un lato, e il bestiame, il mangime e le lettiere, dall'altro, se necessario mediante recinzioni.

▼B

4. Ogni impianto di compostaggio dispone di un laboratorio proprio o ricorre ad un laboratorio esterno. Il laboratorio è attrezzato per eseguire le analisi necessarie ed è riconosciuto dall'autorità competente. Esso è inoltre accreditato in base a norme riconosciute a livello internazionale oppure è sottoposto a controlli periodici da parte dell'autorità competente.

CAPO II

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI BIOGAS E DI COMPOSTAGGIO

1. I sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più presto possibile dopo il loro arrivo nell'impianto di biogas o di compostaggio. Fino al momento del trattamento, essi devono essere adeguatamente immagazzinati.

2. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trattato vengono puliti e disinfettati in una zona apposita.

L'ubicazione e la struttura di tale zona sono concepite in modo tale da evitare ogni rischio di contaminazione dei prodotti trattati.

3. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti.

A tal fine viene applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi.

4. Per tutte le parti dell'impianto vengono stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia dei locali devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.

5. Il controllo dell'igiene include regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime sono documentati.

6. Gli impianti e le attrezzature sono tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione vengono tarati ad intervalli regolari.

7. I residui di digestione e il compost vengono manipolati e immagazzinati nell'impianto di produzione di biogas o in quello di compostaggio in modo da impedirne la ricontaminazione.

CAPO III

PARAMETRI APPLICABILI ALLA TRASFORMAZIONE*Sezione 1***Parametri standard applicabili alla trasformazione**

1. I materiali di categoria 3 utilizzati come materie prime in un impianto di produzione di biogas dotato di un'unità di pastorizzazione/igienizzazione soddisfano i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione massima delle particelle al momento dell'ingresso nell'unità: 12 mm;

b) temperatura minima di tutto il materiale nell'unità: 70 °C; e

c) durata minima di permanenza ininterrotta nell'unità: 60 minuti.

Tuttavia, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro e i prodotti a base di colostro definiti come materiali di categoria 3 possono essere impiegati come materia prima in un impianto di biogas senza essere sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione qualora l'autorità competente ritenga che non comportino rischi di propagazione di gravi malattie trasmissibili.

▼B

I requisiti minimi di cui alle lettere b) e c) del presente punto sono applicabili anche ai materiali di categoria 2 introdotti in un impianto di biogas senza previa trasformazione conformemente all'articolo 13, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. I materiali di categoria 3 utilizzati come materie prime in un impianto di compostaggio soddisfano i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione massima delle particelle prima dell'ingresso nel reattore di compostaggio: 12 mm;

b) temperatura minima di tutto il materiale nel reattore: 70 °C; e

c) durata minima senza interruzione: 60 minuti.

I requisiti minimi di cui alle lettere b) e c) del presente punto sono applicabili anche ai materiali di categoria 2 introdotti in un impianto di compostaggio senza previa trasformazione conformemente all'articolo 13, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Sezione 2***Parametri di trasformazione alternativi per gli impianti di biogas e di compostaggio**

1. L'autorità competente può autorizzare l'impiego di parametri diversi da quelli di cui al capo I, sezione A, punto 1 e dai parametri standard di trasformazione, a condizione che il richiedente dimostri che tali parametri alternativi garantiscano una riduzione adeguata dei rischi biologici. Tale dimostrazione prevede una convalida condotta secondo le seguenti prescrizioni:

a) individuazione e analisi dei rischi possibili, compresa l'incidenza del materiale utilizzato, sulla base di una definizione completa delle condizioni e dei parametri di trasformazione;

b) una valutazione del rischio, che determini come le specifiche condizioni di trasformazione di cui alla lettera a) vengano concretamente raggiunte in situazioni normali e atipiche;

c) convalida del processo previsto mediante una misurazione della riduzione della vitalità/infettività:

i) degli organismi indicatori endogeni durante il processo, qualora l'indicatore:

— sia stabilmente presente nella materia prima in quantità elevata;

— non presenti una resistenza termica alla letalità del processo di trasformazione inferiore, ma neppure significativamente superiore, rispetto agli agenti patogeni per il cui monitoraggio è utilizzato;

— sia relativamente facile da quantificare, da individuare e confermare; oppure

ii) (durante il processo) di un virus o di organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un supporto idoneo nella materia prima;

▼B

- d) la convalida del processo di cui alla lettera c) deve dimostrare che il processo perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:
- i) nel caso dei processi termochimici mediante:
 - una riduzione di 5 log₁₀ dell'*Enterococcus faecalis* o della *Salmonella Senftenberg* (775W, H₂S negativa);
 - una riduzione di almeno 3 log₁₀ del titolo infettante dei virus termoresistenti come il parvovirus, ogniqualvolta essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente; e
 - ii) nel caso dei processi chimici anche mediante:
 - una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log₁₀) dei parassiti resistenti, quali le uova di *Ascaris sp.*, in fase vitale;
- e) elaborazione di un programma di controllo completo che preveda procedure di monitoraggio del funzionamento del processo descritto alla lettera c);
- f) misure che garantiscano, durante il funzionamento dell'impianto, il controllo e la sorveglianza continui dei parametri di processo pertinenti stabiliti nel programma di controllo.

I dati relativi ai parametri di processo pertinenti impiegati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio e altri punti critici di controllo vengono registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, all'operatore o al loro rappresentante e all'autorità competente di controllare il funzionamento dell'impianto.

L'operatore mette i dati a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta. Le informazioni relative a un processo autorizzato in base al presente punto vengono messe a disposizione della Commissione, qualora essa ne faccia richiesta.

2. In deroga al punto 1, in attesa dell'adozione delle norme di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente può autorizzare l'uso di prescrizioni particolari diverse da quelle stabilite nel presente capo, purché garantiscano un effetto equivalente in termini di riduzione dei patogeni da:
- a) rifiuti di cucina e ristorazione utilizzati come gli unici sottoprodotti di origine animale in un impianto di biogas o di compostaggio; e
 - b) miscele di rifiuti di cucina e ristorazione contenenti i materiali seguenti:
 - i) stallatico,
 - ii) contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo;
 - iii) latte;
 - iv) prodotti a base di latte;
 - v) prodotti derivati dal latte;
 - vi) colostro;
 - vii) prodotti a base di colostro;

▼ B

- viii) uova;
- ix) prodotti a base di uova;

▼ M9

- x) sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004;
- xi) miscela di sottoprodotti di origine animale di cui al punto 2, lettera b), con materiali di sottoprodotti di origine non animale.

▼ B

3. Laddove i materiali di cui al punto 2, lettera b) o i prodotti derivati di cui all'articolo 10, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono la sola materia prima di origine animale trattata in un impianto di biogas o di compostaggio, l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle specificate nel presente capo, purché:
 - a) non ritenga che detti materiali presentino rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali;

▼ M9

- b) ritenga che i residui di digestione o il compost siano materiali non trasformati e obblighi gli operatori a trattarli conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento o, nel caso di compost e residui della digestione derivati dai rifiuti di cucina e ristorazione, al recupero o allo smaltimento secondo la normativa ambientale.

▼ B

4. Gli operatori possono immettere sul mercato residui di digestione e compost prodotti in base ai parametri autorizzati dall'autorità competente:
 - a) a norma del punto 1;
 - b) a norma dei punti 2 e 3, solo all'interno dello Stato membro in cui tali parametri sono stati autorizzati.

*Sezione 3***Norme applicabili ai residui di digestione e al compost**

1. a) I campioni rappresentativi dei residui di digestione o del compost, prelevati - ai fini del controllo del processo - nel corso o al termine della trasformazione nell'impianto di produzione di biogas o di compostaggio, devono rispettare le norme seguenti:

Escherichia coli: $n = 5$, $c = 1$, $m = 1\ 000$, $M = 5\ 000$ in 1 g;

oppure

Enterococcaceae: $n = 5$, $c = 1$, $m = 1\ 000$, $M = 5\ 000$ in 1 g;

e

- b) i campioni rappresentativi dei residui di digestione o del compost prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinaggio devono rispettare le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: $n = 5$; $c = 0$; $m = 0$; $M = 0$

dove nel caso della lettera a) o b):

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m ;

▼ B

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

▼ M10

2. I residui di digestione o il compost diversi da quelli di cui alla sezione 2, punto 3, lettera b), che non sono conformi alle prescrizioni della presente sezione vengono sottoposti a nuova trasformazione o compostaggio e, nel caso di presenza della Salmonella, vengono manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.

▼ M1

3. Nei casi in cui i sottoprodotti di origine animale sono trasformati in biogas o compost insieme a materiali di origine non animale, all'autorità competente è consentito autorizzare gli operatori a prelevare campioni rappresentativi dopo la pastorizzazione di cui al capo I, sezione 1, punto 1, lettera a) o in seguito al compostaggio di cui alla sezione 2, punto 1, se del caso, e prima di realizzare la miscela con materiali di origine non animale al fine di monitorare l'efficienza della trasformazione o del compostaggio dei sottoprodotti di origine animale, secondo i casi.

*ALLEGATO VI***NORME PARTICOLARI APPLICABILI ALLA RICERCA,
ALL'ALIMENTAZIONE, ALLA RACCOLTA E ALLO SMALTIMENTO****CAPO I****NORME PARTICOLARI APPLICABILI AI CAMPIONI DESTINATI
ALLA RICERCA O AD ALTRI FINI***Sezione I***Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici**

1. Gli operatori garantiscono che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che specifichi:
 - a) la descrizione del materiale e la specie animale di origine;
 - b) la categoria del materiale;
 - c) la quantità del materiale;
 - d) il luogo di origine e il luogo da cui è stato spedito il materiale;
 - e) il nome e l'indirizzo dello speditore;
 - f) il nome e l'indirizzo del destinatario e/o dell'utente.
2. Gli utenti che manipolano campioni diagnostici e campioni destinati alla ricerca prendono tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali durante la manipolazione dei materiali sotto il loro controllo, in particolare mediante l'applicazione di buone pratiche di laboratorio.
3. È vietato ogni uso successivo di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici per fini diversi da quelli definiti all'allegato I, punto 38.
4. Se non vengono conservati per fini di riferimento, i campioni destinati alla ricerca, i campioni diagnostici e i prodotti derivati dall'uso di detti campioni devono essere smaltiti:
 - a) mediante incenerimento e coincenerimento;
 - b) nel caso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), lettere c) e d), articolo 9 e articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 che fanno parte di colture di cellule, kit da laboratorio o campioni di laboratorio, mediante un trattamento in condizioni almeno equivalenti al metodo convalidato per autoclave a vapore ⁽¹⁾ e il successivo smaltimento come rifiuti o acque reflue conformemente alla legislazione dell'Unione;
 - c) mediante sterilizzazione sotto pressione e successivo smaltimento o uso conformemente agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
5. Gli utenti che trattano campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici mantengono un registro delle partite di tali campioni.

⁽¹⁾ CEN TC/102 – Sterilizzatori per usi medici - EN 285:2006 + A2:2009 – Sterilizzazione – Sterilizzatori a vapore – Sterilizzatori di grandi dimensioni, riferimento pubblicato nella GU C 293 del 2.12.2009, pag. 39.

▼B

Il registro include le informazioni di cui al punto 1 e la data e il metodo di smaltimento dei campioni e di eventuali prodotti derivati.

6. In deroga ai punti 1, 4 e 5, l'autorità competente può consentire il trattamento e lo smaltimento di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi in altre condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.

*Sezione 2***Campioni commerciali e articoli da esposizione**

1. I campioni commerciali e gli articoli da esposizione possono essere trasportati, utilizzati e smaltiti solo a norma della sezione 1, punti da 1 a 4 e il punto 6.
2. Qualora non vengano conservati a fini di riferimento, dopo la conclusione di studi o analisi particolari i campioni commerciali vengono:
 - a) rispediti allo Stato membro di origine;
 - b) spediti in un altro Stato membro o paese terzo, qualora tale spedizione sia stata autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione; oppure
 - c) smaltiti o utilizzati conformemente agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
3. Al termine dell'esposizione o dell'attività artistica, gli articoli da esposizione vengono rispediti allo Stato membro d'origine, rispediti o smaltiti conformemente al punto 2.

CAPO II

NORME PARTICOLARI SUI MANGIMI*Sezione 1***Prescrizioni generali****▼M4**

I materiali di categoria 2 e 3 di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali indicati al paragrafo 1, lettere a), b), d), f), g) e h) di tale articolo, nel rispetto delle seguenti condizioni, in aggiunta alle condizioni stabilite dall'autorità competente in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento:

▼B

1. I sottoprodotti di origine animale vengono trasportati agli utenti a ai centri di raccolta a norma dell'allegato VIII, capo I, sezioni 1 e 3.
2. I centri di raccolta vengono registrati dall'autorità competente purché:
 - a) siano conformi alle prescrizioni applicabili agli impianti che effettuano le operazioni intermedie di cui all'allegato IX, capo II; e
 - b) dispongano di strutture adeguate per la distruzione dei materiali pertinenti non utilizzati o per l'invio di tali materiali a un impianto di trasformazione riconosciuto oppure a un impianto di incenerimento o coincenerimento in conformità del presente regolamento.
3. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di un impianto di trasformazione di materiali di categoria 2 quale centro di raccolta.

▼B

4. Gli operatori dei centri di raccolta che forniscono materiali diversi dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici e dagli invertebrati acquatici agli utenti finali garantiscono che tali materiali siano sottoposti a uno dei trattamenti seguenti:
- denaturazione con una soluzione a base di un colorante; la soluzione deve essere di concentrazione tale che la colorazione sul materiale colorato sia chiaramente visibile e non scompaia quando i materiali colorati vengono sottoposti a congelamento o raffreddamento; inoltre l'intera superficie di tutti i pezzi di materiale deve essere stata ricoperta dalla soluzione di cui sopra mediante processo di immersione o di nebulizzazione o qualsiasi altro metodo di applicazione;
 - sterilizzazione mediante bollitura o esposizione a vapore sotto pressione fino a completa cottura di ciascun pezzo di materiale; oppure
 - qualsiasi altro trattamento autorizzato dall'autorità competente responsabile per l'operatore.

*Sezione 2***Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione**

1. L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009 per l'alimentazione delle seguenti specie minacciate di estinzione o protette in stazioni di alimentazione nelle condizioni seguenti:
- il materiale va somministrato come mangime a:

▼M9

- una delle seguenti specie di uccelli necrofagi nei seguenti Stati membri:

Codice del paese	Stato membro	Specie animale	
		Denominazione locale	Nome latino
BG	Bulgaria	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>
		Avvoltoio nero	<i>Aegypius monachus</i>
		Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>
		Grifone	<i>Gyps fulvus</i>
		Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>
		Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>
		Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>
		Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>
		Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>
EL	Grecia	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>
		Avvoltoio nero	<i>Aegypius monachus</i>
		Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>
		Grifone	<i>Gyps fulvus</i>
		Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>
		Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>
		Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>
		Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>

▼ M9

Codice del paese	Stato membro	Specie animale	
		Denominazione locale	Nome latino
ES	Spagna	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>
		Avvoltoio nero	<i>Aegyptius monachus</i>
		Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>
		Grifone	<i>Gyps fulvus</i>
		Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>
		Aquila imperiale spagnola	<i>Aquila adalberti</i>
		Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>
		Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>
FR	Francia	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>
		Avvoltoio nero	<i>Aegyptius monachus</i>
		Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>
		Grifone	<i>Gyps fulvus</i>
		Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>
		Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>
		Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>
		Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>
HR	Croazia	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>
		Avvoltoio nero	<i>Aegyptius monachus</i>
		Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>
		Grifone	<i>Gyps fulvus</i>
IT	Italia	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>
		Avvoltoio nero	<i>Aegyptius monachus</i>
		Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>
		Grifone	<i>Gyps fulvus</i>
		Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>
		Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>
Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>		
CY	Cipro	Avvoltoio nero	<i>Aegyptius monachus</i>
		Grifone	<i>Gyps fulvus</i>
PT	Portogallo	Avvoltoio nero	<i>Aegyptius monachus</i>
		Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>
		Grifone	<i>Gyps fulvus</i>
		Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>
SK	Slovacchia	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>
		Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>
		Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>
		Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>
		Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>

▼ B

- ii) una delle specie Carnivore di cui alla direttiva 92/43/CEE, allegato II, in aree speciali di conservazione istituite a norma di tale direttiva; oppure

▼B

iii) una delle specie Falconiformes o Strigiformes di cui alla direttiva 2009/147/CEE, allegato I, in aree speciali di conservazione istituite a norma di tale direttiva;

b) l'autorità competente ha concesso un'autorizzazione all'operatore responsabile della stazione di alimentazione.

L'autorità competente concede tali autorizzazioni purché:

i) l'alimentazione non sia utilizzata come modalità alternativa per la distruzione di materiali specifici a rischio o per lo smaltimento di animali morti contenenti materiali a rischio TSE;

ii) sia applicato un appropriato sistema di sorveglianza delle TSE di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 che includa un'analisi di laboratorio periodica di campioni per la TSE;

c) l'autorità competente garantisce il coordinamento con eventuali altre autorità competenti responsabili della sorveglianza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione;

d) l'autorità competente deve essere convinta in base alla valutazione della situazione specifica della specie in questione e del loro habitat che lo stato di conservazione della specie sarà migliorato;

e) l'autorizzazione concessa dall'autorità competente deve:

i) riferirsi a e nominare la specie effettivamente interessata;

ii) descrivere in dettaglio l'ubicazione della stazione di alimentazione nell'area geografica in cui l'alimentazione avviene; e

iii) essere immediatamente sospesa in caso di:

— legame sospettato o confermato con la propagazione delle TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; oppure

— non conformità con una delle regole previste nel presente regolamento;

f) l'operatore responsabile dell'alimentazione:

i) dedica un'area chiusa all'alimentazione degli animali della specie da conservare e a cui possono accedere solo questi ultimi; se del caso l'area viene chiusa mediante recinzioni o altri mezzi che corrispondono alle abitudini naturali di alimentazione di tali specie;

ii) garantisce che i corpi idonei di bovini morti e almeno il 4 % dei corpi di ovini e caprini morti destinati all'alimentazione siano sottoposti a test prima dell'uso con un risultato negativo nell'ambito del programma di sorveglianza delle TSE applicato a norma del regolamento (CE) n. 999/2001, allegato III, e, se del caso, a norma della decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1*bis*, secondo comma di tale regolamento; e

iii) mantiene registrazioni almeno del numero, tipo, peso stimato e origine dei corpi degli animali morti utilizzati per l'alimentazione, della data dell'alimentazione, del luogo dove essa è avvenuta e dei risultati delle analisi per le TSE.

2. Per essere incluso nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) lo Stato membro presenta una domanda corredata di:

a) una giustificazione dettagliata per l'ampliamento dell'elenco in modo da includere talune specie di uccelli necrofagi in quello Stato membro, inclusa una spiegazione dei motivi per cui è necessario alimentare tali uccelli con materiale di categoria 1 invece di materiali di categoria 2 o 3;

b) una spiegazione delle misure che esso prenderà per garantire la conformità al punto 1.

*Sezione 3***Alimentazione di animali selvatici all'esterno di stazioni di alimentazione**

L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio per l'uso all'esterno di stazioni di alimentazione, se del caso senza una previa raccolta dei corpi di animali morti, per l'alimentazione degli animali selvatici di cui alla sezione 2, punto 1, lettera a) nel rispetto delle condizioni seguenti:

1. l'autorità competente deve essere convinta in base alla valutazione della situazione specifica della specie in questione e del loro habitat che lo stato di conservazione della specie sarà migliorato;
2. l'autorità competente deve identificare nell'autorizzazione le aziende o gli allevamenti entro una zona di alimentazione geograficamente definita nelle condizioni seguenti:
 - a) la zona di alimentazione non è estesa alle aree in cui vi è un allevamento intensivo di animali;
 - b) gli animali allevati in aziende o allevamenti nella zona di alimentazione devono essere sottoposti ad una sorveglianza regolare di un veterinario ufficiale per quanto riguarda la prevalenza delle TSE e delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - c) l'alimentazione viene immediatamente sospesa in caso di:
 - i) legame sospettato o confermato con la propagazione delle TSE nell'azienda o nell'allevamento fino a quando tale rischio possa essere escluso;
 - ii) legame sospettato o confermato di focolaio di una grave malattia trasmissibile all'uomo o agli animali nell'azienda o nell'allevamento fino a quando tale rischio possa essere escluso; oppure
 - iii) non ottemperanza a una delle regole previste nel presente regolamento;
 - d) l'autorità competente specifica nell'autorizzazione:
 - i) le misure idonee a prevenire la trasmissione di TSE e di malattie trasmissibili dai corpi di animali morti all'uomo o agli animali, come ad esempio misure riguardanti le abitudini di alimentazione delle specie da conservare, restrizioni stagionali dell'alimentazione, restrizioni dei movimenti di animali d'allevamento e altre misure volte a controllare i possibili rischi di diffusione di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, quali misure relative alla specie presente nella zona di alimentazione per la quale non vengono utilizzati sottoprodotti di origine animale;
 - ii) le responsabilità delle persone o delle entità nella zona di alimentazione che assistono nell'alimentazione o sono responsabili degli animali d'allevamento, in relazione alle misure di cui al punto i);
 - iii) le condizioni per l'imposizione di sanzioni di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1069/2009, applicabili alle infrazioni riguardanti le misure di cui al punto i) da parte delle persone o delle entità di cui al punto ii) del presente punto d);
 - e) se l'alimentazione viene effettuata senza una previa raccolta di animali morti, occorre stimare il probabile tasso di mortalità degli animali d'allevamento nella zona di alimentazione e le probabili esigenze di alimentazione degli animali selvatici in modo da fornire una base per la valutazione dei rischi potenziali di trasmissione di malattie.



Sezione 4

Alimentazione di animali da zoo con materiali di categoria 1

L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale specifico a rischio e l'uso di materiali ottenuti da animali da zoo per l'alimentazione di animali da zoo nel rispetto delle condizioni seguenti:

- a) l'autorità competente deve aver concesso un'autorizzazione all'operatore responsabile della stazione di alimentazione. L'autorità competente concede tali autorizzazioni purché:
 - i) l'alimentazione non sia utilizzata come modalità alternativa per la distruzione di materiali specifici a rischio o per lo smaltimento di animali morti contenenti materiali a rischio TSE;
 - ii) se vengono utilizzati materiali di categoria 1 contenenti corpi interi o parti di corpi di animali morti comprendenti specifici materiali di rischio ottenuti da bovini, sia applicato un appropriato sistema di sorveglianza delle TSE di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 che includa un'analisi di laboratorio periodica di campioni per le TSE;
- b) l'autorizzazione concessa dall'autorità competente è immediatamente sospesa nel caso di:
 - i) un legame sospettato o confermato con la propagazione delle TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; oppure
 - ii) non ottemperanza a una delle regole previste nel presente regolamento;
- c) l'operatore responsabile dell'alimentazione:
 - i) immagazzina il materiale da utilizzare per l'alimentazione ed effettua l'alimentazione in un'area chiusa e recintata in modo da garantire che nessun animale carnivoro diverso dagli animali dello zoo per i quali è stata concessa l'autorizzazione abbiano accesso ai materiali per l'alimentazione;
 - ii) garantisce che i ruminanti destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione siano inclusi nel programma di sorveglianza delle TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001, allegato III, e se del caso, conformemente a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1*bis*, secondo comma del suddetto regolamento;
 - iii) mantiene registrazioni almeno del numero, tipo, peso stimato e origine dei corpi degli animali utilizzati per l'alimentazione, dei risultati delle analisi sulla TSE e della data dell'alimentazione.

CAPO III

NORME PARTICOLARI APPLICABILI ALLA RACCOLTA E ALLO SMALTIMENTO

Sezione 1

Norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale

1. Se l'autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in loco conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento può essere effettuato:
 - a) mediante combustione o sotterramento nel luogo di origine dei sottoprodotti di origine animale;
 - b) in una discarica autorizzata; oppure

▼B

- c) mediante combustione o sotterramento in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, purché il luogo sia situato ad una distanza sufficiente per consentire all'autorità competente di gestire la prevenzione dei suddetti rischi.
2. La combustione dei sottoprodotti di origine animale nei siti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) c) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono effettuati in modo da garantire che tali sottoprodotti di origine animale siano bruciati:
- a) su pire appropriatamente costruite in modo che i sottoprodotti di origine animale siano ridotti in cenere; e
 - b) senza generare rischi per la salute umana;
 - c) senza usare processi o metodi che presentano rischi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione o gli animali, o che sono nocivi a causa del rumore o dell'odore;
 - d) in condizioni che garantiscono che le ceneri risultanti siano smaltite mediante sotterramento in una discarica autorizzata.
3. Il sotterramento dei sottoprodotti di origine animale nei siti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono effettuati in modo da garantire che tali sottoprodotti di origine animale siano sotterrati:
- a) in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi;
 - b) in una discarica autorizzata o in un altro sito senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentano rischi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione o gli animali, oppure che sono nocivi a causa del rumore o dell'odore.
4. Nel caso di smaltimento conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, il trasporto dei sottoprodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di smaltimento è effettuato nelle condizioni seguenti:
- a) i sottoprodotti di origine animale sono trasportati in recipienti o veicoli sicuri ed ermetici;
 - b) il carico e lo scarico dei sottoprodotti di origine animale è sorvegliato dall'autorità competente, se del caso;
 - c) le ruote dei veicoli sono disinfettate quando lasciano il sito di origine;
 - d) i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale sono interamente puliti e disinfettati dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale; e
 - e) sono assicurate scorte adeguate per i veicoli e vengono fornite prove di tenuta e doppi rivestimenti, se del caso.

*Sezione 2***Combustione e sotterramento dei sottoprodotti di origine animale in zone isolate**

La percentuale massima di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 non deve superare le quantità seguenti:

- a) 10 % della popolazione bovina dello Stato membro interessato;
- b) 25 % della popolazione caprina e ovina dello Stato membro interessato;

▼B

- c) 10 % della popolazione suina dello Stato membro interessato; e
- d) una percentuale della popolazione di altre specie determinata dall'autorità competente in base a una valutazione dei possibili rischi per la salute pubblica e animale derivanti dallo smaltimento degli animali di tali specie mediante combustione o sotterramento in loco.

*Sezione 3***Combustione e sotterramento di api e di sottoprodotti apicoli**

L'autorità competente può autorizzare lo smaltimento di api e di sottoprodotti apicoli mediante combustione o sotterramento in loco, conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, articolo 19, paragrafo 1, lettera f), a condizione che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire che la combustione o il sotterramento non comporti rischi per la salute animale o pubblica o per l'ambiente.

CAPO IV

SMALTIMENTO MEDIANTE ALTRI MEZZI

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento mediante mezzi diversi dalla combustione o dal sotterramento in loco purché:

- a) i materiali non superino un volume di 20 kg per settimana dallo stabilimento o impianto in cui i materiali sono raccolti, indipendentemente dalla specie di origine dei materiali;
- b) i materiali siano raccolti, trasportati e smaltiti mediante mezzi che impediscono la trasmissione di rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale;
- c) l'autorità competente esegua controlli regolari, inclusi i controlli delle registrazioni mantenute dagli operatori, negli impianti o stabilimenti in cui i materiali sono raccolti in modo da garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente sezione.

▼M9

▼B*ALLEGATO VII***FORMATO STANDARD PER LE DOMANDE DI METODI ALTERNATIVI****CAPO I****Regime linguistico**

1. Le domande di autorizzazione di metodi alternativi per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea conformemente all'articolo 1 del regolamento 1 del 1958.
2. Le parti interessate che presentano le domande in una lingua diversa dall'inglese convalidano la traduzione ufficiale della loro domanda, che sarà fornita dall'EFSA, prima della valutazione.

Il periodo di cui all'articolo 20 paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1069 inizia a decorrere solo dopo che la parte interessata ha convalidato la traduzione ufficiale della domanda.

CAPO II**Contenuto delle domande****▼M1**

1. Le domande devono contenere tutte le informazioni necessarie in modo da consentire all'EFSA di valutare la sicurezza del metodo alternativo proposto e in particolare descrivere:
 - le categorie di sottoprodotti di origine animale che si intende sottoporre al metodo,
 - tutto il processo,
 - i rischi biologici per la salute pubblica e degli animali, e
 - il livello di riduzione del rischio da raggiungere attraverso il processo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve altresì:
 - a) specificare i punti applicabili degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, ivi compreso lo staso fisico di tali materiali e, se del caso, gli eventuali trattamenti preventivi a cui tali materiali sono stati sottoposti e indicare gli eventuali altri materiali diversi dai sottoprodotti di origine animale da utilizzare nel processo;
 - b) allegare un protocollo HACCP e un diagramma di flusso che indichi chiaramente le singole fasi, identifichi i parametri critici per l'inattivazione degli agenti patogeni interessati quali temperatura, pressione, tempo di esposizione, regolazione del valore del pH e della dimensione delle parti e sia corredato da schede tecniche delle apparecchiature utilizzate nel processo;
 - c) identificare e caratterizzare i rischi biologici per la salute pubblica e degli animali rappresentati dalle categorie di sottoprodotti di origine animale che si intende sottoporre al metodo;
 - d) dimostrare che i rischi biologici più resistenti associati alla categoria di materiali da trasformare sono ridotti in tutti i prodotti generati durante il processo, ivi comprese le acque reflue, almeno al livello raggiunto dalle norme di trasformazione stabilite nel presente regolamento per la stessa categoria di sottoprodotti di origine animale. Il livello di riduzione del rischio deve essere determinato mediante misurazioni dirette convalidate, salvo i casi in cui si ammettono modellamenti e confronti con altri processi.

▼ M1

3. Per misurazioni dirette convalidate di cui al precedente paragrafo 2, lettera d), si intende:

a) misurazione della riduzione della vitalità/infettività di: organismi indicatori endogeni durante il processo, qualora l'indicatore:

— sia stabilmente presente nella materia prima in quantità elevata;

— non presenti una resistenza inferiore alla letalità del processo di trattamento, ma neppure significativamente superiore rispetto agli agenti patogeni per il cui monitoraggio è utilizzato;

— sia relativamente facile da quantificare, da individuare e confermare; o

b) utilizzo di un virus o organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un supporto idoneo nella materia prima;

occorre valutare il livello di additività delle singole fasi di riduzione del titolo nel caso in cui siano previste più fasi di trattamento o se le fasi iniziali del processo possono compromettere l'efficacia delle successive;

c) comunicazione dei risultati completi che

i) descriva in dettaglio il metodo utilizzato;

ii) descriva la natura dei campioni analizzati;

iii) dimostri la rappresentatività del numero dei campioni analizzati;

iv) giustifichi il numero dei test effettuati e la scelta dei punti di monitoraggio;

v) indichi la sensibilità e la specificità dei metodi utilizzati;

vi) fornisca dati sulla ripetibilità e sulla variabilità statistica delle misurazioni ottenute durante gli esperimenti;

vii) giustifichi la significatività dei surrogati prionici eventualmente impiegati;

viii) mostri, in assenza di misurazioni dirette, mediante modellamenti o confronti con altri processi utilizzati, che i fattori di riduzione del rischio sono ben noti e il modello di riduzione del rischio è ben definito;

ix) fornisca per l'intero processo dati sulle misurazioni dirette di tutti i fattori di riduzione del rischio che dimostrino che tali fattori sono applicati in modo omogeneo in tutta la partita trattata.

4. Il protocollo HACCP di cui al paragrafo 2, lettera b) deve basarsi sui parametri critici utilizzati per ottenere la riduzione del rischio, in particolare:

— temperatura,

— pressione,

— tempo, e

— requisiti microbiologici.

▼ M1

I limiti critici contenuti nel protocollo HACCP devono essere definiti sulla base dei risultati della convalida sperimentale e/o del modello fornito.

Nei casi in cui l'efficacia del processo può essere dimostrata soltanto in relazione ai parametri tecnici strettamente correlati alle apparecchiature impiegate nel processo, il protocollo HACCP deve altresì contenere i limiti tecnici da rispettare, in particolare potenza necessaria, numero di pompate o dosaggio delle sostanze chimiche.

Occorre fornire informazioni sui parametri critici e tecnici da monitorare e registrare in modo continuato o a intervalli definiti e sui metodi di misurazione e monitoraggio.

Occorre tener conto della variabilità dei parametri nelle condizioni tipiche di produzione.

Il protocollo HACCP deve rispecchiare le condizioni di funzionamento normali e anomale o di emergenza, ivi compresi casi di guasto al processo, e indicare eventuali interventi correttivi da mettere in atto in caso di condizioni di funzionamento anomale o di emergenza.

5. Le domande devono altresì riportare informazioni sufficienti a proposito dei:
 - a) rischi associati a processi interdipendenti, in particolare sulla base dei risultati di una valutazione degli eventuali impatti indiretti che potrebbero:
 - i) influenzare il livello di riduzione del rischio di un processo particolare.
 - ii) risultare dal trasporto o dal deposito dei prodotti generati durante il processo e dallo smaltimento sicuro di tali prodotti, incluse le acque reflue;
 - b) rischi associati all'uso finale previsto dei prodotti, in particolare:
 - i) specificazione dell'uso finale previsto dei prodotti generati durante il processo;
 - ii) valutazione dei probabili rischi per la salute pubblica e degli animali e l'eventuale impatto ambientale sulla base della riduzione del rischio stimata in conformità del punto 2, lettera d).
6. Le domande presentate vanno corredate di prove documentali, in particolare:
 - a) un diagramma di flusso che dimostri il funzionamento del processo;
 - b) le prove indicate al punto 2, lettera d), nonché altre prove volte a sostenere le informazioni fornite nel quadro della domanda di autorizzazione di cui al punto 2.
7. Le domande devono includere un indirizzo di contatto per la parte interessata: nome e indirizzo completo, numeri di telefono e/o fax e/o indirizzo elettronico di una persona di contatto responsabile o che rappresenta la parte interessata.

*ALLEGATO VIII***RACCOLTA, TRASPORTO E TRACCIABILITÀ**

CAPO I

RACCOLTA E TRASPORTO*Sezione 1***Veicoli e contenitori**

1. Dal punto di partenza nella catena di fabbricazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono raccolti e trasportati in imballaggi sigillati nuovi oppure in contenitori o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. I veicoli e i contenitori riutilizzabili e tutti gli elementi di un'attrezzatura o di un dispositivo riutilizzabili che vengono a contatto con sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, diversi dai prodotti derivati immessi sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 767/2009, e che sono immagazzinati e trasportati a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005, sono tenuti in buono stato di pulizia.

In particolare, se non sono dedicati al trasporto di particolari sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in modo da evitare la contaminazione incrociata, essi devono essere:

- a) puliti e asciutti prima dell'utilizzazione; e
 - b) puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione nella misura necessaria per evitare la contaminazione incrociata.
3. I contenitori riutilizzabili sono dedicati al trasporto di un sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato particolare nella misura necessaria per evitare la contaminazione incrociata.

Tuttavia si possono impiegare contenitori riutilizzabili a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato un tale uso:

- a) per il trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati diversi purché siano puliti e disinfettati tra gli impieghi diversi in modo da evitare la contaminazione incrociata;
 - b) per il trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, in seguito al loro uso per il trasporto di prodotti destinati al consumo umano, in condizioni che evitano la contaminazione incrociata.
4. I materiali di imballaggio sono smaltiti mediante incenerimento o mediante altri mezzi conformi alla legislazione dell'Unione.

*Sezione 2***Condizioni relative alla temperatura**

1. Onde evitare eventuali rischi per la salute umana e animale il trasporto di sottoprodotti animali destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia è effettuato alla temperatura appropriata, nel caso dei sottoprodotti di origine animale derivanti da carne e prodotti a base di carne destinati a usi diversi dal consumo umano, a una temperatura massima di 7°C, salvo quando sono utilizzati per l'alimentazione animale conformemente all'allegato II, capo I.

▼B

2. I materiali di categoria 3 non trasformati destinati alla produzione di mangimi o alimenti per animali da compagnia sono immagazzinati e trasportati refrigerati, congelati o insilati, tranne:
 - a) se vengono trasformati entro 24 ore dalla raccolta o alla fine dell'immagazzinaggio in forma refrigerata o congelata, se il trasporto successivo all'immagazzinaggio viene effettuato con mezzi di trasporto in cui la temperatura di immagazzinaggio è mantenuta costante;
 - b) nel caso di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte che non sono stati sottoposti ad alcun trattamento di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, se sono trasportati in contenitori refrigerati e isolati, tranne se, viste le caratteristiche del materiale, i rischi non possono essere ridotti mediante altre misure.
3. I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato sono concepiti in modo da garantire il mantenimento della temperatura indicata per tutta la durata del trasporto nonché il monitoraggio della temperatura.

*Sezione 3***Deroga per la raccolta e il trasporto di materiali di categoria 3 che contengono latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte**

La sezione 1 non è applicabile alla raccolta e al trasporto di materiali di categoria 3 contenenti latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, in particolare dai loro clienti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato.

*Sezione 4***Deroga per la raccolta e il trasporto di stallatico**

In deroga alla sezione 1, l'autorità competente può accettare la raccolta e il trasporto di stallatico trasportato tra due punti ubicati nella stessa azienda o tra agricoltori e utenti nello stesso Stato membro a condizioni diverse che assicurano la prevenzione di rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.

CAPO II

IDENTIFICAZIONE

1. Vanno adottate tutte le misure necessarie per garantire che:
 - a) le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati siano identificabili e mantenute separate e identificabili durante la raccolta nel punto di origine dei sottoprodotti di origine animale e durante il trasporto;
 - b) le sostanze marcanti che consentono l'identificazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di una categoria specifica siano utilizzate solo per la categoria per la quale il loro impiego è prescritto a norma del presente regolamento o stabilito conformemente al punto 4; e
 - c) le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati siano spedite da uno Stato membro a un altro in imballaggi, contenitori o veicoli marcati in modo visibile e indelebile con colori codificati, almeno per il periodo del trasporto, al fine di presentare le informazioni di cui al presente regolamento sulla superficie, o su parte della superficie, di un imballaggio, un contenitore o un veicolo, o su un'etichetta o un simbolo ad essi applicati nel modo seguente:
 - i) per i materiali di categoria 1 il colore nero;

▼B

- ii) per i materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente), il colore giallo;
 - iii) per i materiali di categoria 3 il colore verde, con un'elevata percentuale di blu, per garantire che si distingua chiaramente dagli altri colori;
 - iv) per le partite importate, il colore indicato per il materiale rispettivo di cui ai punti i), ii) e iii), dal momento che la partita passa il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione.
2. Durante il trasporto e l'immagazzinaggio l'etichetta applicata all'imballaggio, al contenitore o al veicolo deve:
- a) indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati; e
 - b) recare le seguenti diciture in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, contenitore o veicolo:
 - i) nel caso di materiali di categoria 3, la dicitura «Non destinato al consumo umano»;
 - ii) nel caso di materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente) e di prodotti derivati, la dicitura «Non destinato al consumo animale»; tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indica invece «Per l'alimentazione di ...» con il nome della specie animale alla cui alimentazione sono destinati i materiali;
 - iii) nel caso di materiale di categoria 1 e prodotti derivati da materiale di categoria 1 quando sono destinati a:
 - lo smaltimento «Destinato solo allo smaltimento»;
 - la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia «Solo per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia»
 - la fabbricazione di un prodotto derivato di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009 «Solo per la fabbricazione di prodotti derivati. Non destinato al consumo umano o animale o per l'applicazione sul terreno»;
 - iv) nel caso del latte, dei prodotti a base di latte, dei prodotti derivati dal latte, del colostro e dei prodotti a base di colostro, «Non destinato al consumo umano»;
 - v) nel caso della gelatina prodotta da materiali di categoria 3, la dicitura «Gelatina idonea al consumo animale»;

▼ B

- vi) nel caso del collagene prodotto da materiali di categoria 3, la dicitura «Collagene idoneo al consumo animale»;
- vii) nel caso degli alimenti greggi per animali da compagnia, «Destinato esclusivamente all'alimentazione di animali da compagnia»;
- viii) nel caso di pesce e prodotti derivati dal pesce destinati a mangimi per pesci e trattati e imballati prima della distribuzione, il nome e l'indirizzo dello stabilimento di fabbricazione del mangime, indicato in modo chiaro e leggibile, e
 - nel caso di farina di pesce ottenuta da pesci selvatici, la dicitura «Contiene farina di pesce ottenuta solo da pesci selvatici – può essere utilizzato per l'alimentazione di tutte le specie di pesce da allevamento»;
 - nel caso di farina di pesce ottenuta da pesci di allevamento, la dicitura «Contiene farina di pesce ottenuta solo da pesci di allevamento della specie [...] – può essere utilizzato solo per l'alimentazione di pesci di allevamento di altre specie»;
 - nel caso di farina di pesce ottenuta da pesci selvatici e pesci di allevamento, recante la dicitura «Contiene farina di pesce ottenuta da pesci selvatici e pesci da allevamento della specie [...] – può essere utilizzato solo per l'alimentazione di pesce da allevamento di altre specie»;
- ix) nel caso di prodotti sanguigni ottenuti da equidi a fini diversi dall'alimentazione animale, la dicitura «sangue e prodotti sanguigni di equidi. Non destinati al consumo umano o animale»;
- x) nel caso di corna, zoccoli e altri materiali destinati alla produzione di fertilizzanti organici e ammendanti di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 12, la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale»;
- xi) nel caso di fertilizzanti organici e ammendanti, «fertilizzanti organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte»;
- xii) nel caso di materiali utilizzati come mangimi conformemente all'allegato VI, capo II, sezione 1, il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e la dicitura «Non destinato al consumo umano»;
- xiii) nel caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura «Stallatico».
- xiv) nel caso di prodotti intermedi, sull'imballaggio esterno la dicitura «Destinato solo a medicinali/ medicinali veterinari/ dispositivi medici/ dispositivi medici impiantabili attivi/ dispositivi medico-diagnostici in vitro/ reagenti di laboratorio»;
- xv) nel caso di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici, la dicitura «Destinato a fini della ricerca e diagnostici», invece del testo dell'etichetta di cui alla lettera a);
- xvi) nel caso di campioni commerciali, la dicitura «Campione commerciale non destinato al consumo umano», invece del testo dell'etichetta di cui alla lettera a);

▼ M1

- xvii) nel caso di articoli da esposizione, la dicitura «articolo da esposizione non destinato al consumo umano», invece del testo dell'etichetta di cui alla lettera a);

▼ M1

- xviii) nel caso di olio di pesce per la produzione di prodotti medicinali di cui al capitolo XIII dell'allegato XIII, la dicitura «olio di pesce per la produzione di prodotti medicinali» invece del testo dell'etichetta di cui alla lettera a);

▼ M4

- xix) in caso di letame sottoposto a trattamento con calce di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, punto 1, la dicitura «miscela letame-calce»;
- xx) in caso di letame trasformato sottoposto al trattamento di cui all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere b) e c), la dicitura «letame trasformato».

▼ B

- c) Tuttavia, l'etichetta di cui alla lettera b), punto xi) non è richiesta per i seguenti fertilizzanti organici e ammendanti:
 - i) in pacchi pronti alla vendita con un peso inferiore a 50 kg per l'uso da parte dell'utente finale; oppure
 - ii) in grandi sacchi (big bag) di peso inferiore a 1 000 kg, purché:
 - siano autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro in cui il fertilizzante organico o l'ammendante va applicato sul terreno;
 - sia indicato su tali big bag che non sono destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali d'allevamento.
3. Gli Stati membri possono istituire sistemi o stabilire norme riguardanti il codice colore impiegato per imballaggi, contenitori o veicoli destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi, purché tali sistemi o norme non contraddicano il codice colore di cui al punto 1, lettera c).
 4. Gli Stati membri possono istituire sistemi o definire norme per la marcatura dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi purché tali sistemi e tali norme non contraddicano le prescrizioni relative alla marcatura dei prodotti derivati stabiliti nel capo V del presente allegato.
 5. In deroga ai punti 3 e 4, gli Stati membri possono applicare i sistemi e le norme menzionati in tali punti per i sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio ma non destinati a rimanervi se lo Stato membro o il paese terzo di destinazione ha dato il proprio accordo.
 6. Tuttavia:
 - a) i punti 1 e 2 del presente capo non sono applicabili all'identificazione dei materiali di categoria 3 contenenti latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, in particolare dai loro clienti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato;
 - b) in deroga ai punti 1 e 2, l'autorità competente può accettare l'identificazione di stallatico che è trasportato tra due punti ubicati nella stessa azienda o tra aziende e utenti ubicati nello stesso Stato membro con altri mezzi;
 - c) i mangimi composti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009, che sono stati fabbricati da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono imballati e immessi sul mercato come mangimi conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009 non devono essere identificati a norma del punto 1 e non devono essere etichettati a norma del punto 2.



CAPO III

DOCUMENTI COMMERCIALI E CERTIFICATI SANITARI

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito nel presente capo o, nei casi previsti dal presente regolamento, da un certificato sanitario.

Tuttavia tale documento o certificato non è necessario purché:

- a) i prodotti derivati da materiali di categoria 3 e i fertilizzanti organici e gli ammendanti siano forniti all'interno dello stesso Stato membro da dettaglianti ad utenti finali diversi dagli operatori commerciali;
 - b) il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte che sono materiali di categoria 3, siano raccolti e restituiti agli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, in particolare dai loro clienti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato;
 - c) i mangimi composti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009, che sono stati fabbricati da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, siano immessi sul mercato imballati ed etichettati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.
2. Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

Gli Stati membri possono chiedere la prova di arrivo delle partite mediante il sistema TRACES o mediante una quarta copia del documento commerciale che viene restituita dal destinatario al produttore.

3. I certificati sanitari vengono rilasciati e firmati dall'autorità competente.
4. Un documento commerciale conforme al modello di cui al punto 6 accompagna i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati dal punto iniziale nella catena di fabbricazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, durante il trasporto all'interno dell'Unione.

Tuttavia, oltre all'autorizzazione di trasmettere informazioni mediante un sistema alternativo conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente può autorizzare il trasporto nel suo territorio di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati corredati di:

- a) un documento commerciale diverso, su carta o in formato elettronico, purché tale documento commerciale contenga le informazioni di cui alla lettera f) delle note esplicative del punto 6 del presente capo;
 - b) un documento commerciale in cui la quantità del materiale sia espresso in peso o volume del materiale oppure in numero di pacchi.
5. I registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

▼ B

6. Modello di documento commerciale

Note

- a) Il documento commerciale è stilato seguendo il modello che figura nel presente capo.

Esso contiene, nell'ordine di numerazione figurante nel modello, gli attestati richiesti per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

- b) Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e dello Stato membro di destinazione, a seconda dei casi.

Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue ufficiali dell'Unione, purché sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

- c) L'originale di ciascun documento commerciale è composto di un unico foglio, del quale vanno utilizzati entrambi i lati, oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino chiaramente un tutto unico e indivisibile.
- d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento commerciale sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.
- e) Se il documento commerciale, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera d), si compone di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero della pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato dalla persona responsabile.
- f) L'originale del documento commerciale deve essere compilato e firmato dal responsabile.

Il documento commerciale deve specificare:

- i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
- ii) descrizione dei materiali, tra cui:
- l'identificazione dei materiali in base a una delle categorie di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - la specie animale e il riferimento specifico al punto applicabile nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 per i materiali di categoria 3 e i prodotti da essi derivati che sono destinati all'alimentazione animale, e
 - se applicabile, il numero del marchio auricolare dell'animale;
- iii) la quantità del materiale, in volume, peso o numeri di pacchi;

▼ M16

- iv) il nome e l'indirizzo dello stabilimento o impianto di origine dei materiali e il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o, se del caso, dei regolamenti (CE) n. 852/2004 ⁽¹⁾, (CE) n. 853/2004 ⁽²⁾ o (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché la natura e il metodo del trattamento, se del caso;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

▼ M16

- v) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del trasportatore dei materiali;
- vi) il nome e l'indirizzo dello stabilimento o impianto di destinazione e il numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o, se del caso, del regolamento (CE) n. 852/2004 o (CE) n. 183/2005;
- vii) nel caso di trasporto in contenitori, il numero completo di identificazione del contenitore («codice BIC»), rilasciato in conformità alle prescrizioni dell'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (*Bureau International des Containers et du Transport Intermodal — BIC*) ⁽¹⁾;
- viii) nel caso di esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti proteine animali trasformate di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, lo Stato membro di uscita e il posto d'ispezione frontaliere di uscita di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽²⁾.

▼ B

- g) il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato;
- h) il numero di riferimento del documento e il numero di riferimento locale sono rilasciati una sola volta per la stessa partita.

▼ M16

- i) l'autorità competente responsabile del luogo di destinazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 informa, attraverso il sistema TRACES, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'arrivo della partita.

⁽¹⁾ <https://www.bic-code.org/identification-number/>

⁽²⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

▼ **M16****Documento commerciale**

Per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009

UNIONE EUROPEA				Documento commerciale								
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Numero di riconoscimento o di registrazione Codice postale				I.2. N. di riferimento del documento		I.2.a. N. di riferimento locale					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
					I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento o di registrazione Tel.							
					I.6. Commerciante registrato Nome Numero di registrazione Indirizzo Codice postale Stato membro							
					I.7. 							
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale							
	I.14. Luogo di carico				I.15. Data di partenza							
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale Stato membro							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice NC)								
				I.20. Quantità totale								

▼ **M16**

I.21. Temperatura dei prodotti ambiente <input type="checkbox"/> di refrigera- zione <input type="checkbox"/> di congela- mento <input type="checkbox"/> temperatura controllata <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo se prescritto dall'autorità competente e numero identificativo BIC del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: alimentazione animale <input type="checkbox"/> uso come alimenti per animali da <input type="checkbox"/> fertilizzanti organici/ammendanti <input type="checkbox"/> uso tecnico <input type="checkbox"/> compagnia <input type="checkbox"/>		
Partita soggetta alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 <input type="checkbox"/> Olio di pesce/farina di pesce di categoria 3 con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786 <input type="checkbox"/>		
I.26.	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	I.29.	
I.30.		
I.31. Identificazione delle merci Specie Natura della merce Categoria Tipo di trattamento Impianto di fabbricazione Numero del lotto Numero di riconoscimento degli stabilimenti		

▼ M16

PAESE

Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: dichiarazione	II.1. Dichiarazione dello speditore		
	Il sottoscritto dichiara che		
	II.1.1. le informazioni di cui alla parte I sono corrette e veritiere;		
	II.1.2. sono state prese tutte le precauzioni al fine di evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie.		
	Note		
	Parte I:		
	— Casella I.1.: la persona fisica o giuridica che ordina il trasporto indicata nel documento prescritto dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).		
	— Casella I.5.: la persona fisica o giuridica alla quale è destinata la partita.		
	— Casella I.6 [facoltativo, se del caso]: nome, indirizzo e numero di registrazione del commerciante registrato.		
	— Caselle I.9. e I.11.: se del caso.		
— Caselle I.12 e I.13: numero di riconoscimento o di registrazione.			
Nel caso di:			
— prodotti soggetti alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, solo un impianto di immagazzinaggio, di incenerimento o di coincenerimento registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 oppure, nel caso dello stallatico, l'azienda agricola autorizzata di destinazione;			
— olio di pesce o farina di pesce di categoria 3 destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786, indicare il numero di riconoscimento dell'impianto di destinazione a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 o del regolamento (UE) 2015/786.			
— Casella I.14.: compilare se diverso da I.1. e I.12.			
— Casella I.17.: numero di registrazione o di riconoscimento del trasportatore effettivo. Se l'informazione è identica a quella della casella I.6, usare solo la casella I.17.			
— Casella I.23.: nel caso di trasporto in contenitori, è obbligatorio indicare il numero completo di identificazione del contenitore ("codice BIC").			
— Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale o da quello come fertilizzanti organici/ammendanti. I prodotti tecnici non possono essere utilizzati in mangimi, alimenti per animali da compagnia o fertilizzanti organici/ammendanti.			
— Casella I.31.:			
Specie animale:	per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi. Scegliere fra: volatili, ruminanti, suidi, altri mammiferi, pesci, molluschi, crostacei, insetti (specie, se del caso), altri invertebrati, specie non ruminanti miste, specie miste comprendenti ruminanti.		
Natura della merce:	indicare un prodotto tra quelli compresi nel seguente elenco: "sottoprodotti apicoli", "prodotti sanguigni", "sangue", "farina di sangue", "residui della digestione", "contenuto del tubo digerente", "articoli da masticare", "farina di pesce", "interiora aromatizzanti", "gelatina", "ciccioli", "pelli", "proteine idrolizzate", "fertilizzanti organici/ammendanti", "alimenti per animali da compagnia", "proteine animali trasformate", "sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia", "alimenti greggi per animali da compagnia", "grassi fusi", "compost", "stallatico trasformato", "olio di pesce", "prodotti a base di latte", "prodotti a base di colostro", "fanghi di centrifugazione o di separazione risultanti dalla lavorazione del latte", "fosfato bicalcico", "fosfato tricalcico", "collagene", "prodotti a base di uova", "siero di equidi", "trofei di caccia", "lana", "peli", "setole di suino", "piume", "sottoprodotti di origine animale per la trasformazione", "prodotti derivati", "farine di carne e ossa", "carcasce", "stallatico", "derivati lipidici", "glicerina", "ex prodotti alimentari", "rifiuti di cucina e ristorazione", "olio da cucina usato", "pelli trattate", "substrati di coltivazione", "animali da compagnia morti", "equidi morti", "ex mangimi", "[natura dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati] miscelati con rifiuti non pericolosi [codice EURAL]", "uova", "sottoprodotti dei centri di incubazione", "embrioni, anche non in uova".		

▼ **M16**

PAESE

Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Categoria: specificare i materiali di categoria 1, 2 o 3.</p> <p>Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati come alimenti per animali, indicare la lettera dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 che si riferisce al sottoprodotto di origine animale in questione [ad esempio, articolo 10, lettera a), articolo 10, lettera b), ecc.].</p> <p>Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati in alimenti greggi per animali da compagnia, indicare "3 a)" o "3 b) i)" o "3 b) ii)" a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera a), o all'articolo 10, lettera b), punto i) o ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Nel caso di pelli e prodotti da esse derivati, indicare "3 b) iii)" o "3 n)" a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di cui all'articolo 10, lettera b), punto iii), o all'articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Tipo di trattamento: per le pelli trattate, indicare il trattamento:</p> <p>"a)" per le pelli essiccate;</p> <p>"b)" per le pelli salate secche o salate verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione;</p> <p>"c)" per le pelli sottoposte a salatura per sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio.</p> <p>Per i materiali di categoria 1 e 2 descrivere il metodo di trasformazione. Indicare il metodo di trasformazione pertinente [scegliendo un metodo tra quelli da 1 a 5 elencati nell'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 o uno dei metodi alternativi indicati al capo IV del medesimo regolamento] oppure un metodo di trasformazione per lo stallatico trasformato di cui all'allegato XI di detto regolamento e indicare la data della marcatura con trieptanoato di glicerina (GHT), se del caso.</p> <p>Per i materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati nei mangimi si rinvia alla relativa sezione dell'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.</p> <p>Per i prodotti derivati da materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati nei mangimi, indicare il pertinente metodo standard di trasformazione [scegliendolo tra quelli da 1 a 7 elencati nell'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 in caso di proteine animali trasformate (PAP)], un metodo alternativo tra quelli elencati nell'allegato IV, capo IV, in caso di insilaggio oppure descrivere la natura e i metodi di trattamento elencati nell'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011.</p> <p>L'olio di pesce o la farina di pesce destinati alla detossificazione devono essere etichettati come "olio di pesce o farina di pesce con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB a norma dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto".</p>		
<p>Numero del lotto: indicare il numero del lotto o del marchio auricolare, se del caso.</p>		
<p>Impianto di fabbricazione: nel caso di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi, indicare lo stabilimento di trasformazione.</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.</p>		
<p>Firma</p>		
<p>Fatto a, il</p>		
<p>(luogo)</p>		<p>(data)</p>
<p>.....</p>		
<p>(firma della persona responsabile del luogo d'origine)</p>		
<p>(nome in lettere maiuscole)</p>		

**CAPO IV****REGISTRI***Sezione 1***Disposizioni generali**

1. I registri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 relativi ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, diversi dai mangimi composti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009, che sono stati fabbricati da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati immessi sul mercato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009 riportano:
 - a) una descrizione:
 - i) della specie animale per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, nel caso di carcasse e crani interi, il numero del marchio auricolare dell'animale;
 - ii) la quantità del materiale.
 - b) nel caso di registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, le seguenti informazioni:
 - i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - ii) il nome e l'indirizzo del trasportatore e del destinatario e, se del caso, il relativo numero di riconoscimento o registrazione;
 - c) nel caso di registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, le seguenti informazioni:
 - i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - ii) il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito;
 - iii) il nome e l'indirizzo del destinatario e, se del caso, il relativo numero di riconoscimento o registrazione;
 - d) nel caso di registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, le seguenti informazioni:
 - i) la data di ricevimento del materiale;
 - ii) il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito;
 - iii) il nome e l'indirizzo del trasportatore.
2. In deroga al punto 1 della presente sezione, gli operatori non sono obbligati a mantenere separate le informazioni di cui al punto 1, lettera a) e lettera b), punto i), lettera c), punti i) e iii) e lettera d), punti ii) e iii), se conservano una copia del documento commerciale di cui al capo III per ogni partita e mettono a disposizione tali informazioni insieme alle altre informazioni richieste al punto 1 della presente sezione.
3. Gli operatori di impianti di incenerimento e coincenerimento mantengono registri delle quantità e delle categorie dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati inceneriti o coinceneriti, a seconda del caso, e la data in cui sono state effettuate tali operazioni.

▼B*Sezione 2***Prescrizioni supplementari nel caso di impieghi speciali nei mangimi**

Oltre ai registri prescritti a norma della sezione 1, gli operatori mantengono i seguenti registri in relazione ai materiali pertinenti se vengono utilizzati sottoprodotti di origine animale per impieghi speciali nei mangimi conformemente all'allegato VI, capo II:

1. nel caso di utenti finali, la quantità di materiali utilizzati, gli animali cui sono destinati e la data di utilizzo;
2. nel caso dei centri di raccolta:
 - i) le quantità trattate o manipolate conformemente all'allegato VI, capo I, sezione 1, punto 4;
 - ii) il nome e l'indirizzo di ciascun utente finale che utilizza i materiali;
 - iii) i locali verso cui sono trasportati i materiali per essere utilizzati;
 - iv) la quantità di materiali spediti; e
 - v) la data della spedizione.

*Sezione 3***Prescrizioni applicabili a taluni animali da pelliccia**

L'operatore di un'azienda di cui all'allegato II, capo I, mantiene registri relativi ad almeno:

- a) il numero di pellicce e carcasse di animali alimentati con materiali originari dalla propria specie; e
- b) ogni partita in modo da garantire la tracciabilità del materiale.

*Sezione 4***Prescrizioni relative all'applicazione di taluni fertilizzanti organici e ammendanti sul terreno**

La persona responsabile del terreno su cui sono applicati fertilizzanti organici e ammendanti diversi dai materiali di cui all'allegato II, capo II, secondo paragrafo, e a cui hanno accesso animali d'allevamento o da cui vengono raccolte piante erbacee per l'alimentazione di animali d'allevamento, tengono per un periodo minimo di due anni registri relativi a:

1. la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati;
2. la data e il luogo in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti;
3. le date, successive all'applicazione di fertilizzanti organici o ammendanti, in cui animali d'allevamento hanno pascolato sul terreno o in cui sono state raccolte piante erbacee destinate all'alimentazione.

*Sezione 5***Prescrizioni applicabili ai sottoprodotti di origine animale derivati da animali acquatici e all'alimentazione di pesci**

Gli impianti di trasformazione che producono farina di pesce o altri mangimi ottenuti da animali acquatici tengono registri relativi a:

- a) le quantità prodotte ogni giorno;
- b) la specie di origine, inclusa un'indicazione se gli animali acquatici sono stati catturati nel loro ambiente naturale o prodotti in acquacoltura;

▼B

- c) nel caso di farina di pesce ottenuta da pesci di allevamento destinata all'alimentazione di pesci di allevamento di una specie diversa, il nome scientifico della specie d'origine.

*Sezione 6***Prescrizioni applicabili alla combustione e al sotterramento di taluni sottoprodotti di origine animale**

In caso di combustione o sotterramento di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, i responsabili della combustione o del sotterramento tengono registri relativi a:

- a) le quantità, le categorie e la natura dei sottoprodotti di origine animale sotterrati o bruciati;
- b) la data e il luogo del sotterramento e della combustione.

*Sezione 7***Prescrizioni applicabili alla gelatina fotografica**

Gli operatori di stabilimenti fotografici riconosciuti di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 11, tengono registri dettagliati degli acquisti e degli impieghi di gelatina fotografica, nonché dello smaltimento dei residui e dei materiali in eccedenza.

CAPO V**MARCATURA DI TALUNI PRODOTTI DERIVATI**

1. Negli impianti di trasformazione di materiali di categoria 1 o 2, i prodotti derivati sono marcati in modo permanente con trieptanoato di glicerina (GHT) in modo che:
- a) il GHT sia addizionato ai prodotti derivati sottoposti in precedenza a un trattamento termico sterilizzante a una temperatura di almeno 80° al centro della massa che li preservi da successive ricontaminazioni;
- b) tutti i prodotti derivati contengano in modo omogeneo in tutta la massa una concentrazione minima di 250 mg di GHT per chilo di grasso.
2. Gli operatori degli impianti di trasformazione di cui al punto 1 applicano un sistema di monitoraggio e di registrazioni di parametri adatti a dimostrare all'autorità competente il raggiungimento della concentrazione minima omogenea prescritta di GHT.

Il sistema di controllo e di registrazione permette inoltre di determinare, mediante il prelevamento di campioni a intervalli regolari, il contenuto di GHT intatto come trigliceride in un estratto di GHT lavato con etere di petrolio 40-70.

3. La marcatura con GHT non è prescritta per:
- a) i prodotti derivati liquidi destinati agli impianti di biogas o di compostaggio;
- b) i prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da pelliccia di cui all'allegato II, capo I;
- c) il biodiesel prodotto conformemente alle disposizioni dell'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera D;

▼ B

- d) i prodotti derivati ottenuti a norma dell'articolo 12, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), articolo 13, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), e articolo 16, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, se i prodotti sono:
- i) trasportati dall'impianto di trasformazione mediante un sistema di convoglio chiuso che non può essere escluso, laddove tale sistema sia stato autorizzato dall'autorità competente, ai fini:
 - di incenerimento o coincenerimento diretto immediato,
 - di impiego immediato conformemente a un metodo approvato per i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 conformemente all'allegato IV, capo IV, oppure

▼ M1

- ii) destinati alla ricerca o a altri impieghi specifici di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1069/2009, autorizzati dall'autorità competente;

▼ M13

- e) combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 1 e della categoria 2 in conformità all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere J e L.

▼ M4**CAPO VI****TRASPORTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA MORTI**

Le condizioni di cui all'articolo 48, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 riguardanti la previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione e l'utilizzo del sistema Traces, non si applicano nel caso del trasporto di un animale da compagnia morto verso uno stabilimento o un impianto di incenerimento situato nella regione frontaliere di un altro Stato membro limitrofo se gli Stati membri hanno concluso un accordo bilaterale sulle condizioni di trasporto.

*ALLEGATO IX***PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI STABILIMENTI E IMPIANTI RICONOSCIUTI E REGISTRATI****CAPO I****PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA**

Gli stabilimenti o gli impianti che producono alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono muniti di installazioni appropriate per:

- a) l'immagazzinaggio e il trattamento dei materiali in entrata in condizioni di completa sicurezza; e
- b) lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale rimanenti dopo la fabbricazione dei prodotti a norma del presente regolamento; in caso contrario tale materiale deve essere inviato a un impianto di incenerimento, coincenerimento o trasformazione oppure, nel caso di materiali di categoria 3, a un impianto di produzione di biogas o di compostaggio conformemente agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e al presente regolamento.

CAPO II**TRATTAMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DOPO LA RACCOLTA**

Le prescrizioni del presente capo si applicano all'immagazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e alle seguenti operazioni di trattamento dei sottoprodotti di origine animale dopo la raccolta mediante una delle operazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento:

- a) cernita;
- b) taglio;
- c) refrigerazione;
- d) congelamento;
- e) salatura o conservazione mediante altri processi;
- f) rimozione di pelli;
- g) rimozione del materiale specifico a rischio;
- h) operazioni che comprendono il trattamento di sottoprodotti di origine animale effettuato in conformità degli obblighi imposti dalla normativa veterinaria dell'Unione, quali l'ispezione post mortem o il prelievo di campioni;
- i) igienizzazione/pastorizzazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in biogas/compost, prima della trasformazione o del compostaggio in un altro stabilimento o impianto a norma dell'allegato V;
- j) setacciamento.

▼B*Sezione 1***Prescrizioni generali**

1. I locali e le installazioni in cui vengono effettuate le operazioni intermedie sono conformi almeno ai seguenti requisiti.
 - a) Essi sono adeguatamente separati dalla rete viaria pubblica e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione, dai quali si può diffondere la contaminazione. La struttura degli impianti garantisce la separazione totale dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 dal momento del ricevimento fino a quello della spedizione, a meno che ciò non avvenga in un edificio completamente separato.
 - b) L'impianto dispone di un luogo coperto per ricevere e spedire i sottoprodotti di origine animale, a meno che i sottoprodotti di origine animale non siano scaricati mediante installazioni che impediscono la propagazione di rischi per la salute pubblica e animale, quali tubi chiusi per i sottoprodotti di origine animale liquidi.
 - c) Gli impianti sono costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati; i pavimenti sono costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi.
 - d) L'impianto dispone di adeguate strutture, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi per il personale e, all'occorrenza, di uffici che possono essere messi a disposizione del personale che effettua i controlli ufficiali.
 - e) Gli impianti applicano disposizioni appropriate di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli.
 - f) Se necessario per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli impianti devono essere muniti di adeguate installazioni termicamente controllate di capacità sufficiente per mantenere i sottoprodotti di origine animale a temperature appropriate e destinate a permettere il controllo e la registrazione di tali temperature.
2. Gli impianti sono muniti di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale ricevuti, nonché dei veicoli, diversi dalle navi, utilizzati per il trasporto. Inoltre dispongono di strutture adeguate per la disinfezione delle ruote dei veicoli.

*Sezione 2***Prescrizioni in materia di igiene**

1. La cernita dei sottoprodotti di origine animale è effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di propagazione di malattie animali.
2. Durante l'immagazzinaggio i sottoprodotti di origine animale vengono manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la propagazione di agenti patogeni.
3. I sottoprodotti di origine animale vengono adeguatamente immagazzinati, tra l'altro in condizioni di temperatura adeguate, fino al momento della spedizione.

*Sezione 3***Norme di trasformazione per la pastorizzazione/igienizzazione**

La pastorizzazione/igienizzazione di cui al primo paragrafo, punto i) del presente capo è effettuata conformemente alle norme di trasformazione di cui all'allegato V, capo I, sezione 1, punto 1 oppure conformemente ai parametri di trasformazione alternativa autorizzati a norma del capo III, sezione 2, punto 1 del suddetto allegato.



CAPO III

PRESCRIZIONI APPLICABILI ALL'IMMAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI DERIVATI*Sezione 1***Prescrizioni generali**

I locali e le installazioni di immagazzinaggio dei prodotti derivati sono conformi almeno ai seguenti requisiti.

1. I locali e le installazioni destinati all'immagazzinamento di prodotti derivati da materiali di categoria 3 possono trovarsi nello stesso sito in cui sono immagazzinati prodotti derivati dai materiali di categoria 1 o 2, soltanto qualora la struttura e la gestione del sito impediscano la contaminazione incrociata, ad esempio mediante l'immagazzinaggio in edifici completamente separati.
2. L'impianto:
 - a) dispone di un luogo coperto per ricevere e spedire i prodotti derivati, a meno che i prodotti derivati non siano:
 - i) scaricati mediante installazioni che impediscono la propagazione di rischi per la salute pubblica e animale, quali tubi chiusi per i prodotti liquidi; oppure
 - ii) ricevuti in imballaggi, ad esempio in grandi sacchi (big bag) o in contenitori o mezzi di trasporto coperti e a tenuta stagna;
 - b) è costruito in modo da poter essere facilmente pulito e disinfettato. I pavimenti sono costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;
 - c) dispone di strutture adeguate, compresi gabinetti, spogliatoi e lavabi adeguati per il personale;
 - d) applica dispositivi appropriati di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli.
3. L'impianto è munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei recipienti in cui vengono ricevuti i prodotti derivati, nonché dei veicoli, diversi dalle navi, utilizzati per il trasporto.
4. I prodotti vengono immagazzinati in condizioni idonee fino al momento della spedizione.

*Sezione 2***Prescrizioni specifiche applicabili a taluni prodotti lattieri, ai prodotti a base di latte e ai prodotti derivati dal latte**

1. L'immagazzinaggio dei prodotti di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, è effettuata ad una temperatura appropriata onde evitare rischi per la salute pubblica e animale, in un stabilimento o impianto dedicato, riconosciuto o registrato, oppure in un'area di immagazzinaggio dedicata e separata, all'interno di uno stabilimento o impianto riconosciuto o registrato.
2. I campioni dei prodotti finali prelevati durante l'immagazzinaggio o al momento del ritiro dall'immagazzinaggio si conformano almeno alle norme microbiologiche stabilite dall'allegato X, capo I.

▼B

CAPO IV

OPERATORI REGISTRATI

1. Gli operatori di impianti o stabilimenti registrati o altri operatori registrati trattano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati nelle condizioni seguenti:
 - a) il sito è costruito in modo da consentirne un'efficace pulizia e, all'occorrenza, disinfezione;
 - b) il sito applica disposizioni appropriate di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli;
 - c) le installazioni e le attrezzature sono mantenute in condizioni igieniche, se del caso;
 - d) i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono immagazzinati in condizioni che prevengono la contaminazione.
2. Gli operatori tengono registri in una forma accessibile all'autorità competente.
3. Gli operatori registrati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tra luoghi diversi dai siti dello stesso operatore:
 - a) dispongono di informazioni relative all'identificazione dei loro veicoli che consentono la verifica dell'impiego dei veicoli per il trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati;
 - b) puliscono e, se del caso, disinfettano i propri veicoli;
 - c) prendono tutte le misure necessarie per prevenire la contaminazione e la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.

▼M9

CAPO V

METODI DI CONTENIMENTO*Sezione 1***Disposizioni generali**

1. I materiali risultanti da un metodo di contenimento possono essere utilizzati o smaltiti soltanto all'interno dello Stato membro in cui tale metodo di contenimento è autorizzato dall'autorità competente.
2. L'autorità competente di uno Stato membro trasmette all'autorità competente di un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultima, i risultati dei controlli ufficiali quando un metodo di contenimento viene utilizzato per la prima volta in tale Stato membro in modo da facilitare l'introduzione del nuovo metodo.

*Sezione 2***Metodologia**

- A. La maturazione aerobica e lo stoccaggio di suini morti all'interno dell'allevamento e taluni altri materiali di provenienza suina con successivo incenerimento o coincenerimento.
 1. Stati membri interessati

Il processo di maturazione aerobica e di stoccaggio di suini morti all'interno dell'allevamento e di taluni altri materiali di provenienza suina con successivo incenerimento o coincenerimento può essere utilizzato in Francia, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Regno Unito.

▼ M9

Dopo la maturazione aerobica e lo stoccaggio dei materiali, l'autorità competente dello Stato membro interessato deve accertarsi che tali materiali siano raccolti e smaltiti all'interno del suo territorio.

2. Materie prime

Per questo processo possono essere utilizzati solo i seguenti materiali di animali della specie suina:

- a) materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera f), punti da i) a iii) del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera h) del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Questo metodo è applicabile esclusivamente allo smaltimento di animali della specie suina originari della stessa azienda, a condizione che tale azienda non sia soggetta a restrizioni a causa di sospetto o confermato focolaio di una grave malattia trasmissibile che colpisce gli animali della specie suina. Questo metodo non può essere utilizzato per gli animali morti a causa di una malattia di tale tipo o abbattuti a fini di controllo delle malattie o per parti di tali animali.

3. Metodologia**3.1. Principi generali**

Il metodo è un processo autorizzato dall'autorità competente.

Il sito deve essere costruito e disposto conformemente alla normativa dell'Unione riguardo alla salvaguardia dell'ambiente per evitare cattivi odori e rischi per il suolo e le falde acquifere.

L'operatore deve:

- a) adottare misure preventive contro l'accesso degli animali e mettere in atto un programma documentato di lotta antiparassitaria;
- b) mettere in atto procedure volte a prevenire la diffusione di malattie;
- c) mettere in atto procedure volte a prevenire lo spargimento di segatura usata al di fuori del sistema chiuso.

Il processo deve essere effettuato all'interno di un sistema chiuso che consiste di varie celle, con un pavimento impermeabile e delimitato da pareti solide. Eventuali acque reflue devono essere raccolte; le celle devono essere collegate a un condotto di scarico dotato di una grata da 6 mm per trattenere le parti solide.

Le dimensioni e il numero delle celle devono essere adeguati al livello di mortalità definito nella procedura scritta permanente di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009, con capacità sufficiente per la mortalità all'interno dell'azienda durante un periodo di almeno otto mesi.

3.2. Fasi**3.2.1. Fase di riempimento e stoccaggio**

Le carcasse dei suini e gli altri materiali di provenienza suina devono essere coperti di segatura uno per uno e ammassati fino a quando la cella è piena. Per prima cosa il pavimento deve essere coperto da uno strato di segatura di almeno 30 centimetri di spessore. Le carcasse e gli altri materiali devono poi essere posti su questo primo strato di segatura, e ogni strato di carcasse e di altri materiali deve essere ricoperto da un altro strato di segatura di almeno 30 cm di spessore.

Il personale non deve calpestare il materiale.

▼ M9

3.2.2. Fase di maturazione

Quando la cella è stata riempita e un aumento della temperatura permette il degrado di tutti i tessuti molli, comincia il periodo di maturazione che deve durare almeno 3 mesi.

Al termine della fase di riempimento e stoccaggio e durante tutta la fase di maturazione, l'operatore deve controllare la temperatura in ogni cella con un sensore di temperatura posizionato tra 40 cm e 60 cm sotto la superficie dell'ultimo strato impilato.

La lettura e il controllo della temperatura elettronici devono essere registrati dall'operatore.

Al termine della fase di riempimento e stoccaggio il controllo della temperatura è un indicatore di un impilamento soddisfacente. La temperatura deve essere misurata da un dispositivo di registrazione automatica. L'obiettivo è arrivare a 55 °C per 3 giorni consecutivi, in che indica che il processo di maturazione è attivo, che l'impilamento è efficace e che la fase di maturazione è iniziata.

L'operatore deve monitorare la temperatura una volta al giorno, e a seconda del risultato di queste misurazioni si adottano le seguenti misure:

- a) se la temperatura di 55 °C o più si mantiene per 3 giorni consecutivi, la pila può essere rimossa dopo una fase di maturazione di 3 mesi consecutivi, o può rimanere stoccata sul posto in attesa di una rimozione successiva;
- b) se la temperatura di 55 °C non si raggiunge per tre giorni consecutivi, l'operatore deve porre in atto le misure stabilite nella procedura scritta permanente di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) 1069/2009; qualora necessario, l'autorità competente può interrompere la trasformazione e i materiali devono essere smaltiti a norma dell'articolo 13 del regolamento summenzionato.

L'autorità competente può stabilire un limite di tempo per la fase di stoccaggio.

3.2.3. Trasporto e incenerimento o coincenerimento

Il trasporto del materiale risultante dopo la fase di maturazione all'impianto di incenerimento o coincenerimento autorizzato è soggetto a controlli ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 o della direttiva 2008/98/CE.

B. Idrolisi con successivo smaltimento

1. Stati membri interessati

Il processo di idrolisi con successivo smaltimento può essere impiegato in Irlanda, Spagna, Lettonia, Portogallo e Regno Unito.

Successivamente all'idrolisi, l'autorità competente che autorizza le operazioni deve accertarsi che i materiali siano raccolti e smaltiti all'interno degli stessi Stati membri di cui sopra.

2. Materie prime

Per questo metodo è possibile utilizzare esclusivamente i seguenti materiali di provenienza suina:

- a) materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera f), punti da i) a iii) del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera h) del detto regolamento.

▼ M9

Questo metodo è applicabile esclusivamente allo smaltimento di animali della specie suina provenienti dalla stessa azienda e a condizione che tale azienda non sia soggetta a divieto per un focolaio sospetto o confermato di una grave malattia trasmissibile che colpisce gli animali della specie suina, o animali che siano stati uccisi a fini di controllo delle malattie.

3. Metodologia

L'idrolisi con successivo smaltimento rappresenta un deposito temporaneo sul posto. È realizzata conformemente alle seguenti norme:

- a) dopo essere stati raccolti in un'azienda autorizzata all'uso del metodo di trasformazione dall'autorità competente, sulla base di una valutazione della densità di bestiame dell'azienda, del probabile tasso di mortalità e degli eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali che potrebbero verificarsi, i sottoprodotti di origine animale devono essere conservati in un contenitore costruito a norma del punto b) («il contenitore») e situato in un apposito sito a norma dei punti c) e d) («il sito apposito»).
- b) Il contenitore deve:
 - i) avere un dispositivo di chiusura;
 - ii) essere impermeabile, a tenuta stagna e sigillato ermeticamente;
 - iii) essere rivestito in modo tale da prevenire la corrosione;
 - iv) essere dotato di un dispositivo per il controllo delle emissioni in conformità del punto e).
- c) Il contenitore deve essere situato in un sito apposito fisicamente separato dall'azienda.

Tale sito deve avere apposite strade di accesso per la movimentazione dei materiali e per i veicoli di raccolta.
- d) Il contenitore e il sito devono essere costruiti e disposti conformemente alla normativa dell'Unione riguardo alla salvaguardia dell'ambiente per evitare cattivi odori e rischi per il suolo e le falde acquifere.
- e) Il contenitore deve essere collegato a un condotto per le emissioni gassose il quale deve essere dotato di appositi filtri per prevenire la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali.
- f) Il contenitore deve essere chiuso per il processo di idrolisi per un periodo minimo di tre mesi in modo tale da evitare qualsiasi apertura non autorizzata.
- g) L'operatore deve mettere in atto procedure volte a prevenire la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali dovuta ai movimenti del personale.
- h) L'operatore deve:
 - i) adottare misure preventive nei confronti di uccelli, roditori, insetti e altri parassiti;
 - ii) applicare un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi.
- i) L'operatore deve registrare:
 - i) qualsiasi inserimento di materiale nel contenitore;
 - ii) qualsiasi raccolta di materiale idrolizzato dal contenitore.

▼ **M9**

- j) L'operatore deve svuotare periodicamente il contenitore per:
 - i) verificare l'assenza di corrosione;
 - ii) individuare e prevenire eventuali infiltrazioni di materiali liquidi nel suolo.
- k) Successivamente all'idrolisi i materiali devono essere raccolti, utilizzati e smaltiti a norma dell'articolo 13, lettere a), b) e c) o lettere e) e i) del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dell'articolo 14 dello stesso regolamento per quanto riguarda i materiali di categoria 3.
- l) Il processo deve essere eseguito in modo discontinuo.
- m) È vietata ogni altra forma di manipolazione o impiego dei materiali idrolizzati, ivi compresa l'applicazione sul terreno.

▼B*ALLEGATO X***MATERIE PRIME PER MANGIMI**

CAPO I

**PRESCRIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLA TRASFORMAZIONE
E ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO**

Norme microbiologiche per i prodotti derivati

Le seguenti norme microbiologiche sono applicabili ai prodotti derivati.

I campioni dei prodotti finali prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinaggio presso l'impianto di trasformazione devono rispettare le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

Tuttavia le norme microbiologiche stabilite nel presente capo non sono applicabili ai grassi fusi e agli oli di pesce ottenuti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale, se le proteine animali trasformate ottenute durante la trasformazione sono sottoposte a campionamento per garantirne la conformità.

CAPO II

**PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE PROTEINE ANIMALI
TRASFORMATE E ALTRI PRODOTTI DERIVATI***Sezione I***Prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate****▼M12**

A. Materie prime

1. Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate.
2. Le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, destinate alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, possono essere ottenute solo dalle seguenti specie di insetti:
 - i) mosca soldato nera (*Hermetia illucens*) e mosca comune (*Musca domestica*),
 - ii) tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*) e alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
 - iii) grillo domestico (*Acheta domesticus*), grillo tropicale (*Grylloides sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*).

▼B**B. Norme di trasformazione**

1. Le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi sono state sottoposte al metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) di cui all'allegato IV, capo III.

Tuttavia:

- a) il sangue suino o i componenti di sangue suino per la produzione di farina di sangue possono essere stati sottoposti a qualsiasi metodo di trasformazione tra quelli da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III, a condizione che, in caso di applicazione del metodo di trasformazione 7, sia stato applicato un trattamento termico nel corso del quale è stata raggiunta la temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa;

- b) le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi:

- i) possono essere state sottoposte a qualsiasi metodo di trasformazione tra quelli da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III, a condizione che siano successivamente smaltite o utilizzate come combustibile;

- ii) se sono destinate esclusivamente agli alimenti per animali da compagnia, possono essere sottoposte a qualsiasi metodo di trasformazione tra quelli figuranti da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III, purché:

— siano trasportate in contenitori dedicati che non sono utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale o mangimi destinati a animali d'allevamento, e

— siano consegnate direttamente da un impianto di trasformazione di materiali di categoria 3 all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia oppure a un impianto di immagazzinaggio riconosciuto dal quale sono poi direttamente consegnate all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia.

2. Le proteine animali trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di pesce, vengono sottoposte ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III.

3. Le farine di pesce sono sottoposte a:

- a) uno qualsiasi dei metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III; oppure

- b) un altro metodo che garantisca la conformità del prodotto alle norme microbiologiche per i prodotti derivati di cui al capo I del presente allegato.

C. Immagazzinaggio

1. Le proteine animali trasformate sono imballate e immagazzinate in sacchi nuovi o sterilizzati, oppure in silos adeguatamente costruiti.

Vengono adottate le misure necessarie per ridurre al minimo la condensa all'interno di silos, nastri trasportatori o elevatori.

2. All'interno di silos, nastri trasportatori ed elevatori, i prodotti sono protetti da ogni contaminazione accidentale.

3. Le attrezzature per la manipolazione delle proteine animali trasformate vengono mantenute pulite e asciutte; occorre inoltre predisporre punti di ispezione adeguati che consentano di verificarne lo stato di pulizia.

Tutte le strutture di immagazzinaggio vengono svuotate e pulite regolarmente, nella misura necessaria per prevenire la contaminazione.

▼B

4. Le proteine animali trasformate vengono protette dall'umidità.

Nelle zone adibite all'immagazzinaggio occorre pertanto impedire le perdite d'acqua e la formazione di condensa.

*Sezione 2***Prescrizioni specifiche applicabili ai prodotti sanguigni**

A. Materia prima

Solo il sangue di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, può essere utilizzato per la produzione di prodotti sanguigni.

B. Norme di trasformazione

I prodotti sanguigni sono sottoposti a:

- a) uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III; oppure
- b) un altro metodo che garantisca la conformità del prodotto sanguigno alle norme microbiologiche per i prodotti derivati di cui al capo I del presente allegato.

*Sezione 3***Prescrizioni specifiche applicabili a grassi fusi, olio di pesce e derivati lipidici ottenuti da materiali di categoria 3**

A. Materie prime

▼M9

1. Grassi fusi

Solo i materiali di categoria 3 diversi dai materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per la produzione di grassi fusi.

▼M11

2. Olio di pesce

Solo i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere i), j) e l), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 3 ottenuti da animali acquatici di cui all'articolo 10, lettere e) ed f), del suddetto regolamento possono essere utilizzati per la produzione di olio di pesce.

▼B

B. Norme di trasformazione

Se non vengono utilizzati olio di pesce o grasso fuso prodotti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni VIII o XII, rispettivamente, i grassi fusi devono essere prodotti mediante uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, e l'olio di pesce può essere prodotto:

- a) mediante uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III;
- b) mediante un altro metodo che garantisca la conformità del prodotto alle norme microbiologiche per i prodotti derivati di cui al capo I del presente allegato.

I grassi fusi provenienti da ruminanti sono purificati in modo che il livello massimo delle impurità insolubili totali rimanenti non superi lo 0,15 % in peso.

I derivati lipidici di grassi fusi o oli di pesce di categoria 3 sono prodotti conformemente a uno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III.

▼B

C. Prescrizioni in materia di igiene

Se i grassi fusi o l'olio di pesce vengono imballati, i contenitori utilizzati devono essere nuovi o preliminarmente lavati e, all'occorrenza, disinfettati in modo da impedire la ricontaminazione.

Nel caso di trasporto sfuso dei prodotti, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dall'impianto di produzione direttamente verso la nave, o verso i serbatoi di immagazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti, devono essere puliti prima dell'uso.

*Sezione 4***Prescrizioni specifiche applicabili al latte, al colostro e a altri prodotti derivati dal latte o dal colostro**

Parte I

Prescrizioni generali

A. Materia prima

Solo il latte di cui all'articolo 10, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, diverso dai fanghi di centrifugazione o di separazione, e il latte di cui all'articolo 10, lettere f) e h) del suddetto regolamento possono essere utilizzati per la produzione di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte.

Il colostro può essere usato solo se proviene da animali vivi che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili attraverso tale prodotto.

B. Norme di trasformazione

1. Il latte è sottoposto a uno dei seguenti trattamenti:

1.1. sterilizzazione a un valore F_0 (*) pari o superiore a tre;

1.2. trattamento UHT (**) combinato con uno dei seguenti:

a) trattamento fisico successivo, mediante:

i) un processo di essiccazione combinato, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, con un trattamento termico ad almeno 72 °C; oppure

ii) un abbassamento del pH al di sotto di 6 durante almeno un'ora;

b) la condizione che il latte, il prodotto a base di latte o il prodotto derivato dal latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della sua spedizione e che, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nello Stato membro d'origine;

1.3. trattamento HTST (***) applicato due volte;

(*) F_0 è l'effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore F_0 di 3,00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per raggiungere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in tre minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.

(**) UHT= trattamento a temperatura ultra-alta a 132 °C per almeno un secondo.

(***) HTST= pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi.

▼B

- 1.4. trattamento HTST combinato con uno dei seguenti:
 - a) trattamento fisico successivo, mediante:
 - i) un processo di essiccazione combinato, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, con un trattamento termico ad almeno 72 °C; oppure
 - ii) un abbassamento del pH al di sotto di 6,0 durante almeno un'ora;
 - b) la condizione che il latte, il prodotto a base di latte o il prodotto derivato dal latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della sua spedizione e che, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nello Stato membro d'origine.
2. I prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte sono sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui al punto 1, o sono fabbricati a partire da latte sottoposto a uno dei trattamenti di cui al punto 1.
3. Il siero di latte destinato all'alimentazione di animali di specie sensibili all'afta epizootica e ricavato da latte trattato in conformità del punto 1:
 - a) deve essere stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte ed il suo pH deve essere misurato ad un valore inferiore a 6,0 prima del trasporto verso gli allevamenti; oppure
 - b) deve essere stato prodotto almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.
4. Oltre alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3, il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte devono soddisfare i requisiti seguenti.
 - 4.1. Dopo il trattamento sono adottate tutte le precauzioni volte ad evitare la contaminazione dei prodotti.
 - 4.2. Il prodotto finale è etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e deve essere:
 - a) confezionato in imballaggi nuovi; oppure
 - b) trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso.
5. Il latte crudo è prodotto in condizioni che diano adeguate garanzie per quanto riguarda la salute animale.
6. Il colostro e i prodotti a base di colostro:
 - 6.1. sono ottenuti da bovini tenuti in un'azienda in cui tutti gli allevamenti sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere d), f) e j), della direttiva 64/432/CEE;
 - 6.2. sono prodotti almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nello Stato membro di origine;

▼B

- 6.3. sono sottoposti ad un unico trattamento HTST (*);
- 6.4. soddisfano i requisiti di cui al punto 4.

Parte II

Deroga per l'immissione sul mercato di latte trasformato conformemente a norme nazionali**▼M4**

- 1. Le prescrizioni stabilite ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alla trasformazione, all'uso e all'immagazzinaggio del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti derivati dal latte che sono materiali di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, diversi dai fanghi di centrifugazione o di separazione, e al latte, ai prodotti a base di latte e ai prodotti derivati dal latte di cui all'articolo 10, lettere f) e h) di detto regolamento, che non sono stati trasformati conformemente alla parte I della presente sezione.

▼B

- 2. L'autorità competente autorizza gli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti o registrati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 a fornire latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte ai fini di cui al punto 3 della presente parte, a condizione che lo stabilimento garantisca la tracciabilità dei prodotti.
- 3. Il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte possono essere forniti e utilizzati come materiali per mangimi:
 - a) nello Stato membro interessato e nelle aree transfrontaliere in cui gli Stati membri interessati hanno un accordo reciproco in materia, nel caso di prodotti derivati, incluse le acque bianche, che sono stati a contatto con il latte greggio e/o pastorizzato conformemente alle prescrizioni applicabili al trattamento termico di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capo II, punto II.1, lettera a) o b), se tali prodotti derivati sono stati sottoposti a uno dei trattamenti seguenti:
 - i) UHT;
 - ii) sterilizzazione mediante la quale si raggiunge un valore Fc pari o superiore a 3 oppure che viene effettuata a una temperatura di almeno 115 °C per almeno 15 minuti oppure un insieme equivalente di temperatura e tempo;
 - iii) pastorizzazione o sterilizzazione, diversa da quella di cui al punto ii), seguita da:
 - nel caso del latte in polvere, di prodotti a base di latte in polvere o prodotti derivati dal latte in polvere, un processo di essiccazione;
 - nel caso di un prodotto acidificato a base di latte, un processo tramite il quale il pH è stato abbassato e mantenuto, per almeno un'ora, ad un livello inferiore a 6;
 - b) nello Stato membro interessato,
 - i) nel caso di prodotti derivati, incluse le acque bianche, che sono stati a contatto con latte che è stato solo pastorizzato a norma delle prescrizioni per il trattamento termico di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capo II, punto II.1, lettera a), e il siero prodotto da prodotti a base di latte non sottoposti a trattamento termico che è stato raccolto almeno 16 ore dopo cagliatura del latte e che deve avere un pH inferiore a 6,0 prima di essere fornito per l'alimentazione animale, a condizione che siano forniti a un numero limitato di allevamenti fissato in base alla valutazione dei rischi per i migliori e i peggiori scenari possibili effettuata dallo Stato membro in questione per la preparazione di piani di emergenza in caso di malattie epizootiche, in particolare l'afta epizootica;

(*) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi.

▼B

ii) nel caso di prodotti greggi, incluse le acque bianche che sono state a contatto con il latte crudo e altri prodotti per i quali non si possono garantire i trattamenti termici di cui alle lettere a) e b), punto i), purché siano forniti ad un numero limitato di allevamenti autorizzati, fissato in base alla valutazione dei rischi per il migliore e il peggiore dei casi, effettuata dallo Stato membro in questione per la preparazione di piani di emergenza in caso di malattie epizootiche, in particolare l'afte epizootica, e purché gli animali presenti negli allevamenti autorizzati possano essere trasportati solo:

— direttamente a un macello ubicato nello stesso Stato membro; oppure

— a un'altra azienda nello stesso Stato membro, per la quale l'autorità competente garantisce che gli animali sensibili all'afte epizootica possano lasciare l'azienda solo se sono trasportati direttamente a un macello ubicato nello stesso Stato membro, oppure se gli animali sono stati trasportati a un'azienda che non impiega i prodotti di cui al punto ii) per l'alimentazione, dopo un periodo di 21 giorni dall'introduzione degli animali.

4. L'autorità competente può autorizzare la fornitura di colostro che non è conforme alle condizioni di cui alla parte I, punto B.6 da un agricoltore a un altro nello stesso Stato membro ai fini dell'alimentazione animale, nel rispetto di condizioni che impediscono la trasmissione di rischi per la salute.

Parte III

Prescrizioni particolari applicabili ai fanghi di centrifugazione o di separazione

I materiali di categoria 3 composti da fanghi di centrifugazione o di separazione sono sottoposti ad un trattamento termico ad una temperatura minima di 70 °C per 60 minuti o ad una temperatura minima di 80 °C per 30 minuti prima di essere immessi sul mercato come mangimi per animali d'allevamento.

▼M9

In deroga al primo paragrafo, l'autorità competente può autorizzare parametri alternativi per il trattamento termico di fanghi di centrifugazione o di separazione destinati ad usi all'interno degli Stati membri che hanno autorizzato tali parametri alternativi, a condizione che gli operatori possano dimostrare che il trattamento termico secondo i parametri alternativi garantisca almeno la stessa riduzione dei rischi del trattamento effettuato secondo i parametri indicati al primo comma.

▼B*Sezione 5***Prescrizioni specifiche applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate****A. Materie prime**

Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o i prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere m), n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per la produzione di gelatina e proteine idrolizzate.

B. Norme di trasformazione per la gelatina

1. Se la gelatina non è stata prodotta a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XIV, essa deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 siano sottoposti a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui.

Il pH è regolato di conseguenza. La gelatina è estratta mediante uno o più riscaldamenti ripetuti e purificata per filtrazione e sterilizzazione.

▼B

2. Dopo essere stata trattata come indicato al punto 1, la gelatina può essere sottoposta a un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione.
 3. È vietato l'uso di conservanti diversi dall'anidride solforosa e dall'acqua ossigenata.
- C. Altre prescrizioni applicabili alla gelatina
- La gelatina è confezionata, imballata, immagazzinata e trasportata in condizioni igieniche appropriate.
- In particolare:
- a) è previsto un locale o un'area dedicata in cui immagazzinare i materiali per il confezionamento e l'imballaggio;
 - b) il confezionamento e l'imballaggio hanno luogo in locali o superfici adibiti a questo specifico scopo.
- D. Norme di trasformazione per le proteine idrolizzate
- Le proteine idrolizzate sono prodotte con un processo comprendente misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Le proteine idrolizzate derivate da ruminanti devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 Dalton.

Oltre alle prescrizioni di cui al primo paragrafo, le proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti sono prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita dall'esposizione del materiale a:

- a) un pH superiore a 11 per più di tre ore a una temperatura superiore a 80 °C e seguito da un trattamento termico a una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione superiore a 3,6 bar; oppure
- b) un pH compreso tra 1 e 2, seguito da un pH superiore a 11, seguito da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar.

*Sezione 6***Prescrizioni specifiche applicabili al fosfato bicalcico****A. Materie prime**

Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o i prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere m), n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per la produzione di fosfato bicalcico.

B. Norme di trasformazione

1. Il fosfato bicalcico è prodotto mediante un processo che comprende le tre fasi seguenti:
 - a) la prima fase garantisce che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;

▼B

- b) in seguito alla procedura di cui alla lettera a), è applicato un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7;
 - c) infine il precipitato di fosfato bicalcico viene essiccato con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra 65 °C e 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra 30 °C e 65 °C.
2. Se il fosfato bicalcico deriva da ossa sgrassate, esso deve essere ottenuto da materiale osseo conforme all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Sezione 7***Prescrizioni specifiche applicabili al fosfato tricalcico****A. Materie prime**

Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o i prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere m), n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per la produzione di fosfato tricalcico.

B. Norme di trasformazione

Il fosfato tricalcico è prodotto utilizzando un processo atto a garantire che:

- a) tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm);
- b) i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;
- c) il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) mediante centrifugazione;
- d) il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C;

*Sezione 8***Prescrizioni specifiche applicabili al collagene****A. Materie prime**

Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o i prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere m), n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per la produzione di collagene.

B. Norme di trasformazione

1. Se il collagene non è stato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XV, esso deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione.

Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.

▼B

2. È vietato l'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla normativa dell'Unione.
- C. Altre prescrizioni
- Il collagene è confezionato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche appropriate. In particolare:
- è previsto un locale o un'area dedicata in cui immagazzinare i materiali per il confezionamento e l'imballaggio;
 - il confezionamento e l'imballaggio hanno luogo in locali o superfici adibiti a questo specifico scopo.

*Sezione 9***Prescrizioni specifiche applicabili ai prodotti a base di uova**

A. Materie prime

Solo i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettere e), f), e k), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere utilizzati per la produzione di prodotti a base di uova.

B. Norme di trasformazione

I prodotti a base di uova sono:

- sottoposti a uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III;
- sottoposti a un metodo e a parametri tali da assicurare che i prodotti rispondano alle norme microbiologiche per i prodotti derivati stabilite nel capo I; oppure
- trattati conformemente alle prescrizioni per le uova e i prodotti a base di uova di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione X, capi I, II e III.

▼M4*Sezione 10***Prescrizioni specifiche per l'impiego di taluni materiali di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, nell'alimentazione degli animali da allevamento, diversi dagli animali da pelliccia**

I materiali di categoria 3 costituiti da prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale provenienti da Stati membri, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo che non presentano alcun rischio per la salute pubblica o animale, di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere immessi sul mercato come alimenti per animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, senza ulteriore trasformazione, purché i materiali:

- siano stati sottoposti a un trattamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 o conforme al presente regolamento;
- siano costituiti o contengano uno o più dei seguenti materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009:
 - latte,
 - prodotti a base di latte,
 - prodotti derivati dal latte,
 - uova,

▼M4

- prodotti a base di uova,
 - miele,
 - grassi fusi,
 - collagene,
 - gelatina;
- iii) non siano stati in contatto con altri materiali di categoria 3; e
- iv) siano state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione dei materiali.

▼B

CAPO III

PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI MANGIMI PER PESCI E ESCHE DA PESCA

1. I sottoprodotti di origine animale ottenuti da pesci o invertebrati acquatici e i prodotti derivati che sono destinati all'alimentazione di pesci di allevamento o di altre specie dell'acquacoltura:
 - a) vengono manipolati e trasformati separatamente dai materiali non autorizzati a questo scopo;
 - b) sono ottenuti da:
 - i) pesci selvatici o altri animali acquatici, ad eccezione dei mammiferi marini, catturati per scopi commerciali o da sottoprodotti di origine animale ottenuti da pesci selvatici provenienti da impianti che producono prodotti a base di pesce destinati al consumo umano; oppure
 - ii) pesci di allevamento, purché siano somministrati a pesci di allevamento di un'altra specie;
 - c) sono trasformati in un impianto di trasformazione conformemente a un metodo che assicuri la sicurezza microbiologica del prodotto, anche per quanto riguarda gli agenti patogeni dei pesci.
2. Al fine di prevenire rischi inaccettabili di propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, l'autorità competente può stabilire le condizioni per l'uso di animali acquatici e di invertebrati acquatici e terrestri come:
 - a) mangime per pesci di allevamento o per invertebrati acquatici se i sottoprodotti di origine animale non sono stati trasformati a norma del punto 1, lettera c);
 - b) esche da pesca, incluse le esche per gli invertebrati acquatici.

*ALLEGATO XI***FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI**

CAPO I

PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLO STALLATICO NON TRASFORMATO, ALLO STALLATICO TRASFORMATO E AI PRODOTTI DERIVATI DA STALLATICO TRASFORMATO*Sezione 1***Stallatico non trasformato**

1. Il commercio tra Stati membri di stallatico non trasformato ottenuto da specie diverse di volatili da cortile e da equidi, oltre all'approvazione dello Stato membro di destinazione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) è vietato il commercio di stallatico non trasformato ottenuto da specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi, fatta eccezione per:
 - i) lo stallatico proveniente da una zona non soggetta a restrizioni a causa di una malattia trasmissibile grave; e
 - ii) lo stallatico destinato all'applicazione, sotto il controllo delle autorità competenti, sui terreni di una stessa azienda situata su entrambi i lati della frontiera di due Stati membri.
 - b) Tuttavia, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può, tenendo conto dell'origine dello stallatico, della sua destinazione e degli aspetti sanitari, concedere una specifica autorizzazione per l'introduzione nel proprio territorio di:
 - i) stallatico destinato a:
 - la trasformazione in un impianto di fabbricazione di prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali, o
 - la trasformazione in biogas o compost a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 e dell'allegato V del presente regolamento ai fini della fabbricazione dei prodotti di cui alla sezione 2 del presente capo.In questi casi l'autorità competente tiene conto dell'origine dello stallatico quando ne autorizza l'introduzione in tali impianti; oppure
 - ii) stallatico destinato all'applicazione sul terreno in un'azienda, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia comunicato il suo consenso a tale commercio.
 - c) nei casi di cui alla lettera b), un attestato sanitario conforme al modello di cui al punto 3 è aggiunto al documento commerciale che accompagna la partita di stallatico.
2. Il commercio tra Stati membri di stallatico non trasformato ottenuto da volatili da cortile è sottoposto alle seguenti condizioni oltre all'approvazione dello Stato membro di destinazione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009:
 - a) lo stallatico è originario di una zona non soggetta a restrizioni per la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria;
 - b) lo stallatico non trasformato proveniente da allevamenti di volatili vaccinati contro la malattia di Newcastle non può essere spedito in una regione che abbia ottenuto lo statuto di regione «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE; e
 - c) un attestato sanitario conforme al modello di cui al punto 3 è aggiunto al documento commerciale che accompagna la partita di stallatico.



3. Modello di attestato sanitario da aggiungere al documento commerciale:

UNIONE EUROPEA				Documento commerciale				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale			I.2. N. di riferimento del documento		I.2.a. N. di riferimento locale		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.			I.3. Autorità centrale competente				
	I.8. Paese di origine			Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	
	I.12. Luogo di origine Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale			I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	
	I.14. Luogo di carico			I.13. Luogo di destinazione Stabilimento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale				
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione			I.15. Data della partenza				
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità		
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale				
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.22. Numero di colli				
	I.25. Merce certificata per Uso tecnico <input type="checkbox"/>			I.24. Tipo di imballaggio				
	I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso			Codice ISO	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
	I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita			Codice ISO	I.29.			
	I.30.			I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Categoria Tipo di trattamento Impianto di fabbricazione Numero del lotto				
				Numero di riconoscimento degli stabilimenti				



PAESE

Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione III. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver compreso che l'autorità competente del luogo di destinazione ha acconsentito all'introduzione di stallatico non trasformato nel suo territorio e che lo stallatico non trasformato di cui alla casella I.18 rispetta le seguenti condizioni: a) nel caso di stallatico non trasformato ottenuto da volatili da cortile ⁽¹⁾ : [lo stallatico è originario di una zona non soggetta a restrizioni per la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria.] e nel caso di stallatico non trasformato proveniente da allevamenti di volatili vaccinati contro la malattia di Newcastle non può essere spedito in una regione che abbia ottenuto lo statuto di regione «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE.] b) nel caso di stallatico non trasformato ottenuto da specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi ⁽¹⁾ : [Lo stallatico è originario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave.] e a seconda dei casi: [Lo stallatico è destinato alla trasformazione in un impianto di fabbricazione di prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali o alla trasformazione in biogas o compost conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 ai fini della fabbricazione di stallatico trasformato o prodotti trasformati a base di stallatico.] oppure [Lo stallatico è destinato all'applicazione sul terreno in un'azienda.] Note Parte I: — Caselle I.9 e I.11: se del caso. — Caselle I.12, I.13 e I.1.7: numero di riconoscimento o di registrazione. — Casella I.14: completare se differente da «I.1. Speditore». — Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale. — Casella I.31: Natura della merce: «stallatico». Parte II: ⁽¹⁾ Cancellare le voci non pertinenti.		
	Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale Nome (in stampatello): Data: Timbro:	Titolo e qualifica: Firma:

▼B

4. È consentito il commercio tra Stati membri di stallatico non trasformato ottenuto da equidi purché lo Stato membro di destinazione abbia acconsentito a tale commercio conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e lo stallatico non provenga da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE.
5. Conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può imporre agli operatori che spediscono stallatico non trasformato da un altro Stato membro l'obbligo di:
 - a) trasmettere ulteriori informazioni relative a una spedizione prevista, quali indicazioni geografiche precise del luogo in cui sarà scaricato lo stallatico; e
 - b) immagazzinare lo stallatico prima della sua applicazione sul terreno.
6. L'autorità competente può autorizzare lo spostamento di stallatico trasportato tra due punti ubicati nella stessa azienda purché siano rispettate le condizioni di controllo dei possibili rischi sanitari, ad esempio l'obbligo degli operatori di tenere registri appropriati.

*Sezione 2***Guano di pipistrelli, stallatico trasformato e prodotti derivati dallo stallatico trasformato****▼M1**

La commercializzazione di letame trasformato, prodotti derivati dal letame trasformato e guano di pipistrelli deve soddisfare le seguenti condizioni. Nel caso del guano di pipistrelli occorre inoltre l'approvazione dello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 48, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

▼B

- a) i prodotti provengono da un impianto di fabbricazione di prodotti derivati per usi all'esterno della catena dei mangimi, da un impianto di produzione di biogas o di compostaggio oppure da un impianto di fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti;
- b) i prodotti sono stati sottoposti a trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti e a un trattamento di riduzione dei batteri sporigeni e della tossinogenesi qualora essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente;
- c) l'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impiego di altri parametri di trasformazione standardizzati diversi da quelli descritti alla lettera b), purché il richiedente dimostri che tale parametri riducono al minimo i rischi biologici.

Tale dimostrazione prevede una convalida condotta nel modo seguente:

- i) individuazione e analisi dei rischi possibili, compresa l'incidenza del materiale utilizzato, sulla base di una definizione completa delle condizioni di trasformazione, nonché una valutazione del rischio, che determini come le specifiche condizioni di trasformazione vengano concretamente raggiunte in situazioni normali e atipiche;
- ii) convalida del processo previsto:
 - (ii-1) mediante una misurazione della riduzione della vitalità/-infettività degli organismi indicatori endogeni durante il processo, qualora l'indicatore:

— sia stabilmente presente nella materia prima in quantità elevata;

▼B

— non presenti una resistenza termica alla letalità del trattamento termico inferiore, ma neppure significativamente superiore, rispetto agli agenti patogeni per il cui monitoraggio è utilizzato;

— sia relativamente facile da quantificare, da individuare e confermare; oppure

(ii-2) mediante una misurazione della riduzione della vitalità/infettività, durante l'esposizione, di un virus o di un organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un supporto idoneo nel materiale di partenza;

iii) la convalida del processo di cui al punto ii) dimostra che il processo raggiunge la seguente riduzione complessiva del rischio:

— nel caso dei processi termochimici mediante una riduzione di almeno 5 log₁₀ dell'*Enterococcus faecalis* e mediante una riduzione di almeno 3 log₁₀ del titolo infettante dei virus termoresistenti come il *parvovirus* qualora essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente;

— nel caso dei processi chimici anche mediante una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log₁₀) dei parassiti resistenti, quali le uova di *Ascaris* sp., in fase vitale;

iv) elaborazione di un programma di controllo completo che preveda procedure di monitoraggio del processo;

v) misure che garantiscano, durante il funzionamento dell'impianto, il controllo e la sorveglianza continui dei parametri di processo pertinenti stabiliti nel programma di controllo.

I dati relativi ai parametri di processo pertinenti impiegati in un impianto e altri punti critici di controllo devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, all'operatore o al loro rappresentante e all'autorità competente di controllare il funzionamento dell'impianto. Le informazioni relative a un processo autorizzato in base al presente punto vengono messe a disposizione della Commissione, qualora essa ne faccia richiesta;

d) i campioni rappresentativi dello stallatico, prelevati ai fini del controllo del processo nel corso o al termine della trasformazione nell'impianto, rispettano le norme seguenti:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

oppure

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

e

i campioni rappresentativi dello stallatico prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinaggio presso l'impianto tecnico, di produzione di biogas o di compostaggio rispettano le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

▼B

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

Lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico non conformi alle prescrizioni di cui sopra sono considerati come non trasformati;

- e) sono conservati in modo tale da ridurre al minimo la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo la trasformazione. Al riguardo, vanno conservati in:
- i) silos ben chiusi e isolati e costruiti in modo appropriato; oppure
 - ii) imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o «big bag»).

CAPO II

PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI*Sezione 1***Condizioni di produzione**

1. I fertilizzanti organici e gli ammendanti, diversi dallo stallatico, il contenuto del tubo digerente, il compost, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro e i residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati in biogas, sono prodotti mediante:
- a) il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) qualora i materiali di categoria 2 siano utilizzati come materia prima;

▼M4

- b) l'impiego di proteine animali trasformate, comprese le proteine animali trasformate prodotte conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, punto B.1, lettera b), punto ii), che sono state prodotte con materiali di categoria 3 conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, o con materiali sottoposti ad un altro trattamento, se tali materiali possono essere utilizzati per fertilizzanti organici e ammendanti a norma del presente regolamento; oppure

▼B

- c) uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III, qualora i materiali di categoria 3 utilizzati come materia prima non siano utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate.
2. I fertilizzanti organici e gli ammendanti costituiti da o prodotti da farina di carne e ossa ottenuta da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate devono essere mescolate, in uno stabilimento o impianto registrato, con una proporzione minima sufficiente di un componente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà applicato sul terreno, in modo da escludere l'uso della miscela come mangime.
3. L'autorità competente autorizza il componente di cui al punto 2 tenendo conto di quanto segue:
- a) il componente è costituito da calce, stallatico, urina, compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o altre sostanze, ad es. i fertilizzanti minerali, che non sono utilizzati nei mangimi e che escludono l'uso successivo della miscela come mangime in base alle buone pratiche agricole;

▼B

- b) per l'uso della miscela come fertilizzante, il componente è determinato in base ad una valutazione delle condizioni climatiche e del suolo, tenendo conto del fatto che il componente deve rendere la miscela non appetibile agli animali o impedirne l'abuso come mangime in altri modi, conformemente alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione oppure, se del caso, alla legislazione nazionale sulla tutela dell'ambiente, in particolare la protezione del suolo e delle acque sotterranee.

L'autorità competente mette a disposizione della Commissione e, su richiesta, agli altri Stati membri l'elenco dei componenti autorizzati.

4. Tuttavia, le prescrizioni di cui al punto 2 non sono applicabili a:
- i fertilizzanti organici e agli ammendanti in pacchi pronti alla vendita con un peso inferiore a 50 kg per l'uso da parte dell'utente finale; oppure
 - i fertilizzanti organici e agli ammendanti in grandi sacchi (big bag) con un peso massimo di 1 000 kg, sul cui imballaggio è indicato che i fertilizzanti organici non sono destinati a terreni a cui possono accedere animali d'allevamento, purché l'autorità competente dello Stato membro in cui il fertilizzante organico o l'ammendante è applicato sul terreno abbia autorizzato l'impiego di tali big bag in base ad una valutazione della probabilità di una potenziale deviazione dei materiali ad aziende che allevano animali o a un terreno a cui hanno accesso gli animali d'allevamento.
5. I produttori di fertilizzanti organici e ammendanti assicurano che la decontaminazione degli agenti patogeni sia effettuata prima dell'immissione sul mercato conformemente a:
- l'allegato X, capo I, nel caso di proteine animali trasformate o prodotti derivati da materiali di categoria 2 o 3;
 - l'allegato V, capo III, sezione 3, nel caso di compost e residui della digestione dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in biogas.

*Sezione 2***Immagazzinaggio e trasporto**

Dopo la trasformazione i fertilizzanti organici e gli ammendanti sono immagazzinati e trasportati:

- sfusi, in condizioni tali da impedire la contaminazione;
- in imballaggi o big bag, nel caso di fertilizzanti organici o ammendanti destinati alla vendita all'utente finale; oppure
- nel caso di immagazzinaggio nell'azienda, in uno spazio di immagazzinaggio idoneo a cui non hanno accesso gli animali d'allevamento.

▼M9*Sezione 3***Requisiti per l'autorizzazione degli stabilimenti o impianti**

Per essere autorizzati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli operatori garantiscono che gli stabilimenti o impianti che svolgono le attività di cui alla sezione 1, punto 1, soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento, e:

- dispongano di strutture adeguate per il magazzino degli ingredienti in entrata per evitare la contaminazione incrociata e contaminazioni durante il magazzino;
- smaltiscano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*ALLEGATO XII***PRODOTTI INTERMEDI**

Conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 le seguenti condizioni si applicano all'importazione e al transito nell'Unione di prodotti intermedi.

1. L'importazione e il transito di prodotti intermedi è autorizzato purché:

- a) essi siano ottenuti dai materiali seguenti:
 - i) materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere c), n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - ii) prodotti generati dagli animali di cui all'articolo 10, lettere i), l) e m), del regolamento (CE) n. 1069/2009; oppure
 - iii) miscele dei materiali di cui ai punti i) e ii);
- b) nel caso di prodotti intermedi destinati alla fabbricazione di dispositivi medici, dispositivi medici in vitro e reagenti di laboratorio, essi siano ottenuti da:
 - i) materiali che soddisfano i criteri di cui alla lettera a), tranne nel caso in cui provengano da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;
 - ii) materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere f) e h), del regolamento (CE) n. 1069/2009; oppure
 - iii) miscele dei materiali di cui ai punti i) e ii);
- c) nel caso di prodotti intermedi destinati alla fabbricazione di dispositivi medici attivi impiantabili, medicinali e medicinali veterinari, essi siano ottenuti dai materiali di cui alla lettera b), se l'autorità competente ritiene giustificato l'uso di tali materiali ai fini della tutela della salute pubblica o animale;
- d) provengano da un paese terzo elencato come membro dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE);
- e) provengano da uno stabilimento o impianto registrato o riconosciuto dall'autorità competente di un paese terzo di cui alla lettera d), conformemente alle condizioni di cui al punto 2;
- f) ogni partita sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore conforme alla dichiarazione modello di cui all'allegato XV, capo 20, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuata l'ispezione al posto d'ispezione frontaliero e dello Stato membro di destinazione; tali Stati membri possono consentire l'uso di altre lingue e richiedere traduzioni ufficiali per le dichiarazioni in queste altre lingue;
- g) nel caso di materiali di cui alla lettera b), l'importatore dimostri all'autorità competente che i materiali:
 - i) non comportano rischi di propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; oppure
 - ii) sono trasportati in condizioni che impediscono la propagazione di eventuali malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.

▼B

2. Uno stabilimento o impianto può essere registrato o riconosciuto dall'autorità competente di un paese terzo, di cui al punto 1, lettera e), purché:
- a) l'operatore o il proprietario dell'impianto o il suo rappresentante:
 - i) dimostri che l'impianto dispone di strutture appropriate per la trasformazione dei materiali di cui al punto 1, lettera a), b) o c), a seconda del caso, e per garantire il completamento delle fasi necessarie per la progettazione, la trasformazione e la fabbricazione;
 - ii) stabilisca e applichi metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici in funzione dei processi impiegati;
 - iii) tenga a disposizione dell'autorità competente un registro delle informazioni di cui al punto ii) per un periodo di almeno due anni;
 - iv) notifichi all'autorità competente eventuali informazioni in suo possesso che indicano l'esistenza di un rischio grave per la salute umana o animale;
 - b) l'autorità competente del paese terzo effettui, a intervalli regolari, l'ispezione e la sorveglianza dello stabilimento o dell'impianto conformemente alle condizioni seguenti:
 - i) la frequenza delle ispezioni e dei controlli dipende dalle dimensioni dell'impianto, dal tipo di prodotti fabbricati, nonché dalla valutazione dei rischi e dalle garanzie offerte conformemente ai principi del sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP);
 - ii) se dall'ispezione effettuata dall'autorità competente risulta che una o più disposizioni del presente regolamento non sono state rispettate, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni;
 - iii) l'autorità competente compila un elenco degli stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati conformemente al presente allegato e assegna a ciascun impianto un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura delle sue attività; tale elenco, e le sue successive modifiche, viene presentato allo Stato membro in cui viene effettuata l'ispezione al posto d'ispezione frontaliero e allo Stato membro di destinazione.

▼M9

3. I prodotti intermedi importati nell'Unione sono controllati al posto d'ispezione frontaliero conformemente all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE e trasportati direttamente dal posto di ispezione frontaliero:
- a) a uno stabilimento o impianto tecnico registrato per la produzione di reagenti da laboratorio, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi veterinari o i prodotti derivati di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009, nel quale i prodotti intermedi sono successivamente miscelati, utilizzati come rivestimenti, assemblati o imballati prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio in conformità della normativa dell'Unione applicabile al prodotto derivato;

▼B

- b) uno stabilimento o impianto riconosciuto di immagazzinaggio di sottoprodotti di origine animale conformemente all'articolo 24, lettera l), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, dal quale possono essere spediti unicamente a un impianto o stabilimento di cui alla lettera a) del presente punto per gli usi specificati alla lettera a).
4. I prodotti intermedi in transito nell'Unione sono trasportati in conformità dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE.

▼B

5. Il veterinario ufficiale al posto d'ispezione frontaliero trasmette le relative informazioni all'autorità responsabile dello stabilimento o impianto nel luogo di destinazione della partita mediante il sistema TRACES.
6. L'operatore o il proprietario dell'impianto o dello stabilimento di destinazione, oppure il suo rappresentante, tiene un registro in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e trasmette alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, le necessarie informazioni riguardanti l'acquisto, la vendita, l'utilizzazione, le scorte e lo smaltimento delle eccedenze di prodotti intermedi, ai fini del controllo della conformità al presente regolamento.
7. A norma della direttiva 97/78/CE l'autorità competente garantisce che le partite di prodotti intermedi siano inviate dallo Stato membro in cui si effettua l'ispezione al posto d'ispezione frontaliero all'impianto di destinazione di cui al punto 3 oppure, nel caso di transito, al posto d'ispezione frontaliero di uscita dall'Unione.
8. L'autorità competente effettua a intervalli regolari controlli documentali per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti intermedi importati e quelle di prodotti immagazzinati, utilizzati, spediti o smaltiti, per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
9. Per le partite di prodotti intermedi in transito, le autorità competenti responsabili dei posti d'ispezione frontalieri del punto d'ingresso e del punto di uscita cooperano nella misura necessaria per assicurare un controllo efficace e la tracciabilità delle partite.

*ALLEGATO XIII***ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA E TALUNI PRODOTTI DERIVATI**

CAPO I

Prescrizioni generali

Gli impianti e gli stabilimenti di fabbricazione degli alimenti per animali da compagnia o gli impianti che fabbricano i prodotti derivati di cui al presente allegato dispongono di strutture idonee per:

- a) l'immagazzinaggio e il trattamento dei materiali in entrata in condizioni che impediscano l'introduzione di rischi per la salute pubblica e animale;
- b) lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non utilizzati dopo la produzione, salvo nei casi in cui il materiale non utilizzato sia inviato per la trasformazione o lo smaltimento ad un altro impianto o stabilimento a norma del presente regolamento.

CAPO II

Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare

1. Alimenti greggi per animali da compagnia

Gli operatori possono produrre alimenti greggi per animali da compagnia da materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli alimenti greggi per animali da compagnia sono confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite.

Vengono prese misure idonee a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione lungo l'intera catena di produzione e fino al punto di vendita.

2. Materie prime per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia e articoli da masticare

Gli operatori possono fabbricare alimenti trasformati per animali da compagnia e articoli da masticare solo da:

- a) materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009; e
- b) nel caso di mangimi importati o prodotti da materiali importati, da materiali di categoria 1 costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE.

3. Alimenti trasformati per animali da compagnia

- a) Gli alimenti in conserva per animali da compagnia devono essere sottoposti a trattamento termico almeno fino al raggiungimento del valore $F_c = 3$.
- b) Gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva devono essere:
 - i) sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa del prodotto finale ha raggiunto almeno 90 °C;

▼B

- ii) sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 90 °C degli ingredienti di origine animale; oppure
- iii) prodotti, per quanto riguarda i materiali di origine animale, utilizzando esclusivamente:
 - sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di carne o prodotti a base di carne che sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;
 - i seguenti prodotti derivati che sono stati fabbricati a norma delle prescrizioni del presente regolamento: latte e prodotti a base di latte, gelatina, proteine idrolizzate, prodotti a base di uova, collagene, prodotti sanguigni di cui all'allegato X, capo II, sezione 2, proteine animali trasformate inclusa la farina di pesce, grassi fusi, olio di pesce, fosfato bicalcico, fosfato tricalcico o interiora aromatizzanti;
- iv) se autorizzato dall'autorità competente, sottoposti a un trattamento come l'essiccazione o la fermentazione che garantisca che gli alimenti per animali da compagnia non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale;
- v) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettere l) e m), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e nel caso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, invertebrati acquatici e terrestri e, se autorizzato dall'autorità competente, a un trattamento che garantisca che gli alimenti per animali da compagnia non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.

Dopo la produzione vengono prese tutte le precauzioni atte a garantire che tali prodotti trasformati non siano esposti a contaminazione.

Gli alimenti trasformati per animali da compagnia sono confezionati in imballaggi nuovi.

4. Gli articoli da masticare sono sottoposti a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni, inclusa la salmonella.

Dopo tale trattamento vengono adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto.

Gli articoli da masticare sono confezionati in imballaggi nuovi.

5. Durante la produzione e/o l'immagazzinaggio (prima della spedizione) vengono prelevati campioni casuali dagli articoli da masticare e dagli alimenti trasformati per animali da compagnia, diversi dagli alimenti in conserva e gli alimenti trasformati che sono stati sottoposti al trattamento di cui al punto 3, lettera b), punto v), per verificare la conformità alle seguenti norme:

Salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

▼B

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e

c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

6. Durante la produzione e/o l'immagazzinaggio (prima della spedizione) vengono prelevati campioni casuali dagli alimenti greggi per animali da compagnia per verificare la conformità alle seguenti norme:

Salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 in 1 g

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e

c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

7. Punto finale per gli alimenti trasformati per animali da compagnia e gli articoli da masticare

A norma del presente regolamento i seguenti prodotti possono essere immessi sul mercato senza restrizioni:

a) alimenti trasformati per animali da compagnia:

- i) che sono stati fabbricati e imballati nell'Unione a norma del punto 3 e che sono stati analizzati a norma del punto 5; oppure
- ii) che sono stati sottoposti a controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE in un posto d'ispezione frontaliero.

b) gli articoli da masticare per animali:

- i) che sono stati fabbricati e imballati nell'Unione a norma del punto 4 e che sono stati analizzati a norma del punto 5; oppure
- ii) che sono stati sottoposti a controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE in un posto d'ispezione frontaliero.

CAPO III

Prescrizioni specifiche applicabili alle interiora aromatizzanti usate nella fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

1. Per la fabbricazione di prodotti derivati liquidi o disidratati impiegati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia gli operatori possono utilizzare esclusivamente i sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia o articoli da masticare a norma del capo II, punto 2.

▼B

2. Le interiora aromatizzanti sono sottoposte a un metodo di trattamento e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nel capo II, punto 5 del presente allegato. Dopo il trattamento, vengono adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto.
3. Il prodotto finale deve essere:
 - a) imballato in imballaggi nuovi o sterilizzati; oppure
 - b) trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.

CAPO IV

Prescrizioni specifiche applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni di equidi

L'immissione sul mercato di sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a usi diversi dall'alimentazione animale è subordinata alle condizioni seguenti.

1. Il sangue può essere immesso sul mercato per tali fini se è stato raccolto:
 - a) da equidi che:
 - i) all'ispezione in data della raccolta del sangue non presentavano segni clinici di malattie soggette a obbligo di denuncia di cui alla direttiva 2009/156/CE, allegato I, dell'influenza degli equini, della piroplasmosi equina, della rinopolmonite equina e dell'arterite virale equina di cui all'articolo 1.2.3., punto 4 dell'edizione del 2010 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;
 - ii) sono stati mantenuti per un periodo di almeno 30 giorni prima e durante la raccolta in aziende sotto controllo veterinario e non soggette ad un divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE o alle restrizioni di cui al suo articolo 5;
 - iii) per i periodi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, non sono entrati in contatto con equidi da aziende soggette ad un divieto per motivi di polizia sanitaria conformemente a tale articolo e che per periodo di almeno 40 giorni precedente la data di raccolta e durante la raccolta di sangue non sono entrati in contatto con equidi originari di uno Stato membro o di un paese terzo non indenne da peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b) di detta direttiva;
 - b) sotto supervisione veterinaria:
 - i) in macelli registrati o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure
 - ii) in impianti approvati, dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente al fine della raccolta di sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni non destinati a uso alimentare.
2. I prodotti sanguigni possono essere immessi sul mercato per tali usi, purché:
 - a) sia stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione dei prodotti sanguigni con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;

▼B

- b) i prodotti sanguigni siano stati ottenuti da sangue che:
- i) soddisfa le condizioni di cui al punto 1, lettera a); oppure
 - ii) sia stato sottoposto ad almeno uno dei seguenti quattro trattamenti, seguito da un controllo dell'efficacia, destinati ad inattivare i patogeni possibilmente responsabili della peste equina, di ogni tipo di encefalomielite equina inclusa l'encefalomielite equina venezuelana, dell'anemia infettiva equina, della stomatite vescicolare e della morva (*Burkholderia mallei*):
 - trattamento termico ad una temperatura di 65°C per almeno tre ore;
 - irradiazione a 25 kGy con raggi gamma;
 - modifica del pH in pH 5 per due ore
 - trattamento termico ad una temperatura di almeno 80°C in tutta la massa.
3. Il sangue e i prodotti sanguigni di equidi sono imballati in contenitori impermeabili sigillati recanti, nel caso di sangue di equidi, il numero di riconoscimento del macello o dell'impianto di raccolta di cui al punto 1, lettera b).

CAPO V

Prescrizioni specifiche applicabili alle pelli di ungulati e ai prodotti derivati**A. Stabilimenti e impianti**

L'autorità competente può autorizzare gli impianti che trattano pelli, incluse le pelli calcinate, a fornire ritagli e frammenti di queste pelli per la produzione di gelatina destinata al consumo animale, fertilizzanti organici o ammendanti, purché:

- a) l'impianto disponga di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;
- b) i locali di deposito siano tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;
- c) se in detti locali vengono depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capo, durante le fasi di ricevimento, immagazzinaggio, trasformazione e spedizione esse siano tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capo;
- d) nel caso di ritagli e frammenti ottenuti da pelli calcinate, tali ritagli e frammenti siano sottoposti ad un trattamento che garantisca l'eliminazione di rischi per la salute pubblica e animale prima di essere utilizzati per la produzione di:
 - i) gelatina destinata al consumo animale; oppure
 - ii) fertilizzanti organici e ammendanti.

B. Immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

- 1. Le pelli non trattate possono essere immesse sul mercato applicando le stesse condizioni sanitarie applicabili alla carne fresca di cui alla direttiva 2002/99/CE.

▼B

2. Le pelli possono essere immesse sul mercato, purché:
 - a) non siano state a contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentavano rischi di propagazione di malattie trasmissibili gravi;
 - b) il documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, contenga una dichiarazione che sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con agenti patogeni.

C. Punto finale per le pelli

1. Le pelli di ungulati che in base alla decisione dell'operatore sono destinate a fini diversi dal consumo umano e che sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alle materie prime per la gelatina o il collagene destinati ad usi alimentari possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento.
2. A norma del presente regolamento i seguenti prodotti possono essere immessi sul mercato senza restrizioni:
 - a) pelli sottoposte a un processo completo di concia,
 - b) pelli allo stato «wet blue»;
 - c) pelli allo stato «pickled pelts»;
 - d) pelli calcinate (trattate con calce e in salamoia, a pH 12-13, per almeno otto ore).
3. In deroga alla lettera C, punto 2, l'autorità competente può richiedere che le partite di pelli trattate di cui al punto 2, lettere c) e d), siano accompagnate da un documento commerciale conforme al modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, se vengono fornite a stabilimenti o impianti che producono alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti organici o ammendanti oppure che trasformano tali materiali in biogas.

CAPO VI

Prescrizioni specifiche applicabili ai trofei di caccia e altre preparazioni di animali

A. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano le misure di tutela della fauna selvatica di cui al regolamento (CE) n. 338/97.

B. Provenienza sicura

I trofei di caccia e le altre preparazioni di animali che sono stati sottoposti durante la preparazione a un trattamento o che sono presentati in uno stato che non comporta rischi per la salute, possono essere immessi sul mercato purché siano stati ottenuti da:

- a) specie diverse da ungulati, uccelli e animali della classe biologica *Insecta* o *Arachnida*; e
- b) animali originari di una regione non sottoposta a restrizioni a causa della comparsa di una malattia trasmissibile grave alla quale gli animali delle specie in questione sono sensibili.

▼B

C. Trattamento sicuro

1. I trofei di caccia e le altre preparazioni di animali che sono stati sottoposti durante la preparazione a un trattamento o che sono presentati in uno stato che non comporta rischi per la salute, possono essere immessi sul mercato purché:
 - a) siano ottenuti da ungulati e uccelli che sono stati sottoposti a un trattamento tassidermista completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;
 - b) siano uccelli o ungulati montati o parti montate di tali animali;

▼M4

- c) siano stati sottoposti ad una preparazione anatomica come la plastinazione;
- d) siano animali della classe biologica *Insecta* o *Arachnida* che sono stati sottoposti ad un trattamento come l'essiccazione per impedire la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; oppure
- e) siano oggetto di collezioni di storia naturale o destinati alla promozione della scienza e siano stati:
 - i) conservati in mezzi di coltura, come l'alcool o la formaldeide, che permettono l'esposizione degli oggetti, oppure
 - ii) racchiusi completamente in microvetrini;
- f) siano campioni di DNA trasformati, destinati a depositi di collezioni per promuovere la ricerca sulla biodiversità, l'ecologia, la scienza medica e veterinaria o la biologia.

▼B

2. I trofei della caccia o altre preparazioni, diverse da quelle di cui alle lettere B e C, punto 1, che provengono da animali originari di una regione soggetta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi alle quali gli animali delle specie in questione sono sensibili possono essere immessi sul mercato, purché:
 - a) nel caso di trofei della caccia o altre preparazioni costituite unicamente di ossa, corna, zoccoli, artigli o denti:
 - i) siano stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato, in modo da garantire che sia stata eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli o denti;
 - ii) siano stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite da ossa;
 - iii) siano stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati a contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive; e
 - iv) siano corredati di un certificato sanitario che certifichi la conformità alle prescrizioni di cui ai punti i), ii) e iii);
 - b) nel caso di trofei di caccia o altre preparazioni costituiti unicamente da pelli:
 - i) siano stati:
 - essiccati;
 - salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite; oppure
 - sottoposti a un processo di conservazione diverso dalla concia;

▼B

- ii) siano stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati a contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive; e
- iii) siano corredati di un documento commerciale o di un certificato sanitario che certifichi la conformità alle prescrizioni di cui ai punti i), ii) e iii);

CAPO VII

Prescrizioni specifiche applicabili a lana, peli, setole di suino, piume, parti di piume e piumino

A. Materia prima

1. La lana non trattata, i peli non trattati, le setole di suino non trattate, le piume non trattate, le parti di piume e il piumino sono materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera b), punti iii), iv) e v), lettere h) e n), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Tali materiali devono essere saldamente chiusi in imballaggi e asciutti.

Tuttavia, nel caso di piume, parti di piume e piumino non trattati, inviati direttamente dal macello all'impianto di trasformazione, l'autorità competente può derogare all'obbligo di asciugare i materiali trasportati sul suo territorio, purché:

- a) siano adottate tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi propagazione di malattie;
- b) il trasporto avvenga in recipienti e/o veicoli a tenuta stagna, puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni utilizzo.

▼M2

2. I movimenti di setole di suini e lana e peli di animali della specie suina provenienti da regioni nelle quali la peste suina africana è endemica saranno vietati, fatta eccezione per le setole di suini e lana e peli di animali della specie suina che hanno:

▼B

- a) sono state bollite, tinte o decolorate; oppure
 - b) sono state sottoposte ad un'altra forma di trattamento in grado di sopprimere con certezza gli agenti patogeni, purché ciò sia comprovato da un certificato rilasciato dal veterinario responsabile del luogo di origine. Il lavaggio industriale non può essere considerato una forma di trattamento ai fini della presente disposizione.
3. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano alle piume ornamentali o alle piume:
 - a) trasportate da viaggiatori per uso personale; oppure
 - b) in forma di partite inviate a privati per fini non industriali.

B. Punto finale per lana e peli

La lana sottoposta a lavaggio industriale e la lana e i pelli sottoposti a un altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento.

▼B

Gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio l'immissione sul mercato senza restrizioni di lana e peli non trattati provenienti da aziende, stabilimenti o impianti che sono stati registrati a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o riconosciuti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, punto i), del suddetto regolamento, purché siano soddisfatti che la lana e i peli non presentino rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.

▼M2

Lana e peli prodotti da animali diversi da quelli della specie suina possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento, purché:

- a) siano stati sottoposti a lavaggio industriale, consistente nell' immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
- b) vengano spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati da lana o peli per l'industria tessile e siano stati sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - (i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - (ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - (iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - (iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;

▼B

C. Punto finale per piume e piumino

Le piume, le parti di piume e il piumino che sono stati sottoposte a lavaggio industriale e trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento.

CAPO VIII

Prescrizioni specifiche applicabili alle pellicce

Punto finale

Le pellicce sottoposte ad essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per due giorni, con un'umidità del 55 % possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento.

CAPO IX

Prescrizioni specifiche applicabili ai sottoprodotti apicoli

I sottoprodotti apicoli destinati esclusivamente all'impiego nell'apicoltura:

1. non provengono da una zona oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di:
 - a) peste americana (*Paenibacillus larvae larvae*), tranne nei casi in cui l'autorità competente abbia valutato il rischio come trascurabile, abbia specificamente autorizzato l'utilizzo soltanto nello Stato membro interessato e abbia adottato tutte le altre misure necessarie per evitare il diffondersi di tale malattia;
 - b) acariasi (*Acarapis woodi* (Rennie)), salvo che la zona di destinazione abbia ottenuto garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE;
 - c) piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) oppure

▼B

- d) *Tropilaelaps spp.*; e
2. sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.

CAPO X

Prescrizioni specifiche applicabili ai grassi fusi per usi oleochimici ottenuti da materiali di categoria 1 o 2

1. I grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 1 o 2 sono prodotti usando uno dei metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III.
2. I grassi fusi provenienti da ruminanti sono purificati in modo che il livello massimo delle impurità insolubili totali rimanenti non superi lo 0,15 % in peso.

CAPO XI

Prescrizioni specifiche applicabili ai derivati lipidici

1. I seguenti processi possono essere utilizzati per produrre derivati lipidici provenienti da grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1 e 2:
 - a) transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri);
 - b) saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone):
 - i) con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; oppure
 - ii) con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per otto minuti; oppure
 - c) idrogenazione a 160 °C a 12 bar (12 000 hPa) per venti minuti.
2. I derivati lipidici prodotti a norma del presente capo possono essere immessi sul mercato esclusivamente:
 - a) per usi diversi dall'alimentazione animale, dai cosmetici e dai medicinali;
 - b) inoltre, nel caso di derivati lipidici di materiali di categoria 1, per usi diversi dai fertilizzanti organici e dagli ammendanti.

▼M4

3. Punto finale per i prodotti derivati da grassi fusi:

i derivati lipidici prodotti utilizzando i processi indicati al punto 1 possono essere immessi sul mercato per gli usi indicati al punto 2 senza restrizioni, in conformità al presente regolamento.

▼B

CAPO XII

Prescrizioni specifiche applicabili a corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

Le corna e i prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti possono essere immessi sul mercato, purché:

- a) provengano da animali che:

▼B

- i) sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea; oppure
- ii) non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili mediante tale prodotto all'uomo o agli animali;
- b) siano stati sottoposti a un trattamento termico per almeno un'ora, raggiungendo una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;
- c) le corna siano state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica;
- d) sia stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione incrociata in ogni fase di trasformazione, immagazzinaggio o trasporto;
- e) siano stati confezionati in imballaggi o contenitori nuovi; oppure trasportati in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente;
- f) sugli imballaggi o sui contenitori sia indicato chiaramente:
 - i) il tipo di prodotto (corna, prodotti a base di corna, zoccoli o prodotti a base di zoccoli);
 - ii) il nome e l'indirizzo dell'impianto o stabilimento di destinazione riconosciuto o registrato.

▼M1

CAPO XIII

Prescrizioni specifiche per l'olio di pesce destinato alla produzione di medicinali

Punto finale per l'olio di pesce destinato alla produzione di medicinali

L'olio di pesce ottenuto dai materiali di cui all'allegato X, capo II, sezione 3, punto A.2 deacidificato con una soluzione di NaOH ad una temperatura pari o superiore a 80 °C e successivamente purificato mediante distillazione ad una temperatura pari o superiore a 200 °C può essere commercializzato per la produzione di medicinali senza restrizioni a norma del presente regolamento.

▼B*ALLEGATO XIV***IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO**

CAPO I

PRESCRIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE E AL TRANSITO NELL'UNIONE DI MATERIALI DI CATEGORIA 3 E DI PRODOTTI DERIVATI DESTINATI A USI NELLA CATENA DEI MANGIMI DIVERSI DAGLI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA O DA PELLICCIA*Sezione 1*

Conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) e articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, si applicano le seguenti prescrizioni alle partite importate di materiali di categoria 3 e di prodotti derivati destinati a usi nella catena dei mangimi diversi dagli alimenti per animali da compagnia o da pelliccia e partite di tali materiali e prodotti in transito:

- a) consistono di oppure sono stati prodotti da, a seconda del caso, materiali di categoria 3 di cui alla colonna «materie prime» della tabella 1;
- b) ottemperano alle condizioni di importazione e di transito di cui alla colonna «condizioni di importazione e transito» di cui alla tabella 1;

▼M4

- c) provengono da un paese terzo o una parte di un paese terzo indicati nella colonna «Elenchi dei paesi terzi» della tabella 1;
 - d) provengono da uno stabilimento o un impianto registrato o riconosciuto, a seconda del caso, dall'autorità competente del paese terzo e riportato nell'elenco di questi stabilimenti e impianti di cui all'articolo 30; e
 - e) sono:
 - i) accompagnati, durante il trasporto verso il punto d'ingresso nell'Unione dove si effettuano i controlli veterinari, dal certificato sanitario di cui alla colonna «Certificati/documenti modello» della tabella 1; oppure
 - ii) presentati al punto d'ingresso nell'Unione dove si effettuano i controlli veterinari, accompagnati da un documento corrispondente al modello di cui alla colonna «Certificati/documenti modello» della tabella 1.
-

▼B

Tabella 1

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
▼ <u>M12</u> 1	Proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all'articolo 3, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009.	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) e m).	a) Le proteine animali trasformate devono essere prodotte a norma dell'allegato X, capo II, sezione 1; e b) le proteine animali trasformate devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 2 del presente capo.	a) Nel caso di proteine animali trasformate, esclusa la farina di pesce: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. b) Nel caso della farina di pesce: paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	a) Nel caso di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento: allegato XV, capo 1. b) Nel caso di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento: allegato XV, capo 1 bis.
▼ <u>B</u> 2	Prodotti sanguigni da utilizzare per i mangimi	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punto i.	► <u>M9</u> I prodotti sanguigni devono essere stati prodotti conformemente all'allegato X, capo II, sezione 2 e all'allegato XIV, capo I, sezione 5. ◀	a) Nel caso di prodotti sanguigni derivati da ungulati: i paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti. b) Nel caso di prodotti sanguigni derivati da altre specie: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.	allegato XV, capo 4, lettera B.

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
3	Grassi fusi e olio di pesce	<p>a) Nel caso dei grassi fusi, escluso l'olio di pesce: Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k).</p> <p>b) Nel caso di olio di pesce: materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera e), f), i) e j).</p>	<p>a) I grassi fusi e l'olio di pesce devono essere prodotti a norma dell'allegato X, capo II, sezione 3; e</p> <p>b) i grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 3 del presente capo.</p>	<p>a) Nel caso dei grassi fusi, escluso l'olio di pesce: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>b) Nel caso di olio di pesce: paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p>	<p>a) Nel caso dei grassi fusi, escluso l'olio di pesce: allegato XV, capo 10, lettera A.</p> <p>b) Nel caso di olio di pesce: Allegato XV, capo 9.</p>
4	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro	<p>a) Latte e prodotti a base di latte: materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera e), f), e h).</p> <p>b) Colostro e prodotti a base di colostro: materiali di categoria 3 provenienti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il colostro.</p>	Il latte, i prodotti a base di latte, il colostro e i prodotti a base di latte devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 4 del presente capo.	<p>a) Nel caso di latte e di prodotti a base di latte: i paesi terzi autorizzati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.</p> <p>b) Nel caso del colostro e dei prodotti a base di colostro: i paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati nella colonna «A» dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.</p>	<p>a) Nel caso del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti derivati dal latte: Allegato XV, capo 2, lettera A.</p> <p>b) Nel caso del colostro e dei prodotti a base di colostro: allegato XV, capo 2, lettera B.</p>

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
▼ <u>M17</u> 5	Gelatina e proteine idrolizzate	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j), e nel caso di proteine idrolizzate: materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere d), h) e k).	La gelatina e le proteine idrolizzate devono essere state prodotte a norma dell'allegato X, capo II, sezione 5.	a) Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi terzi: (KR) Corea del Sud (MY) Malaysia (PK) Pakistan (TW) Taiwan (EG) Egitto b) Nel caso di gelatina e proteine idrolizzate ottenute da pesci: i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	a) Nel caso della gelatina: allegato XV, capo 11. b) Nel caso delle proteine idrolizzate: allegato XV, capo 12.
▼ <u>B</u> 6	Fosfato bicalcico	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k).	Il fosfato bicalcico deve essere prodotto a norma dell'allegato X, capo II, sezione 6.	paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi terzi: (KR) Sud Corea (MY) Malaysia (PK) Pakistan (TW) Taiwan.	Allegato XV, capo 12.

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
7	Fosfato tricalcico	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), e k).	Il fosfato tricalcico deve essere prodotto a norma dell'allegato X, capo II, sezione 7.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi terzi: (KR) Sud Corea (MY) Malaysia (PK) Pakistan (TW) Taiwan.	Allegato XV, capo 12.
8	Collagene	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j).	Il collagene deve essere prodotto a norma dell'allegato X, capo II, sezione 8.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi terzi: (KR) Sud Corea (MY) Malaysia (PK) Pakistan (TW) Taiwan.	Allegato XV, capo 11.
9	Prodotti a base di uova	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera e), f), e k), punto ii).	I prodotti a base di uova devono essere prodotti a norma dell'allegato X, capo II, sezione 9.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 e paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame, uova e prodotti a base di uova.	Allegato XV, capo 15.

▼ B*Sezione 2***▼ M1**

Importazioni di proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all'articolo 3, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009.

▼ B

Le seguenti prescrizioni si applicano alle importazioni di proteine animali trasformate.

1. Prima che le partite siano autorizzate a circolare liberamente all'interno dell'Unione, l'autorità competente sottopone a campionamento le importazioni di partite di proteine animali trasformate al posto d'ispezione frontaliero per garantirne la conformità alle prescrizioni generali di cui all'allegato X, capo I.

L'autorità competente:

- a) sottopone a campionamento ciascuna partita di prodotti trasportati alla rinfusa;
 - b) effettua un campionamento casuale delle partite di prodotti imballati nell'impianto di fabbricazione di origine.
2. In deroga al punto 1, quando sei test consecutivi su partite spedite alla rinfusa da un paese terzo risultano negativi, l'autorità competente del posto frontaliero d'ispezione può effettuare un campionamento casuale sulle successive partite spedite alla rinfusa da tale paese terzo.

Se uno dei campionamenti casuali risulta positivo, l'autorità competente che ha effettuato il campionamento informa l'autorità competente del paese terzo d'origine affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione.

L'autorità competente del paese terzo d'origine comunica le misure prese all'autorità competente che ha effettuato il campionamento.

In caso di un nuovo risultato positivo di una partita proveniente dallo stesso paese, l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero sottopone a campionamento ciascuna partita della stessa origine fino a quando sei test consecutivi non si rivelano negativi.

3. Le autorità competenti conservano per almeno tre anni un registro dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto di campionamento.
4. Se una partita importata nell'Unione risulta positiva per la salmonella o se non risulta conforme alle norme microbiologiche relative alle enterobacteriaceae di cui all'allegato X, capo I:
 - a) è trattata conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE; oppure
 - b) è sottoposta a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione o è decontaminata per mezzo di trattamenti autorizzati dall'autorità competente. La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di *salmonella* o *enterobacteriaceae*, secondo il caso, conformemente all'allegato X, capo I, e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

▼ M12

5. Le proteine animali trasformate ottenute da insetti d'allevamento possono essere importate nell'Unione a condizione che siano state prodotte conformemente alle seguenti condizioni:

- a) gli insetti appartengono a una delle seguenti specie:

— mosca soldato nera (*Hermetia illucens*) e mosca comune (*Musca domestica*),

▼ M12

- tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*) e alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
 - grillo domestico (*Acheta domestica*), grillo tropicale (*Gryllobates sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*);
- b) Il substrato per l'alimentazione degli insetti può contenere solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria 3:
- farine di pesce,
 - prodotti sanguigni da non ruminanti,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale,
 - proteine idrolizzate derivate da non ruminanti,
 - proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti,
 - gelatina e collagene derivati da non ruminanti,
 - uova e prodotti a base di uova,
 - latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro,
 - miele,
 - grassi fusi;
- c) il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli riportati alla lettera b) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti.

▼ B*Sezione 3***Importazione di grassi fusi**

Le seguenti prescrizioni si applicano alle importazioni di grassi fusi.

I grassi fusi:

- a) sono derivati interamente o in parte da materia prima suina e provengono da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo indenne da afta epizootica negli ultimi 24 mesi e indenne da peste suina classica e da peste suina africana negli ultimi 12 mesi;
- b) sono derivati interamente o in parte da materia prima di pollame e provengono da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo indenne dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria negli ultimi sei mesi;
- c) sono derivati interamente o in parte da materia prima di ruminante e provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica negli ultimi 24 mesi e indenne dalla peste bovina negli ultimi 12 mesi; oppure
- d) se nel pertinente periodo summenzionato si è verificato un focolaio di una delle malattie di cui alle lettere a), b) e c), sono stati sottoposti a uno dei seguenti processi di trattamento termico:
 - i) riscaldamento a una temperatura minima di 70 ° per almeno 30 minuti, oppure
 - ii) riscaldamento a una temperatura minima di 90 ° per almeno 15 minuti.

I dati relativi ai punti critici di controllo vengono registrati e conservati in modo che il proprietario, l'operatore o il loro rappresentante e, eventualmente, l'autorità competente possano vigilare sul funzionamento dell'impianto. Le informazioni registrate includono la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi.

*Sezione 4***Importazioni di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro**

A. Le seguenti prescrizioni si applicano alle importazioni di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro.

1. Il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte:
 - a) sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, punto B.1.4, lettera a) e punti 1.1, 1.2 e 1.3;
 - b) sono conformi alle prescrizioni di cui ai punti B.2 e B.4 e, nel caso del siero, al punto B.3 dell'allegato X, capo II, sezione 4, parte I.
2. In deroga all'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, punto B.1.4, il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte possono essere importati dai paesi terzi autorizzati di cui all'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010, purché tali prodotti siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e:
 - a) siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure
 - b) siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore.

B. Le seguenti prescrizioni si applicano alle importazioni di colostro e prodotti a base di colostro.

1. I materiali sono stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e:
 - a) sono stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure
 - b) siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore.
2. I materiali provengono da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie onde accertare che i bovini siano originari da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini:
 - a) sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e f) della direttiva 64/432/CEE oppure non sono sottoposti a nessuna riserva nell'ambito dell'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine del colostro; e
 - b) sono riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j) della direttiva 64/432/CEE o sono inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi enzootica bovina e nei quali non è stata constatata, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, la presenza di questa malattia negli ultimi due anni.
3. Dopo il trattamento vengono adottate tutte le precauzioni volte ad evitare la contaminazione del colostro o dei prodotti a base di colostro.

▼ B

4. Il prodotto finale è etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e deve essere:
- a) confezionato in imballaggi nuovi; oppure
 - b) trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso.

▼ M9*Sezione 5***Importazioni di prodotti sanguigni destinati all'alimentazione di animali d'allevamento**

Le seguenti prescrizioni si applicano all'importazione di sangue e prodotti sanguigni, inclusi sangue e plasma sanguigno essiccati atomizzati, derivati da animali della specie suina e destinati all'alimentazione di animali della specie suina:

Tali prodotti derivati devono essere:

- a) sottoposti a trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C in tutte le loro parti e il sangue e il plasma sanguigno essiccati presentano un tenore di umidità non superiore all'8 % con un'attività dell'acqua (aw) inferiore a 0,60;
- b) immagazzinati in un luogo asciutto a temperatura ambiente per almeno 6 settimane.

▼ B

CAPO II

PRESCRIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE E AL TRANSITO NELL'UNIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI DESTINATI A USI ESTERNI ALLA CATENA DEI MANGIMI PER ANIMALI D'ALLEVAMENTO DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA*Sezione 1***Prescrizioni specifiche**

Conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) e articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, si applicano le seguenti prescrizioni alle partite importate di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi all'esterno della catena dei mangimi per animali d'allevamento e alle partite di tali prodotti in transito:

- a) consistono di oppure sono stati prodotti da sottoprodotti di origine animale di cui alla colonna «materie prime» della tabella 2;
 - b) ottemperano alle condizioni di importazione e di transito di cui alla colonna «condizioni di importazione e transito» di cui alla tabella 2;
- ▼ M4**
- c) provengono da un paese terzo o una parte di un paese terzo indicati nella colonna «Elenchi dei paesi terzi» della tabella 2;
 - d) provengono da uno stabilimento o un impianto registrato o riconosciuto, a seconda del caso, dall'autorità competente del paese terzo e riportato nell'elenco di questi stabilimenti e impianti di cui all'articolo 30; e
 - e) sono:
 - i) accompagnati, durante il trasporto al punto d'ingresso nell'Unione dove si effettuano i controlli veterinari, dal certificato sanitario di cui alla colonna «Certificati/documenti modello» della tabella 2; oppure
 - ii) presentati al punto d'ingresso nell'Unione dove si effettuano i controlli veterinari, accompagnati da un documento corrispondente al modello di cui alla colonna «Certificati/documenti modello» della tabella 2.

Tabella 2

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
1	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli	Materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera a).	Lo stallatico trasformato, i prodotti derivati da stallatico trasformato e il guano di pipistrelli devono essere prodotti conformemente all'allegato XI, capo I, sezione 2.	Paesi terzi di cui: a) all'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010; b) all'allegato I della decisione 2004/211/CE; oppure c) all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.	Allegato XV, capo 17.
2	Sangue e prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento	Materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere c) e d), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e h).	I prodotti sanguigni devono essere prodotti conformemente alla sezione 2.	I seguenti paesi terzi: a) nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da ungulati: paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010 in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di tutte le specie di ungulati domestici e solo per il periodo indicato nelle colonne 7 e 8 di tale parte. Giappone. b) nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da pollame e altre specie aviarie: paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008: Giappone. c) nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da altri animali:	a) Nel caso di prodotti sanguigni non trattati: allegato XV, capo 4, lettera C. b) Nel caso di prodotti sanguigni trattati: Allegato XV, capo 4, lettera D.

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
				<p>paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009.</p> <p>Giappone.</p> <p>d) nel caso di prodotti sanguigni trattati ottenuti da animali di qualsiasi specie:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009.</p> <p>Giappone.</p>	
3	Sangue e prodotti sanguigni di equidi	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d) e h).	Il sangue e i prodotti sanguigni devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 3.	<p>I seguenti paesi terzi:</p> <p>a) nel caso di sangue raccolto conformemente all'allegato XIII, capo IV, punto 1, o di prodotti sanguigni prodotti conformemente al punto 2, lettera b), punto i) del suddetto capo;</p> <p>paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, in provenienza dai quali è consentita l'importazione di equidi destinati all'allevamento o alla produzione.</p> <p>b) nel caso di prodotti sanguigni trattati conformemente all'allegato XIII, capo IV, punto 2, lettera b), punto ii):</p>	allegato XV, capo 4, lettera A.

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
				paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di equidi domestici.	
4	Pelli di ungulati fresche o refrigerate	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punto iii).	Le pelli devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punti 1 e 4.	Le pelli provengono da un paese terzo o, nel caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione dell'Unione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010 in provenienza dal quale gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche della stessa specie.	allegato XV, capo 5, lettera A.
5	Pelli di ungulati trattate	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a), lettera b), punti i) e iii), e lettera n).	Le pelli devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punti 2, 3 e 4.	<p>a) Nel caso di pelli di ungulati trattate:</p> <p>paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>b) Nel caso di pelli di ruminanti trattate destinate alla spedizione all'Unione europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione:</p> <p>Qualsiasi paese terzo.</p>	<p>a) Nel caso di pelli di ungulati trattate, diverse da quelle conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punto 2:</p> <p>allegato XV, capo 5, lettera B.</p> <p>b) Nel caso di pelli di ruminanti e equidi trattate destinate alla spedizione all'Unione europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione:</p> <p>la dichiarazione ufficiale di cui all'allegato XV, capo 5, lettera C.</p>

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
					<p>c) Nel caso di pelli di ungulati trattate conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punto 2:</p> <p>nessun certificato richiesto.</p>
6	Trofei di caccia e altre preparazioni di animali	Materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera f), ottenuti da animali selvatici che non presentano sospetti di infezione da una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a), lettera b), punti i), iii) e v), e lettera n).	I trofei di caccia e le altre preparazioni devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 5.	<p>a) Nel caso di trofei di caccia e di altre preparazioni di cui alla sezione 5, punto 2:</p> <p>Qualsiasi paese terzo.</p> <p>b) Nel caso di trofei di caccia e di altre preparazioni di cui alla sezione 5, punto 3:</p> <p>i) trofei di caccia di volatili:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame e i paesi seguenti:</p> <p>(GL) Groenlandia</p> <p>(TN) Tunisia</p> <p>ii) trofei di caccia di ungulati:</p> <p>paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche.</p>	<p>a) Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 2:</p> <p>allegato XV, capo 6, lettera A.</p> <p>b) Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 3:</p> <p>allegato XV, capo 6, lettera B.</p> <p>c) Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 1:</p> <p>nessun certificato richiesto.</p>

▼ **B**

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
7	Setole di suino	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera b), punto iv).	Le setole di suino sono state ottenute da suini provenienti da e macellati in un macello sito nel paese terzo d'origine.	<p>a) Nel caso di setole di suino non trattate:</p> <p>paesi terzi o, nel caso di regionalizzazione, parti di paesi terzi di cui all'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, che sono stati indenni da peste suina africana per i 12 mesi precedenti la data di importazione.</p> <p>b) Nel caso di setole di suino trattate:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, anche se non sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d'importazione.</p>	<p>a) Se non si è verificato alcun caso di peste suina africana nei 12 mesi precedenti:</p> <p>allegato XV, capo 7, lettera A.</p> <p>b) Se si è verificato uno o più casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti:</p> <p>allegato XV, capo 7, lettera B.</p>
8	Lana e dei peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere h) e n).	<p>(1) La lana e i peli asciutti e non trattati devono essere:</p> <p>(a) saldamente chiusi in imballaggi; nonché</p> <p>(b) inviati direttamente a un impianto che produce prodotti derivati per usi all'esterno alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua le operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni.</p>	(1) Qualsiasi paese terzo.	(1) Per l'importazione di lana e peli non trattati non è richiesto alcun certificato sanitario.

▼ **M2**

▼ M2

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
			(2) Per lana e peli si intendono lana e peli di cui all' articolo 25, paragrafo 2, lettera e).	(2) Paese terzo o sua regione (a) elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate, nonché (b) indenni dall' afta epizootica e, in caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, del vaiolo degli ovini e di quello dei caprini in conformità all'allegato II della direttiva 2004/68/CE.	(2) È richiesta una dichiarazione dell'importatore conformemente al capo 21 dell'allegato XV.
9	Piume, parti di piume e piumino trattati	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera b), punto v) e lettere h) e n).	Le piume o le parti di piume devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 6.	Qualsiasi paese terzo.	Per le importazioni di piume, parti di piume e piumino non è richiesto alcun certificato sanitario.

▼ B

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
10	Sottoprodotti apicoli	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera e).	<p>a) Nel caso di sottoprodotti apicoli, diversa dalla cera d'api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura:</p> <p>i) i sottoprodotti apicoli devono essere sottoposti a una temperatura di - 12 °C o inferiore per almeno 24 ore; oppure</p> <p>ii) nel caso della cera d'api, il materiale è stato trasformato conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all'allegato IV, capo III, e raffinati prima dell'importazione;</p> <p>b) nel caso della cera d'api, diversa dalla cera d'api sotto forma di favi, destinata a fini diversi dall'alimentazione di animali di allevamento, la cera d'api è stata raffinata o trasformata conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all'allegato IV, capo III, e raffinati prima dell'importazione.</p>	<p>a) Nel caso di sottoprodotti apicoli destinati all'uso nell'apicoltura:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e il seguente paese terzo:</p> <p>(CM) Camerun</p> <p>b) nel caso di cera d'api destinata a usi diversi dall'alimentazione di animali d'allevamento:</p> <p>Qualsiasi paese terzo.</p>	<p>a) Nel caso di sottoprodotti apicoli destinati all'uso nell'apicoltura:</p> <p>Allegato XV, capo 13.</p> <p>b) nel caso di cera d'api destinata a usi diversi dall'alimentazione di animali d'allevamento:</p> <p>un documento commerciale che attesti la raffinazione o la trasformazione.</p>

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
11	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dall'alimentazione animale, concimi organici o ammendanti	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a), lettera b), punti i) e iii), e lettere e) e h).	I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 7.	Qualsiasi paese terzo.	I prodotti sono corredati di: a) un documento commerciale conforme al modello di cui alla sezione 7, punto 2; e b) una dichiarazione dell'importatore conformemente all'allegato XV, capo 16, redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nel territorio dell'Unione e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.
▼M10 12	Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare	a) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punti i) e ii). b) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punto iii).	Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II.	a) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE. b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:	a) Nel caso di conserve di alimenti per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A. b) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B. c) Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C. d) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.

▼ **M10**

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
				<p>i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi:</p> <p>(JP) Giappone (EC) Ecuador (LK) Sri Lanka (TW) Taiwan.</p> <p>Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p>	

▼ **M17**

13	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia	Materiali di cui all'articolo 35, lettera a).	Le interiora aromatizzanti devono essere state prodotte conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo III.	<p>Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.</p> <p>Nel caso di interiora aromatizzanti a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p> <p>Nel caso di interiora aromatizzanti di origine avicola, i paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.</p> <p>Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da alcuni mammiferi terrestri selvatici e leporidi, i paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.</p>	Allegato XV, capo 3, lettera E.
----	---	---	---	--	---------------------------------

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
14	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi	<p>►M4 a) Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere da a) a m). ◀</p> <p>b) Nel caso di materiali per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c).</p> <p>c) Nel caso di pelliccia destinata alla fabbricazione di prodotti derivati, materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera n).</p>	I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.	<p>a) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia:</p> <p>i) nel caso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici:</p> <p>paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche destinate al consumo umano.</p> <p>ii) Materie prime ottenute da volatili da cortile e da ratiti</p> <p>paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.</p> <p>iii) Materie prime ottenute da pesci</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p> <p>iv) Materie prime ottenute da altri mammiferi terrestri selvatici e da <i>Leparopidae</i>:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008.</p>	<p>a) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia trasformati:</p> <p>allegato XV, capo 3, lettera F.</p> <p>b) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento:</p> <p>Allegato XV, capo 8.</p>

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
				<p>b) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009 e i seguenti paesi terzi:</p> <p>(JP) Giappone</p> <p>(PH) Filippine</p> <p>(TW) Taiwan.</p> <p>c) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento, diversi dai medicinali:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009 oppure nel caso di materiale ottenuto da pesci, nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p>	

▼ **B**

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
15	Sottoprodotti di origine animale destinati agli alimenti greggi per animali da compagnia	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii).	I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	Allegato XV, capo 3 (D).
16	Sottoprodotti di origine animale destinati all'uso negli alimenti per animali da pelliccia	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere da a) a m).	I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	Allegato XV, capo 3 (D).

▼ **M4**

▼B

▼M17

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
17	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento	<p>a) Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel, di prodotti oleochimici o di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L: i materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.</p> <p>b) Nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J: i materiali di categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10.</p> <p>c) Nel caso di materiali destinati a fertilizzanti organici e ammendanti: i materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c), d) e f), punto i), e i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).</p>	I grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni indicate nella sezione 9.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e, nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	Allegato XV, capo 10, lettera B.

▼ M17

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
		<p>d) Nel caso di materiali destinati ad altri fini:</p> <p>i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c), d) e f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10 diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).</p>			
▼ <u>M4</u> 18	Derivati lipidici	<p>a) Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento:</p> <p>materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10.</p> <p>b) Nel caso di derivati lipidici destinati all'uso come alimenti:</p> <p>materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p);</p>	I derivati lipidici devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 10.	Qualsiasi paese terzo.	<p>a) Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento:</p> <p>allegato XV, capo 14 (A).</p> <p>b) Nel caso di derivati lipidici destinati all'uso come alimenti:</p> <p>allegato XV, capo 14 (B).</p>

▼B

N.	Prodotto	Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)	Condizioni di importazione e transito	Elenchi dei paesi terzi	Certificati/documenti modello
19	Gelatina fotografica	Materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b) e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10.	La gelatina fotografica deve essere conforme alle prescrizioni di cui alla sezione 11.	La gelatina fotografica può essere importata unicamente da stabilimenti ubicati negli Stati Uniti e in Giappone che sono autorizzati a norma della sezione 11.	Allegato XV, capo 19.
20	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), h) e n).	I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 12.	Qualsiasi paese terzo.	Allegato XV, capo 18.

▼B*Sezione 2***Importazioni di sangue e prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento**

Le seguenti prescrizioni si applicano all'importazione di sangue e prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento.

1. I prodotti sanguigni provengono da un impianto per la fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento che sia conforme alle prescrizioni specifiche fissate dal presente regolamento oppure dallo stabilimento di prelievo.

▼M4

2. Il sangue dal quale sono ottenuti i prodotti sanguigni destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento è stato prelevato sotto controllo veterinario:

- a) in macelli:

- i) riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure
- ii) riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo; oppure

- b) da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo.

▼B

- 3.1. I prodotti sanguigni destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento derivati da animali appartenenti agli ordini *Artiodactyla*, *Perissodactyla* e *Proboscidea* o da incroci di tali animali soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

- a) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie di cui alla lettera b):

- i) trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno tre ore, seguito da una verifica dell'efficacia;
- ii) irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da una verifica dell'efficacia;
- iii) trattamento termico a una temperatura almeno di 80 °C in tutta la massa, seguito da una verifica dell'efficacia;
- iv) soltanto nel caso di animali non appartenenti né alla famiglia *Suidae* né alla famiglia *Tayassuidae*: modifica del pH in pH 5 per due ore, seguita da una verifica dell'efficacia;

- b) se non sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui alla lettera a), i prodotti sanguigni provengono da un paese terzo o da una regione:

- i) in cui da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di peste bovina, peste dei piccoli ruminanti e febbre della valle del Rift e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie;
- ii) in cui da almeno 12 mesi non è stato registrato alcun caso di afta epizootica, e,

— in cui da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia, oppure

▼B

- in cui da almeno 12 mesi sono ufficialmente attuati e controllati programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei ruminanti domestici; in questo caso, dopo i controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, i prodotti sono trasportati direttamente all'impianto o stabilimento registrato di destinazione e sono prese tutte le precauzioni, compreso lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti e del materiale non utilizzato o eccedentario, per evitare il rischio di trasmissione di malattie ad animali o persone.
- 3.2. Oltre alle condizioni di cui al punto 3.1, lettera b), punti i) e ii), nel caso di animali non appartenenti né alla famiglia *Suidae* né alla famiglia *Tayassuidae* è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- a) nel paese terzo o nella regione d'origine da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di stomatite vescicolare o di febbre catarrale degli ovini (compresa la presenza di animali sieropositivi) e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie nelle specie ricettive;
 - b) dopo i controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, i prodotti sono trasportati direttamente all'impianto di destinazione e sono prese tutte le precauzioni, compreso lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti e del materiale non utilizzato o eccedentario, per evitare il rischio di trasmissione di malattie ad animali o persone.
- 3.3. Oltre alle condizioni di cui al punto 3.1, lettera b), punti i) ed ii), nel caso di animali appartenenti alle famiglie *Suidae* e *Tayassuidae*, nel paese terzo o nella regione d'origine da almeno 12 mesi non è stato registrato nessun caso di malattia vescicolare dei suini, peste suina classica e peste suina africana, da almeno 12 non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- a) nel paese o nella regione d'origine da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di stomatite vescicolare (compresa la presenza di animali sieropositivi) e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nelle specie ricettive;
 - b) dopo i controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, i prodotti sono trasportati direttamente all'impianto o stabilimento registrato di destinazione e sono prese tutte le precauzioni, compreso lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti e del materiale non utilizzato o eccedentario, per evitare il rischio di trasmissione di malattie ad animali o persone.
4. I prodotti sanguigni destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento derivati da pollame e altre specie aviarie soddisfano le seguenti condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
- a) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie di cui alla lettera b):
 - i) trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno tre ore, seguito da una verifica dell'efficacia;

▼B

- ii) irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da una verifica dell'efficacia;
 - iii) trattamento termico a una temperatura almeno di 70 °C in tutta la massa, seguito da una verifica dell'efficacia;
- b) se non sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui alla lettera a), i prodotti sanguigni provengono da un paese terzo o da una regione:
- i) indenne dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria altamente patogena, secondo la definizione del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione del 2010;
 - ii) in cui nel corso degli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro l'influenza aviaria;
 - iii) in cui il pollame o le altre specie aviarie da cui sono derivati i prodotti non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus.

*Sezione 3***Importazioni di sangue e prodotti sanguigni di equidi**

All'importazione di sangue e prodotti sanguigni ottenuti da equidi si applicano le seguenti prescrizioni.

▼M4

1. Il sangue è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XIII, capo IV, punto 1, lettera a), ed è prelevato sotto controllo veterinario:
 - a) in macelli:
 - i) riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure
 - ii) riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo; oppure
 - b) da equidi vivi in impianti riconosciuti e dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente del paese terzo in cui è effettuato il prelievo al fine di prelevare sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a usi diversi dall'alimentazione degli animali.

▼B

2. I prodotti sanguigni sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato XIII, capitolo IV, paragrafo 2.

Inoltre i prodotti sanguigni di cui all'allegato XIII, capitolo IV, paragrafo 2, lettera b), punto i), sono ottenuti da sangue prelevato da equidi tenuti per un periodo di almeno tre mesi, o dalla nascita se di età inferiore ai tre mesi, prima della data di raccolta, in aziende sotto controllo veterinario nel paese terzo di raccolta e durante tale periodo e nel periodo di raccolta il sangue è rimasto indenne da:

- a) peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2009/156/CE;
- b) encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni;

▼ B

- c) morva:
- i) per un periodo di tre anni; oppure
 - ii) per un periodo di sei mesi se gli animali non hanno presentato segni clinici di morva (*Burkholderia mallei*) durante l'ispezione post mortem nel macello di cui al punto 1, lettera a), incluso esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale;

▼ M4

- d) per i prodotti sanguigni diversi da siero e plasma, stomatite vescicolosa per un periodo di almeno sei mesi.

▼ B

3. I prodotti sanguigni provengono da uno stabilimento o impianto autorizzato o riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo.
4. Il sangue e i prodotti sanguigni sono imballati ed etichettati conformemente alle disposizioni del capitolo IV, paragrafo 3 dell'allegato XIII.

*Sezione 4***Importazioni di pelli di ungulati**

All'importazione di pelli di ungulati si applicano le seguenti prescrizioni.

1. Le pelli fresche o refrigerate possono essere importate se:
- a) provengono da un paese terzo di cui all'apposita colonna della quarta riga della tabella 2 di cui alla sezione 1 che, a seconda della specie in questione:
 - i) almeno nei 12 mesi precedenti la spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:
 - peste suina classica,
 - peste suina africana,
 - peste bovina; e
 - ii) almeno nei 12 mesi precedenti la spedizione è risultato indenne dall'afte epizootica e in cui, almeno nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;
 - b) sono state ottenute:
 - i) da animali che sono rimasti nel territorio del paese terzo di origine per almeno tre mesi prima della macellazione o, se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi, dal momento della nascita;
 - ii) in caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non vi è stato un focolaio di afte epizootica negli ultimi 30 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;
 - iii) nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei 30 giorni precedenti o di peste suina classica o africana nei 40 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie nei 30 giorni precedenti; oppure

▼B

- iv) da animali che sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse accertata la presenza di sintomi di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini; e
 - c) sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni.
2. Le pelli trattate di cui all'allegato XIII, capitolo V, punto C.2 possono essere importate senza restrizioni.
3. Le altre pelli trattate possono essere importate se:
- a) provengono:
 - i) da un paese terzo oppure, in caso di regionalizzazione ai sensi della normativa dell'Unione, da una parte di un paese terzo di cui all'elenco della lettera a), colonna «elenco dei paesi terzi», quinta riga della tabella 2 di cui alla sezione 1, dai quali sono autorizzate le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti e sono state trattate in conformità dell'allegato I, paragrafo 28, lettere a), b) e c);
 - ii) da un paese terzo di cui all'elenco della lettera a) dell'apposita colonna della quinta riga della tabella 2 di cui alla sezione 1 e sono state trattate in conformità dell'allegato I, paragrafo 28, lettera c) o d); oppure
 - iii) da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo di cui all'elenco della lettera b), colonna «elenco dei paesi terzi», quinta riga della tabella 2 di cui alla sezione 1, sono state trattate in conformità dell'allegato I, paragrafo 28, lettere a), b) e c) e dopo il trattamento sono state tenute isolate per almeno 21 giorni; e
 - b) nel caso di pelli salate trasportate per nave, esse sono state trattate conformemente all'allegato I, paragrafo 28, lettera b) o c) e sono state isolate dopo il trattamento durante il trasporto per almeno 14 giorni nel caso del paragrafo 28, lettera b) o 7 giorni nel caso del paragrafo 28, lettera c) prima della loro importazione; il certificato sanitario che accompagna la spedizione indica il trattamento applicato e la durata del trasporto.
4. Le pelli fresche, refrigerate o trattate di ungulati devono essere importate in contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle sigillati dall'autorità competente del paese terzo speditore.

*Sezione 5***Importazioni di trofei di caccia e altre preparazioni di animali**

All'importazione di trofei di caccia e altre preparazioni di animali si applicano le seguenti prescrizioni.

1. I trofei di caccia o le altre preparazioni di animali conformi alle disposizioni di cui all'allegato XIII, capitolo VI, punti B e C.1 possono essere importati senza restrizioni.
2. I trofei di caccia trattati o le altre preparazioni di volatili e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli provenienti da paesi terzi possono essere importati se conformi ai requisiti dell'allegato XIII, capitolo VI, punti C.1, lettera a), C.2, lettera a), punti da i) a iii) e C.2, lettera b), punti i) e ii).

▼ B

Tuttavia, qualora siano costituiti da pelli salate secche o verdi trasportate per nave, non è necessario che siano stati salati 14 giorni prima della spedizione, purché siano stati salati per 14 giorni prima dell'importazione.

3. I trofei di caccia o le altre preparazioni di volatili e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere, che non hanno subito alcun trattamento possono essere importati se:
 - a) provengono da animali originari di una zona non soggetta a restrizioni a seguito della presenza di malattie trasmissibili gravi cui gli animali delle specie in questione sono sensibili;
 - b) sono stati imballati senza essere stati a contatto con nessun altro prodotto di origine animale che abbia potuto contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive.

*Sezione 6***Importazioni di piume, parti di piume e piumino trattati**

Le piume, le parti di piume ed il piumino trattati possono essere importati se:

- a) si tratta di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume o piumino trattati spediti a singoli per usi non industriali; oppure
- b) sono accompagnati da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume il piumino sono stati trattati con getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'eliminazione dei rischi inaccettabili e sono stati confezionati allo stato secco in modo sicuro in imballaggi; e
- c) a meno che il documento commerciale indichi che sono state sottoposte a lavaggio industriale e trattate con getto di vapore a 100 °C per almeno 30 minuti, vengono inviate ad uno stabilimento o ad un impianto autorizzato per tale trattamento.

*Sezione 7***Importazioni di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli), destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti**

1. Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) possono essere importati per fabbricare prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi se:
 - a) i prodotti sono essiccati prima dell'esportazione verso l'Unione e non sono refrigerati o congelati;

▼ M9

- b) i prodotti sono trasportati dal paese terzo di origine direttamente verso un posto d'ispezione frontaliero all'ingresso dell'Unione e non sono trasbordati in un porto o in un luogo situato al di fuori dell'Unione;

▼ B

- c) i prodotti, dopo i controlli documentali previsti dalla direttiva 97/78/CE, sono direttamente inoltrati verso lo stabilimento o l'impianto di destinazione registrato.

▼B

2. Ogni partita è accompagnata da un documento commerciale timbrato dall'autorità competente per il controllo dello stabilimento d'origine e recante le seguenti informazioni:

- a) il paese terzo di origine;
- b) il nome dello stabilimento o impianto di produzione;
- c) la natura del prodotto (ossa essiccate/prodotti a base di ossa essiccati/corna essiccate/prodotti a base di corna essiccati/zoccoli essiccati/prodotti a base di zoccoli essiccati); e
- d) la conferma del fatto che il prodotto:
 - i) proviene da animali sani, macellati in un macello;
 - ii) è stato sottoposto a essiccazione per 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C;
 - iii) è stato riscaldato per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro della massa una temperatura di almeno 80 °C;
 - iv) è stato incenerito per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro della massa una temperatura di almeno 800 °C;
 - v) è stato sottoposto ad un processo di acidificazione durante il quale il pH nel centro della massa è stato mantenuto ad un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione e non è destinato in nessuna fase ad essere utilizzato come materia prima per l'industria alimentare, dei mangimi, come fertilizzante organico o ammendante.

3. All'atto della spedizione verso il territorio dell'Unione, il materiale di cui trattasi è posto in contenitori o veicoli sigillati o trasportato alla rinfusa su una nave.

Se il trasporto avviene in contenitori, questi ultimi, e comunque tutti i documenti di accompagnamento, recano il nome e l'indirizzo dello stabilimento o dell'impianto registrato di destinazione.

4. Dopo i controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, il materiale è trasportato direttamente allo stabilimento o all'impianto di destinazione registrato.

Sezione 8

Importazioni di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da pelliccia, di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento

I sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da pelliccia, di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento possono essere importati purché:

- 1. tali sottoprodotti siano stati surgelati nell'impianto d'origine o siano stati conservati conformemente alla normativa dell'Unione in un modo che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna allo stabilimento o all'impianto di destinazione;
- 2. i sottoprodotti di origine animale siano stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
- 3. i sottoprodotti di origine animale siano stati imballati in imballaggi nuovi, che impediscano fuoriuscite, o in imballaggi puliti e disinfettati prima dell'uso;

▼B

4. dopo i controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, tali sottoprodotti siano trasportati direttamente:
 - a) ad un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia o ad un impianto o stabilimento di destinazione registrato, il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo al fine di produrre, a seconda dei casi, i prodotti per i quali è stato registrato o riconosciuto, eventualmente precisati dall'autorità competente, e non usciranno dall'impianto o dallo stabilimento se non dopo essere stati trattati o per essere immediatamente eliminati;
 - b) ad uno stabilimento o ad un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - c) ad un utente o centro di raccolta registrato il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo per il fine autorizzato, eventualmente precisato dall'autorità competente; oppure
 - d) ad uno stabilimento o ad un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009; e
- 5.1. nel caso delle materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 35, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1069/2009, le materie prime:
 - a) siano contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nell'Unione, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato oppure, se le materie prime sono trasportate in pallet non divisi in singole partite durante il trasporto verso l'impianto di produzione di mangimi per animali da compagnia di destinazione, su ogni lato esterno di ogni pallet, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del lato del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;
 - b) se si tratta di materiale non congelato, esso sia contrassegnato nel paese terzo, prima di entrare nell'Unione, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale;
 - c) tali materie prime siano trasportate direttamente
 - i) all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione conformemente al punto 4, lettera a), oppure
 - ii) ad uno stabilimento o impianto di destinazione, riconosciuto in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CE) n. 1069/2009, in applicazione del punto 4, lettera b) della presente sezione e quindi direttamente all'impianto di produzione di mangimi per animali da compagnia di cui al punto i), a condizione che l'impianto di destinazione:
 - tratti solo i materiali oggetto del presente punto 5.1, o
 - tratti solo materiali destinati all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui sub i); e
 - d) la marcatura di cui alle lettere a) e b) venga rimossa soltanto nell'impianto di fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di destinazione e soltanto immediatamente prima che il materiale venga usato per fabbricare alimenti per animali da compagnia, nel rispetto delle condizioni applicabili agli alimenti per animali da compagnia fabbricati a partire da materiale di categoria 3 di cui all'allegato XIII, capitolo II;

▼ B

- 5.2. ove la partita sia costituita da materie prime trattate nel modo indicato al precedente punto 5.1 e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime della partita siano state contrassegnate secondo quanto previsto dal precedente punto 5.1, lettere a) e b);
- 5.3. la marcatura prevista dal punto 5.1, lettere a) e b), e dal punto 5.2 rimanga visibile dal momento della spedizione sino a quello della consegna all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione.
6. Nell'impianto di fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di destinazione, le materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 35, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono immagazzinate fino alla fabbricazione in condizioni autorizzate dall'autorità competente, atte a consentire l'esecuzione di controlli ufficiali sui quantitativi di materiale ricevuti, impiegati per la fabbricazione ed eliminati, se del caso.

L'autorità competente può autorizzare l'operatore dell'impianto di fabbricazione di alimenti per animali da compagnia ad immagazzinare i suddetti materiali insieme a materiali di categoria 3.

*Sezione 9***Importazioni di grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento**

I grassi fusi non destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento, alla fabbricazione di prodotti cosmetici, di medicinali o di dispositivi medici possono essere importati purché:

- a) essi derivino da:

▼ M4

- i) per i materiali destinati alla produzione di biodiesel o di prodotti oleo-chimici, dai sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

▼ B

- ii) per i materiali destinati alla fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti, dai materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c), d) e f), punto i) del regolamento (CE) n. 1069/2009 o da materiali di categoria 3, diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere c) e p) del regolamento (CE) n. 1069/2009;

▼ M1

- iii) nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del presente regolamento, materiali della categoria 2 di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e materiali della categoria 3 di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;

- iv) nel caso degli altri materiali, materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), c) e d) del regolamento (CE) n. 1069/2009, materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c) d) e f), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere c) e p) dello stesso regolamento;

▼ B

- b) siano stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 (sterilizzati sotto pressione) oppure trattati secondo uno dei metodi di cui all'allegato IV, capitolo III;
- c) per i grassi ottenuti da ruminanti, le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso siano state rimosse;

▼B

- d) siano stati contrassegnati prima della spedizione verso l'Unione in modo che sia ottenuta la concentrazione minima di GTH di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato VIII, capitolo V;
- e) dopo i controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi siano trasportati direttamente allo stabilimento o all'impianto di destinazione registrati, in condizioni atte ad evitare contaminazioni; e
- f) sull'imballaggio o sul contenitore figurino etichette recanti l'indicazione «NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE».

*Sezione 10***Importazioni di derivati lipidici**

1. I derivati lipidici possono essere importati purché il certificato sanitario che accompagna la partita attesti:
 - a) se i derivati lipidici derivano da materiali di categoria 1, 2 o 3;
 - b) nel caso di derivati lipidici ottenuti da materiali di categoria 2, che i prodotti:
 - i) sono stati fabbricati utilizzando un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nel capitolo XI, punto 1, dell'allegato XIII; e
 - ii) saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o destinati ad altri usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici;
 - c) per i derivati lipidici fabbricati a partire da materiali di categoria 1, che i prodotti saranno destinati esclusivamente ad usi diversi dai fertilizzanti organici, dagli ammendanti, dai prodotti cosmetici, farmaceutici e dai dispositivi medici; tuttavia essi possono essere impiegati per altri usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento.
2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto d'ingresso della merce nell'Unione e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.
3. Dopo i controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i derivati lipidici sono trasportati direttamente allo stabilimento o all'impianto di destinazione registrati.

*Sezione 11***Importazioni di gelatina fotografica**

1. La gelatina ottenuta da materiali contenenti colonna vertebrale di bovini comprendenti materiali di categoria 1 secondo l'articolo 8, lettera b) del regolamento (CE) n. 1069/2009 e destinata all'industria fotografica (gelatina fotografica) può essere importata purché:
 - a) provenga da uno degli impianti d'origine di cui alla tabella 3;
 - b) sia stata prodotta conformemente al punto 6;
 - c) sia importata attraverso uno dei posti d'ispezione frontalieri di primo ingresso nell'Unione di cui alla tabella 3; e
 - d) sia destinata alla produzione in uno stabilimento fotografico riconosciuto di cui alla tabella 3.



Tabella 3

Importazioni di gelatina fotografica

Paese terzo di origine	Impianti di origine	Stato membro di destinazione	Posto di ispezione frontaliere del primo punto d'ingresso nell'Unione	Stabilimenti fotografici riconosciuti
Giappone	Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone	Paesi Bassi	Rotterdam	Fujifilm Europe, Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Paesi Bassi
	Jellie Co. Ltd. 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-City; Miyagi, 982 Giappone			
	NIPPI Inc. Gelatin Division 1 Yumizawa-Cho Fujinomiya City Shizuoka 418 - 0073 Giappone			
Giappone	Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone	Regno Unito	Liverpool Felixstowe Heathrow	Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, Middlesex, HA4 4TY, Regno Unito
		Repubblica ceca	Amburgo	FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králove, Repubblica ceca
Stati Uniti	Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA	Regno Unito	Liverpool Felixstowe Heathrow	Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, Middlesex, HA4 4TY, Regno Unito
		Repubblica ceca	Amburgo	FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králove, Repubblica ceca
Stati Uniti	Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA	Repubblica ceca	Amburgo	FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králove, Repubblica ceca

▼B

2. Una volta entrata nello Stato membro di destinazione, la gelatina fotografica non viene scambiata tra gli Stati membri ma è impiegata unicamente nello stabilimento fotografico riconosciuto di quel medesimo Stato membro di destinazione ed unicamente a fini di produzione fotografica.
3. Dopo i controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, la gelatina fotografica è trasportata direttamente allo stabilimento fotografico riconosciuto di destinazione.
4. Il trasporto di cui al punto 3 va effettuato in veicoli o contenitori in cui la gelatina fotografica sia fisicamente separata da qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana o degli animali.
5. L'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto assicura che eventuali eccedenze o residui della gelatina fotografica e altri rifiuti da essa derivati siano:
 - a) trasportati in contenitori ermeticamente chiusi, che rechino la dicitura «destinato allo smaltimento» a bordo di veicoli, in condizioni igieniche soddisfacenti;
 - b) smaltiti in conformità dell'articolo 12, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o esportati verso il paese terzo di origine nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006.
6. La gelatina fotografica viene fabbricata nel rispetto delle seguenti condizioni.
 - a) La gelatina fotografica è prodotta solo in impianti che non producono gelatina ad uso alimentare umano e animale destinata ad essere spedita nell'Unione europea; è altresì prodotta unicamente in impianti a tal fine riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo interessato.
 - b) La gelatina fotografica è prodotta mediante un processo tale da assicurare che la materia prima sia sottoposta al metodo di trasformazione I (sterilizzazione sotto pressione) di cui all'allegato IV, capitolo III, o sia sottoposta a trattamento acido o alcalino per almeno due giorni, a lavaggio con acqua e:
 - i) a trattamento con soluzione alcalina per un periodo di almeno 20 giorni successivamente ad un trattamento acido; oppure
 - ii) a trattamento con soluzione acida per 10-12 ore successivamente ad un trattamento acido.Successivamente deve essere regolato il pH e il materiale deve essere depurato per filtrazione e sterilizzazione a temperatura compresa fra 138 e 140 °C per 4 secondi.
 - c) Dopo essere stata trattata come indicato alla lettera b), la gelatina fotografica può essere sottoposta a un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione.
 - d) La gelatina fotografica è confezionata, imballata in confezioni nuove, immagazzinata e trasportata in contenitori ermeticamente chiusi ed etichettati, a bordo di un veicolo in condizioni igieniche soddisfacenti.

Qualora venga rilevata una dispersione di materiale, il veicolo e i contenitori sono puliti a fondo e ispezionati prima di un loro riutilizzo.
 - e) Le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina fotografica recano la dicitura «Gelatina fotografica destinata esclusivamente all'industria fotografica».

▼B*Sezione 12***Importazioni di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici e ammendanti**

Le corna e i prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e gli zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti possono essere importati purché:

1. siano stati prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capitolo XII; e
2. dopo i controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, siano trasportati direttamente ad uno stabilimento o impianto riconosciuto o registrato.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER DETERMINATI CAMPIONI*Sezione 1***Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici**

Se non vengono conservati per fini di riferimento o rispediti al paese terzo di origine, i campioni destinati alla ricerca, i campioni diagnostici e i prodotti derivati dall'uso di detti campioni devono essere smaltiti:

- a) come rifiuti attraverso l'incenerimento;
- b) mediante sterilizzazione sotto pressione e successivo smaltimento o uso conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, articoli 12, 13 e 14; oppure
- c) seguendo le disposizioni dell'allegato VI, capitolo I, sezione I, paragrafo 4, lettera b), qualora:
 - i) le quantità non eccedano 2 000 ml; e
 - ii) i campioni o i prodotti derivati siano stati fabbricati e spediti da paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di bovini domestici, elencati nella parte I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 206/2010.

*Sezione 2***Campioni commerciali**

1. L'autorità competente può autorizzare l'importazione ed il transito di campioni commerciali, a condizione che:
 - a) essi provengano da:
 - i) paesi terzi di cui alla colonna «elenco dei paesi terzi» nella riga 14 della tabella 2, sezione 1, capitolo II del presente allegato;
 - ii) se si tratta di campioni commerciali costituiti da latte, prodotti a base di latte o prodotti derivati dal latte, dai paesi terzi autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;
 - b) siano accompagnati da un certificato sanitario come specificato nell'allegato XV, capitolo 8; e

▼B

- c) dopo i controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, siano trasportati direttamente allo stabilimento o all'impianto di destinazione riconosciuto o registrato menzionato nell'autorizzazione dell'autorità competente.
2. Qualora non vengano conservati a fini di riferimento, i campioni commerciali devono essere:
- a) smaltiti o utilizzati conformemente agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009; oppure
 - b) rispediti al paese terzo di origine.
3. Se i campioni commerciali vengono utilizzati per testare macchinari, il test va eseguito:
- a) con le opportune attrezzature; oppure
 - b) con attrezzature pulite e disinfettate prima di essere utilizzate a fini diversi dal test.

Durante il trasporto verso lo stabilimento o l'impianto riconosciuto o registrato, i campioni commerciali devono essere imballati in contenitori a perfetta tenuta.

*Sezione 3***Articoli da esposizione**

1. L'importazione ed il transito di articoli da esposizione vengono effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) gli articoli provengono da paesi terzi di cui alla colonna «elenco dei paesi terzi» nella riga 14 della tabella 2, capitolo II, sezione 1;
 - b) l'importazione o il transito sono stati preventivamente autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro in cui si intende utilizzare gli articoli da esposizione;
 - c) i prodotti, dopo i controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE, sono direttamente inoltrati verso l'utilizzatore autorizzato.
2. Ogni partita è imballata in modo da impedire fuoriuscite ed è accompagnata da un documento commerciale indicante:
- a) la descrizione del materiale e la specie animale di origine;
 - b) la categoria del materiale;
 - c) la quantità del materiale;
 - d) il luogo da cui è stato spedito il materiale;
 - e) il nome e l'indirizzo dello speditore;
 - f) il nome e l'indirizzo del destinatario; e
 - g) le informazioni che consentono di identificare l'autorizzazione dell'autorità competente di destinazione.

▼B

3. Al termine dell'esposizione o dell'attività artistica, gli articoli da esposizione devono essere:
 - a) rispediti al paese terzo di origine;
 - b) spediti in un altro Stato membro o paese terzo, qualora tale spedizione sia stata autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione; oppure
 - c) smaltiti conformemente agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

CAPO IV

PRESCRIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI A DETERMINATI MOVIMENTI DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE*Sezione 1***Importazioni di determinati materiali di categoria 1**

I materiali di cui all'articolo 26 sono importati alle seguenti condizioni:

1. i materiali sono importati muniti di etichetta apposta sull'imballaggio, sul contenitore o sul veicolo e recante la dicitura «Vietati nei prodotti alimentari, nei mangimi, nei fertilizzanti, nei prodotti cosmetici, nei medicinali e nei dispositivi medici».
2. I materiali sono consegnati direttamente ad uno stabilimento o ad un impianto riconosciuto o registrato per la fabbricazione di prodotti derivati, diversi dai prodotti di cui al paragrafo 1.
3. I materiali inutilizzati o eccedentari sono utilizzati o smaltiti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Sezione 2***Importazioni di determinati materiali a fini diversi dall'alimentazione di animali d'allevamento**

1. L'autorità competente può autorizzare l'importazione dei materiali seguenti a fini diversi dall'alimentazione degli animali d'allevamento, eccetto gli animali da pelliccia, a condizione che non vi siano rischi inaccettabili di trasmissione di malattie all'uomo o agli animali:
 - a) sottoprodotti di origine animale provenienti da animali acquatici e prodotti derivati da animali acquatici;
 - b) invertebrati acquatici e prodotti derivati da invertebrati acquatici;
 - c) invertebrati terrestri, nei vari stadi di trasformazione, ad esempio larve, e prodotti derivati;
 - d) prodotti generati dagli animali di cui alle lettere a), b) e c), ad esempio uova di pesce;
 - e) materiali di categoria 3 comprendenti animali e loro parti, degli ordini *Rodentia* e *Lagomorpha*.
2. Le importazioni delle partite dei materiali di cui al paragrafo 1 sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni relative alla certificazione sanitaria e delle norme nazionali.

▼ M10

CAPO V

NORME PER L'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DERIVATI

Norme applicabili all'esportazione dei prodotti derivati sottoelencati di cui all'articolo 25, paragrafo 4:

	Prodotti derivati	Norme per l'esportazione
1	Stallatico trasformato e fertilizzanti organici, compost o residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas non contenenti altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato.	Lo stallatico trasformato e i fertilizzanti organici, compost o residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas non contenenti altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato devono essere conformi almeno alle condizioni stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e).



ALLEGATO XV

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI

I modelli di certificati sanitari del presente allegato si applicano all'importazione da paesi terzi e al transito attraverso l'Unione europea dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui ai rispettivi modelli di certificati sanitari.

Note

<p>a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati corrispondenti. Essi contengono, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte di esso.</p> <p>b) Qualora il modello di certificato indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppresse dal certificato.</p> <p>c) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio, del quale vanno utilizzati entrambi i lati, oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>d) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.</p> <p>e) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.</p>	<p>f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina reca, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.</p> <p>g) L'originale del certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.</p> <p>h) Il colore della firma è diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>i) L'originale del certificato accompagna la partita fino al posto d'ispezione frontiero dell'UE.</p> <p>j) Ove i certificati sanitari siano utilizzati per partite in transito, la casella I.5 («Destinatario») del certificato sanitario va completata con il nome e l'indirizzo del posto di ispezione frontiero attraverso il quale la partita deve lasciare l'Unione europea.</p>
---	---

▼ **M15**

CAPO 1

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE							
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente						
			I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/>	N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE			I.17.			

▼ **M15**

I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Produzione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti			
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Peso netto Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Proteine animali trasformate, diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 1, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica quanto segue:</p> <p>II.1. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:</p> <p>a) sono state preparate e immagazzinate in uno stabilimento o in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e</p> <p>b) sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(²) [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(²) e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:</p> <p>i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p> <p>ii) teste di pollame;</p> <p>iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;</p> <p>iv) setole di suini;</p> <p>v) piume;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p> <p>(²) e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]</p> <p>(²) e/o [- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p> <p>(²) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]</p>		

▼ **M15****PAESE**

Proteine animali trasformate, diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione; — uova; — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
(²) e/o	[- invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali e diversi dagli insetti;]		
(²) e/o	[- animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g) del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
e			
c)	sono state sottoposte ai seguenti metodi di trasformazione: (²) [trattamento termico che innalza la temperatura al centro della massa a oltre 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm;] (²) o [nel caso di proteine ricavate da animali non appartenenti alla specie dei mammiferi e diverse dalla farina di pesce, il metodo di trasformazione 1-2-3-4-5-7 (indicare il metodo di trasformazione) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;] (²) o [nel caso della farina di pesce, il metodo di trasformazione 1-2-3-4-5-7 (indicare il metodo di trasformazione) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;] (²) o [nel caso del sangue suino, il metodo di trasformazione 1-2-3-4-5-7 (indicare il metodo di trasformazione) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, dove in caso di ricorso al metodo 7 è stato applicato un trattamento termico che ha portato la temperatura ad almeno 80 °C in tutta la massa;]		
II.2.	le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (³)		
	Salmonella: assenza in 25 g; n = 5, c = 0, m = 0, M = 0		
	Enterobatteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;		
II.3.	il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;		
II.4.	il prodotto finale:		
	(²) [è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati.]		

▼ M15

PAESE

Proteine animali trasformate, diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) o	[è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso.]		
	recanti un'etichetta con l'indicazione NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";		
II.5.	il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;		
(2) [II.6.	le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti e:		
(2)	[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE, e]		
(2) o	[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui nel paese o nella regione è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ottenuti da ruminanti, e]		
(2)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]		
(2) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(2)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
(2) o	<p data-bbox="676 1084 1362 1151">[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);</p> <p data-bbox="676 1173 1362 1263">b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (2) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,</p> <p data-bbox="676 1285 1362 1442">c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]</p>		
II.7.	le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti:		
(2)	[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]		
(2) o	[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte:		
a)	sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:		
i)	la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;		

▼ **M15****PAESE****Proteine animali trasformate, diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;</p> <p>iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;</p> <p>iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;</p> <p>v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p> <p>b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;</p> <p>c) provengono da aziende nelle quali, da almeno sette anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>(²) [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]</p> <p>(²) o [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:</p> <p>— animali macellati per il consumo umano; e</p> <p>— animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]]</p>		
II.8.	<p>le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da non ruminanti e, conformemente alla dichiarazione dello speditore di cui alla casella I.1,</p> <p>(²) [non sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]</p> <p>(²) (⁶) o [sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia e lo speditore si impegna a garantire che al posto d'ispezione frontaliero di entrata saranno forniti i risultati delle analisi effettuate conformemente ai metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione(⁷).]</p>		
Note			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.			



PAESE

Proteine animali trasformate, diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11, 23.01 o 23.09.</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Aves</i>, <i>Ruminantia</i>, <i>Suidae</i>, <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> e <i>Suidae</i>, <i>Pesca</i>, <i>Mollusca</i>, <i>Crustacea</i>, invertebrati diversi da <i>Mollusca</i> e <i>Crustacea</i>. Nel caso di pesci di allevamento, specificarne il nome scientifico.</p> <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Dove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(⁴) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁵) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>(⁶) La persona responsabile della partita di cui alla casella I.6. deve garantire che, se le proteine animali trasformate o i prodotti descritti nel presente certificato sanitario sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, la partita deve essere analizzata secondo i metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati. Le informazioni sui risultati di tali analisi devono essere allegate al presente certificato sanitario al momento della presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliere dell'UE.</p> <p>(⁷) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 1 bis

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
				I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
				I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
				Deposito doganale	<input type="checkbox"/>
				N. di riconoscimento	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza				
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE				
	I.17.				
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
	I.20. Quantità				
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>	I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24. Tipo di imballaggio				

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per				
Alimentazione animale <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>		Produzione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo		Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce				
Numero di riconoscimento degli stabilimenti				
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

**Proteine animali trasformate derivate da insetti
d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi
prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli
alimenti per animali da compagnia**

Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 1, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica quanto segue:</p> <p>II.1. le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:</p> <p>a) sono state preparate e immagazzinate in uno stabilimento o in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e</p> <p>b) sono state preparate esclusivamente a partire da insetti d'allevamento delle specie seguenti:</p> <p>(²) [- mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>);]</p> <p>(²) e/o [- mosca comune (<i>Musca domestica</i>);]</p> <p>(²) e/o [- tenebrione mugnaio (<i>Tenebrio molitor</i>);]</p> <p>(²) e/o [- alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>);]</p> <p>(²) e/o [- grillo domestico (<i>Acheta domestica</i>);]</p> <p>(²) e/o [- grillo tropicale (<i>Gryllobates sigillatus</i>);]</p> <p>(²) e/o [- grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>);]</p> <p>e</p> <p>c) sono state trasformate mediante il metodo [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7] (²) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>e</p> <p>d) il substrato per l'alimentazione degli insetti d'allevamento può contenere solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria (³):</p> <ul style="list-style-type: none"> — farine di pesce, — prodotti sanguigni da non ruminanti, — fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, — proteine idrolizzate derivate da non ruminanti, — proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti, — gelatina e collagene derivati da non ruminanti, — uova e prodotti a base di uova, — latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro, — miele, — grassi fusi; 	

▼ **M15****PAESE****Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
e		
e)	il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera d) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti.	
II.2.	le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni ⁽²⁾	
	Salmonella:	assenza in 25 g; n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
	Enterobatteriacee:	n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
II.3.	il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;	
II.4.	il prodotto finale:	
	⁽²⁾ [è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,]	
	⁽²⁾ o [è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso,]	
	recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO/PROTEINE TRASFORMATE DI INSETTI – DA NON UTILIZZARE NEI MANGIMI PER ANIMALI D'ALLEVAMENTO, AD ECCEZIONE DEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA E DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA";	
II.5.	il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;	
⁽²⁾ II.6.	le proteine animali trasformate o il prodotto sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da ruminanti e:	
	⁽²⁾ [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE, e]]	
	⁽²⁾ o [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ottenuti da ruminanti è stato effettivamente applicato nel paese o nella regione, e]]	
	⁽²⁾ [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]	
	⁽²⁾ o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:	
	⁽²⁾ [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
	⁽²⁾ o [a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ;	
	b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽⁵⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,	

▼ **M15****PAESE****Proteine animali trasformate derivate da insetti
d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi
prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli
alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	c)	sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]
II.7.	le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti:	
(2)	[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]	
(2) o	[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte:	
a)	sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:	
i)	la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;	
ii)	esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;	
iii)	alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;	
iv)	gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;	
v)	la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;	
b)	provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;	
c)	provengono da aziende nelle quali, da almeno sette anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:	
(2)	[tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]	
(2) o	[tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:	
	— animali macellati per il consumo umano; e	
	— animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]]	
II.8.	[le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da non ruminanti e, conformemente alla dichiarazione dello speditore di cui alla casella I.1,	

▼ **M15****PAESE****Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) [non sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]		
(2) (6) o [sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia e lo speditore si impegna a garantire che al posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione europea saranno forniti i risultati delle analisi effettuate conformemente ai metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (7).]		
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11, 23.01 o 23.09.		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: specie: insetti, specificare il nome scientifico.		
Parte II		
(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.		
(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.		
(2) Cancellare le voci non pertinenti.		
(3) Dove:		
n = numero di campioni da esaminare;		
m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;		
M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e		
c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.		
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.		
(5) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.		

▼ **M15****PAESE****Proteine animali trasformate derivate da insetti
d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi
prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli
alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁶) La persona responsabile della partita di cui alla casella I.6. deve garantire che, se le proteine animali trasformate o i prodotti descritti nel presente certificato sanitario sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, la partita deve essere analizzata secondo i metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati. Le informazioni sui risultati di tali analisi devono essere allegate al presente certificato sanitario al momento della presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliero dell'UE.</p> <p>(⁷) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 2(A)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte non destinati al consumo umano

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	N. di riconoscimento		I.9. Paese di destinazione	
				Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
					Codice
			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		
			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza				
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE				
	I.17. Numero/i CITES				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
		I.20. Quantità			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio			

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per			
Alimentazione animale <input type="checkbox"/>		Trasformazione suppl. <input type="checkbox"/>	Produzione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>
Uso tecnico <input type="checkbox"/>			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce			
Numero di riconoscimento degli stabilimenti			
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare dell'articolo 10 e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 4, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica che il latte ⁽²⁾ , i prodotti a base di latte ⁽²⁾ e i prodotti derivati dal latte ⁽²⁾ di cui alla casella I.28. rispettano le seguenti condizioni:			
	II.1.	sono stati prodotti e ottenuti in (inserire il nome del paese esportatore) ⁽³⁾ , (inserire il nome della regione) ⁽³⁾ , figurante nell'elenco dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ , indenne da afta epizootica e da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e che non ha praticato la vaccinazione contro la peste bovina durante tale periodo;		
	II.2.	sono stati prodotti a partire da latte crudo proveniente da animali che, al momento della mungitura, non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il latte e che sono rimasti, per almeno 30 giorni prima della produzione, in aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa di afta epizootica o di peste bovina;		
	II.3.	si tratta di latte o prodotti a base di latte che:		
		⁽²⁾	[hanno subito uno dei trattamenti o una combinazione dei trattamenti descritti al punto II.4.];	
		⁽²⁾ o	[contengono siero destinato all'alimentazione di animali di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica; il siero è stato raccolto da latte sottoposto a uno dei trattamenti descritti al punto II.4 e:	
		⁽²⁾	[il siero è stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura e presenta un pH inferiore a 6.];	
		⁽²⁾ ⁽⁵⁾ o	[il siero è stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante tale periodo, nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.];	
		⁽²⁾ ⁽⁵⁾ o	[il siero è stato prodotto il .../.../... e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.];	
	II.4.	sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti:		
	⁽²⁾	[una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo, in aggiunta a:		
	⁽²⁾	[una seconda pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, ovvero una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo.];		
	⁽²⁾ o	[un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C.];		
	⁽²⁾ o	[un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6.];		
	⁽²⁾ ⁽⁵⁾ o	[la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante tale periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore.];		
	⁽²⁾ ⁽⁵⁾ o	[la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il .../.../... (inserire la data) e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.];		
	⁽²⁾ o	[sterilizzazione almeno al livello F ₀₃ .];		

▼ **M15****PAESE****Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
non destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) o</p> <p>(²)</p> <p>(²) o</p> <p>(²) (⁵) o</p> <p>(²) (⁵) o</p>	<p>[un trattamento a temperatura ultra elevata a 132 °C per almeno un secondo, in aggiunta a:</p> <p>[un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C;]</p> <p>[un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p> <p>[la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante tale periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p> <p>[la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il .../.../... (<i>inserire la data</i>) e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p>	
II.5.	sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte dopo la trasformazione;	
II.6.	il latte/i prodotti a base di latte/i prodotti derivati dal latte sono stati imballati:	
(²)	[in contenitori nuovi;]	
(²) o	[in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente;]	
e	i contenitori sono contrassegnati in modo da indicare la natura del latte/dei prodotti a base di latte/dei prodotti derivati dal latte e recano etichette indicanti che il prodotto è un materiale di categoria 3 non destinato al consumo umano;	
II.7.	il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte di cui sopra:	
(²)	[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]	
(²) o	[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte:	
a)	sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:	
i)	la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;	
ii)	esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;	
iii)	alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;	
iv)	gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;	
v)	la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;	
b)	provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;	

▼ **M15****PAESE****Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
non destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
c)	provengono da aziende nelle quali, da almeno sette anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:	
(2)	[tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]	
(2) o	[tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001(6) su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:	
	— animali macellati per il consumo umano; e	
	— animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]]	
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile del carico nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.		
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 o 35.04.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: "impianto di fabbricazione": numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.		
Parte II		
(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.		
(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.		

▼ **M15****PAESE****Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
non destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Da indicare se l'autorizzazione all'importazione o al transito nell'Unione europea riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.</p> <p>(⁴) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.</p> <p>(⁵) Questa condizione si applica solo ai paesi terzi elencati nell'allegato I, colonna "A", del regolamento (UE) n. 605/2010.</p> <p>(⁶) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 2(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro di bovini non destinati al consumo umano

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	I.8. N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE			
		I.17. Numero/i CITES			
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
		I.20. Quantità			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio			

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per			
<input type="checkbox"/>	Alimentazione animale <input type="checkbox"/>	Trasformazione suppl. <input type="checkbox"/>	Produzione di alimenti per animali da compagnia
<input type="checkbox"/>	Uso tecnico <input type="checkbox"/>		
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce			
	Numero di riconoscimento degli stabilimenti		
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto



PAESE

Colostro e prodotti a base di colostro di bovini non destinati al consumo umano

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(1a), in particolare dell'articolo 10 e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione(1b), in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 4, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica che il colostro ⁽²⁾ o i prodotti a base di colostro ⁽²⁾ di cui alla casella I.28. rispettano le seguenti condizioni:			
Parte II Certificazione	II.1.	sono stati prodotti e ottenuti in (inserirne il nome del paese esportatore) ⁽³⁾ , (inserirne il nome della regione) ⁽³⁾ , figurante nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ , indenne da afta epizootica e da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e che non ha praticato la vaccinazione contro la peste bovina durante tale periodo;		
	II.2.	sono stati prodotti a partire da colostro proveniente da animali che, al momento della mungitura, non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il colostro e che sono rimasti, per almeno 30 giorni prima della data di produzione, in aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa di afta epizootica o di peste bovina;		
	II.3.	si tratta di colostro o prodotti a base di colostro di origine bovina, che sono stati sottoposti ad una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o ad una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel colostro bovino dia esito negativo, in aggiunta a:		
	(2) (5)	[la condizione che il colostro o i prodotti a base di colostro siano stati prodotti almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante tale periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore.]		
	(2) (5) o	[la condizione che il colostro o i prodotti a base di colostro siano stati prodotti il .../.../... (inserirne la data) e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea.]		
	e	sono stati ottenuti da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie per accertare che provengano da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini:		
	(2) (5)	[sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi i ⁽⁶⁾ .]		
	(2) (5) o	[non sono sottoposti a nessuna riserva in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.]		
	e	(2) (5)	[sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica (6).]	
	(2) (5) o	[sono inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso dei due anni precedenti.]]		
II.4.	sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del colostro/dei prodotti a base di colostro dopo la trasformazione;			
II.5.	il colostro/prodotto a base di colostro è stato confezionato:			
(2)	[in contenitori nuovi.]			
(2) o	[in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente.]			
e	i contenitori sono contrassegnati in modo da indicare la natura del colostro o dei prodotti a base di colostro e recano etichette indicanti che il prodotto è un materiale di categoria 3 non destinato al consumo umano;			
II.6.	il colostro/prodotto a base di colostro non contiene latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina.			
Note				
Parte I:				
— Casella I.6.: persona responsabile del carico nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.				

▼ **M15****PAESE****Colostro e prodotti a base di colostro di bovini non destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.</p> <p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero dell'UE.</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.04.90, 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 o 35.04.</p> <p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>— Casella I.28.: "impianto di fabbricazione": numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.</p>		
Parte II		
(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.		
(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.		
(2) Cancellare le voci non pertinenti.		
(3) Da indicare se l'autorizzazione a importare nell'Unione europea riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.		
(4) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.		
(5) Questa condizione si applica solo ai paesi terzi autorizzati figuranti nell'allegato I, colonna "A", del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).		
(6) Allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64); e allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, di detta direttiva.		
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.		
— Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>		

▼ **M15**

CAPO 3(A)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di alimenti in conserva per animali da compagnia

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	N. di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		
		N. di riconoscimento	Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		
		N. di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza			
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE				
	I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 23.09			
		I.20. Quantità			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio			

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per			
Alimentazione per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce			
	Numero di riconoscimento degli stabilimenti		
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE		Alimenti in conserva per animali da compagnia	
II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II Certificazione		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare degli articoli 8 e 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIII, capo II, e dell'allegato XIV, capo II, e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopraindicati:	
	II.1.	sono stati preparati e immagazzinati in uno stabilimento o in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;	
	II.2.	sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	
	(²)	[- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]	
	(²) e/o	[- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:	
		i)	carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
		ii)	teste di pollame;
		iii)	pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;
		iv)	setole di suini;
		v)	piume;]
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(2a) , che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali]	
	(²) e/o	[- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]	
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]	
	(²) e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]	
(²) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]		
(²) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(²) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(²) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		

▼ M15

PAESE		Alimenti in conserva per animali da compagnia	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:		
	i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;		
	ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:		
	— sottoprodotti dei centri di incubazione;		
	— uova;		
	— sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo;		
	iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(²) e/o	[- animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
(²) e/o	[- materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio (^{2b}), la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
II.3.	sono stati sottoposti a trattamento termico in contenitori ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore $F_c = 3$;		
II.4.	sono stati analizzati, sulla base di almeno cinque campioni aleatoriamente prelevati da ciascun lotto trasformato, applicando un metodo diagnostico di laboratorio atto ad accertare che l'intera partita sia stata sottoposta ad un trattamento termico adeguato e conforme a quanto previsto al punto II.3.;		
II.5.	sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.		
(²) [II.6.	gli alimenti per animali da compagnia sopraindicati		
(²)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]		
(²) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(²)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
(²) o	[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (³);		
	b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (⁴) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,		
	c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		



PAESE		Alimenti in conserva per animali da compagnia	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Note			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea.			
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).			
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.			
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Aves</i> , <i>Ruminantia</i> , <i>Suidae</i> , <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> e <i>Suidae</i> , Pesca, Mollusca, Crustacea, invertebrati diversi da <i>Mollusca</i> e <i>Crustacea</i> .			
Parte II			
^(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.			
^(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.			
⁽²⁾ Cancellare le voci non pertinenti.			
^(2a) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.			
^(2b) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.			
⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.			
⁽⁴⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.			
— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.			
— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.			
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:			

▼ **M15**

CAPO 3(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		I.10. Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.20. Quantità		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio						

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per			
Alimentazione per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce			
Numero di riconoscimento degli stabilimenti			
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi
dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare degli articoli 8 e 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIII, capo II, e dell'allegato XIV, capo II, e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopraindicati:</p> <p>II.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;</p> <p>II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(²) [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(²) e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:</p> <p>i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p> <p>ii) teste di pollame;</p> <p>iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;</p> <p>iv) setole di suini;</p> <p>v) piume;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(2a), che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p> <p>(²) e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]</p> <p>(²) e/o [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p>(²) e/o [- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p> <p>(²) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p>		

▼ M15

PAESE

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi
dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
(2) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:		
	i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;		
	ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:		
	— sottoprodotti dei centri di incubazione;		
	— uova;		
	— sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo;		
	iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(2) e/o	[- animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
(2) e/o	[- materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio (2b), la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
II.3.			
(2)	[sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale tutta la massa ha raggiunto una temperatura di almeno 90 °C;]		
(2) o	[sono stati prodotti, per quanto riguarda gli ingredienti d'origine animale, utilizzando esclusivamente prodotti che:		
	a) nel caso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di carne o prodotti a base di carne, sono stati sottoposti ad un trattamento termico in cui tutta la massa ha raggiunto una temperatura di almeno 90 °C;		
	b) nel caso del latte e dei prodotti a base di latte,		
	i) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi indicati nell'allegato I, colonna B, del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (2), sono stati sottoposti a un trattamento di pastorizzazione sufficiente a produrre un esito negativo al test della fosfatasi;		
	ii) se hanno un pH ridotto a meno di 6 e provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi indicati nell'allegato I, colonna C, del regolamento (UE) n. 605/2010, sono stati sottoposti preventivamente a un trattamento di pastorizzazione sufficiente a produrre un esito negativo al test della fosfatasi;		
	iii) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi indicati nell'allegato I, colonna C, del regolamento (UE) n. 605/2010, sono stati sottoposti a un processo di sterilizzazione o a un duplice trattamento termico in cui ciascun trattamento è stato sufficiente a produrre un esito negativo al test della fosfatasi;		
	iv) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi indicati nell'allegato I, colonna C, del regolamento (UE) n. 605/2010, in cui vi sia stato un focolaio di afta epizootica negli ultimi 12 mesi o in cui negli ultimi 12 mesi sia stata praticata una vaccinazione contro l'afta epizootica, sono stati sottoposti:		
	— a un processo di sterilizzazione mediante il quale è stato raggiunto un valore Fc pari o superiore a 3,		
	o		
	— a un trattamento termico iniziale con effetto termico almeno pari a quello ottenuto col processo di pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente affinché il test della fosfatasi dia esito negativo, seguito da:		



PAESE

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi
dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<ul style="list-style-type: none"> — un secondo trattamento termico con un effetto termico pari almeno a quello ottenuto con il trattamento termico iniziale e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito, nel caso del latte disidratato o dei prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione; o — un processo di acidificazione mediante il quale il pH è stato mantenuto a un livello inferiore a 6 per almeno un'ora; <p>c) nel caso della gelatina, è stata prodotta con un processo in cui il materiale non trasformato di categoria 3 deve essere sottoposto a un trattamento acido o alcalino, seguito da uno o più risciacqui, con un successivo adeguamento del pH e una successiva estrazione mediante riscaldamento, ripetuta se necessario e seguita da una purificazione tramite filtrazione e sterilizzazione;</p> <p>d) nel caso delle proteine idrolizzate, sono state prodotte mediante un processo comprendente misure atte a minimizzare la contaminazione delle materie prime di categoria 3 e, in caso di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti, sono state prodotte in un impianto di trasformazione destinato esclusivamente alla produzione di proteine idrolizzate, utilizzando unicamente materiali con un peso molecolare inferiore a 10 000 Dalton e un processo comprendente la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante trattamento in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo, seguiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di tre ore a una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico a una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione superiore a 3,6 bar; o ii) esposizione del materiale a un pH compreso tra 1 e 2 e poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a una temperatura di 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar; <p>e) nel caso di prodotti a base di uova, sono stati sottoposti a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; o sono stati trattati conformemente all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>f) nel caso del collagene, è stato sottoposto a un processo in cui il materiale non trasformato di categoria 3 deve essere sottoposto a un trattamento comprendente il lavaggio, l'adeguamento del pH con l'utilizzo di acidi o alcali seguito da uno o più risciacqui, filtraggio ed estrusione; l'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla normativa dell'Unione è vietato;</p> <p>g) nel caso di prodotti sanguigni, sono stati prodotti utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo 7, di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>h) nel caso delle proteine animali trasformate derivanti da mammiferi, sono state sottoposte ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 e, nel caso del sangue di suini, a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7, a condizione che nel metodo 7 sia stato applicato un trattamento termico in cui tutta la massa ha raggiunto una temperatura minima di 80 °C;</p> <p>i) nel caso delle proteine trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di pesce, sono state sottoposte ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>j) nel caso della farina di pesce, è stata sottoposta a uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 o a un metodo e a parametri tali da garantire che il prodotto sia conforme alle norme microbiologiche per i prodotti derivati stabilite nell'allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>k) nel caso di grassi fusi, compresi gli oli di pesce, sono stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 (e al metodo 6 nel caso dell'olio di pesce), di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 o sono stati prodotti conformemente all'allegato III, sezione XII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004; i grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % del peso;</p>

▼ M15

PAESE

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi
dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p>i) nel caso del fosfato bicalcico, è stato prodotto con un processo che</p> <p>i) prevede che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (con una concentrazione minima del 4 % e un pH inferiore a 1,5) per almeno due giorni;</p> <p>ii) in seguito alla procedura di cui al punto i), prevede un trattamento con calce del liquido fosforico ottenuto, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e</p> <p>iii) prevede infine che il precipitato di fosfato bicalcico sia essiccato con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra 65 °C e 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra 30 °C e 65 °C;</p> <p>m) nel caso del fosfato tricalcico, è stato prodotto con un processo che prevede che:</p> <p>i) tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori a 14 mm);</p> <p>ii) i frammenti siano sottoposti a una cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;</p> <p>iii) il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) mediante centrifugazione; e</p> <p>iv) il fosfato tricalcico sia granulato dopo l'essiccazione in un letto fluido con aria a 200 °C;</p> <p>n) nel caso di interiora aromatizzanti, sono state prodotte secondo un metodo di trattamento e secondo parametri che garantiscano che il prodotto sia conforme alle norme microbiologiche di cui al punto II.4.]</p> <p>(²) o [sono stati sottoposti a un trattamento come l'essiccazione o la fermentazione, autorizzato dall'autorità competente;]</p> <p>(²) o [nel caso di invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali, sono stati sottoposti a un trattamento autorizzato dall'autorità competente, che garantisca che gli alimenti per animali da compagnia non comportino rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale;]</p>
II.4.	sono stati analizzati sulla base di almeno cinque campioni aleatoriamente prelevati da ciascun lotto trasformato durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono conformi alle seguenti condizioni (⁴):	<p>Salmonella: assenza in 25 g; n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,</p> <p>Enterobatteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;</p>
II.5.	sono stati trattati con tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento;	
II.6.	sono stati confezionati in imballaggi nuovi, su cui è applicata un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO", a meno che gli alimenti per animali da compagnia non siano spediti in imballaggi pronti per la vendita su cui è indicato chiaramente che il contenuto è destinato unicamente all'alimentazione di animali da compagnia;	
(2) II.7.	gli alimenti per animali da compagnia sopraindicati	<p>(²) [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]</p> <p>(²) o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:</p> <p>(²) [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]</p> <p>(²) o [a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁵);</p>



PAESE

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi
dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽⁶⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE, c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.08, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09, 28.35.25, 28.35.26, 35.01, 35.02, 35.03 o 35.04.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Aves</i> , <i>Ruminantia</i> , <i>Suidae</i> , <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> e <i>Suidae</i> , <i>Pesca</i> , <i>Mollusca</i> , <i>Crustacea</i> , invertebrati diversi da <i>Mollusca</i> e <i>Crustacea</i> .		
Parte II		
(1 ^a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.		
(1 ^b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.		
(2) Cancellare le voci non pertinenti.		
(2 ^a) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.		
(2 ^b) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.		
(3) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.		

▼ **M15****PAESE****Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi
dagli alimenti in conserva per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁴) Dove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(⁵) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁶) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 3(C)

Certificato sanitario

Per articoli da masticare per animali da compagnia destinati alla spedizione/al transito ⁽²⁾ nell'Unione europea

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	I.8. N. di riconoscimento		I.10. Regione di destinazione	
	I.13. Luogo di carico	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento			
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.14. Data di partenza				
	I.16. PIF di entrata nell'UE				
	I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.20. Quantità			
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.22. Numero di colli			
		I.24. Tipo di imballaggio			

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per			
Alimentazione per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce			
	Numero di riconoscimento degli stabilimenti		
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE		Articoli da masticare per animali da compagnia	
II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIII, capo II, e dell'allegato XIV, capo II, e certifica che gli articoli da masticare per animali da compagnia di cui sopra:		
	II.1.	sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	
	(²)	[- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]	
	(²) e/o	[- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:	
		i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;	
		ii) teste di pollame;	
		iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;	
		iv) setole di suini;	
		v) piume;]	
	(²) e/o	[- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]	
(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]		
(²) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(²) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
(²) e/o	[- materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio(2b), la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
II.2.	sono stati:		
(²)	[nel caso di articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati o da pesci, ad un trattamento termico sufficiente a distruggere gli organismi patogeni (compresa la salmonella); e gli articoli da masticare sono secchi];		
(²) e/o	[nel caso di articoli da masticare ottenuti da sottoprodotti di origine animale diversi dalle pelli di ungulati o da pesci, ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;]		
II.3.	sono stati analizzati sulla base di almeno cinque campioni aleatoriamente prelevati da ciascun lotto trasformato durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni ⁽³⁾ :		
	Salmonella:	assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,	
	Enterobatteriacee:	n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;	

▼ **M15**

PAESE		Articoli da masticare per animali da compagnia	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.4.	sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;		
II.5.	sono stati confezionati in imballaggi nuovi;		
(²) [II.6.	gli articoli da masticare sopraindicati		
(²)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]		
(²) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(²)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
(²) o	[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴);		
	b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (²) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,		
	c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
Note			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea.			
— Casella I.19.: 05.11, 23.09, 41.01 o 42.05.			
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).			
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.			
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Aves</i> , <i>Ruminantia</i> , <i>Suidae</i> , <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> e <i>Suidae</i> , <i>Pesca</i> , <i>Mollusca</i> , <i>Crustacea</i> , invertebrati diversi da <i>Mollusca</i> e <i>Crustacea</i> .			
Parte II			
(^{1a})	GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.		
(^{1b})	GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.		

▼ **M15**

PAESE		Articoli da masticare per animali da compagnia	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²)	Cancellare le voci non pertinenti.		
(^{2a})	GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.		
(³)	Dove:		
—	n = numero di campioni da esaminare;		
—	m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;		
—	M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e		
—	c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.		
(⁴)	GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.		
(⁵)	GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.		
—	Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.		
—	Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione europea.		
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
	Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
	Data:	Firma:	
	Timbro:		

▼ **M15**

CAPO 3(D)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da pelliccia

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
		N. di riconoscimento		Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
		N. di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza			
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE				
	I.17.				
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
				I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio	

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per				
Alimentazione per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>		
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce				
Numero di riconoscimento degli stabilimenti				
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto



PAESE

**Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla
vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per
l'alimentazione di animali da pelliccia**

Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIII, capo II, e dell'allegato XIV, capo II, e certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:</p> <p>II.1. costituiti da sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono costituiti da sottoprodotti di origine animale:</p> <p>a) derivati da carni che soddisfano le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — regolamento (UE) n. 206/2010 ⁽²⁾ della Commissione, purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano dai paesi terzi, dai loro territori o dalle parti di territori (codice ISO per il paese o codici per i territori o loro parti) elencati in tale regolamento; — e/o regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano dai paesi terzi, dai loro territori o dalle parti di territori (codice ISO per il paese o codici per i territori o loro parti) elencati in tale regolamento, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di malattia di Newcastle, né di influenza aviaria; — e/o regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione ⁽⁵⁾, purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano dai paesi terzi, dai loro territori o da parti di territori (codice ISO per il paese o codici per i territori o loro parti) elencati in tale regolamento, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle e influenza aviaria e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (solo se si tratta di specie suscettibili di contrarre tali malattie); <p>b) derivati da animali che nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui ai regolamenti citati alla lettera a); e</p> <p>c) derivati da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽⁶⁾; o</p> <p>d) nel caso di alimenti per animali da pelliccia derivati da animali acquatici che soddisfano le relative condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite nella decisione 2006/766/CE della Commissione ⁽⁷⁾, provengono da paesi o loro territori ... (codice ISO del paese) elencati nell'allegato II di detta decisione;</p> <p>II.3.1. sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi dichiarati idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione finché non sono stati irreversibilmente dichiarati sottoprodotti di origine animale per motivi commerciali;</p> <p>b) parti di animali macellati dichiarate non idonee al consumo umano ma che non presentano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse non idonee al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione;</p> <p>II.3.2. nel caso di alimenti per animali da pelliccia, oltre al punto II.3.1. sono costituiti anche dai seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>⁽²⁾ [- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(2a), che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p>		

▼ M15

PAESE

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(2) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(2) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(2) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
(2) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:		
	i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;		
	ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:		
	— sottoprodotti dei centri di incubazione;		
	— uova;		
	— sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo;		
	iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(2) e/o	[- animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
II.4.	sono stati ottenuti e preparati senza essere entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e sono stati manipolati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;		
II.5.	sono stati confezionati in un imballaggio finale recante la dicitura "ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA – NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" o "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA – NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" e poi posti in scatole/contenitori a tenuta stagna ed ufficialmente sigillati o in un imballaggio nuovo a tenuta stagna ed in scatole/contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA – NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" o "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA – NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;		
II.6.	nel caso degli alimenti greggi per animali da compagnia:		
	a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e		
	b) sono stati esaminati sulla base di almeno cinque campioni aleatoriamente prelevati da ciascun lotto durante il magazzinaggio (prima della spedizione) e soddisfano le seguenti condizioni (8):		



PAESE

**Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla
vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per
l'alimentazione di animali da pelliccia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Salmonella:	assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,	
Enterobatteriacee:	n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 in 1 grammo;	
(2) [II.7.]	[gli alimenti per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da ruminanti e:	
(2)	[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE, e]]	
(2) o	[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ottenuti da ruminanti è stato effettivamente applicato nel paese o nella regione, e]]	
(2)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]	
(2) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:	
(2)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
(2) o	[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);	
	b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (10) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,	
	c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]	
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.08, 05.06, 05.08, 05.11, 23.01 o 23.09.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		



PAESE

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.28.:</p> <p>natura della merce: indicare alimenti greggi per animali da compagnia o sottoprodotti di origine animale.</p> <p>Nel caso di materie prime per la fabbricazione di alimenti greggi per animali da compagnia indicare il nome scientifico delle specie.</p> <p>Nel caso di materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da pelliccia, scegliere tra: <i>Aves</i>, <i>Ruminantia</i>, <i>Suidae</i>, <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> e <i>Suidae</i>, <i>Pesca</i>, <i>Mollusca</i>, <i>Crustacea</i>, invertebrati diversi da <i>Mollusca</i> e <i>Crustacea</i>.</p> <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(^{2a}) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.</p> <p>(³) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.</p> <p>(⁵) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.</p> <p>(⁶) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.</p> <p>(⁷) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.</p> <p>(⁸) Dove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(⁹) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(¹⁰) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 3(E)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	I.8. N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.			
	I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>	I.20. Quantità			I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24. Tipo di imballaggio				

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per				
Alimentazione per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>		
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce				
Numero di riconoscimento degli stabilimenti				
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼ **M15****PAESE****Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia**

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II Certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare degli articoli 8 e 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIII, capo III, e dell'allegato XIV, capo II, e certifica che le interiora aromatizzanti di cui sopra:</p>			
	II.1.	sono costituite da sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;		
	II.2.	sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:		
	(2)	[- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]		
	(2) e/o	[- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:		
		i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;		
		ii) teste di pollame;		
		iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;		
		iv) setole di suini;		
		v) piume;]		
	(2) e/o	[- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]		
	(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioi, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]		
	(2) e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]		
(2) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]			
(2) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]			
(2) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]			
(2) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]			
(2) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:			
	i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;			

▼ M15

PAESE

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di
alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: <ul style="list-style-type: none"> - sottoprodotti dei centri di incubazione; - uova; - sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]
(2) e/o	[-	sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]
(2) e/o	[-	animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]
(2) e/o	[-	materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio (2b), la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]
II.3.		sono state sottoposte, conformemente all'allegato XIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;
II.4.		sono state analizzate sulla base di almeno cinque campioni aleatoriamente prelevati da ciascun lotto trasformato durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono conformi alle seguenti condizioni (3):
	Salmonella:	assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
	Enterobatteriacee:	n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
II.5.		il prodotto finale è stato:
(2)		[imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,]
(2) o		[trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]
		e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO";
II.6.		il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;
II.7.		il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni successivamente al trattamento;
(2) II.8.		le interiora aromatizzanti di cui sopra
(2)		[sono ottenute da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]
(2) o		[sono ottenute da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:
(2)		[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]
(2) o	[a)	materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
	b)	carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (5) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,
	c)	sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]



PAESE

**Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di
alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea. — Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. — Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea. — Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.04, 05.06, 05.11 o 23.09. — Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. — Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. — Casella I.28.: <ul style="list-style-type: none"> — specie: scegliere fra: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia diversi da Ruminantia e Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertebrati diversi da Mollusca e Crustacea. — definire le interiora aromatizzanti. <p>Parte II</p> <p>(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(1^b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(2) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(2^a) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.</p> <p>(3) Dove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(5) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato. — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. 		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 3(F)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale ⁽³⁾ destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE			
			I.17.			
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
				I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio		

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per					
Produzione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Trasformazione suppl. <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
Paese terzo		Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce					
Numero di riconoscimento degli stabilimenti					
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati alla
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti:</p>	<p>II.1.1. sono costituiti da sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p>	<p>II.1.2. sono stati ottenuti nel territorio di: ^(1c) da animali:</p>
<p>⁽²⁾ o [b] selvatici abbattuti in tale territorio ^(1d);</p>	<p>⁽²⁾ o [c] derivati da roditori, lagomorfi, animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici;]</p>	<p>II.1.3. sono stati ottenuti o prodotti a partire da animali:</p>	<p>⁽²⁾ [a] provenienti da un'azienda:</p>
<p>i) nella quale non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/focolai neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e</p>	<p>ii) nella quale non vi sono stati casi/focolai di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/focolai neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e</p>	<p>b) che:</p>	<p>i) non sono stati abbattuti per eradicare una epizoozia;</p>
<p>ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno 40 giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;</p>	<p>iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e</p>	<p>iv) nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾]</p>	<p>⁽²⁾ o [a] selvatici catturati e abbattuti in una zona:</p>
<p>i) nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e</p>	<p>ii) che dista almeno 20 km da un paese o da una parte del territorio di un paese non autorizzati ad esportare nell'Unione europea materiali derivati da pollame durante i 30 giorni precedenti o materiali derivati da suini durante i 40 giorni precedenti; e</p>	<p>b) i quali entro 12 ore dall'abbattimento sono stati trasportati per esservi sottoposti a refrigerazione a un centro di raccolta e immediatamente dopo a uno stabilimento di lavorazione della selvaggina o direttamente a uno stabilimento di lavorazione della selvaggina;]</p>	<p></p>

▼ **M15****PAESE****Sottoprodotti di origine animale destinati alla
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1.4.	sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.3. durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, la preparazione di materie prime da esportare nell'Unione europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;		
II.1.5.	sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con materiali non conformi alle condizioni sopra indicate e sono stati manipolati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;		
II.1.6.	sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "MATERIE PRIME DESTINATE UNICAMENTE ALLA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA" e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione nell'Unione europea;		
II.1.7.	<p data-bbox="432 667 951 689">sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p data-bbox="432 712 1362 775">⁽²⁾ [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi dichiarati idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione finché non sono stati irreversibilmente dichiarati sottoprodotti di origine animale per motivi commerciali;]</p> <p data-bbox="432 797 1362 860">⁽²⁾ e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="568 882 1362 945">i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; <li data-bbox="568 967 767 990">ii) teste di pollame; <li data-bbox="568 1012 1362 1061">iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche; <li data-bbox="568 1084 743 1106">iv) setole di suini; <li data-bbox="568 1128 695 1151">v) piume;] <p data-bbox="432 1173 1362 1236">⁽²⁾ e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p> <p data-bbox="432 1258 1362 1352">⁽²⁾ e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]</p> <p data-bbox="432 1375 1362 1415">⁽²⁾ e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p data-bbox="432 1438 1362 1478">⁽²⁾ e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]</p> <p data-bbox="432 1500 1362 1563">⁽²⁾ e/o [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="568 1576 1203 1599">i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; <li data-bbox="568 1621 1362 1787">ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="632 1666 1002 1688">— sottoprodotti dei centri di incubazione; <li data-bbox="632 1711 740 1733">— uova; <li data-bbox="632 1756 1091 1778">— sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; 		

▼ M15

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati alla
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(²) e/o	[- animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
(²) e/o	[- materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio (^{4a}), la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
II.1.8.	sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa dell'Unione europea in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione nell'Unione europea o durante il transito nell'UE;		
II.1.9.	nel caso in cui si tratti di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE, la cui importazione è però consentita in conformità dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009:		
	a)	sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio dell'Unione europea, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbone attivo apposta su ogni lato esterno di ciascun blocco congelato oppure, se le materie prime sono trasportate in pallet non divisi in singole partite durante il trasporto all'impianto di produzione di mangimi per animali da compagnia di destinazione nell'Unione europea o durante il transito nell'UE, su ogni lato esterno di ciascun pallet, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del lato del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;	
	b)	se si tratta di materie prime non congelate, esse sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio dell'Unione europea, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale; e	
	c)	ove i sottoprodotti di origine animale siano costituiti da materie prime trattate nel modo sopra indicato e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime sono state contrassegnate secondo quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b).	
(²) (⁵)	II.2. Prescrizioni specifiche		
(²) (⁶)	II.2.1. I sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato al punto (II.1.2), nel quale i bovini domestici sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati.]		
(²) (⁷)	II.2.2. I sottoprodotti di origine animale della presente partita sono ottenuti soltanto da frattaglie rifilate di ruminanti domestici, maturate ad una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore o, nel caso di muscoli masseteri di bovini e di carni disossate di animali domestici, per almeno 24 ore.]]		
(²)	II.3. i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da ruminanti e:		
(²)	[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE, e]]		
(²) o	[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ottenuti da ruminanti è stato effettivamente applicato nel paese o nella regione, e]]		
(²)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]		

▼ **M15****PAESE****Sottoprodotti di origine animale destinati alla
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(2)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]		
(2) o	<p data-bbox="635 542 1359 586">[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);</p> <p data-bbox="635 609 1359 721">b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (9) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,</p> <p data-bbox="635 743 1359 891">c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]</p>		
Note			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea.			
— Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.04, 05.06, 05.07, 05.11.91 o 05.11.99, 23.01, 41.01.			
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).			
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.			
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
— Casella I.28.:			
— specie: scegliere fra: <i>Aves</i> , <i>Ruminantia</i> , <i>Suidae</i> , <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> e <i>Suidae</i> , <i>Pesca</i> , <i>Mollusca</i> , <i>Crustacea</i> , invertebrati diversi da <i>Mollusca</i> e <i>Crustacea</i> ;			
— impianto di fabbricazione: indicare il numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto.			
Parte II:			
(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.			
(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.			

▼ **M15****PAESE****Sottoprodotti di origine animale destinati alla
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(1^c) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — all'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010; — all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, e — all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009. <p>Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui agli allegati succitati (se pertinente e per le specie interessate).</p> <p>(1d) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione europea di carni di selvaggina delle stesse specie animali destinate al consumo umano.</p> <p>(2) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(3) Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume (per l'importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici nell'allegato).</p> <p>(4) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.</p> <p>(4a) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.</p> <p>(5) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate nell'Unione europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici destinate al consumo umano. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, sezione IV, capo 1, parte B 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).</p> <p>(6) Soltanto per certi paesi sudamericani.</p> <p>(7) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.</p> <p>(8) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(9) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M4**

CAPO 4 (A)

Certificato sanitario

Per l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali, destinati alla spedizione o al transito ⁽²⁾ nell'Unione europea

PAESE		Certificato veterinario per l'UE		
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.	
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.		
	I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10. Regione di destinazione Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento Nome Indirizzo N. di riconoscimento Nome Indirizzo N. di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento Codice postale		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.		
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice della merce (codice SA)	
			I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Prodotto certificato per: Usò tecnico <input type="checkbox"/>				
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione				



PAESE		Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
			<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a), in particolare dell'articolo 8, lettere c) e d), e dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1b), in particolare dell'allegato XIII, capo IV, e certifica che il sangue o i prodotti sanguigni di equidi sopraindicati:</p> <p>II.1. sono costituiti da sangue o prodotti sanguigni di equidi che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono costituiti esclusivamente da sangue o prodotti sanguigni di equidi non destinati al consumo umano o animale;</p> <p>II.3. sono stati ottenuti da animali originari degli Stati membri dell'UE o di un paese terzo, un suo territorio o una sua parte elencati nella colonna "Elenco dei paesi terzi" della riga n. 3 nella tabella 2 figurante nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, dove sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;</p> <p>II.4. sono stati ottenuti dal sangue di equidi prelevato sotto controllo veterinario in macelli riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo e in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo, al fine di prelevare sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a usi diversi dall'alimentazione degli animali d'allevamento;</p> <p>II.5. sono stati ottenuti dal sangue prelevato da equidi che:</p> <p>II.5.1. all'ispezione effettuata il giorno del prelievo del sangue non presentavano sintomi delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nell'allegato I della direttiva 2009/156/CE del Consiglio (4) né di influenza degli equini, piroplasmosi equina, rinopolmonite equina e arterite virale equina di cui all'articolo 1.2.3, punto 4, del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2010;</p> <p>II.5.2. sono stati tenuti per almeno 30 giorni prima e durante il prelievo di sangue in aziende sotto controllo veterinario e non soggette a un divieto a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE o a restrizioni per la peste equina a norma dell'articolo 5 di tale direttiva;</p> <p>II.5.3. non sono entrati in contatto con equidi provenienti da aziende soggette ad un divieto per motivi di polizia sanitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE;</p> <p>II.5.4. sono stati soggetti al divieto di cui ai punti II.5.2. e II.5.3 per un periodo determinato come segue:</p> <p>(2) [se non tutti gli animali suscettibili di contrarre tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati, il periodo di divieto è di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sei mesi in caso di morva (<i>Burkholderia mallei</i>), a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dalla malattia sono stati macellati, — sei mesi in caso di encefalomielite equina di qualsiasi tipo, compresa l'encefalomielite equina venezuelana, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dalla malattia sono stati macellati, — in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui gli equidi infetti sono stati macellati e gli altri animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test di Coggins effettuati con un intervallo di tre mesi, — sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo caso registrato di stomatite vescicolosa, — un mese a decorrere dalla data dell'ultimo caso registrato di rabbia, — 15 giorni a partire dalla data dell'ultimo caso registrato di carbonchio ematico;] <p>(2) oppure [se tutti gli animali di specie suscettibili di contrarre tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati e i locali sono stati disinfettati, la durata del divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati macellati e i locali disinfettati, eccetto nel caso di carbonchio ematico, in cui la durata del divieto è di 15 giorni;]</p> <p>II.6. i prodotti sanguigni provengono da uno stabilimento o un impianto riconosciuto o registrato dall'autorità competente del paese terzo conforme alle condizioni specifiche stabilite negli articoli 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;</p> <p>II.7. i prodotti sanguigni sono stati ottenuti da sangue conforme alle condizioni di cui ai punti II.4 e II.5 e</p> <p>(2) [sono stati ottenuti da equidi tenuti per un periodo di almeno tre mesi, o dalla nascita se di età inferiore ai tre mesi, prima della data del prelievo in aziende sotto controllo veterinario nel paese del prelievo, che durante tale periodo e nel periodo di prelievo del sangue era indenne da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) peste equina per due anni;



PAESE		Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>b) encefalomielite equina venezueliana per un periodo di almeno due anni;</p> <p>c) morva</p> <p>(²) [per un periodo di tre anni;]</p> <p>(²) oppure [per un periodo di sei mesi se gli animali non hanno presentato sintomi di morva all'ispezione post mortem nel macello di cui al punto II.4, comprendente un esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa e ablazione del setto nasale;]</p> <p>d) per i prodotti sanguigni diversi da siero e plasma, stomatite vescicolare per sei mesi;]</p> <p>(²) oppure [sono stati sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti, seguito da un controllo dell'efficacia, destinati ad inattivare i patogeni possibilmente responsabili della peste equina, di ogni tipo di encefalomielite equina inclusa l'encefalomielite equina venezueliana, dell'anemia infettiva equina, della stomatite vescicolare e della morva (<i>Burkholderia mallei</i>):]</p> <p>(²) [trattamento termico a una temperatura di 65°C per almeno tre ore;]</p> <p>(²) e/o [irradiazione a 25 kGy con raggi gamma;]</p> <p>(²) e/o [modifica del pH in pH 5 per due ore;]</p> <p>(²) e/o [heat treatment of at least 80°C throughout their substance;]</p>		
II.8.	sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione del sangue e dei prodotti sanguigni con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e l'imballaggio;		
II.9.	il sangue e i prodotti sanguigni sono stati imballati in contenitori impermeabili sigillati e chiaramente etichettati "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE" e recanti:		
	a) nel caso di sangue, il numero di riconoscimento dello stabilimento di prelievo;		
	b) nel caso di prodotti sanguigni, il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione;		
II.10.	i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi.		
	<i>Note</i>		
	Parte I:		
	— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.		
	— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.		
	— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
	— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.		
	— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto il seguente titolo: 30.02.		
	— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).		
	— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.		
	— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
	— Casella I.28.:		
	a) Impianto di fabbricazione:		
	i) nel caso di sangue, indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento registrato di prelievo,		
	ii) nel caso di prodotti sanguigni, indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione;		
	b) specie: scegliere fra: <i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> , <i>Equus caballus*asinus</i> .		

▼ **M4**

PAESE		Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
<p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.</p> <p>(⁴) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.</p>			
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>			

▼ **M15**

CAPO 4(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. 			
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codic e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	
					Codice ISO	
					I.10. Regione di destinazione	
					Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		
		N. di riconoscimento		Deposito doganale <input type="checkbox"/>		
	N. di riconoscimento		N. di riconoscimento			
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza					
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE					
	I.17. 					
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
				I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>	I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24. Tipo di imballaggio					

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per			
Alimentazione animale <input type="checkbox"/>	Produzione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>	Uso tecnico <input type="checkbox"/>	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce			
Numero di riconoscimento degli stabilimenti			
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero del lotto

▼ **M15****PAESE****Prodotti sanguigni non destinati al consumo umano
che potrebbero essere utilizzati come materie prime
per mangimi**

Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra:</p> <p>II.1. soddisfano le prescrizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano;</p> <p>II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;</p> <p>II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(²) [sangue di animali macellati, idoneo al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione europea, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(²) e/o [sangue di animali macellati, dichiarato non idoneo al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma che non presentava segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proveniente da carcasse di animali macellati in un macello considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>II.5. allo scopo di inattivare gli agenti patogeni, sono stati sottoposti</p> <p>(²) [al metodo di trasformazione (³) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;]</p> <p>(²) o [ad un metodo e a parametri che garantiscano la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nell'allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011;]</p> <p>(²) o [in caso di prodotti sanguigni, compresi sangue e plasma sanguigno di origine suina essiccati a spruzzo, destinati all'alimentazione di animali della specie suina, ad un trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C in tutte le loro parti e il sangue e il plasma sanguigno essiccati presentano un tenore di umidità non superiore all'8 % con un'attività dell'acqua (aw) inferiore a 0,60.]</p> <p>II.6. il prodotto finale è stato:</p> <p>(²) [imballato in sacchi nuovi o sterilizzati;]</p> <p>(²) o [trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]</p> <p>e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO";</p> <p>II.7. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;</p> <p>II.8. il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni successivamente al trattamento;</p> <p>(²) e [in caso di prodotti sanguigni, compresi sangue e plasma sanguigno di origine suina essiccati a spruzzo destinati all'alimentazione di animali della specie suina, è stato immagazzinato in un luogo asciutto a temperatura ambiente per almeno 6 settimane.]</p> <p>II.9. sono stati esaminati prima della spedizione dall'autorità competente, con il prelievo durante o al termine del magazzinaggio di un campione aleatorio, che è risultato conforme alle seguenti condizioni ⁽⁴⁾:</p> <p>Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,</p> <p>Enterobatteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 grammo;</p>		

▼ **M15****PAESE****Prodotti sanguigni non destinati al consumo umano
che potrebbero essere utilizzati come materie prime
per mangimi**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2)	II.10. i prodotti sanguigni di cui sopra		
(2)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]		
(2) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(2)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
(2) o	<p data-bbox="635 658 1362 696">[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);</p> <p data-bbox="635 725 1362 831">b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (6) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,</p> <p data-bbox="635 860 1362 1003">c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]</p>		
II.11.	i prodotti sanguigni di cui sopra:		
(2)	[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]		
(2) o	<p data-bbox="539 1144 1362 1189">[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, che:</p> <p data-bbox="539 1218 1362 1256">a) sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p data-bbox="635 1285 1362 1592"> i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p data-bbox="635 1330 1362 1368">ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;</p> <p data-bbox="635 1397 1362 1435">iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;</p> <p data-bbox="635 1464 1362 1480">iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;</p> <p data-bbox="635 1509 1362 1592">v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p> <p data-bbox="539 1621 1362 1659">b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;</p> <p data-bbox="539 1688 1362 1753">c) provengono da aziende nelle quali, da almeno sette anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:</p>		

▼ **M15****PAESE****Prodotti sanguigni non destinati al consumo umano
che potrebbero essere utilizzati come materie prime
per mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2)		[tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR.]
(2) o		[tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR: — animali macellati per il consumo umano; e — animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]
II.12.	i prodotti sanguigni sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da non ruminanti e, conformemente alla dichiarazione dello speditore di cui alla casella I.1,	
(2)	[non sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]	
(2) (7) o	[sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia e lo speditore si impegna a garantire che al posto d'ispezione frontaliero di entrata saranno forniti i risultati delle analisi effettuate conformemente ai metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (8).]	
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.91, 05.11.99, 35.02 o 35.04.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: specie: scegliere fra: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia diversi da Ruminantia o Suidae, Pesca, Reptilia.		

▼ **M15****PAESE****Prodotti sanguigni non destinati al consumo umano
che potrebbero essere utilizzati come materie prime
per mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Indicare, a seconda del caso, un metodo da 1 a 5 o il metodo 7.</p> <p>(⁴) Dove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(⁵) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁶) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>(⁷) La persona responsabile della partita di cui alla casella I.6. deve garantire che, se i prodotti sanguigni descritti nel presente certificato sanitario sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, la partita deve essere analizzata secondo i metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati. Le informazioni sui risultati di tali analisi devono essere allegate al presente certificato sanitario al momento della presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.</p> <p>(⁸) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 4(C)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	I.8. Regione di origine N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
				Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE			
	I.17.				
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
				I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio	

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per Usò tecnico <input type="checkbox"/>		
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>	I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO	
I.28. Identificazione della merce		
	Numero di riconoscimento degli stabilimenti	
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 8, lettere c) e d), e dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che:</p> <p>II.1. i prodotti sanguigni sopraindicati sono costituiti da prodotti sanguigni che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono costituiti esclusivamente da prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;</p> <p>II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto controllato dall'autorità competente o nello stabilimento di prelievo, esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(²) [- sangue di animali macellati idoneo al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione europea, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali macellati dichiarato non idoneo al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma che non presentava segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, proveniente da carcasse di animali macellati in un macello e considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali macellati che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sangue e prodotti sanguigni ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]</p> <p>(²) e/o [- sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE del Consiglio ^(2a) o dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^(2b);]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano il livello consentito dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;]</p> <p>II.4. il sangue con cui tali prodotti sono stati fabbricati è stato prelevato in macelli riconosciuti in conformità della normativa dell'Unione, in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese del prelievo o da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese del prelievo;</p> <p>(²) [II.5. nel caso di prodotti sanguigni ottenuti da animali appartenenti agli ordini <i>Artiodactyla</i>, <i>Perissodactyla</i> e <i>Proboscidea</i>, o da incroci tra le specie di tali taxa, il sangue è stato raccolto in un paese o una regione in cui non si registrano casi di peste bovina, peste dei piccoli ruminanti e febbre della Valle del Rift da almeno 12 mesi e in cui non vengono effettuate vaccinazioni contro tali malattie da almeno 12 mesi; e</p> <p>(²) [in paesi terzi, loro territori o parti [inserire il codice ISO per il paese o codici (³) per i territori o loro parti] in cui non vengono registrati casi di afta epizootica da almeno 12 mesi e in cui non vengono effettuate vaccinazioni contro tale malattia da almeno 12 mesi, e]</p> <p>(²) o [in paesi terzi, loro territori o parti [inserire il codice ISO per il paese o codici (³) per i territori o loro parti] in cui non vengono registrati casi di afta epizootica da almeno 12 mesi e in cui i ruminanti domestici sono sottoposti a programmi di vaccinazione contro tale malattia ufficialmente controllati da almeno 12 mesi (⁴), e]</p>		

▼ **M15****PAESE****Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) [II.5.1. nel caso di animali non appartenenti né alla famiglia Suidae né alla famiglia Tayassuidae, in paesi terzi o regioni in cui:		
(2) [non vengono registrati casi di stomatite vescicolare o di febbre catarrale degli ovini (2) (compresa la presenza di animali sieropositivi) da almeno 12 mesi e non vengono effettuate vaccinazioni contro tali malattie da almeno 12 mesi;]		
(2) o [sono presenti (4) animali sieropositivi per la stomatite vescicolare e la febbre catarrale degli ovini (2);]		
(2) [II.5.2. nel caso di Suidae e Tayassuidae, in paesi terzi o regioni in cui non vengono registrati casi di malattia vescicolare dei suini, peste suina classica e peste suina africana da almeno 12 mesi e non vengono effettuate vaccinazioni contro tali malattie da almeno 12 mesi nelle specie suscettibili di contrarre tali malattie e:		
(2) [non vengono registrati casi di stomatite vescicolare (compresa la presenza di animali sieropositivi) da almeno 12 mesi e non vengono effettuate vaccinazioni contro tale malattia da almeno 12 mesi;]		
(2) o [sono presenti (4) animali sieropositivi per la stomatite vescicolare;]		
(2) [II.6. nel caso di prodotti sanguigni derivati da pollame o altre specie aviarie, gli animali e i prodotti provengono dal territorio del paese o della regione con il codice (5)		
indenne dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria ad alta patogenicità, secondo la definizione del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE,		
in cui non vengono effettuate vaccinazioni contro l'influenza aviaria da almeno 12 mesi,		
in cui gli animali da cui i prodotti sono stati ottenuti non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;]		
II.7. i prodotti sono stati:		
(2) [imballati in bottiglie o sacchi nuovi o sterilizzati,]		
(2) o [trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]		
l'imballaggio esterno o i contenitori recano un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";		
II.8. i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi;		
II.9. sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione dei prodotti con agenti patogeni durante il trasporto;		
(2) [II.10. i prodotti sanguigni non trattati di cui sopra		
(2) [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]		
(2) o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(2) [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
(2) o [a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);		
b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (7) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,		

▼ **M15****PAESE****Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
c)	sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 05.11, 30.02 o 35.02.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Aves</i> , <i>Ruminantia</i> , <i>Suidae</i> , <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> o <i>Suidae</i> , <i>Pesca</i> , <i>Reptilia</i> .		
Parte II		
(1 ^a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.		
(1 ^b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.		
(2) Cancellare le voci non pertinenti.		
(2 ^a) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.		
(2 ^b) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.		
(3) Codice del territorio quale figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).		
(4) In questo caso, dopo i controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9) e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti sono trasportati direttamente allo stabilimento nel luogo di destinazione.		

▼ **M15****PAESE****Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁵) Codice del territorio quale figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).</p> <p>(⁶) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁷) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere del punto d'ingresso nell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 4(D)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE			
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codic e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	I.8. Regione di origine		I.10. Regione di destinazione	
		N. di riconoscimento		Codice	
		N. di riconoscimento		I.9. Paese di destinazione	
		N. di riconoscimento		Codice ISO	
I.13. Luogo di carico	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale				
	Deposito doganale <input type="checkbox"/>				
	N. di riconoscimento				
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.14. Data di partenza				
	I.16. PIF di entrata nell'UE				
	I.17.				
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
	I.20. Quantità				
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>	I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24. Tipo di imballaggio				

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per Usò tecnico <input type="checkbox"/>		
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>	I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO	
I.28. Identificazione della merce		
	Numero di riconoscimento degli stabilimenti	
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Numero del lotto



PAESE

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

II. Informazioni sanitarie		II.a.	II.b.
		N. di riferimento del certificato	
Parte II Certificazione		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare dell'articolo 8, lettere c) e d), e dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che:	
	II.1.	i prodotti sanguigni sopraindicati sono costituiti da prodotti sanguigni che soddisfano le condizioni di seguito indicate;	
	II.2.	sono costituiti esclusivamente da prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;	
	II.3.	sono stati preparati e immagazzinati in un impianto controllato dall'autorità competente, esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	
	(²)	[- sangue di animali macellati idoneo al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione europea, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]	
	(²) e/o	[- sangue di animali macellati dichiarato non idoneo al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma che non presentava segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, proveniente da carcasse di animali macellati in un macello e considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]	
	(²) e/o	[- sangue di animali macellati che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]	
	(²) e/o	[- sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali vivi che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]	
	(²) e/o	[- sangue e prodotti sanguigni ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]	
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE del Consiglio ^(2a) o dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^(2b) ;]	
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;]	
	II.4.	il sangue con cui tali prodotti sono stati fabbricati è stato prelevato in macelli riconosciuti in conformità della normativa dell'Unione, in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese del prelievo o da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese del prelievo.	
	(²) [II.5.]	Nel caso di prodotti sanguigni derivati da <i>Artiodactyla</i> , <i>Perissodactyla</i> e <i>Proboscidea</i> o dai loro incroci, esclusi Suidae e Tayassuidae, i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti, che garantisce l'assenza di agenti patogeni causa di afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della Valle del Rift e febbre catarrale degli ovini:	
	(²)	[trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno tre ore, seguito da una verifica dell'efficacia;]	
	(²) e/o	[irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da una verifica dell'efficacia;]	
(²) e/o	[modifica del pH in pH 5 per due ore, seguita da una verifica dell'efficacia;]		
(²) e/o	[trattamento termico a una temperatura almeno di 80 °C in tutta la massa, seguito da una verifica dell'efficacia;]		



PAESE

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) [II.6. I prodotti sanguigni ottenuti da animali appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i> , <i>Tayassuidae</i> , da pollame e altre specie aviarie sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le seguenti malattie: afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare dei suini, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle e influenza aviaria ad alta patogenicità, secondo la specie:		
(2) [trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno tre ore, seguito da una verifica dell'efficacia;]		
(2) e/o [irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da una verifica dell'efficacia;]		
(2) e/o [trattamento termico a una temperatura di almeno 80 °C per gli animali appartenenti alle famiglie <i>Suidae/Tayassuidae</i> (2) e almeno di 70 °C per il pollame e altre specie aviarie (2) in tutta la massa del prodotto, seguito da una verifica dell'efficacia].		
(2) [II.7. Nel caso dei prodotti sanguigni derivati da specie diverse da quelle indicate ai punti II.5. o II.6., i prodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento (specificare):]		
II.8. i prodotti sono stati:		
(2) [imballati in bottiglie o sacchi nuovi o sterilizzati,]		
(2) o [trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso;] e		
l'imballaggio esterno o i contenitori recano un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";		
II.9. i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi;		
II.10. sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione dei prodotti con agenti patogeni dopo il trattamento;		
(2) [II.11. I prodotti sanguigni trattati di cui sopra		
(2) [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]		
(2) o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(2) [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
(2) o [a)		
materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);		
b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (4) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,		
c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]		



PAESE

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea. — Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente. — Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. — Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione europea. — Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 05.11, 30.02, 35.02 o 35.04. — Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. — Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. — Casella I.28.: in caso di specie: scegliere fra: <i>Aves</i>, <i>Ruminantia</i>, <i>Suidae</i>, <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> o <i>Suidae</i>, <i>Pesca</i>, <i>Reptilia</i>. <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(^{2a}) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.</p> <p>(^{2b}) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.</p> <p>(³) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato. — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea. 		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		



CAPO 5(A)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
					Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF d'ingresso nell'UE			
		I.17. Numero/i CITES				
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
				I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto						



PAESE		Pelli di ungulati fresche o refrigerate	
Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1^a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1^b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che le pelli di cui sopra:</p> <p>II.1. sono state ottenute da animali:</p> <p>(²) [- che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione dell'Unione;]</p> <p>(²) oppure [- che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa dell'Unione;]</p> <p>II.2. sono originarie di un paese, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa dell'Unione, di una parte di un paese, da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che:</p> <p>a) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie (³):</p> <p style="margin-left: 40px;">[- peste suina classica e peste suina africana,]</p> <p style="margin-left: 40px;">[- peste bovina,]</p> <p style="margin-left: 40px;">e</p> <p>b) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia (³);</p> <p>II.3. sono state ottenute:</p> <p>[da animali che sono rimasti nel territorio del paese di origine per almeno tre mesi prima della macellazione o, se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi, dal momento della nascita;]</p> <p>[nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia nei 30 giorni precedenti;]</p> <p>[nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei 30 giorni precedenti o di peste suina classica o africana nei 40 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie nei 30 giorni precedenti;]</p> <p>[da animali che non presentavano sintomi di [afta epizootica], [peste bovina], [peste suina classica], [peste suina africana] o [malattia vescicolare dei suini] (³) durante l'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione;]</p> <p>II.4. sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni.</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I</p> <p>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.</p>		



PAESE		Pelli di ungulati fresche o refrigerate
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</p> <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		



CAPO 5 (B)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di pelli di ungulati trattate

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE		
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. _____	
			I.3. Autorità centrale competente	
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF d'ingresso nell'UE I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>				
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto				



PAESE		Pelli di ungulati trattate	
	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che le pelli di cui sopra:</p>		
	<p>II.1. sono state ottenute da animali:</p>		
	<p>(²) [- che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione dell'Unione;]</p>		
	<p>(²) oppure [- che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa dell'Unione;]</p>		
	<p>(²) oppure [- che non presentavano alcun segno clinico di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso le pelli e che non erano stati abbattuti per eradicare una epizootia;]</p>		
	<p>(²) [II.2. provengono da animali originari di un paese terzo o, in caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione dell'Unione, di una parte di paese terzo di cui alla parte 1 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 ⁽²⁾ in provenienza dal quale sono autorizzate le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti e che sono state:</p>		
	<p>(²) [essiccate;]</p>		
	<p>(²) oppure [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;]</p>		
	<p>(²) oppure [salate secche o verdi in data e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p>		
	<p>(²) oppure [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;]</p>		
<p>(²) oppure [sottoposte a salatura in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio in data e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 7 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea.]]</p>			
<p>(²) oppure [II.2. provengono da animali originari di un paese terzo o, in caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione dell'Unione, di una parte di paese terzo di cui alla parte 1 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 in provenienza dal quale NON sono autorizzate le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti e che sono state:</p>			
<p>(²) [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;]</p>			
<p>(²) oppure [sottoposte a salatura in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio in data e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 7 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p>			
<p>(²) oppure [sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]]</p>			
<p>II.3. non sono state a contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.</p>			
<p><i>Note</i></p>			
<p>Parte I</p>			
<p>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p>			



PAESE		Pelli di ungulati trattate	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</p>			
Parte II			
<p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>			
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
Nome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:			



CAPO 5 (C)

Dichiarazione ufficiale

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea ⁽¹⁾ di pelli di ruminanti e di equidi trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
					Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF d'ingresso nell'UE	
				I.17. Numero/i CITES		
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
			I.20. Quantità			
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto						



Pelli di ruminanti e di equidi trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione

PAESE

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto dichiara che le pelli sopra descritte:</p> <p>II.1. sono state ottenute da animali:</p> <p>(¹) [- che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione dell'Unione;]</p> <p>(¹) oppure [- che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa dell'Unione;]</p> <p>(¹) oppure [- che non presentavano alcun segno clinico di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso le pelli e che non erano stati abbattuti per eradicare una epizootia;]</p> <p>II.2. sono state:</p> <p>(¹) [- essiccate;]</p> <p>(¹) oppure [- salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;]</p> <p>(¹) oppure [- sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2% di carbonato di sodio;]</p> <p>II.3. non sono state a contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave;</p> <p>(²) [II.4. dopo il trattamento di cui al punto II.2, sono state tenute isolate, sotto controllo ufficiale, nei 21 giorni immediatamente precedenti la spedizione.]</p> <p>(²) oppure [II.4. secondo la dichiarazione del trasportatore, la durata prevista del trasporto è di almeno 21 giorni.]</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I</p> <p>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</p> <p>Parte II</p> <p>(¹) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: la presente dichiarazione è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		

▼B**Pelli di ruminanti e di equidi trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione****PAESE**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale/ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>		

▼ **M4**

CAPO 6 (A)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli.

PAESE		Certificato veterinario per l'UE		
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente	
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice della merce (codice SA)	
		I.20. Quantità		
I.21.		I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Prodotto certificato per: Paese terzo <input type="checkbox"/>				
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Numero di colli				



PAESE		Trofei di caccia trattati o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti soltanto da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli	
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i prodotti sopraindicati:	
		II.1. sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati a contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive;	
	(²)	II.2.1 nel caso di trofei di caccia o altre preparazioni costituiti soltanto da pelli:	
	(²)	[sono stati essiccati;]	
	(²) e/o	[sono stati salati secchi o salati freschi per almeno 14 giorni prima della spedizione;]	
	(²) e/o	[[sono stati salati secchi o salati freschi il (data) e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave e la durata del trasporto sarà tale che saranno stati sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero dell'UE;]	
	(²) e/o	II.2.2 nel caso di trofei di caccia o altre preparazioni costituiti soltanto da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti:	
		a) sono stati immersi in acqua bollente per un tempo appropriato, in modo da garantire l'eliminazione di qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti, e	
		b) sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite di ossa.]	
<i>Note</i>			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.			
— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.			
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 05.05, 05.06, 05.07 o 97.05.			
— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).			
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.			
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
— Casella I.28.:			
a) per la natura della merce, scegliere una o più delle seguenti: [ossa], [corna], [zoccoli], [artigli], [palchi], [denti] e/o [pelli];			
b) in caso di specie scegliere fra: <i>Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinocerotidae, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Suidae, Tayassuidae, Tragulidae e Elephantidae.</i>			
Parte II:			
^(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.			

▼ **M4**

PAESE		Trofei di caccia trattati o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti soltanto da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli	
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
<p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.</p>			
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>			

▼ **M15**

CAPO 6(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea ⁽²⁾ di trofei di caccia di uccelli e ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codic e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		I.10. Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
	I.21.				I.20. Quantità		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore						I.24. Tipo di imballaggio		

▼ M15

PAESE

**Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati
costituiti da parti anatomiche intere che non hanno
subito alcun trattamento**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i trofei di caccia sopra descritti:</p>		
Parte II Certificazione	(2)	[[II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia e altre preparazioni di artiodattili diversi dai suini:
	a)	da 12 mesi (regione) è indenne da afta epizootica e da peste bovina e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e
	b)	i trofei di caccia e altre preparazioni sopra descritti:
	i)	sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni nell'Unione europea di carni fresche delle specie domestiche sensibili corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria dovute a focolai di malattie della selvaggina; e
	ii)	sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni nell'Unione europea di trofei di caccia non trattati di artiodattili diversi dai suini;]
(2) o	[[II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia o altre preparazioni di suini selvatici:	
a)	da 12 mesi (regione) è indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, afta epizootica e encefalomielite suina da enterovirus (malattia di Teschen) e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e	
b)	i trofei di caccia o altre preparazioni sopra descritti:	
i)	sono stati ottenuti da animali abbattuti nel suddetto territorio, in provenienza del quale sono autorizzate le esportazioni nell'Unione europea di carni fresche delle specie domestiche sensibili corrispondenti e il quale negli ultimi 60 giorni non è stato soggetto a restrizioni di polizia sanitaria dovute a focolai di malattie dei suini; e	
ii)	sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni nell'Unione europea di trofei di caccia non trattati di suini sel	
(2) o	[[II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia o altre preparazioni di solipedi, i trofei di caccia o altre preparazioni sopra descritti sono stati ottenuti da solipedi selvatici abbattuti nel territorio del suddetto paese esportatore;]	
(2) o	[[II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia o altre preparazioni di selvaggina da penna:	
a) (regione) è indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità e dalla malattia di Newcastle; e	
b)	i trofei di caccia o altre preparazioni sopra descritti sono stati ottenuti da selvaggina da penna uccisa nella suddetta regione, la quale nei 30 giorni precedenti non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria dovute a focolai di malattie della selvaggina da penna;]	
II.2.	i trofei di caccia o altre preparazioni sopra descritti sono stati confezionati, senza essere stati a contatto con altri prodotti di origine animale che li potessero contaminare, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive.	



PAESE

**Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati
costituiti da parti anatomiche intere che non hanno
subito alcun trattamento**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) [II.3. I trofei di caccia o altre preparazioni sopra descritti:		
(2) [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]		
(2) o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(2) [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
(2) o [a)	materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);	
b)	carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (4) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,	
c)	sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11, 96.01 o 97.05.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Aves</i> , <i>Equidae</i> , <i>Tapiridae</i> , <i>Rhinocerotidae</i> , <i>Antilocapridae</i> , <i>Bovidae</i> , <i>Camelidae</i> , <i>Cervidae</i> , <i>Giraffidae</i> , <i>Hippopotamidae</i> , <i>Moschidae</i> , <i>Suidae</i> , <i>Tayassuidae</i> , <i>Tragulidae</i> e <i>Elephantidae</i> .		

▼ **M15****PAESE****Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati
costituiti da parti anatomiche intere che non hanno
subito alcun trattamento**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		



CAPO 7(A)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE		
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente	
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF d'ingresso nell'UE I.17.	
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05.02	
		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>				
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto				



PAESE		Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana		
		Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b.	
Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare dell'articolo 10, lettera b), punto iv), nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo II e certifica che:		
	II.1.	le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese;		
	II.2.	i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di sradicare una epizootia;		
	II.3.	da almeno 12 mesi il paese di origine oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa dell'Unione, la regione di origine è indenne da peste suina africana;		
	II.4.	le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.		
	<i>Note</i>			
	Parte I			
	— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.			
	— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.			
	— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.				
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).				
— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.				
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.				
— Casella I.28: impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato.				
Parte II				
^(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.				
^(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 11.				
⁽²⁾ Cancellare le voci non pertinenti.				
— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.				
— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.				
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale				
Nome (in stampatello):		Titolo e qualifica:		
Data:		Firma:		
Timbro:				



CAPO 7 (B)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
					Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF d'ingresso nell'UE	
				I.17.		
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05.02		
				I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione						
				Numero di colli		
				Peso netto		



PAESE		Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana	
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato
			<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 10, lettera b), punto iv), nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II e certifica che:</p> <p>II.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese;</p> <p>II.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di sradicare una epizootia;</p> <p>II.3. le setole di suini sopra descritte sono state:</p> <p>(²) [bollite;]</p> <p>(²) oppure [tinte;]</p> <p>(²) oppure [decolorate;]</p> <p>II.4. le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I</p> <p>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</p> <p>— Casella I.28: impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato.</p> <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato..</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>



PAESE		Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
Nome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:			

▼ **M15**

CAPO 8

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.20. Quantità		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio						

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per					
Uso tecnico <input type="checkbox"/>					
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
Paese terzo		Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce					
Numero di riconoscimento degli stabilimenti					
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

**Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi
esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come
campioni commerciali ⁽²⁾**

II. Informazioni sanitarie		II.a.	II.b.	
		N. di riferimento del certificato		
Parte II Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti:			
	⁽²⁾	[sono campioni commerciali costituiti da sottoprodotti di origine animale destinati a studi o analisi particolari di cui alla definizione di campioni commerciali all'allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, recanti l'etichetta "CAMPIONE COMMERCIALE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO".]		
	⁽²⁾ o	[sono conformi alle prescrizioni sanitarie di cui al punto II.1.];		
	II.1.	I sottoprodotti di origine animale di cui sopra		
	II.1.1.	sono stati:		
	⁽²⁾	[a]	ottenuti da materiali importati da un paese terzo, un suo territorio o una sua parte ⁽³⁾ autorizzati ad esportare carni fresche nell'Unione europea;]	
	⁽²⁾ e/o	[b]	ottenuti nel paese terzo esportatore, in un suo territorio o in una sua parte ⁽³⁾ da animali	
		i)	che sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi prima della macellazione in tale paese terzo, suo territorio o sua parte autorizzati a esportare carni fresche nell'Unione europea; e/o	
		ii)	selvatici abbattuti in tale paese terzo, suo territorio o sua parte ⁽⁴⁾ ;	
	⁽²⁾ e/o	[c]	derivati da uova, latte, roditori, lagomorfi o animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici;]	
⁽²⁾ [II.1.2.	nel caso di materiali diversi da quelli ottenuti da uova, latte, roditori, lagomorfi, grasso di lana, animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici o pellicce non trasformate, i materiali sono stati ottenuti da animali:			
	⁽²⁾	[a]	provenienti da un'azienda:	
		i)	nella quale non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/focolai neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e	
		ii)	nella quale non vi sono stati casi/focolai di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/focolai neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e	
		b)	che:	
		i)	non sono stati abbattuti per eradicare una epizootia;	
		ii)	sono rimasti nell'azienda d'origine per un periodo di almeno 40 giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;	
		iii)	nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e	
		iv)	nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾]	

▼ M15

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi
esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come
campioni commerciali ⁽²⁾

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	⁽²⁾ o		
	[a] selvatici catturati e abbattuti in una zona:		
	i)	nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e	
	ii)	la quale dista oltre 20 km dalla frontiera di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati a tale data ad esportare nell'Unione europea tale materiale; e	
	b)	i quali entro le 12 ore successive all'abbattimento sono stati trasportati per esservi sottoposti a refrigerazione a un centro di raccolta e immediatamente dopo a uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente a uno stabilimento per il trattamento della selvaggina;]	
⁽²⁾ [II.1.3.	nel caso di materiali non derivati da pesci o invertebrati catturati in natura, i materiali sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/focolai delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.2. durante i 30 giorni precedenti oppure, se ci sono stati casi/focolai di dette malattie, la preparazione di materie prime da esportare nell'Unione europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;]		
II.1.4.	sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con materiali non conformi alle condizioni sopra indicate e sono stati manipolati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;		
II.1.5.	sono stati imballati in imballaggi nuovi a tenuta stagna o in imballaggi puliti e disinfettati prima dell'uso oppure, nel caso di partite non spedite in colli postali, in contenitori sigillati dall'autorità competente, recanti l'etichetta "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI UNICAMENTE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI PER USI ESTERNI ALLA CATENA DEI MANGIMI" nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione nell'Unione europea;		
II.1.6.	sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale:		
⁽²⁾	[-	carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi dichiarati idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione finché non sono stati irreversibilmente dichiarati sottoprodotti di origine animale per motivi commerciali;]	
⁽²⁾ e/o	[-	carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:	
	i)	carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;	
	ii)	teste di pollame;	
	iii)	pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;	
	iv)	setole di suini;	
	v)	piume;]	
⁽²⁾ e/o	[-	sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(2a) , che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]	
⁽²⁾ e/o	[-	sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]	

▼ M15

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi
esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come
campioni commerciali ⁽²⁾

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]		
(2) e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(2) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(2) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(2) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
(2) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione; — uova; — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(2) e/o	[- animali e loro parti, degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
(2) e/o	[- pellicce provenienti da animali morti che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
II.1.7.	sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa dell'Unione europea in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra il momento della spedizione e il momento della consegna all'impianto di destinazione.		
(2) ⁽⁶⁾ [II.1.8.			
(2) ⁽⁷⁾			
[II.1.8.1.	I sottoprodotti di origine animale della presente partita provengono da animali che sono stati ottenuti nel territorio indicato al punto II.1.1, nel quale i bovini domestici sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afte epizootica ufficialmente controllati.]]		

▼ **M15****PAESE****Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi
esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come
campioni commerciali ⁽²⁾**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) ⁽⁸⁾	e/o [II.1.8.2. I sottoprodotti di origine animale della presente partita sono stati costituiti da frattaglie o da carni disossate.]]		
(2)	[II.1.9. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra		
(2)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]		
(2) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
(2)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
(2) o	<p>[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;</p> <p>b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,</p> <p>c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]</p>		
II.1.10.	i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:		
(2)	[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]		
(2) o	<p>[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte:</p> <p>a) sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p>ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;</p> <p>iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;</p> <p>iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;</p> <p>v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p> <p>b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;</p> <p>c) provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:</p>		



PAESE

**Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi
esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come
campioni commerciali ⁽²⁾**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>⁽²⁾ [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]</p> <p>⁽²⁾ o [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — animali macellati per il consumo umano; e — animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]]. 		
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Casella I.11.: nel caso di partite di campioni commerciali o destinati ad analisi: indicare unicamente il nome e l'indirizzo dello stabilimento.		
— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: la casella va compilata:		
— per i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi: solo se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali;		
— per i prodotti per campioni commerciali o destinati ad analisi: l'impianto nell'Unione europea indicato nell'autorizzazione dell'autorità competente, se opportuno.		
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.08, 05.05, 05.06, 05.07, 05.11.91, 05.11.99, 23.01 o 30.01.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Casella I.25.: ai fini del presente certificato, "uso tecnico" comprende anche l'uso come campione commerciale.		
— Caselle I.26. e I.27.: eccetto per i campioni commerciali, che non sono inviati in transito, compilare a seconda che si tratti di un certificato per transito o per importazione.		
— Casella I.28.:		
— per i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi: impianto di fabbricazione: indicare il numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto;		
— per i prodotti destinati ad analisi e studi tecnologici particolari: l'impianto nell'Unione europea indicato nell'autorizzazione dell'autorità competente, se opportuno;		
— specie: scegliere fra: Aves, <i>Ruminantia</i> , <i>Suidae</i> , <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> e <i>Suidae</i> , <i>Pesca</i> , <i>Mollusca</i> , <i>Crustacea</i> , invertebrati diversi da <i>Mollusca</i> e <i>Crustacea</i> .		

▼ **M15****PAESE****Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi
esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come
campioni commerciali⁽²⁾**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(^{2a}) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.</p> <p>(³) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati:</p> <p>— allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).</p> <p>— allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).</p> <p>— allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).</p> <p>Qualora applicabile, va inoltre inserito il codice ISO dei territori e delle loro parti di cui agli allegati dei regolamenti (UE) n. 206/2010, (CE) n. 798/2008 e (CE) n. 119/2009 di cui alla presente nota (se pertinente per le specie interessate).</p> <p>(⁴) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione europea di carni di selvaggina delle stesse specie animali destinate al consumo umano.</p> <p>(⁵) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.</p> <p>(⁶) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate nell'Unione europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici destinate al consumo umano. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, sezione IV, capo 1, parte B 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).</p> <p>(⁷) Soltanto per certi paesi sudamericani.</p> <p>(⁸) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.</p> <p>(⁹) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(¹⁰) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		



CAPO 9

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea ⁽²⁾ di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici esterni alla catena dei mangimi

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.			I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a.		
				I.3. Autorità centrale competente		
				I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.			I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		
				Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF d'ingresso nell'UE		
			I.17.			
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
			I.20. Quantità			
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Natura della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto						



Olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici esterni alla catena dei mangimi

PAESE

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che l'olio di pesce di cui sopra:		
	II.1.	soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;	
	II.2.	è costituito esclusivamente da olio di pesce non destinato al consumo umano;	
	II.3.	sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;	
	II.4.	sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	
	(²)	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]	
	(²) e/oppure	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o animale;]	
	(²) e/oppure	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]	
	(²) e/oppure	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]	
	II.5.	l'olio di pesce:	
	(a)	è stato sottoposto, conformemente all'allegato X, capo II, sezione III del regolamento (UE) n. 142/2011, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;	
	(b)	non è stato a contatto con altri tipi di olio, compresi i grassi fusi, derivati da qualsiasi specie di animali terrestri, e	
	(²)	[(c) is packaged in new containers or in containers that have been cleaned and disinfected if necessary for the prevention of contamination and all precautions taken to prevent their contamination,]	
	(²) oppure	[(c) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati prima dell'uso e siano risultati puliti,]	
	e	(d) recanti un'etichetta con l'indicazione «NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO».	
Note			
Parte I			
— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.			
— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.			
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 15.04 o 15.18.			
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).			
— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.			
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.			
— Casella I.28: impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.			



Olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici esterni alla catena dei mangimi

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>		

▼ **M15**

CAPO 10(A)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.			
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	
					Codice ISO	
					I.10. Regione di destinazione	
					Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	I.8. N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		
		I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza		
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE					
	I.17.					
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
		I.20. Quantità				
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per					
Alimentazione animale <input type="checkbox"/>		Produzione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
Paese terzo		Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce					
Numero di riconoscimento degli stabilimenti					
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i grassi fusi di cui sopra:			
Parte II Certificazione	II.1.	soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;	
	II.2.	non sono destinati al consumo umano;	
	II.3.	sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 oppure conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al fine di distruggere gli agenti patogeni;	
	II.4.	sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	
	⁽²⁾	-	carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]
	⁽²⁾ e/o	-	carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:
		i)	carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
		ii)	teste di pollame;
		iii)	pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;
		iv)	setole di suini;
	v)	piume;]	
⁽²⁾ e/o	-	sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]	
⁽²⁾ e/o	-	sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]	
⁽²⁾ e/o	-	prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]	
⁽²⁾ e/o	-	alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]	
⁽²⁾ e/o	-	sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]	

▼ M15

PAESE

Grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(²) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
	(²) e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
	(²) e/o [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:		
	i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;		
	ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:		
	— sottoprodotti dei centri di incubazione;		
	— uova;		
	— sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo;		
	iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
II.5.	(²) [- se si tratta di materiali di origine suina, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica negli ultimi 24 mesi e indenne da peste suina classica e peste suina africana negli ultimi 12 mesi;]		
	(²) e/o [- se si tratta di materiali di origine avicola, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria negli ultimi 6 mesi;]		
	(²) e/o [- se si tratta di materiali ricavati da ruminanti, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica negli ultimi 24 mesi e indenne da peste bovina negli ultimi 12 mesi;]		
	(²) e/o [- ove nel pertinente periodo di cui al punto II.5. vi sia stato un focolaio di una delle malattie di cui al punto II.5., e ove siano ottenuti da specie sensibili, i grassi fusi sono stati sottoposti a un trattamento termico ad almeno 70 °C per 30 minuti o ad almeno 90 °C per almeno 15 minuti, e sono stati registrati e conservati i dati relativi ai punti critici di controllo in modo che il proprietario, l'operatore o il loro rappresentante e, eventualmente, l'autorità competente possano monitorare il funzionamento dell'impianto. I dati devono includere la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se opportuno, il tempo assoluto, l'andamento della pressione, la frequenza di ricarica di materie prime e la frequenza di riciclo dei grassi.]		
II.6.	se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;		
II.7.	i grassi fusi:		
	a) sono stati sottoposti a trasformazione conformemente all'allegato X, capo II, sezione 3 del regolamento (UE) n. 142/2011, oppure ad un trattamento di cui all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004, al fine di distruggere gli agenti patogeni; e		
	(²) [b) sono imballati in contenitori nuovi o in contenitori che sono stati puliti e, se necessario, disinfettati onde evitare la contaminazione e che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione;]		
	(²) o [b) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati dall'autorità competente prima dell'uso e siano risultati puliti;]		
	e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO";		

▼ **M15****PAESE****Grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) [II.8. i grassi fusi di cui sopra		
(2)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]	
(2) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:	
(2)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
(2) o	[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);	
	b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (2) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,	
	c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
II.9. i grassi fusi di cui sopra:		
(2)	[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]	
(2) o	[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte:	
a)	sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:	
	i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;	
	ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;	
	iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;	
	iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;	
	v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;	
b)	provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;	
c)	provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:	

▼ **M15****PAESE****Grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²)</p> <p>(²) o</p>	<p>[tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]</p> <p>[tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — animali macellati per il consumo umano; e — animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]] 	
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 04.05, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10 o 15.18.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia o degli animali da compagnia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.:		
— specie: scegliere fra: <i>Ruminantia</i> , diversa da <i>Ruminantia</i>		
— impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.		
Parte II		
(1 ^a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.		
(1 ^b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.		
(2) Cancellare le voci non pertinenti.		
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.		

▼ **M15****PAESE****Grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁴) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁵) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 10(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.20. Quantità		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio						

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per				
Uso tecnico <input type="checkbox"/>				
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo		Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce				
Numero di riconoscimento degli stabilimenti				
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II Certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare degli articoli 8, 9 e 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i grassi fusi di cui sopra:</p>		
	II.1. sono costituiti da grassi fusi non destinati al consumo umano che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;		
	II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:		
	(2) [II.2.1. nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L, del regolamento (UE) n. 142/2011, di biodiesel o di prodotti oleochimici, con i sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
	(2) [II.2.2. nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (UE) n. 142/2011, i materiali sono stati ottenuti esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
	(2) [II.2.3. nel caso di materiali non destinati all'uso in prodotti cosmetici, farmaceutici o dispositivi medici, i materiali sono stati ottenuti esclusivamente da:		
	(2) [- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che superano i livelli consentiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^(2a) ;]		
	(2) e/o [- prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;]		
	(2) e/o [- animali e parti di animali, diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, morti per cause diverse dalla macellazione o dall'abbattimento per il consumo umano, compresi gli animali abbattuti per motivi di controllo delle malattie;]		
	(2) e/o [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi, idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]		
(2) e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:			
	i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;		
	ii) teste di pollame;		
	iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;		
	iv) setole di suini;		
	v) piume;]		
(2) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]			
(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]			

▼ M15

PAESE

Grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(2) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(2) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(2) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
(2) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione; — uova; — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
(2) e/o	[- invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(2) e/o	[- animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
(2) e/o	[- pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(2) e/o	[- tessuto adiposo di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un esame ante mortem nel rispetto della normativa dell'Unione;]		
(2) [II.2.4.	nel caso di materiali destinati a fini diversi dalla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti, prodotti cosmetici, prodotti farmaceutici o dispositivi medici:		
(2)	[- materiale specifico a rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2b);]		
(2) e/o	[- corpi interi o parti di animali morti contenenti materiale specifico a rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 al momento dello smaltimento;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE del Consiglio(2c) o dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE del Consiglio;]		

▼ **M15****PAESE****Grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa dello Stato membro d'importazione.]]	
II.3.	i grassi fusi:	
a)	sono stati sottoposti a un processo di trasformazione secondo il metodo (indicare il metodo di trasformazione) conformemente all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, al fine di distruggere gli agenti patogeni,	
b)	sono stati marcati, prima della spedizione nell'Unione europea, con triptanoato di glicerina (GTH) in modo da raggiungere una concentrazione omogenea minima di almeno 250 mg di GTH per chilogrammo di grasso,	
c)	nel caso di grassi fusi ottenuti da ruminanti, le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso sono state rimosse,	
d)	sono stati trasportati in condizioni atte a prevenirne la contaminazione, e	
e)	recano un'etichetta sull'imballaggio o sul contenitore con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";	
(2) [II.4.	nel caso di materiali destinati alla produzione di fertilizzanti organici, prodotti cosmetici o farmaceutici, dispositivi medici o ammendanti, i grassi fusi sopra descritti	
(2)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]	
(2) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:	
(2)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]	
(2) o	[a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);	
b)	carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (4) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,	
c)	sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
Note		
Parte I:		
—	Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.	
—	Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.	



PAESE

Grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.05, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16 o 15.18.</p> <p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia o degli animali da compagnia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Ruminantia</i>, diversa da <i>Ruminantia</i> impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.</p>		
<p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(^{2a}) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.</p> <p>(^{2b}) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(^{2c}) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.</p> <p>(³) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 11

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.			
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	
					Codice ISO	
					I.10. Regione di destinazione	
					Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		
		N. di riconoscimento		Deposito doganale <input type="checkbox"/>		
	N. di riconoscimento		N. di riconoscimento			
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza					
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE					
	I.17.					
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
	I.20. Quantità					
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>	I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24. Tipo di imballaggio					

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per				
Alimentazione animale <input type="checkbox"/>		Produzione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo		Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce				
Numero di riconoscimento degli stabilimenti				
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼ **M15****PAESE****Gelatina e collagene non destinati al consumo umano
da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi
esterni alla catena dei mangimi**

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo I, e certifica che la gelatina/il collagene ⁽²⁾ sopraindicati:		
	II.1. sono costituiti da gelatina/collagene ⁽²⁾ che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;		
	II.2. sono costituiti esclusivamente da gelatina/collagene ⁽²⁾ non destinati al consumo umano;		
	II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, al fine di distruggere gli agenti patogeni;		
	II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:		
	⁽²⁾ [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]		
	^{(2) e/o} [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione: i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; ii) teste di pollame; iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche; iv) setole di suini; v) piume;]		
	^{(2) e/o} [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]		
	^{(2) e/o} [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
	^{(2) e/o} [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
^{(2) e/o} [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]			
^{(2) e/o} [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]			
II.5. la gelatina/il collagene ⁽²⁾ :			
	a) sono stati confezionati, imballati, immagazzinati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti; in particolare, il confezionamento e l'imballaggio sono stati effettuati in appositi locali, utilizzando soltanto conservanti consentiti dalla normativa dell'Unione.		

▼ M15

PAESE

**Gelatina e collagene non destinati al consumo umano
da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi
esterni alla catena dei mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		Le confezioni e gli imballaggi contenenti la gelatina/il collagene ⁽²⁾ di cui sopra recano la dicitura "GELATINA/COLLAGENE ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI"; e
⁽²⁾	[b]	nel caso della gelatina, è stata prodotta mediante un processo in cui il materiale non trasformato di categoria 3 deve essere sottoposto a un trattamento acido o alcalino, seguito da uno o più risciacqui, con un adeguamento del pH e un'estrazione mediante riscaldamento, ripetuta una o più volte, seguiti da una purificazione tramite filtrazione e sterilizzazione, al fine di distruggere gli agenti patogeni;]
⁽²⁾ o	[b]	nel caso del collagene, è stato prodotto mediante un processo in cui il materiale non trasformato di categoria 3 deve essere sottoposto a un trattamento comprendente il lavaggio, l'adeguamento del pH mediante acido o alcali, seguiti da uno o più risciacqui, dal filtraggio e dall'estrusione, al fine di distruggere gli agenti patogeni;]
⁽²⁾ [II.6.		nel caso di gelatina/collagene ⁽²⁾ ottenuti da materiali diversi da pelli
⁽²⁾		[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]
⁽²⁾ o		[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:
⁽²⁾		[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]
⁽²⁾ o	[a]	materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ;
	b)	carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,
	c)	sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]
II.7.		nel caso di gelatina/collagene ⁽²⁾ ottenuti da materiali diversi da pelli di cui sopra:
⁽²⁾		[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]
⁽²⁾ o		[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte:
a)		sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i)		la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
ii)		esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;
iii)		alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;

▼ **M15****PAESE****Gelatina e collagene non destinati al consumo umano
da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi
esterni alla catena dei mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti; v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni; b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE; c) provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica: ⁽²⁾ [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;] ⁽²⁾ o [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR: — animali macellati per il consumo umano; e — animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]]		
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 35.03 o 35.04.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Aves</i> , <i>Ruminantia</i> , <i>Suidae</i> , <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> o <i>Suidae</i> , <i>Pesca</i> .		

▼ **M15****PAESE****Gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

▼ **M15**

CAPO 12

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea ⁽²⁾ di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano, da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.			
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codic e ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	
					Codice ISO	
					I.10. Regione di destinazione	
					Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	I.8. Regione di origine N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza				
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.					
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
		I.20. Quantità				
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per					
Alimentazione animale <input type="checkbox"/>		Produzione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
Paese terzo		Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce					
Numero di riconoscimento degli stabilimenti					
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano, da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

II. Informazioni sanitarie		II. a.	II. b.
		N. di riferimento del certificato	
Parte II Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo I, e certifica che le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico ⁽²⁾ sopraindicati:		
	II.1.	sono costituiti da proteine idrolizzate/fosfato bicalcico/fosfato tricalcico ⁽²⁾ che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;	
	II.2.	sono costituiti esclusivamente da proteine idrolizzate/fosfato bicalcico/fosfato tricalcico ⁽²⁾ non destinati al consumo umano;	
	II.3.	sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, al fine di distruggere gli agenti patogeni;	
	II.4.	sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	
	⁽²⁾	[nel caso di fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate, carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]	
	⁽²⁾ o	[se si tratta di altri materiali:	
	⁽²⁾	[- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]]	
	⁽²⁾ e/o	[- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:	
		i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;	
	ii) teste di pollame;		
	iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;		
	iv) setole di suini;		
	v) piume;]]		
⁽²⁾ e/o	[- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]]		
⁽²⁾ e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]]		
⁽²⁾ e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]]		

▼ **M15****PAESE****Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano, da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o	[-	alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]]
(2) e/o	[-	sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]]
(2) e/o	[-	animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]]
(2) e/o	[-	sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]]
(2) e/o	[-	i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione; — uova; — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]]
II.5.	le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra:	
a)	sono stati confezionati ed imballati in imballaggi recanti la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" e sono stati conservati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l'imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa dell'Unione; e	
(2)	[b)	se si tratta di proteine idrolizzate, esse sono state prodotte mediante un processo che comprende misure atte a minimizzare i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3.
		Se si tratta di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti, tali proteine sono state prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita:
i)	dall'esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore ad una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico ad una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione superiore a 3,6 bar; o	
ii)	dall'esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico ad una superiore a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar.]	
(2) o	[b)	nel caso del fosfato bicalcico, è stato prodotto con un processo che:
i)	prevede che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (con una concentrazione minima del 4 % e un pH inferiore a 1,5) per almeno due giorni,	
ii)	comporta poi un trattamento con calce del liquido fosforico ottenuto che porta alla formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7, e	

▼ M15

PAESE

Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano, da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
iii)	prevede infine che tale precipitato sia essiccato con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra 65 °C e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 30 °C e 65 °C.]	
(²) o	[b]	nel caso del fosfato tricalcico, è stato prodotto mediante un processo atto a garantire che:
i)	tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori a 14 mm),	
ii)	i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar,	
iii)	il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) mediante centrifugazione, e	
iv)	il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C.]	
(²) [II.6.	le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (²) di cui sopra:	
(²)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]	
(²) o	[sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:	
(²)	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
(²) o	[a] materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (²);	
b)	carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (⁴) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,	
c)	sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
II.7.	le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (²) di cui sopra:	
(²)	[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]	
(²) o	[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte:	
a)	sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:	
i)	la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;	
ii)	esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;	
iii)	alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;	

▼ **M15****PAESE****Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano, da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti; v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni; b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE; c) provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica: (2) [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;] (2) o [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR: — animali macellati per il consumo umano; e — animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]]		
Note		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea. — Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. — Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); informazioni da fornire in caso di scarico e nuovo carico. — Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.08, 28.35.25, 28.35.26, 29.22, 35.02, 35.03 o 35.04. — Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. — Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. — Casella I.28.: — specie: scegliere fra: <i>Aves</i> , <i>Ruminantia</i> , <i>Suidae</i> , <i>Mammalia</i> diversi da <i>Ruminantia</i> e <i>Suidae</i> , <i>Pesca</i> , <i>Mollusca</i> , <i>Crustacea</i> , invertebrati diversi da <i>Mollusca</i> e <i>Crustacea</i> ;		

▼ **M15****PAESE****Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano, da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— natura della merce: specificare se proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico;</p> <p>— impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.</p> <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		



CAPO 13

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea ⁽²⁾ di sottoprodotti apicoli,
destinati esclusivamente ad usi in apicoltura

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
					Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF d'ingresso nell'UE	
				I.17.		
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
			I.20. Quantità			
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Uso tecnico <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
			Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Natura della merce		Peso netto		
				Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione		



PAESE		Sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura	
		Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b.
Parte II: Certificazione	<p>II. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti apicoli di cui sopra:</p> <p>II.1. provengono da una regione in cui le malattie elencate qui di seguito sono ufficialmente notificate e che non formano oggetto di alcuna restrizione connessa a:</p> <p>a) peste americana (<i>Paenibacillus larvae larvae</i>);</p> <p>b) acariasi [<i>Acarapis woodi</i> (Rennie)];</p> <p>c) <i>Aethina tumida</i>; e</p> <p>d) <i>Tropilaelaps</i> spp;</p> <p>II.2. sono stati:</p> <p>(²) [sottoposti a una temperatura di - 12 °C o inferiore per almeno 24 ore.]</p> <p>(²) oppure [se si tratta di cera, raffinata o sottoposta al metodo di trasformazione 1-2-3-4-5-7 (²) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011]</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I</p> <p>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.99 e specificare la merce di cui alla nota della casella I.28.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</p> <p>— Casella I.28: Natura della merce: miele, cera di api, pappa reale, propoli o polline destinati all'allevamento delle api;</p> <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
		<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p>	<p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>

▼ M4

CAPO 14 (A)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi

PAESE		Certificato veterinario per l'UE		
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente	
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
			I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
			I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice della merce (codice SA)		
		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Prodotto certificato per: Usò tecnico <input type="checkbox"/>				
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
		Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)				
		N. di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione		
		Numero di colli		
		Peso netto		
		Numero del lotto		



PAESE		Derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi		
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.	
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a), in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i derivati lipidici sopraindicati:		
	II.1.	sono costituiti da derivati lipidici che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;		
	II.2.	sono costituiti da derivati lipidici destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi, diversi dai prodotti cosmetici, farmaceutici e dai dispositivi medici;		
	II.3.	sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di distruggere gli agenti patogeni;		
	II.4.	sono stati preparati con grassi fusi prodotti esclusivamente con i seguenti materiali:		
	II.4.1.	in caso di derivati lipidici destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi, diversi da fertilizzanti organici, ammendanti, prodotti cosmetici e farmaceutici e dispositivi medici, i seguenti materiali di categoria 1:		
	(²)	[- i seguenti materiali:		
		i) materiali specifici a rischio;		
		ii) corpi interi o loro di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;]		
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivati da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;]		
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa dello Stato membro d'importazione;]		
	II.4.2.	in caso di derivati lipidici destinati ad essere utilizzati in fertilizzanti organici o ammendanti o ad altri scopi esterni alla catena dei mangimi, diversi dai prodotti cosmetici, farmaceutici e dai dispositivi medici, i seguenti materiali di categoria 2:		
	(²)	[- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che superano i livelli consentiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;]		
	(²) e/o	[- prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;]		
(²) e/o	[- animali e parti di animali, diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, morti per cause diverse dalla macellazione o dall'abbattimento per il consumo umano, compresi gli animali abbattuti per motivi di controllo delle malattie;]			
II.4.3.	i seguenti materiali della categoria 3:			
(²)	[- carcasse e parti di animali macellati o, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali abbattuti, che sono idonei al consumo umano in conformità alla normativa dell'Unione, ma non sono destinati al consumo umano per motivi commerciali;]			
(²) e/o	[- le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e considerati idonei per la macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem oppure i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina abbattuti per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:			
	i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo;			
	ii) teste di pollame;			
	iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;			
	iv) setole di suini;			
	v) piume;]			
(²) e/o	[- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]			
(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccicoli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]			



PAESE		Derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) e/o	[- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(²) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(²) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(²) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(²) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
(²) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione, — uova, — sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
II.5.	in caso di derivati lipidici ottenuti dai sottoprodotti di origine animale di cui ai punti II.4.1. e II.4.2.:		
	a) sono stati prodotti utilizzando i seguenti metodi:		
(²)	[transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C, a una pressione corrispondente adeguata, per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri)]		
(²) oppure	[saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone):		
(²)	[con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore;]		
(²) oppure	[con processo continuo a 140 °C, e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti;]		
(²) oppure	[idrogenazione a 160 °C e a 12 bar (12 000 hPa) per 20 minuti;]		
	b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti, che sono stati trattati con le precauzioni necessarie a evitarne la contaminazione e che recano un'etichetta con la dicitura «NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE»;		
II.6.	in caso di derivati lipidici ottenuti dai sottoprodotti di origine animale di cui al punto II.4.3, i derivati lipidici sono stati prodotti con uno dei metodi di trasformazione [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7](²) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011.		
<i>Note</i>			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.			
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 15.16 o 15.08.			

▼ M4

PAESE		Derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Ruminantia</i>, altri; impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.</p> <p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>			
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
Nome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:			



CAPO 14 (B)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.			I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
				I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.			I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF d'ingresso nell'UE			I.17.	
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 15.16.10			
					I.20. Quantità			
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Numero di colli Peso netto Numero del lotto Impianto di fabbricazione								



PAESE		Per i derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o per scopi esterni alla catena dei mangimi	
Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p data-bbox="408 409 1385 465">Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i derivati lipidici di cui sopra:</p> <p data-bbox="328 488 794 510">II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p data-bbox="328 533 695 555">II.2. non sono destinati al consumo umano;</p> <p data-bbox="328 577 1385 622">II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 per distruggere gli agenti patogeni;</p> <p data-bbox="328 645 1385 678">II.4. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati a partire da grassi fusi prodotti esclusivamente con i seguenti materiali di categoria 3:</p> <p data-bbox="408 701 1385 745">⁽²⁾ [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p data-bbox="408 768 1385 824">⁽²⁾ e/oppure [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della legislazione dell'Unione:</p> <p data-bbox="520 846 1385 891">i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione dell'Unione, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p> <p data-bbox="520 913 659 936">ii) teste di pollame;</p> <p data-bbox="520 958 1385 1003">iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di animali diversi dai ruminanti;</p> <p data-bbox="520 1025 643 1048">iv) setole di suini;</p> <p data-bbox="520 1070 595 1093">v) piume;]</p> <p data-bbox="408 1126 1385 1182">⁽²⁾ e/oppure [- sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione dell'Unione;]</p> <p data-bbox="408 1205 1385 1249">⁽²⁾ e/oppure [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p> <p data-bbox="408 1272 1385 1339">⁽²⁾ e/oppure [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p data-bbox="408 1361 1385 1417">⁽²⁾ e/oppure [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o animale;]</p> <p data-bbox="408 1440 1385 1485">⁽²⁾ e/oppure [- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p> <p data-bbox="408 1507 1385 1552">⁽²⁾ e/oppure [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p data-bbox="408 1574 1385 1619">⁽²⁾ e/oppure [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]</p> <p data-bbox="408 1641 1385 1686">⁽²⁾ e/oppure [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:</p> <p data-bbox="504 1709 1042 1731">i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;</p>		



PAESE		Per i derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o per scopi esterni alla catena dei mangimi	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sottoprodotti dei centri di incubazione, — uova, — sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo; <p>iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]</p> <p>II.5. i derivati lipidici di cui sopra sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione e che recano un'etichetta con l'indicazione «NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO»;</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I</p> <ul style="list-style-type: none"> — Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione. — Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente. — Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. — Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico. — Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale. — Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione. — Casella I.28: impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione. <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato. — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. 		
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
Nome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:			

▼ **M4**

CAPO 15

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

PAESE		Certificato veterinario per l'UE		
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente	
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.	
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice della merce (codice SA)	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.20. Quantità		
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.22. Numero di colli		
I.25. Prodotto certificato per: Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>		I.24. Tipo di imballaggio		
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto				



PAESE		Prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi		
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.	
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 ^a) in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1 ^b), in particolare dell'allegato XIV, capo I, e certifica che i prodotti a base di uova sopraindicati:		
	II.1.	sono costituiti da prodotti a base di uova che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;		
	II.2.	costituiti esclusivamente da prodotti a base di uova non destinati al consumo umano;		
	II.3.	sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di distruggere gli agenti patogeni;		
	II.4.	sono stati preparati (derivati) esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:		
		(2)	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]	
		(2) e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]	
		(2) e/o	[- i materiali seguenti ottenuti da animali terrestri che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:	
			— sottoprodotti dei centri di incubazione, — uova, — sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo;]	
II.5.	sono stati sottoposti a trasformazione:			
	(2)	[secondo il metodo di trasformazione (4) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;]		
	(2) oppure	[secondo un metodo e parametri che garantiscano la conformità dei prodotti alle norme microbiologiche fissate nell'allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011;]		
	(2) oppure	[in conformità all'allegato III, capi I e II, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004;]		
II.6.	sono stati esaminati dall'autorità competente, con il prelievo di un campione a caso immediatamente prima della spedizione, che è risultato conforme alle seguenti condizioni (5):			
		salmonella: assenza in 25 g; n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,		
		enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;		
II.7.	sono conformi alle norme dell'Unione relative ai residui di sostanze che sono nocive o potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto o rendere l'uso del prodotto come mangime pericoloso o nocivo alla salute degli animali;			
II.8.	il prodotto finale è stato:			
	(2)	[imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,]		
	(2) oppure	[trasportato in contenitori per merci sfuse o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]		
		e recanti un'etichetta con la dicitura «NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO»;		
II.9.	il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;			
II.10.	il prodotto è stato soggetto a tutte le precauzioni necessarie per evitare la sua contaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento.			
Note				
Parte I:				
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.				

▼ **M4**

PAESE		Prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali..</p> <p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.08, 23.09 o 35.02.</p> <p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.</p> <p>(⁴) Indicare, a seconda del caso, un metodo da 1 a 5 o il metodo 7.</p> <p>(⁵) Ove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore di soglia per il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o pari a m;</p> <p>M = valore massimo per il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il contenuto batterico degli altri campioni è pari o inferiore a m</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>			
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
Nome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:			



CAPO 16

Modello di dichiarazione

Dichiarazione dell'importatore per la spedizione verso l'Unione europea di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti

Nota per l'importatore: la presente dichiarazione è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Il sottoscritto dichiara che i seguenti prodotti ⁽¹⁾:

- a) ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa);
- b) corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna);
- c) zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli);

sono destinati ad essere importati nell'Unione dal sottoscritto, non verranno mai usati come prodotti alimentari, materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti e saranno trasportati direttamente per ulteriore trasformazione o trattamento presso:

Nome: indirizzo:

Dichiara inoltre che il prodotto non contiene né è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini domestici.

Importatore:

Nome: indirizzo:

Fatto a in data

(luogo)

(data)

Firma

Numero di riferimento indicato sul documento veterinario comune di entrata (CVED) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n.136/2004 della Commissione:

.....

Timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliere d'ingresso nell'UE ⁽²⁾

Firma

(firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere) ⁽²⁾

Nome:

(cognome in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.



CAPO 17

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea ⁽²⁾ di stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF d'ingresso nell'UE			I.17.		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
					I.20. Quantità			
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Uso tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Natura della merce		Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione		Peso netto		



PAESE		Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli	
Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del parlamento europeo e del Consiglio (1^a), in particolare dell'articolo 9, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1^b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato ed il guano di pipistrelli di cui sopra:</p> <p>II.1. provengono da un impianto in cui si fabbricano prodotti destinati ad usi diversi dall'alimentazione degli animali d'allevamento, da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio approvato dall'autorità competente del paese terzo e che soddisfa le condizioni speciali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>II.2.⁽²⁾ sono stati sottoposti a:</p> <p>[un processo di trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti]; o</p> <p>[un processo di trattamento tecnico equivalente convalidato ed autorizzato dallo Stato membro importatore conformemente alle condizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, descritto qui di seguito:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>II.3. sono:</p> <p>a) esenti da Salmonella (assenza di salmonella in 25 g di prodotto trattato);</p> <p>b) esenti da Escherichia coli o da Enterobatteriacee (secondo la misurazione del tenore in germi aerobi: meno di 1 000 unità che formano colonie per grammo di prodotto trattato); e</p> <p>sono stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;</p> <p>II.4. sono saldamente chiusi in:</p> <p>a) contenitori sigillati e isolati, o</p> <p>b) in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o «big bag»).</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I</p> <p>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</p> <p>— Casella I.31: Natura della merce: indicare se si tratta di stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato o guano di pipistrelli</p> <p>Parte II</p> <p>(1^a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(1^b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p>		



PAESE		Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli	
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>			
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>			

▼ **M15**

CAPO 18

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito nell'Unione europea ⁽²⁾ di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA)		05.07		
						I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore					I.24. Tipo di imballaggio			

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per			
Trasformazione suppl. <input type="checkbox"/>		Uso tecnico <input type="checkbox"/>	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce			
Numero di riconoscimento degli stabilimenti			
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼ M15

PAESE

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

II. Informazioni sanitarie		II.a.	II.b.
		N. di riferimento del certificato	
Parte II Certificazione		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b) , in particolare dell'allegato II, capo XIV, e certifica che le corna e i prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli ⁽²⁾ , di cui sopra:	
	II.1.	sono stati ottenuti da animali	
		⁽²⁾ [macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, atti alla macellazione in vista del consumo umano;]	
		⁽²⁾ o [che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili mediante tale prodotto all'uomo o agli animali;]	
	II.2.	le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli devono essere stati sottoposti ad un trattamento termico per almeno un'ora ad una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;	
	II.3.	le corna sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica;	
	II.4.	in ogni fase di trasformazione, magazzinaggio o trasporto devono essere state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione incrociata.	
	II.5.	le corna e i prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, sono stati imballati:	
		⁽²⁾ [in contenitori o imballaggi nuovi;]	
		⁽²⁾ o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente;]	
	e l'imballaggio o i contenitori sono contrassegnati in modo da indicare il tipo di sottoprodotto di origine animale ⁽³⁾ e recano etichette con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO E ANIMALE" nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.		
⁽²⁾ II.6.	Le corna e i prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli di cui sopra		
	⁽²⁾ [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]		
	⁽²⁾ o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:		
	⁽²⁾	[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]	
	⁽²⁾ o	a)	materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ;
		b)	carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽⁵⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,
		c)	sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]

▼ **M15****PAESE****Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea. — Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente. — Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito devono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. — Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea. — Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale. — Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. — Casella I.28.: natura della merce. <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Tipo di prodotto: corna, prodotti a base di corna, zoccoli, prodotti a base di zoccoli.</p> <p>(⁴) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁵) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato. — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea. 		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>		



CAPO 19

Certificato sanitario

Per la spedizione verso l'Unione europea di gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.3. Autorità centrale competente						
		I.4. Autorità locale competente						
	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.							
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento Nome Indirizzo N. di riconoscimento Nome Indirizzo N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento Codice postale					
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF d'ingresso nell'UE I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA) 35.03		I.20. Quantità		
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Merce certificata per Usò tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto								



PAESE	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica	
Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
	<p>Il sottoscritto funzionario dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare degli articoli 8 e 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), and in particular Annex XIV, in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che la gelatina fotografica di cui sopra:</p> <p>II.1. è costituita unicamente da gelatina fotografica per usi fotografici e non è destinata ad alcun altro impiego;</p> <p>II.2. è stata preparata e immagazzinata in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009, che non produce gelatina ad uso alimentare umano e animale o per altri impieghi, destinata ad essere spedita nell'Unione europea;</p> <p>II.3. è stata preparata con sottoprodotti di origine animale di categoria 3 e/o con colonna vertebrale di bovini, classificata come materiale di categoria 1;</p> <p>II.4. è stata confezionata, imballata in confezioni nuove, immagazzinata e trasportata in contenitori ermeticamente chiusi ed etichettati, a bordo di un veicolo in condizioni igieniche soddisfacenti;</p> <p>II.5. è stata fabbricata mediante un processo atto a garantire che la materia prima è:</p> <p>(³) sterilizzata sotto pressione secondo la devinizione n. 19 di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ⁽²⁾;</p> <p>(³) oppure è stata sottoposta a:</p> <p>i) trattamento con acido per almeno due giorni, lavaggio con acqua e trattamento con soluzione alcalina per almeno 20 giorni; con successiva regolazione del pH e depurazione del materiale per filtrazione e sterilizzazione a 138-140 °C per 4 secondi; oppure</p> <p>ii) trattamento con alcali per almeno due giorni, lavaggio con acqua e trattamento con soluzione acida per 10-12 ore; con successiva regolazione del pH e depurazione del materiale per filtrazione e sterilizzazione a 138-140 °C per 4 secondi.</p> <p>II.6. è stata confezionata e imballata in confezioni e imballaggi recanti la dicitura: «GELATINA FOTOGRAFICA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA».</p>	
Parte I	<i>Note</i>	
	<p>— Casella I.5: La destinazione prevista della gelatina fotografica può essere solo la Repubblica ceca, i Paesi Bassi o il Regno Unito.</p> <p>— Casella I.9: Paese di destinazione: applicabile solo alla Repubblica ceca, al Regno Unito o ai Paesi Bassi.</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.23: identificazione del container/numero di sigillo: se del caso.</p> <p>— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p>	
Parte II	Parte II	
	^(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.	
	^(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.	
	<p>⁽²⁾ La sterilizzazione sotto pressione viene menzionata anche nell'allegato IV, capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 nel modo seguente:</p> <p>«Riduzione</p> <p>1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare sono superiori a 50 millimetri, i sottoprodotti di origine animale sono ridotti utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 50 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura è controllata quotidianamente e le sue condizioni sono annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 50 millimetri il processo viene arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.</p>	



PAESE		Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica	
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
<p>Durata, temperatura e pressione</p> <p>2. I sottoprodotti di origine animale le cui particelle hanno dimensioni uguali o inferiori a 50 millimetri devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 133 °C per almeno 20 minuti ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar. Tale pressione deve essere prodotta mediante evacuazione di tutta l'aria contenuta nella camera di sterilizzazione e sostituzione di detta aria con vapore ("vapore saturo"); il procedimento termico può essere applicato quale trattamento unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione.</p> <p>3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.»</p> <p>(³) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliere fino all'arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.</p>			
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>			

▼ **M15**

CAPO 20

Modello di dichiarazione

Dichiarazione relativa all'importazione da paesi terzi e al transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di prodotti intermedi da utilizzare nella fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici

PAESE					Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE							
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale					
					N. di riconoscimento		Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento					
					N. di riconoscimento							
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza							
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE							
				I.17.								
I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)						
										I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli						
I.23. Numero del sigillo/contenitore						I.24. Tipo di imballaggio						

▼ **M15**

I.25. Merce certificata per			
Usò tecnico <input type="checkbox"/>			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce			
Numero di riconoscimento degli stabilimenti			
Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼ **M15****PAESE****Prodotti intermedi da utilizzare nella fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici****II. Informazioni sanitarie**

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il prodotto intermedio di cui sopra è destinato ad essere importato da lui stesso o fatto transitare nell'Unione e risponde alla definizione di prodotto intermedio di cui all'allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1a), e in particolare che:

Parte II Certificazione

- 1) è destinato alla fabbricazione di:
 - (²) [- medicinali,]
 - (²) e/o [- medicinali veterinari,]
 - (²) e/o [- dispositivi medici per scopi medici e veterinari,]
 - (²) e/o [- dispositivi medici impiantabili attivi,]
 - (²) e/o [- dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari,]
 - (²) e/o [- reagenti di laboratorio,]
 - (²) e/o [- prodotti cosmetici,]
- 2) le fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione sono state eseguite in modo da qualificare il materiale direttamente o quale componente di un prodotto destinato a tale scopo, eccetto per il fatto che, al fine di essere idoneo all'immissione sul mercato o alla messa in servizio quale medicinale, medicinale veterinario, dispositivo medico per scopi medici o veterinari, dispositivo medico impiantabile attivo, dispositivo medico-diagnostico in vitro per scopi medici o veterinari o prodotto cosmetico secondo la normativa dell'Unione ^(1b) applicabile a detti prodotti o quale reagente di laboratorio, richiede ulteriore fabbricazione o trasformazione, ad esempio miscelazione, rivestimento, assemblaggio o imballaggio;
- 3) è stato ottenuto da:
 - (²) [- materiali che possono derivare da animali sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE del Consiglio ^(2a) o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^(2b)];
 - (²) e/o [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali];
 - (²) e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:
 - i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ii) teste di pollame;
 - iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di animali diversi dai ruminanti;
 - iv) setole di suini;
 - v) piume,]

▼ **M15****PAESE****Prodotti intermedi da utilizzare nella fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o	[-	sangue di animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti macellati in un macello dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem nel rispetto della normativa dell'Unione;]
(2) e/o	[-	sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]
(2) e/o	[-	prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]
(2) e/o	[-	alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]
(2) e/o	[-	sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(2) e/o	[-	animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]
(2) e/o	[-	sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]
(2) e/o	[-	i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione; — uova; — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]
(2) e/o	[-	sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]
(2) e/o	[-	animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]
(2) e/o	[-	prodotti ottenuti o generati da: — animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; — invertebrati acquatici o terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali; — animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g) del regolamento (CE) n. 1069/2009;]



PAESE

Prodotti intermedi da utilizzare nella fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) e/o [- animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 8 o all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009,</p> <p>i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti a fini di controllo delle malattie;</p> <p>ii) feti;</p> <p>iii) ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e</p> <p>iv) pollame morto nell'uovo;]</p>		
<p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3;]</p>		
<p>4) sul suo imballaggio esterno figura l'etichetta "DESTINATO UNICAMENTE A MEDICINALI/MEDICINALI VETERINARI/DISPOSITIVI MEDICI PER SCOPI MEDICI E VETERINARI/DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI/DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO PER SCOPI MEDICI E VETERINARI/REAGENTI DI LABORATORIO/PRODOTTI COSMETICI" e non è destinato ad altri usi in nessun momento all'interno dell'Unione europea;</p>		
<p>5) la partita è trasportata direttamente al luogo di destinazione nell'Unione europea, come indicato al punto 1.12. della presente dichiarazione, ossia:</p>		
<p>(²) [ad uno stabilimento o impianto di fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio o prodotti cosmetici, registrato a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009],</p>		
<p>(²) o [ad uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, dal quale saranno solo spediti ad uno stabilimento o impianto indicato al trattino precedente di questo punto.]</p>		
Note		
<p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) conformemente alla decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).</p>		
<p>— Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p>		
<p>(^{1a}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p>		
<p>(^{1b}) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1) e direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), a seconda del caso.</p>		
<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p>		
<p>(^{2a}) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.</p>		
<p>(^{2b}) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.</p>		
<p>Importatore</p>		
<p>Nome e cognome (in stampatello):</p>	<p>Indirizzo:</p>	
<p>Data:</p>	<p>Firma:</p>	

▼ **M2**

CAPO 21

Modello di dichiarazione

Dichiarazione dell'importatore di lana e pelli non trattati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera e), per l'importazione nell'Unione europea

PAESE:

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Paese N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale/Regione N. di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Documento:		I.16. PIF di entrata nell'UE Nome unità		I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Prodotto certificato per Trasformazione suppl. <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo Paese terzo Codice ISO		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione del prodotto Natura della merce				Peso netto		

▼ M2

PAESE		Lana e pelli di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 142/2011	
Il.	Informazioni sanitarie	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b.
Parte II Certificazione	DICHIARAZIONE		
	<p>Il sottoscritto dichiara che la lana e/o i pelli non trattati sono ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina:</p> <p>(a) Almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione;</p> <p>(b) in un paese terzo o sua regione elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate, nonché</p> <p>(c) da animali allevati nella paese terzo o sua regione di cui al punto (b) indenni dall' afta epizootica e, nel caso di lana e pelli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE.</p> <p>Note:</p> <p><i>La presente dichiarazione è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero ed essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nell'Unione, nonché in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: Il numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.19.: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane delle voci seguenti. 5101 o 5102</p> <p>— Casella I.20.: Quantità: indicate the total gross and net weight in kg</p> <p>— Casella I.28: Natura della merce: Indicare lana e pelli</p> <p>Parte II</p> <p>(¹) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(²) La firma e il timbro devono essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.</p>		
Importatore			
Nome e cognome (in stampatello):		Indirizzo:	
Data:		Firma:	
Luogo:			

*ALLEGATO XVI***CONTROLLI UFFICIALI**

CAPO I

CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE*Sezione 1***Controllo della produzione**

1. L'autorità competente controlla gli impianti di trasformazione per garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.

In particolare, l'autorità competente:

- a) verifica:

- i) le condizioni igieniche generali dei locali, delle attrezzature e del personale;
- ii) l'efficacia delle verifiche effettuate dall'operatore dell'impianto di trasformazione a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009; tali verifiche comprendono un esame dei loro risultati e, se necessario, il prelievo di campioni;
- iii) che sia stata effettivamente attuata la procedura scritta permanente basata sui principi HACCP di cui all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009; tali verifiche comprendono un esame dei risultati dell'attuazione e, se necessario, il prelievo di campioni;
- iv) le condizioni dei prodotti dopo la trasformazione; le analisi e le prove devono essere eseguite secondo metodi scientificamente riconosciuti, in particolare secondo quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione o, in sua assenza, da norme internazionali riconosciute o, in loro assenza, da norme nazionali; e

- v) le condizioni di magazzinaggio;

- b) procede ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio; e

- c) effettua qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.

2. Per poter eseguire le mansioni di cui al punto 1, l'autorità competente ha libero accesso in ogni momento a tutte le parti dell'impianto di trasformazione, nonché ai registri, ai documenti commerciali e ai certificati sanitari.

*Sezione 2***Procedure di convalida**

1. Prima di riconoscere un impianto di trasformazione, come stabilito dall'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione secondo le procedure e gli indicatori seguenti:

- a) descrizione del processo mediante un diagramma di flusso;

- b) identificazione dei punti critici di controllo (PCC) inclusa, per il sistema continuo, la capacità di trasformazione del materiale;

- c) rispetto dei requisiti specifici del processo fissati dal presente regolamento; e

▼B

- d) rispetto dei requisiti seguenti:
- i) dimensione delle particelle per i processi discontinuo sotto pressione e continuo, determinata dalla dimensione degli orifizi dell'apparecchio di triturazione o dalla distanza tra le incudini;
 - ii) temperatura, pressione, tempi di trasformazione e, per i sistemi di trasformazione continui, capacità di trasformazione del materiale come indicato ai punti 2 e 3.
2. In caso di sistema discontinuo sotto pressione:
- a) la temperatura è controllata mediante una termocoppia permanente e rilevata in tempo reale;
 - b) la pressione è controllata con un manometro; e calcolata in tempo reale;
 - c) il tempo di trattamento è riportato su diagrammi tempo/temperatura e tempo/pressione.

Almeno una volta all'anno, la termocoppia e il manometro sono calibrati.

3. In caso di sistema continuo sotto pressione:
- a) la temperatura e la pressione sono controllate per mezzo di termocoppie o di una pistola a infrarossi e di manometri, posti in punti ben definiti del sistema, e risultano conformi ai requisiti nell'intero sistema continuo o in una sezione di esso; temperatura e pressione sono rilevate in tempo reale;
 - b) il valore del tempo minimo di transito in tutta la parte pertinente del sistema continuo in cui temperatura e pressione soddisfano i requisiti prescritti è indicato alle autorità competenti per mezzo di marcatori insolubili (ad esempio biossido di manganese) o secondo un metodo che offra garanzie equivalenti.

Una misurazione precisa e un controllo accurato della trasformazione del materiale sono fondamentali e, nel corso del test di convalida, sono effettuati in funzione di un PCC che possa essere monitorato in maniera continua, come ad esempio:

- i) la frequenza di rotazione (giri/min) della vite di alimentazione;
- ii) l'intensità di corrente elettrica (ampères a un determinato voltaggio);
- iii) il tasso di evaporazione/condensazione; oppure
- iv) il numero di pompate per unità di tempo.

Tutti gli strumenti di misurazione e monitoraggio sono calibrati almeno una volta all'anno.

4. L'autorità competente, quando lo giudichi necessario, ripete periodicamente i controlli delle procedure di convalida e comunque ogniqualvolta al processo vengano apportate modifiche significative (ad es. modifica dei macchinari o cambiamento delle materie prime).

CAPO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI, DEGLI IMPIANTI E DEGLI OPERATORI REGISTRATI E RICONOSCIUTI

1. Accesso agli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori registrati e riconosciuti

Al fine di assistere gli Stati membri a stabilire elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti, disponibili ad altri Stati membri e al pubblico, la Commissione mette a disposizione un sito web contenente link ai siti web nazionali forniti da ogni Stato membro, conformemente al paragrafo 2, lettera a).

▼B

2. Formato dei siti web nazionali
 - a) Ogni Stato membro fornisce alla Commissione un link ad un singolo sito web nazionale contenente l'elenco master di tutti gli stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti sul suo territorio («elenco master»).
 - b) Ogni elenco master consiste di una pagina e deve essere completato in una o più lingue ufficiali dell'Unione.
3. Il layout degli elenchi master, comprese le informazioni e i codici pertinenti, è conforme alle specifiche tecniche pubblicate sul sito web della Commissione.

CAPO III

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI CONTROLLI UFFICIALI*Sezione 1***Controlli ufficiali relativi alla marcatura dei prodotti derivati**

L'autorità competente effettua una verifica del funzionamento del sistema di monitoraggio e registrazione di cui all'allegato VIII, capo V, punto 2 del presente regolamento, al fine di accertare il rispetto del presente regolamento e, laddove necessario, può richiedere l'analisi di campioni supplementari conformemente al metodo di cui al secondo paragrafo dello stesso punto.

*Sezione 2***Controlli ufficiali negli impianti di incenerimento a bassa capacità**

L'autorità competente esegue un'ispezione dell'impianto di incenerimento a bassa capacità per l'incenerimento di determinati materiali a rischio prima del riconoscimento, ed almeno una volta l'anno per monitorare il rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.

*Sezione 3***Controlli ufficiali nelle zone isolate**

In caso di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in zone isolate secondo quanto prevede l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente controlla a intervalli regolari le zone considerate isolate al fine di garantire un adeguato controllo delle zone in questione e delle operazioni di smaltimento.

*Sezione 4***Controlli ufficiali nelle aziende registrate per l'alimentazione degli animali da pelliccia**

1. L'autorità competente prende le opportune misure per controllare:
 - a) l'adeguatezza delle composizione, della trasformazione e dell'uso di mangimi contenenti farina di carne e ossa o altri prodotti trasformati conformemente ai metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III, e che sono stati ottenuti da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

▼B

- b) che gli animali siano alimentati con il mangime di cui al punto a), compreso:
 - i) un severo controllo dello stato di salute degli animali; e
 - ii) un'adeguata sorveglianza delle TSE che comporti regolare prelievo di campioni ed esami di laboratorio.
- 2. I campioni di cui al punto 1, lettera b), punto ii) comprendono campioni prelevati da animali che mostrano sintomi neurologici e da vecchi animali riproduttori

*Sezione 5***Controlli ufficiali relativi ai centri di raccolta**

1. L'autorità competente:
 - a) include i centri di raccolta nell'elenco elaborato a norma dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - b) assegna un numero ufficiale ad ogni centro di raccolta; e
 - c) aggiorna l'elenco dei centri di raccolta e lo mette a disposizione unitamente all'elenco elaborato a norma dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L'autorità competente effettua controlli ufficiali dei centri di raccolta per verificare il rispetto del presente regolamento.

▼M4*Sezione 6***Controlli ufficiali concernenti l'alimentazione di animali selvatici e di determinati animali di giardini zoologici con materiali di categoria 1**

L'autorità competente verifica lo stato di salute degli animali d'allevamento nella regione in cui viene effettuata l'alimentazione di cui all'allegato VI, capo II, sezioni 2, 3 e 4, ed opera un'adeguata sorveglianza della TSE, che comporta il regolare prelievo di campioni ed esami di laboratorio per le TSE.

Tali campioni comprendono i campioni prelevati da animali sospetti e da vecchi animali riproduttori.

▼B*Sezione 7***Controlli ufficiali relativi all'applicazione di determinati fertilizzanti organici ed ammendanti**

L'autorità competente effettua controlli dell'intera catena di produzione e di impiego dei fertilizzanti organici e degli ammendanti soggetti alle restrizioni di cui all'allegato II, capo II.

Tali controlli comprendono verifiche della miscelatura con un componente di cui all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 2 e verifiche delle scorte di tali prodotti nelle aziende nonché dei registri tenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.

*Sezione 8***Controlli ufficiali relativi agli stabilimenti fotografici riconosciuti**

L'autorità competente effettua controlli documentali presso gli stabilimenti fotografici riconosciuti di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 11, punto 1, tabella 3 sulla catena di inoltro dal posto d'ispezione frontaliero di primo ingresso allo stabilimento fotografico riconosciuto, per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti importati e quelle di prodotti utilizzati o eliminati

▼ B*Sezione 9***Controlli ufficiali relativi a determinati grassi fusi importati**

L'autorità competente effettua controlli documentali presso gli stabilimenti o impianti riconosciuti che ricevono grassi fusi importati nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 9 sulla catena di inoltro dal posto d'ispezione frontaliero di primo ingresso allo stabilimento o impianto riconosciuto, per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti importati e quelle di prodotti utilizzati o eliminati.

▼ M16*Sezione 10***Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all'interno dell'Unione**

Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro di origine e presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione le domande di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 come pure di olio di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla detossificazione rispettando il seguente formato del sistema TRACES:

▼ **M16**

Numero di riferimento:		PAGINA 1/2
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO [ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009]		
Nome e indirizzo del richiedente	Numero di riconoscimento o di registrazione ⁽²⁾	
Nome e indirizzo del o dei luoghi di origine	Numeri di riconoscimento o di registrazione ⁽²⁾	
Nome e indirizzo dello speditore ⁽¹⁾	Numero di riconoscimento o di registrazione ⁽²⁾	
Nome e indirizzo del o dei luoghi di destinazione ⁽³⁾	Numeri di riconoscimento o di registrazione ⁽³⁾	
Sottoprodotti di origine animale/Prodotti derivati ⁽⁴⁾ <input type="checkbox"/> Materiali di categoria 1 costituiti da: _____ (natura dei materiali) <input type="checkbox"/> Materiali di categoria 2 costituiti da: _____ (natura dei materiali) <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 1 <input type="checkbox"/> Grassi fusi derivati da materiali di categoria 1 <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 2 <input type="checkbox"/> Grassi fusi derivati da materiali di categoria 2 <input type="checkbox"/> Olio di pesce o farina di pesce con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB a norma dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto		Usi previsti ⁽⁴⁾ <input type="checkbox"/> Smaltimento come rifiuti <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Combustione <input type="checkbox"/> Incenerimento o co-incenerimento in stabilimenti o impianti riconosciuti per i sottoprodotti di origine animale <input type="checkbox"/> Applicazione sul terreno <input type="checkbox"/> Trasformazione in biogas <input type="checkbox"/> Compostaggio <input type="checkbox"/> Stabilimento per attività intermedie <input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia ⁽⁵⁾ <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel o di altri biocarburanti <input type="checkbox"/> Per l'alimentazione di ⁽⁶⁾ : _____ <input type="checkbox"/> Per la fabbricazione dei seguenti prodotti derivati ⁽⁷⁾ ⁽²⁾ : _____ <input type="checkbox"/> Destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto ⁽²⁾
Indicare il quantitativo dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (volume o massa) ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ : _____		

▼ **M16**

Numero di riferimento:		PAGINA 2/2
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO [ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009]		
Nel caso di farine di carne e ossa e di grassi fusi:		Specie di origine [le informazioni devono corrispondere all'indicazione delle specie nel DOCOM/CD ⁽¹²⁾]:
I materiali sono stati trasformati secondo il metodo seguente ⁽⁹⁾ : I materiali sono stati marcati con trieptanoato di glicerina (GHT).		
Nel caso di olio di pesce destinato alla detossificazione, il metodo di trasformazione:		
Il sottoscritto dichiara che le informazioni di cui sopra sono corrette e veritiere.		

[Firma: nome, data e coordinate di contatto: telefono, fax (se del caso), e-mail]		
Decisione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione ⁽¹⁰⁾:		
La spedizione della partita è:		
<input type="checkbox"/> rifiutata.		
<input type="checkbox"/> accettata.		
<input type="checkbox"/> accettata, a condizione che ai materiali si applichino la sterilizzazione sotto pressione (metodo 1) la marcatura GTH.		
<input type="checkbox"/> accettata, a condizione che avvenga secondo le seguenti modalità ⁽²⁾ :		

La presente autorizzazione è valida fino al _____ ⁽¹¹⁾		

(Data, timbro e firma dell'autorità competente)		
Note:		
Compilare il documento in stampatello maiuscolo.		
⁽¹⁾ Compilare se lo speditore è diverso dal richiedente.		
⁽²⁾ Compilare, se del caso.		
⁽³⁾ Nel caso di partite alla rinfusa con vari luoghi di destinazione, il richiedente è responsabile della presentazione all'UVL di tutti i dati dei vari luoghi di destinazione. Le dimensioni della casella possono essere ingrandite per potervi inserire tutti i dati richiesti. Il numero dei vari luoghi di destinazione è subordinato alla decisione dell'autorità competente, responsabile del o dei luoghi di destinazione.		
⁽⁴⁾ Barrare la casella corrispondente.		
⁽⁵⁾ Nel caso di alimenti per animali da compagnia prodotti con i materiali di categoria 1, importati da paesi terzi, di cui all'articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.		
⁽⁶⁾ Specificare conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009.		
⁽⁷⁾ Specificare gli usi previsti, come ad esempio fabbricazione di pellicce, fertilizzanti organici/ammendanti, tassidermia, ecc.		
⁽⁸⁾ Specificare. Nel caso di equidi morti, indicare il numero del transponder (microchip), se disponibile, o il numero unico di identificazione a vita, definito all'articolo 2, lettera o), del regolamento (UE) 2015/262 della Commissione, quale riportato nel documento di identificazione.		
⁽⁹⁾ Specificare uno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III o IV, del regolamento (UE) n. 142/2011.		
⁽¹⁰⁾ Per l'autorità competente: barrare la casella corrispondente.		
⁽¹¹⁾ Inserire la data di scadenza dell'autorizzazione.		
⁽¹²⁾ DOCOM: documento commerciale in formato TRACES / CD: documento commerciale.		

▼ M9*Sezione 11***Controlli ufficiali relativi all'idrolisi con successivo smaltimento**

L'autorità competente effettua controlli nei siti in cui è realizzata l'idrolisi con successivo smaltimento a norma dell'allegato IX, capo V, sezione 2, punto B.

Tali controlli volti a verificare la corrispondenza tra le quantità di materiali idrolizzati spediti e smaltiti comprendono verifiche documentarie:

- a) della quantità di materiali idrolizzati sul posto;
- b) presso gli stabilimenti o impianti in cui sono smaltiti i materiali idrolizzati.

I controlli sono effettuati periodicamente sulla base di una valutazione dei rischi.

Durante i primi dodici mesi di funzionamento ogni volta che del materiale idrolizzato è raccolto dal contenitore viene svolta un'ispezione del sito in cui si trova il contenitore per l'idrolisi.

Al termine dei primi dodici mesi di funzionamento viene svolta un'ispezione ogni volta che il contenitore viene svuotato e controllato per verificare l'assenza di corrosioni e infiltrazioni a norma dell'allegato IX, capo V, sezione 2, punto B, paragrafo 3, lettera j).

▼ M14*Sezione 12***Controlli ufficiali relativi agli impianti riconosciuti per la combustione di sottoprodotti di origine animale**

L'autorità competente effettua controlli documentali conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, negli impianti riconosciuti di cui all'allegato III, capo V.